

**Rapporto
sulla politica economica esterna 2014
e
Messaggi concernenti accordi economici internazionali
e
Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2014**

del 14 gennaio 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri,

visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201; «legge»), vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 10.1.1–10.1.3), di cui vi invitiamo a prendere atto (art. 10 cpv. 1 della legge).

Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoverso 3 della legge, vi sottoponiamo due messaggi e disegni di decreti federali concernenti l'approvazione di accordi economici internazionali. Vi proponiamo di approvare:

- l'Accordo OMC del 27 novembre 2014 sull'agevolazione degli scambi (n. 10.2.1);
- l'Accordo del 3 giugno 2014 tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (n. 10.2.2).

In applicazione dell'articolo 10 capoverso 4 della legge e fondandoci sull'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), sull'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e sull'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91), vi sottoponiamo il rapporto e il disegno di decreto federale concernente le misure tariffali (n. 10.3), proponendovi di approvare le misure ivi enumerate.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 gennaio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

Obiettivi del Consiglio federale per il 2014

Il Consiglio federale, negli obiettivi che si era prefissato per l'anno in rassegna, mirava soprattutto a rafforzare l'economia svizzera con le migliori condizioni quadro possibili e a proseguire la politica di crescita (cfr. obiettivi del Consiglio federale 2014¹, obiettivo 2). Sul piano della politica interna, in particolare, ha approvato il messaggio concernente la revisione totale della legge sull'approvvigionamento del Paese e il messaggio relativo alla revisione parziale della legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni. Inoltre, è stato elaborato il messaggio concernente la promozione della piazza economica 2016–2019.

In materia di politica economica esterna, l'anno in esame è stato nuovamente caratterizzato dalle attività volte all'apertura del mercato, con particolare riguardo per i mercati esteri importanti, contraddistinti da un grande potenziale di crescita. Sono entrati in vigore l'Accordo di libero scambio bilaterale con la Cina e, nel quadro dell'AELS, l'Accordo di libero scambio con gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo e quello con il Costa Rica e Panama. Per quanto riguarda i negoziati, sono stati portati a termine quelli per l'Accordo di libero scambio con il Guatemala, sono proseguiti quelli con l'Indonesia e il Vietnam e sono state avviate le trattative con la Malaysia. Nell'ambito dell'OMC, ora che è stato approvato l'Accordo sull'agevolazione degli scambi potrà iniziare l'attuazione delle decisioni adottate a Bali. Al fine di consolidare le relazioni con l'UE e di garantire e sviluppare ulteriormente la via bilaterale, in maggio il Consiglio federale ha intavolato le trattative per un accordo istituzionale che hanno permesso di proseguire i negoziati anche in altri settori (in particolare elettricità, mercato europeo delle emissioni, sicurezza alimentare e sanità pubblica).

Il presente rapporto fornisce informazioni dettagliate su questi dossier e su altre importanti tematiche della politica economica esterna della Svizzera.

Nel suo rapporto di gestione annuale il Consiglio federale riferirà in modo approfondito sullo stato dei lavori in relazione ai suoi obiettivi per il 2014. Stando a una valutazione provvisoria dei risultati della politica economica esterna nell'anno in esame, gli obiettivi sono stati raggiunti.

Il contesto economico

A sei anni dallo scoppio della crisi finanziaria (2008), la ripresa economica nel mondo è ancora troppo debole ed è esposta a diversi rischi. In generale, anche nell'anno in esame è stata contenuta e più debole del previsto, mentre le grandi aree economiche hanno vissuto un andamento disomogeneo. L'acuirsi delle tensioni geopolitiche – in particolare fra Russia e Ucraina, nonché in Medio Oriente – hanno contribuito a far aumentare l'incertezza economica in molti Paesi.

¹ www.bk.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Gli Obiettivi > Archivio – Obiettivi del Consiglio federale, Parte I e II

Nell'anno appena trascorso l'economia dell'UE, principale partner economico della Svizzera, non si è sviluppata secondo il ritmo auspicato. In molti Stati membri l'espansione congiunturale ha conosciuto un progressivo rallentamento dopo un inizio dell'anno promettente. Persino un'economia relativamente solida come quella tedesca ha avuto qualche cedimento a seguito dell'intorbidirsi delle prospettive di esportazione. Diversi Paesi dell'eurozona hanno continuato a risentire degli effetti persistenti della crisi del debito nonché, in particolar modo, dei provvedimenti alquanto restrittivi delle manovre di politica fiscale. Alla luce dei crescenti rischi deflazionistici nell'eurozona la Banca centrale europea ha deciso di allentare nuovamente la propria politica monetaria.

Nelle altre regioni del mondo lo sviluppo economico ha seguito un andamento differenziato. Negli Stati Uniti la ripresa economica è proseguita e la disoccupazione è calata. In Giappone, invece, il rilancio è stato meno vigoroso di quanto si sperasse, nonostante una politica monetaria fortemente espansiva. Nei grandi Paesi emergenti – Argentina, Brasile e Russia – sono stati osservati chiari sintomi di debolezza economica. Viceversa, la Cina ha vissuto una congiuntura relativamente robusta e l'India ha fatto registrare una vivace crescita economica.

Nell'anno in esame la crescita dell'economia svizzera è stata solida (verosimilmente di quasi il 2%), ma le previsioni formulate dalle imprese e dai consumatori privati fanno emergere una certa sfiducia generale nella congiuntura, sintomo di una crescente incertezza. Nell'anno appena trascorso la curva delle esportazioni si è lievemente, ma tendenzialmente rafforzata, eppure appare poco consolidata a causa della situazione di stallo su diversi mercati di sbocco europei. La Banca nazionale svizzera ha mantenuto il tasso di cambio minimo, fissato a 1.20 franchi per 1 euro. Il tasso di disoccupazione ha subito poche oscillazioni durante l'anno e si attesta a poco più del 3 per cento. Ci sono altri rischi che potrebbero pregiudicare un nuovo rilancio nei prossimi anni? Sembra di sì, considerando il perdurare dei problemi economici dell'eurozona e la maggiore incertezza che incombe sul futuro delle relazioni tra la Svizzera e l'UE. Queste preoccupazioni potrebbero raffreddare la propensione delle imprese a investire e dunque le prospettive di crescita a medio termine.

Rapporto sulla politica economica esterna 2014

Capitolo introduttivo (n. 1)

Questo capitolo approfondisce il posizionamento della Svizzera nelle catene globali del valore. Una catena comprende tutte le fasi produttive che contribuiscono a produrre un bene o servizio, dal suo sviluppo alla vendita all'utente finale, nel proprio Paese o all'estero. In una prospettiva di efficienza economica, l'obiettivo di una piazza economica è di concentrarsi sul segmento di catena che offre vantaggi comparativi, mentre le altre fasi della lavorazione si svolgono in altri Paesi. Questo fenomeno di suddivisione della produzione di beni e servizi lungo una catena transnazionale è andato accelerandosi dagli anni Novanta in poi, accompagnato dalla crescente apertura economica di nuovi mercati emergenti asiatici e sudamericani, primi fra tutti quelli di Cina, India e Brasile, e dagli sviluppi tecnologici. Le catene globali del valore esercitano un effetto determinante sulla competitività economica, sui flussi commerciali e sugli investimenti dei Paesi industrializzati. La Svizzera, fortemente integrata nel commercio mondiale, deve rispondere a questi nuovi svi-

luppi con una serie di misure mirate a livello di politica interna ed esterna per mantenere la propria competitività e dunque preservare posti di lavoro.

Cooperazione economica multilaterale (n. 2)

Nell'anno in rassegna l'attuazione del «pacchetto di Bali» adottato in occasione della Conferenza dei ministri dell'OMC del dicembre 2013 è stata ritardata (n. 2.1), come pure fra l'altro l'Accordo sull'agevolazione degli scambi (n. 10.2.1). Dopo intense consultazioni segnatamente fra gli Stati Uniti e l'India che hanno consentito di trovare una soluzione consensuale nell'ambito della sicurezza alimentare, il Consiglio generale ha adottato formalmente il 27 novembre il protocollo dell'Accordo sull'agevolazione degli scambi e lo ha sottoposto per ratifica ai membri dell'OMC. La procedura di approvazione dell'Accordo è iniziata in Svizzera prima della fine dell'anno in rassegna. Lo sblocco della situazione in seno al Consiglio generale dell'OMC spiana il cammino verso l'attuazione di tutte le decisioni di Bali (oltre alle agevolazioni commerciali vi sono anche alcuni temi in materia agricola e di sviluppo). Per i rimanenti temi di Doha, che contengono dossier controversi come l'accesso al mercato nei settori dei beni industriali, le prestazioni di servizi e l'agricoltura, a causa del ritardo non si è potuto elaborare prima della fine dell'anno un programma di lavoro, che verrà svolto nel 2015. A livello plurilaterale hanno luogo negoziati per un accordo sulle prestazioni di servizi, sui prodotti IT e sui beni ecologici.

L'OCSE persegue come sempre una strategia di apertura per aumentare la risonanza delle sue attività (n. 2.2). Essa promuove lo scambio di «best practice» fra le autorità, da un lato, tramite la sua politica di avvicinamento alle cinque più importanti economie emergenti – Brasile, Cina, India, Indonesia e Sudafrica –, alle quali ha conferito lo statuto privilegiato di interlocutori chiave, e, dall'altro, mediante il suo programma regionale per i Paesi del Asia sudorientale. Alla luce della situazione in Ucraina, la procedura di adesione della Russia è stata temporaneamente sospesa. In ambito fiscale, il Consiglio dell'OCSE ha approvato la nuova norma globale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Il G20 ha incaricato il Global Forum sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in materia fiscale di sorvegliare l'attuazione della nuova norma. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione di questa norma e si è adoperata affinché siano garantite la confidenzialità delle informazioni scambiate, la reciprocità, l'identificazione affidabile degli aventi economicamente diritto e il principio di specialità.

All'inizio del suo mandato quadriennale, il nuovo segretario generale della CNUCES è stato invitato a Berna (n. 2.3). La CNUCES, che nell'anno in rassegna ha celebrato i suoi cinquant'anni di esistenza, è importante per il nostro Paese che ne è ospite, donatore, nonché partner. Anche il nuovo direttore generale dell'ONUSI si è recato in visita in Svizzera durante l'anno in rassegna (n. 2.4). Partner di lunga data di questa organizzazione dell'ONU, la Svizzera focalizza il suo impegno sulla promozione di forme industriali e di produzione sostenibili e compatibili con le esigenze climatiche. Una sfida centrale dell'ONUSI consiste nell'arrestare il calo di membri segnato negli ultimi anni e nel trovare nuove fonti di finanziamento.

La Svizzera ha proseguito il suo impegno in seno all'OIL, come pure l'attuazione dei progetti di cooperazione con questa organizzazione (n. 2.5). Al centro vi era la ratifica della Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità e della Conven-

zione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici. La Svizzera ha inoltre sostenuto gli sforzi per superare il blocco del sistema di controllo delle norme dell'OIL.

La presidenza australiana del G20 si è contraddistinta per aver ridotto le priorità alle strategie di crescita nel settore privato (n. 2.6). Nel contempo il dossier fiscale rimane un tema centrale del G20. In occasione dell'incontro al vertice a Brisbane a fine novembre, i capi di Stato e di governo hanno sostenuto la nuova norma sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale e hanno espresso il loro apprezzamento per i progressi compiuti nell'attuazione del piano di azione contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. Entrambi i progetti sono stati elaborati dall'OCSE. La Svizzera si è impegnata in seno al G20 e ha partecipato, su invito della presidenza australiana, a seminari e laboratori tecnici, dedicati in particolare al tema della promozione degli investimenti.

Integrazione economica europea (n. 3)

L'accettazione del nuovo articolo 121a della Costituzione federale concernente l'immigrazione ha accentuato le incertezze sul futuro e sullo sviluppo degli accordi bilaterali settoriali tra la Svizzera e l'UE, decisivi per l'economia svizzera e per i suoi posti di lavoro. Queste titubanze, insieme alla stentata evoluzione dell'economia, mettono fortemente a rischio il consolidamento della ripresa in Svizzera. Per aumentare la certezza del diritto a favore delle imprese svizzere, concludere nuovi accordi di accesso al mercato e sviluppare quelli esistenti, nonché evitare l'erosione di quanto ottenuto finora, in maggio sono state avviate le trattative per la conclusione di un accordo istituzionale: sono così proseguiti i negoziati in particolare per l'elettricità, per il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, per la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. La firma di nuovi accordi, tuttavia, presuppone una soluzione per l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Nel mese di ottobre il Consiglio federale ha approvato la bozza del mandato negoziale sull'ALC. In ambito fiscale il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni e firmato con gli Stati membri dell'UE una dichiarazione comune sull'imposizione delle imprese.

Accordi di libero scambio con Paesi non membri dell'UE o dell'AELS (n. 4)

Nell'ambito della politica economica a lungo termine del Consiglio federale e nel contesto tuttora incerto che caratterizza i Paesi dell'Unione europea e l'economia mondiale, la priorità per la Svizzera consiste nell'ampliare la rete di accordi di libero scambio estendendola in particolare ai Paesi emergenti in forte crescita. Nell'anno in rassegna sono entrati in vigore l'Accordo di libero scambio bilaterale con la Cina e, nell'ambito dell'AELS, quelli conclusi con gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo e con Costa Rica e Panama. Sono stati portati a termine i negoziati per un accordo di libero scambio con il Guatemala e sono proseguiti quelli con l'Indonesia e il Vietnam, mentre sono state avviate le trattative con la Malaysia. L'aggiornamento e l'approfondimento degli ALS esistenti sta assumendo una crescente importanza. Al riguardo sono stati avviati i negoziati con la Turchia, con le Filippine è stata firmata una dichiarazione di cooperazione con l'AELS che funge da base per contatti più approfonditi. Non si è potuto invece ultimare i negoziati con l'India, alle prese con le elezioni parlamentari. I negoziati con l'Unione

doganale Russia-Bielorussia-Kazakistan sono stati sospesi fino a nuovo ordine a causa degli avvenimenti in Ucraina.

Politiche settoriali (n. 5)

Nell'anno in rassegna le politiche settoriali hanno conosciuto sviluppi interessanti in particolare nei seguenti settori: la progressiva applicazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è la base che permetterà il cumulo diagonale anche con gli Stati dei Balcani occidentali (n. 5.1); per quanto riguarda l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, nell'ambito dell'Accordo con l'UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità sono stati fatti progressi soprattutto in materia di prodotti da costruzione e biocidi (n. 5.2); per liberalizzare ulteriormente gli scambi di servizi sono stati compiuti passi avanti nei negoziati concernenti un accordo plurilaterale (n. 5.3); infine, sono stati stipulati l'Accordo dell'ONU sulla trasparenza delle procedure arbitrali tra Stato e investitori e un accordo bilaterale Svizzera-Georgia sulla protezione degli investimenti (n. 5.4 e 10.2.2). Le disposizioni sulla sostenibilità figurano da diversi anni negli accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti. Al fine di garantirne il rispetto e l'applicazione in linea con i suoi obiettivi di sostenibilità, la Svizzera si avvale di strumenti bilaterali e multilaterali e aiuta i Paesi partner a perseguire uno sviluppo sostenibile, in particolare tramite la cooperazione allo sviluppo economico (n. 5.5.1). Il resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni del Rapporto di base sulle materie prime del 2013 testimonia l'impegno del Consiglio federale a livello nazionale e internazionale, soprattutto per aumentare la trasparenza a proposito degli importi versati dalle aziende ai servizi statali (n. 5.5.2). La 20ª Conferenza delle Parti contraenti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si è incentrata sulla preparazione di un nuovo accordo mondiale sul clima post 2020 (n. 5.5.3). In materia di politica della concorrenza è entrato in vigore l'Accordo bilaterale sulla collaborazione tra la Svizzera e l'UE (n. 5.6). In seguito alla revisione dell'Accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici, la revisione della legislazione in materia è proseguita a livello federale e cantonale (n. 5.7). All'interno dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale la Svizzera si è impegnata nella revisione del protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e per migliorare la protezione delle denominazioni di origine. Con la Cina la Svizzera ha discusso importanti questioni relative all'applicazione pratica dei diritti di proprietà intellettuale (n. 5.8).

Cooperazione economica allo sviluppo (n. 6)

Il bilancio intermedio dell'attuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale della SECO nel quadro del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013–2016 mostra che i risultati sono positivi e che è necessario proseguire con coerenza sulla strada intrapresa. In vista della formulazione di obiettivi globali per uno sviluppo sostenibile (agenda «post-2015»), la Svizzera ha definito il proprio mandato negoziale, partecipando al dibattito internazionale. A livello multilaterale va ricordata in particolare la realizzazione delle riforme istituzionali nel gruppo della Banca mondiale e della Banca asiatica di sviluppo, decise nel 2013. È inoltre stato avviato il processo di mobilitazione dei mezzi finanziari per il Fondo verde per il clima, di recente istituzione. Nell'anno in rassegna la cooperazione economica allo sviluppo si è focalizzata in particolare sulla mobilitazione e sulla gestione responsabile di mezzi finanziari propri da parte dei Paesi in via di

sviluppo, sulla collaborazione degli attori statali dello sviluppo con il settore privato e sul rafforzamento delle capacità di gestione delle imprese pubbliche di servizi nei Paesi in via di sviluppo.

Relazioni economiche bilaterali (n. 7)

Le relazioni economiche bilaterali della Svizzera sono state contrassegnate dall'incertezza risultante dalla votazione del 9 febbraio e dalla crisi in Ucraina. Nel contempo si è potuto osservare uno spostamento dei rapporti di forza economici a favore dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti e la creazione di nuovi spazi d'integrazione economici come l'Alleanza del Pacifico e la comunità economica dell'ASEAN. La Svizzera sta seguendo attentamente questi sviluppi allo scopo di evitare qualsiasi tipo di discriminazione. Oltre alle relazioni economiche con l'UE e altri partner commerciali tradizionali, per l'economia svizzera è sempre più importante poter accedere a nuovi mercati, ad esempio nell'Africa subsahariana.

Misure di controllo delle esportazioni e di embargo (n. 8)

Nell'anno in esame il Parlamento ha approvato l'Accordo di cooperazione per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare e il trattato internazionale sul commercio delle armi negoziato nel quadro dell'ONU. La revisione, ultimata, dell'ordinanza concernente il materiale bellico dovrebbe porre fine alla discriminazione dell'industria svizzera degli armamenti rispetto alle imprese concorrenti dei Paesi europei e in tal modo contribuire a preservare la capacità industriale sancita dalla legge sul materiale bellico, a favore della difesa nazionale. Quanto alle misure di embargo, si sono concentrate sugli sviluppi della situazione ucraina e sui provvedimenti adottati dalla Svizzera per evitare l'aggravamento delle sanzioni internazionali. Le sanzioni inflitte all'Iran sono state in parte sospese durante i negoziati internazionali relativi al programma nucleare iraniano.

Promozione della piazza economica (n. 9)

In materia di promozione delle esportazioni, anche nell'anno in esame è stata registrata una forte richiesta di servizi offerti da Switzerland Global Enterprise e dall'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE). Queste due istituzioni infatti, specialmente per le PMI, consentono la diversificazione geografica dei mercati di sbocco e l'assicurazione contro rischi politici ed economici nell'esportazione di beni e servizi. In seno all'OCSE la Svizzera ha confermato il suo impegno per definire regole comuni in materia di assicurazione contro i rischi delle esportazioni, allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza.

Alla luce dell'intensificarsi della concorrenza tra le piazze economiche del mondo intero e delle esitazioni di potenziali investitori, Switzerland Global Enterprise ha adottato una serie di misure mirate per far conoscere e promuovere la Svizzera, presentandola come una piazza economica di primissimo piano per le aziende che puntano all'innovazione e alla creazione di valore aggiunto.

Nell'anno in esame il turismo svizzero ha dovuto fare i conti con le difficili condizioni quadro risultanti dalla congiuntura. Il settore si appresta ad affrontare grandi sfide internazionali, dalle insufficienze strutturali di alcune destinazioni o aziende alla problematica relativa alla concessione dei visti turistici, dovuta in parte alla nuova conformazione dei mercati di provenienza.

Prospettive per l'anno prossimo

Nel quadro della sua politica economica esterna il Consiglio federale si prefigge di accrescere e preservare, anche nel 2015, l'accesso al mercato garantito dagli accordi bilaterali, plurilaterali e multilaterali.

Il nuovo articolo costituzionale sull'immigrazione è stato accettato e il Consiglio federale si adopererà per attuarlo e, nel contempo, per prorogare e potenziare gli accordi bilaterali con l'UE, nostro principale partner commerciale, perché sono fondamentali per l'economia svizzera e per i suoi posti di lavoro. A tale scopo proseguiranno le discussioni con l'UE a proposito di un accordo istituzionale e verranno intavolati colloqui sulla futura configurazione dell'Accordo sulla libera circolazione. Nel 2015, allo scopo di assicurare il buon funzionamento dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, proseguiranno gli aggiornamenti con l'UE specialmente per quanto riguarda gli apparecchi elettrici, gli apparecchi di misurazione e gli ascensori. L'altra sfida della Svizzera consisterà nel tutelare i propri interessi economici nei confronti della Russia e dell'Ucraina senza pregiudicare le relazioni con l'UE.

Per quanto riguarda gli accordi di libero scambio, nel 2015 sono previste la ripresa e la conclusione dei negoziati dell'AELS con l'India. L'AELS proseguirà le trattative con Indonesia, Malaysia e Vietnam per conseguire progressi tangibili. Con le Filippine, invece, si tratterà di dare inizio ai negoziati. Verranno inoltre seguiti gli sviluppi in Thailandia, nonché in Russia e Ucraina, allo scopo di riprendere le trattative con la Thailandia e con l'Unione doganale Russia-Bielorussia-Kazakistan non appena le circostanze lo permetteranno. L'AELS sta curando i contatti per la ripresa delle trattative con l'Algeria. Per quanto riguarda gli accordi attuali di libero scambio, la priorità sarà data all'implementazione totale dell'Accordo di libero scambio dell'AELS con il Consiglio di Cooperazione del Golfo. I negoziati per sviluppare l'Accordo di libero scambio dell'AELS con la Turchia dovrebbero concludersi e nella misura del possibile verranno intavolati quelli con il Canada e il Messico. Proseguiranno i lavori in vista dell'aggiornamento di ulteriori accordi di libero scambio, come quelli con il Cile, Singapore e la Corea del Sud. Nel settore delle norme di origine, si punterà soprattutto alla progressiva attuazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM) e alla conclusione delle trattative riguardanti la revisione di quelle regole. Infine bisognerà tener conto della crescente internazionalizzazione delle catene del valore e valutarle con i partner degli accordi di libero scambio.

In materia di accordi bilaterali di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) proseguiranno i negoziati attualmente in corso con Indonesia, Russia e Angola. È inoltre previsto di intavolare le trattative per stipulare nuovi APPI con la Malaysia e se possibile con il Sudafrica. Al termine dei lavori a proposito delle nuove regole di trasparenza per i procedimenti di arbitrato tra investitori e Stati, si valuterà la necessità di adeguare gli APPI in ulteriori settori (es. codice di comportamento per giudici arbitrali). Il Consiglio federale dedicherà la dovuta attenzione anche alla vigilanza e all'attuazione delle disposizioni degli accordi di libero scambio e degli APPI per assicurarne la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità. Inoltre, richiederanno impegno i grandi progetti regionali di libero scambio nell'area asiatico-pacifica e transatlantica.

In seno all'OMC la precedenza sarà data all'attuazione delle decisioni di Bali e alla capacità dell'OMC stessa di condurre negoziati, mediante l'elaborazione di un

programma di lavoro per concludere ulteriori tematiche legate a Doha. Oltre a ciò proseguiranno i negoziati plurilaterali per liberalizzare i servizi, i prodotti IT e i beni ambientali. L'accordo OMC sugli appalti pubblici è stato riveduto e in Svizzera proseguirà il suo recepimento nell'ordinamento nazionale in vista della ratifica da parte svizzera prima della fine del 2015.

L'OCSE si atterrà alla propria politica di apertura per incrementare la pertinenza delle sue attività. In particolare, intende proseguire il suo programma regionale per i Paesi del Asia sudorientale. In materia di fiscalità l'OCSE, in collaborazione con il Global Forum sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sorveglierà l'attuazione della nuova norma globale per lo scambio automatico delle informazioni. Nel 2015 anche il G20, presieduto dalla Turchia, si impegnerà per una rapida attuazione della nuova norma e per conseguire ulteriori progressi con il piano di azione dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

A livello di OIL, nel 2015 bisognerà continuare a negoziare a ritmo serrato per risolvere il blocco del sistema di controllo delle norme dell'organizzazione. Il mantenimento del dialogo sociale internazionale è una priorità importante per la Svizzera, anche in vista del centenario dell'organizzazione nel 2019.

In vista dell'adozione di un articolato accordo sul clima per il periodo post 2020 (dicembre 2015), la Svizzera renderà noti i propri obiettivi di riduzione per i gas serra nella primavera del 2015.

Nel 2015 la cooperazione internazionale allo sviluppo si concentrerà ancora sull'elaborazione dell'agenda per lo sviluppo sostenibile «post 2015», compresa la questione del finanziamento della nuova agenda di sviluppo. Tra le priorità figura anche la tutela degli interessi e la rappresentanza della Svizzera nelle banche di sviluppo multilaterali e regionali. Nel 2015 la Banca asiatica di sviluppo trasferirà i mezzi del fondo di sviluppo nel suo capitale proprio. Il Fondo verde per il clima (anche la Svizzera ha partecipato al suo capitale iniziale) sarà operativo nel 2015. Tra i grandi appuntamenti nazionali vi sono la stesura del messaggio sulla cooperazione internazionale 2017–20 e l'attuazione delle raccomandazioni della «peer review» da parte del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Infine si continuerà ad approfondire la collaborazione con il settore privato, ad esempio tramite la nuova piattaforma «Swiss Sustainable Finance».

Nel 2015 si terrà in Messico la prima Conferenza degli Stati parte del Trattato internazionale sul commercio delle armi, preceduta da una conferenza preparatoria in Svizzera. La Svizzera si è candidata per accogliere la sede del Segretariato del Trattato. Anche nel 2015 le misure di embargo dovrebbero riguardare innanzitutto la situazione in Ucraina e Siria nonché lo sviluppo di negoziati sul programma nucleare iraniano. Con l'UE si tratterà di chiarire questioni legate all'attuazione del controllo delle esportazioni, relativamente all'Accordo di cooperazione per partecipare ai programmi di navigazione satellitare.

Per quanto riguarda la promozione della piazza economica, proseguirà in via prioritaria la fusione dei contenuti digitali di Cantoni e regioni, nonché il rafforzamento delle misure di informazione. Nel Comitato per il turismo dell'OCSE la Svizzera parteciperà all'attuazione del programma di lavoro 2015–2016, specialmente sui temi riguardanti gli approcci finanziari innovativi a sostegno delle piccole e medie imprese turistiche e la verifica delle politiche promozionali del turismo. I

riscontri che ne scaturiranno serviranno a sviluppare gli strumenti di promozione come Svizzera Turismo e la Società svizzera di credito alberghiero.

Indice

Compendio	2
Elenco delle abbreviazioni	15
1 Rafforzare la competitività della Svizzera nelle catene globali del valore	16
1.1 Catene globali del valore: sfide di un fenomeno economico	17
1.1.1 Recenti sviluppi delle relazioni economiche internazionali	17
1.1.2 Ripercussioni economiche delle catene globali del valore	18
1.1.3 Nuova unità di misura per il commercio mondiale	21
1.1.4 Il ruolo fondamentale dei servizi per la produzione di beni	24
1.1.5 Le nuove sfide della concorrenza internazionale: caccia alla massima creazione di valore	26
1.2 La Svizzera al centro delle nuove catene del valore; nuova politica di crescita	26
1.2.1 Ripercussioni sulla politica economica esterna	27
1.2.2 Ripercussioni sulla politica del mercato interno	30
1.3 Conclusioni	36
2 OMC e altre cooperazioni economiche multilaterali	37
2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	37
2.1.1 Attuazione del pacchetto di Bali	37
2.1.2 Negoziati plurilaterali finalizzati all'ulteriore liberalizzazione commerciale	39
2.2 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)	40
2.2.1 Approfondimento della politica di apertura dell'OCSE	40
2.2.2 Questioni fiscali	41
2.2.3 <i>Peer Review</i> e incontri ad alto livello	42
2.3 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCES)	42
2.4 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI)	43
2.5 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	44
2.6 Il Gruppo dei 20 (G20)	46
2.6.1 Il G20 sotto la presidenza australiana	46
2.6.2 Bilancio del posizionamento della Svizzera nei confronti del G20	47
3 Integrazione economica europea	48
3.1 Le sfide economiche nell'UE e il loro impatto sulla Svizzera	48
3.2 Relazioni economiche esistenti	49
3.3 Sviluppo e consolidamento delle relazioni bilaterali	53
3.4 Questioni fiscali	54
3.5 Contributo all'allargamento	54

4	Accordi di libero scambio con Stati terzi non membri dell'UE o dell'AELS	55
4.1	Crescente tendenza internazionale a concludere accordi commerciali preferenziali	56
4.2	Attività della Svizzera	57
4.2.1	Negoziati in corso	58
4.2.2	Colloqui esplorativi e altri contatti	58
4.2.3	Accordi di libero scambio esistenti	59
4.3	Sfide per la politica svizzera di libero scambio	59
5	Politiche settoriali	60
5.1	Circolazione delle merci industria/agricoltura	60
5.1.1	Andamento del commercio esterno	61
5.1.2	Politica in materia doganale e di origine delle merci	62
5.1.3	Prodotti agricoli trasformati	63
5.2	Ostacoli tecnici al commercio	64
5.2.1	Abolizione degli ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e l'UE	65
5.2.2	Relazioni con la Cina	67
5.3	Servizi	67
5.4	Investimenti e imprese multinazionali	69
5.4.1	Investimenti	69
5.4.2	Lotta alla corruzione	70
5.4.3	Gestione aziendale responsabile	70
5.5	Sostenibilità, materie prime e politica climatica	72
5.5.1	Attuazione e collaborazione con i Paesi partner sulle questioni legate alla sostenibilità	72
5.5.2	Materie prime	75
5.5.3	Politica climatica	78
5.6	Diritto della concorrenza	78
5.7	Appalti pubblici	80
5.8	Protezione della proprietà intellettuale	80
5.8.1	Protezione della proprietà intellettuale nelle organizzazioni internazionali	81
5.8.2	Protezione della proprietà intellettuale a livello bilaterale	82
5.8.3	Altre piattaforme: lotta contro la contraffazione e la pirateria	83
6	Cooperazione economica allo sviluppo	84
6.1	Obiettivi raggiunti e sfide future	84
6.1.1	Bilancio intermedio del messaggio 2013–16	84
6.1.2	Dibattiti internazionali	86
6.2	Cooperazione multilaterale	87
6.2.1	Gruppo della Banca mondiale	87
6.2.2	Banche di sviluppo regionali	87
6.2.3	Fondo verde per il clima	88
6.3	La mobilitazione delle risorse interne nei Paesi in via di sviluppo	88

6.3.1	Importanza e potenziale	88
6.3.2	Rafforzamento del quadro legale e delle autorità fiscali	89
6.3.3	La cooperazione internazionale in ambito fiscale	89
6.4	Collaborazione con il settore privato	90
6.4.1	Importanza e obiettivi	90
6.4.2	<i>Swiss Sustainable Finance</i> : una nuova piattaforma	90
6.4.3	Mutamenti climatici: assicurazione contro i rischi di catastrofe	90
6.5	Rafforzamento delle imprese pubbliche di servizi	91
6.5.1	Importanza e strategia	91
6.5.2	Lo sviluppo organizzativo nella pratica	91
6.5.3	Efficienza delle imprese pubbliche di servizi: primo bilancio e attività nell'anno in rassegna	92
7	Relazioni economiche bilaterali	92
7.1	Partnership con l'Europa	92
7.2	L'Alleanza del Pacifico	94
7.3	La comunità economica dell'ASEAN	95
7.4	Africa subsahariana	96
7.5	Principali missioni economiche e altri incontri di lavoro bilaterali	98
8	Misure di controllo delle esportazioni e di embargo	100
8.1	Politica di controllo delle esportazioni	100
8.1.1	Attuazione di accordi multilaterali e bilaterali	100
8.1.2	Interessi nel campo della politica della sicurezza e della politica industriale	101
8.2	Misure di embargo	102
8.2.1	Sviluppo della politica svizzera in materia di sanzioni	102
8.2.2	Misure di embargo dell'ONU e dei principali partner commerciali	103
8.2.3	Misure contro i «diamanti insanguinati»	105
9	Promozione della piazza economica	105
9.1	Promozione delle esportazioni e assicurazione contro i rischi delle esportazioni	105
9.1.1	Promozione delle esportazioni	106
9.1.2	Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni	107
9.1.3	Sviluppi internazionali	108
9.2	Promozione della piazza economica	108
9.3	Turismo	110
9.3.1	Situazione attuale del turismo svizzero	110
9.3.2	Partecipazione attiva nel Comitato per il turismo dell'OCSE	110
9.3.3	Maggiore diffusione delle conoscenze derivanti dalla collaborazione multilaterale in materia di politica del turismo	111
10	Allegati	112

10.1	Allegati 10.1.1–10.1.3	112
10.1.1	Impegno finanziario della Svizzera nel 2014 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo	113
10.1.2	Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco per conto di Stati esteri	115
10.1.3	Dati chiave sulle esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego	117
10.2	Allegati 10.2.1–10.2.2	119
10.2.1	Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo dell’OMC sull’agevolazione degli scambi	121
	Decreto federale concernente l’approvazione dell’Accordo dell’OMC sull’agevolazione degli scambi (<i>Disegno</i>)	141
	Accordo sull’agevolazione degli scambi	143
10.2.2	Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti	181
	Decreto federale che approva l’Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (<i>Disegno</i>)	193
	Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti	195
10.3	Allegato	205
10.3	Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2014	207
	Decreto federale che approva le misure tariffali (<i>Disegno</i>)	217

Elenco delle abbreviazioni

AELS	Associazione europea di libero scambio
ALS	Accordo di libero scambio
DEFRA	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
G20	Gruppo dei 20 <i>Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Indonesia, Italia, Messico, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, Unione europea</i>
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
PMI	Piccole e medie imprese
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
UNCTAD	Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo

Rapporto

1 Rafforzare la competitività della Svizzera nelle catene globali del valore

*Ai fini della forza economica e del livello occupazionale di un Paese non conta-
no più tanto i prodotti che vende, quanto piuttosto quelli che produce (ossia la
sua capacità produttiva). Grazie alle catene globali del valore, infatti, le impre-
se possono partecipare all'intero processo di produzione di un bene o servizio
oppure soltanto a una sua parte. Dal punto di vista delle aziende l'obiettivo è
concentrarsi su quel segmento di catena che meglio padroneggiano, procuran-
dosi da altri fornitori prodotti semilavorati o servizi intermedi.*

*Le catene globali del valore comprendono tutte le attività svolte dalle imprese,
nel loro Paese o all'estero, per produrre un bene o servizio, dal suo sviluppo al
suo utilizzo finale. La suddivisione della produzione di beni e servizi lungo una
di queste catene è un fenomeno che si è sviluppato fortemente a partire dal
1950. Negli anni Novanta del secolo scorso ha acquisito ulteriore slancio ed è
praticamente diventato parte integrante del sistema con l'apertura di nuovi
mercati soglia asiatici e sudamericani, primi fra tutti quelli di Cina, India e
Brasile. Favorito dal progresso tecnologico, questo fenomeno economico ha
oggi assunto una dimensione internazionale, pur avendo perso dinamismo nel
2009 a causa della crisi finanziaria.*

*Le catene globali del valore esercitano un effetto determinante su competitività
economica, flussi commerciali e investimenti dei Paesi industrializzati, dando
vita a nuove forme di partecipazione ai processi di produzione internazionali,
senza che sia necessario un apporto di capitali. Le stesse catene globali del va-
lore offrono ai Paesi in via di sviluppo nuove opportunità. A livello nazionale le
interdipendenze sempre più strette tra le economie di numerosi Paesi rappresen-
tano una vera e propria sfida per i governi dei singoli Stati.*

*La Svizzera, fortemente integrata nel commercio mondiale, deve rispondere a
questi nuovi sviluppi con una serie di misure mirate a livello di politica interna
ed esterna. Entrambi gli aspetti sono parimenti importanti affinché la Svizzera
possa mantenere la sua competitività e dunque preservare posti di lavoro.*

1.1 Catene globali del valore: sfide di un fenomeno economico

1.1.1 Recenti sviluppi delle relazioni economiche internazionali

Dal 1980 in poi il commercio mondiale ha conosciuto una forte crescita. Il valore complessivo delle esportazioni è salito da 2 030 miliardi di dollari nel 1980 a 18 800 miliardi di dollari nel 2013. Ciò corrisponde a una crescita annua media di quasi il 7 per cento e – in valori reali – a una quadruplicazione del volume complessivo degli scambi. Nel medesimo periodo il commercio dei servizi è lievitato ancora di più, con una crescita annua di quasi l'8 per cento². Dal 1980 la crescita media del commercio mondiale è raddoppiata rispetto all'aumento della produzione³. Nel contempo sono aumentati fortemente anche gli investimenti diretti esteri, settopplicandosi tra il 1990 e il 2013⁴, a dimostrazione di quanto siano strettamente correlati con il commercio sotto il profilo dello sviluppo economico. In seguito alla recessione del 2008 la crescita del commercio mondiale e degli investimenti si è tuttavia affievolita. Da allora l'aumento del volume degli scambi si evolve più o meno di pari passo con la crescita del prodotto interno lordo (PIL). Inoltre, con i processi di produzione internazionali che non richiedono più un apporto di capitali (ad es. assegnazione di subappalti nel settore manifatturiero, scorporo di servizi, agricoltura a contratto, franchising, rilascio di licenze e contratti di gestione) è stato raggiunto nel 2009 un fatturato di quasi 2 000 miliardi di dollari⁵. Questi tipi di rapporti contrattuali consentono alle multinazionali di coordinare le attività delle imprese partner nei Paesi di destinazione senza dover partecipare alla loro capitalizzazione. Tali cambiamenti hanno dato il via a una nuova fase di globalizzazione che si ripercuote sulle politiche economiche nazionali.

I fattori che hanno fatto lievitare il commercio sono molteplici. Quello principale è costituito dalle riforme economiche che numerosi Paesi in via di sviluppo hanno realizzato attorno agli anni Novanta nell'ambito delle loro politiche in materia di commercio, investimenti e innovazione. L'apertura progressiva di grandi mercati, come quelli indiano e cinese, e la liberalizzazione delle economie di vari Paesi del Asia sudorientale e dell'America latina hanno gettato le fondamenta per una nuova costellazione economica mondiale. Queste aperture, spesso autonome, sono state favorite da normative e impegni definiti nell'ambito dell'OMC e del sistema finanziario internazionale (FMI, OCSE) e da accordi di libero scambio (ALS). Da allora il valore medio dei dazi doganali è in costante calo.

Nel contempo si è verificata una vera e propria rivoluzione tecnologica: l'avvento di Internet e dell'economia digitale hanno modificato profondamente l'economia mondiale. Grazie ai cavi in fibra ottica e alla tecnologia digitale è ora possibile accedere alle informazioni ricercate da qualsiasi luogo del pianeta, in tempo praticamente reale e a prezzi molto ridotti. I rapidi progressi compiuti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) hanno agevolato notevolmente il traffico di beni e servizi. Sono inoltre calati i costi delle transazioni grazie all'introduzione di nuove tecniche (container, automatizzazione), dando ulteriori impulsi al commercio internazionale.

² OMC, *World Trade Report 2014*, pag. 25.

³ OMC, *World Trade Report 2013*, pag. 56.

⁴ UNCTAD, *World Investment Report 2014*, pag. 18.

⁵ UNCTAD, *World Investment Report 2011 (Overview)*, pag. 10.

Il progresso tecnologico, le politiche economiche orientate a un'apertura dei mercati e l'integrazione di nuovi Stati hanno comportato un riorientamento fondamentale del processo di globalizzazione. E non solo: la globalizzazione è cambiata anche nella sua essenza. A prescindere dall'aspetto puramente quantitativo, il traffico di beni e servizi ha conosciuto negli ultimi decenni profondi cambiamenti anche sul piano dei contenuti.

Per tradizione il commercio estero si basa sullo scambio di beni e servizi tra due Stati: questi beni e servizi non vengono più venduti esclusivamente sul mercato interno, ma in parte scambiati con altri Paesi. Questa prima fase della globalizzazione era caratterizzata dall'esportazione di beni prodotti in un Paese («*made here, sold there*»)⁶. Dal 1945 il commercio consiste nello scambio di prodotti finiti e – in misura sempre maggiore – di semilavorati. Contemporaneamente la quota dell'agricoltura rispetto al commercio mondiale è in continuo calo in termini relativi⁷.

Con il progresso tecnologico e la liberalizzazione delle economie sta sorgendo una nuova forma di globalizzazione che si distingue per la grande mobilità dei fattori di produzione (lavoro, capitale, tecnologia) e per la forte suddivisione dei processi di fabbricazione («*made everywhere, sold there*»). Questa seconda ondata di globalizzazione si differenzia dalla prima anche per il ruolo centrale assunto dalle multinazionali, che tramite investimenti diretti all'estero hanno costituito intere reti di succursali. Oltre due terzi degli scambi internazionali vengono attualmente realizzati all'interno dei gruppi multinazionali o dei loro fornitori⁸. Ciò spiega anche l'acuirsi, negli ultimi anni, della concorrenza tra le piazze economiche per attirare le multinazionali.

Questo cambiamento strutturale del commercio si è svolto negli ultimi trent'anni. Il commercio consiste in misura sempre maggiore nello scambio di prodotti semilavorati. I Paesi si specializzano sempre più su determinate attività o segmenti di produzione e non su interi settori industriali. Il commercio mondiale poggia su un ampio ventaglio di attività svolte in tutto il mondo, nei posti più disparati. Queste attività concorrono a formare reti di produzione internazionali, anche definite «catene globali del valore». Per meglio cogliere le sfide commerciali attuali e future ed elaborare linee guida per gli interventi statali occorre capire a fondo il fenomeno.

1.1.2 Ripercussioni economiche delle catene globali del valore

Secondo l'OCSE una catena globale del valore comprende tutte le attività svolte dalle imprese, nel loro Paese o all'estero, per immettere sul mercato un bene economico, dal suo sviluppo al suo utilizzo finale⁹. Prima che il bene sia ultimato, devono essere soddisfatte diverse condizioni: dal design di un nuovo modello fino alla sua fabbricazione, passando da marketing, logistica, vendita e servizio alla clientela. Questi compiti possono essere assunti da una singola impresa oppure da diverse unità aziendali ubicate in uno o in diversi Paesi. Attraverso una scelta oculata dei vari operatori posizionati

⁶ Baldwin, *Multilateralising 21st Century Regionalism*, 2014, pag. 5.

⁷ OMC, *World Trade Report 2013*, pag. 54.

⁸ OMC, *World Trade Report 2013*, pag. 54.


⁹ OCSE, *Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, Synthesis Report*, 2013, pag. 8.

lungo le catene globali del valore si possono trovare, sotto il profilo dei costi, combinazioni ideali per lo svolgimento dei diversi compiti. Un'impresa può ad esempio far produrre i suoi beni di alta tecnologia in un Paese dove il costo della vita e della manodopera è basso e scorporare parzialmente o interamente i processi di produzione (ad es. l'assemblaggio dei pezzi). Vengono così a crearsi nuove opportunità commerciali che il classico commercio di prodotti finiti non offre.

Il diagramma di Stan Shih (cfr. figura 1), fondatore dell'azienda informatica taiwanese Acer, raffigura il ciclo di un prodotto lungo una catena globale del valore e illustra i potenziali di valore aggiunto prima e dopo la fase industriale della produzione e del montaggio. Originariamente Stan Shih aveva tracciato la sua «curva sorridente» per descrivere la situazione vigente nell'industria elettronica. Essa mostra quanto sia disuguale la quota di valore che le diverse attività produttive o industrie interessate conferiscono al prodotto.

Figura 1

Diagramma di Stan Shih



Fonte: diagramma di Shih adeguato, *Business Week Online extra*, 1992 e OCSE, *Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains*, 2014, pag. 214.

La curva raffigura, da sinistra a destra, le varie attività svolte lungo una catena globale del valore: ricerca e sviluppo (R&S), design, logistica, produzione industriale, distribuzione, marketing e vendita. Il posizionamento delle singole attività in base al loro potenziale di valore aggiunto (asse y) mostra che entrambe le estremità della curva conferiscono al prodotto un valore aggiunto maggiore rispetto alla parte centrale. Ciò significa che ricerca e sviluppo, pianificazione, distribuzione e vendita creano notevolmente più valore che non le attività di fabbricazione e lavorazione (produzione e montaggio). Il diagramma rispecchia in particolare la situazione vigente nelle industrie dell'elettronica, del tessile, della confezione, delle calzature e dei giocattoli. Suddividendo il prezzo di un abito da uomo in base al valore aggiunto creato dai singoli processi si ottiene che il prezzo di vendita di 400 dollari è costituito da attività di lavorazione soltanto nella misura del 9 per cento. Il resto da

servizi¹⁰. Nell'industria delle macchine pesanti (settori automobilistico, aeronautico e delle macchine utensili) la quota di valore aggiunto generata dal montaggio è superiore rispetto a quella dei settori del tessile e della confezione. I nuovi modelli di produzione basati sulle catene globali del valore comportano una profonda trasformazione strutturale che interessa sia le aziende sia i Paesi:

- La maggiore focalizzazione su determinati compiti e funzioni da parte di imprese e Stati rinvirgorisce la concorrenza internazionale e promuove la produttività. Gran parte della merce e sempre più servizi vengono prodotti in posti diversi («made in the world») da aziende specializzate su attività specifiche. Per mantenere bassi i costi, esse si procurano prodotti e servizi intermedi in loco o all'estero da fornitori che lavorano in modo particolarmente efficiente e offrono la loro merce a buon prezzo. Questa suddivisione del lavoro a livello internazionale, sempre più frequente, consente alle imprese di aumentare la loro produttività grazie alla maggiore efficienza e agli effetti di scala. Le catene globali del valore riguardano principalmente le multinazionali e le loro succursali. In certi segmenti, però, queste ultime commissionano determinati compiti a fornitori indipendenti, che possono anche essere piccole e medie imprese (PMI). La suddivisione dei compiti fa sorgere nuove nicchie di mercato che le PMI possono sfruttare grazie alle loro capacità reattive e innovative. Da diverse ricerche è emerso che nel 2010 le multinazionali americane hanno acquistato in media il 25 per cento dei loro prodotti semilavorati o servizi intermedi da PMI¹¹.

La struttura dei rami economici varia a seconda del tipo di prodotto. Le grandi multinazionali che producono articoli relativamente semplici e poco costosi (ad es. abiti da confezione, giocattoli) assumono un ruolo guida all'interno della loro catena. Esse si concentrano su attività di marketing e di distribuzione commissionando gli altri compiti a imprese subappaltatrici. In settori di alta tecnologia in cui vengono praticate intense attività di ricerca (elettronica, chimica) le imprese cercano invece di mantenere il controllo sulla loro catena di fornitura, dalla fase di sviluppo alla vendita, per evitare che le loro tecnologie finiscano nelle mani della concorrenza.

- Pur modificando la composizione del mercato del lavoro, le catene globali del valore non sembrano ripercuotersi sul livello occupazionale generale. Dai numerosi studi sul rapporto tra commercio e occupazione¹², infatti, è emerso che la globalizzazione non ha quasi mai prodotto effetti negativi sul livello occupazionale globale. Quest'ultimo non dipende soltanto dal grado di apertura economica di un Paese, bensì dall'evoluzione della sua popolazione attiva e dalle misure di politica economica concernenti il mercato del lavoro.

Nei decenni prima della crisi economica del 2008 i tassi di disoccupazione nei Paesi dell'OCSE si sono evoluti in linea con i rispettivi sviluppi congiunturali, mentre il commercio e gli investimenti esteri sono aumentati. Le catene globali del valore favoriscono in particolare lo scorporo delle fasi produttive molto dispendiose in termini di lavoro. Tutte le attività facilmente

¹⁰ P. Low, *The Role of Services in Global Value Chains*, 2013, pag. 8

¹¹ OCSE, *Interconnected Economies, Synthesis Report*, 2013, pag. 23–24.

¹² OCSE, *Interconnected Economies*, 2013, pag. 29 e ICITE, *Policy Priorities for International Trade and Jobs*, 2012, pag. 47.

automatizzabili (contabilità, attività di controllo, ecc.) rischiano pertanto di essere scorporate. Le catene globali del lavoro si ripercuotono così sulla struttura del mercato del lavoro e hanno conseguenze diverse a seconda delle categorie di lavoratori interessate. Alla luce di questi sviluppi, è calata nei Paesi industrializzati la quota dei lavoratori poco qualificati. La contrazione dell'industria manifatturiera è però stata compensata dalla forte crescita del settore dei servizi, dove sono richieste qualifiche maggiori. È per questo che la formazione e le competenze personali sono particolarmente importanti ai fini del reinserimento professionale dei lavoratori.

Le catene globali del valore hanno contribuito a dislocare in termini geografici la domanda di determinate qualifiche professionali. È però difficile determinare quali cambiamenti siano imputabili al commercio e quali allo sviluppo tecnologico. Secondo un recente studio dell'OCSE, le catene globali del valore tenderebbero in generale a ridurre le disparità salariali a livello globale¹³.

Concludendo, è lecito affermare che l'integrazione di un Paese nelle catene globali del valore è una condizione necessaria, ma non sufficiente per garantire o accrescere il numero dei posti di lavoro.

1.1.3 Nuova unità di misura per il commercio mondiale

Lo scambio di prestazioni intermedie – ossia di componenti che servono per fabbricare altri prodotti – costituisce oggi la parte del leone del commercio mondiale (il 60 % degli scambi di merci e il 75 % del commercio di servizi). Nella maggior parte degli Stati industrializzati circa un terzo dei semilavorati importati viene integrato in prodotti indigeni destinati all'esportazione. Questa realtà non figura nelle classiche statistiche sul commercio. Infatti, esse attribuiscono (erroneamente) il valore complessivo dei prodotti scambiati all'ultimo Paese che ha partecipato al processo di fabbricazione, anche se il suo contributo è stato minimo. Questa imprecisione sfalsa le basi decisionali politiche e pregiudica la percezione dell'opinione pubblica. È assurdo che gli interi costi di produzione di un iPhone assemblato in Cina e venduto negli Stati Uniti figurino nelle statistiche come importazione negli Stati Uniti, il che non fa che aumentare ulteriormente il deficit della bilancia commerciale americana rispetto a quella cinese. I costi di quella parte di assemblaggio «made in China», infatti, non raggiungono neppure il 4 per cento dei costi di fabbricazione totali. La maggior parte dei semilavorati usati per produrre un iPhone provengono da Giappone, Germania, Corea del Sud e Stati Uniti¹⁴.

Alla luce della forte espansione delle catene globali del valore è necessaria una nuova unità di misura che rilevi i flussi commerciali internazionali e sia in grado di determinare con relativa precisione l'importanza dei singoli Paesi nel contesto della concorrenza internazionale. All'inizio del 2013 l'OCSE ha sviluppato, in collaborazione con l'OMC, un nuovo metodo in grado di determinare la creazione di valore


¹³ OCSE, *Trade, Global Value Chains and Wage-Income Inequalities*, 2015.

¹⁴ Asian Development Bank Institute, *How the iPhone Widens the United States Trade Deficit with the People's Republic of China*, Nr. 257 2010.

aggiunto risultante dal commercio per il 95 per cento dei beni e servizi prodotti in tutto il mondo¹⁵.

Figura 2

Misurazione di esportazioni e importazioni a valore aggiunto



Fonte: OCSE, *Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains, Synthesis Report*, 2013.

Esempio (cfr. figura 2): il Paese A esporta per 100 dollari beni da esso prodotti verso il Paese B. Quest'ultimo li lavora ulteriormente, generando un valore aggiunto di 10 dollari, e li esporta a sua volta verso il Paese C (dove si trovano i consumatori finali) al prezzo di 110 dollari. Secondo le statistiche classiche l'importo complessivo dell'esportazione ammonta a 210 dollari, benché durante la produzione sia stato generato un valore aggiunto di soli 110 dollari. In base al metodo di calcolo tradizionale, la bilancia commerciale del Paese C accusa un deficit di 110 dollari nei confronti del Paese B. Tra A e C, invece, non viene rilevato alcun traffico di esportazione, benché A sia il maggior beneficiario del consumo di C.

Il nuovo metodo di calcolo, che misura il valore aggiunto generatosi durante il processo di fabbricazione, consente di evincere un quadro più realistico delle attuali sfide economiche, in particolare per quanto concerne la quota di servizi intermedi importati contenuta nei prodotti finali esportati e l'importanza dei servizi nelle catene globali del valore. Le bilance commerciali allestite secondo questo metodo permettono di individuare in maniera più precisa qual è il ruolo dei protagonisti della globalizzazione. Pertanto, l'eccedenza della bilancia commerciale tra Cina e Stati Uniti si ridurrebbe di un terzo se venisse calcolata in base al valore aggiunto e non secondo altri metodi statistici classici. Ciò è dovuto al fatto che tanti prodotti finali assemblati in Cina contengono spesso semilavorati provenienti dagli Stati Uniti stessi. Anche il disavanzo nella bilancia commerciale della Svizzera con la Germania risulterebbe più che dimezzato, in quanto le esportazioni svizzere verso la Germania contengono una quota di valore aggiunto maggiore rispetto alle esportazioni tedesche verso la Svizzera.

L'OSCE ha anche sviluppato un indicatore capace di misurare qual è la partecipazione di un Paese alle catene globali del valore. Tale indicatore misura la quota di valore dei semilavorati importati rispetto al valore complessivo delle esportazioni di un Paese e, quindi, l'importanza dei fornitori esteri ai fini della produzione domesti-


¹⁵ OCSE, *Global Value Chains: OCSE Work on Measuring Trade in Value-Added and Beyond*, 2012.

ca (partecipazione a monte). L'indicatore viene integrato da una seconda unità di misura, che valuta il ruolo di un Paese nella sua qualità di fornitore di beni e servizi a Paesi terzi. Essa misura cioè la quota di beni e servizi di cui altri Paesi si avvalgono per mettere a punto i loro prodotti di esportazione (partecipazione a valle). Combinando i due dati si ottiene un quadro preciso di quella che è la partecipazione di un Paese alle catene globali del valore¹⁶.

Figura 3

Partecipazione della Svizzera alle catene globali del valore

Semilavorati esteri (partecipazione a monte) e svizzeri utilizzati per fabbricare prodotti di esportazione di Paesi terzi (partecipazione a valle) in % delle esportazioni lorde, valori riferiti al 2009.



Fonte: sulla base di OCSE, *Mapping Global Value Chains: Switzerland*, 2013.

La figura 3 illustra la partecipazione della Svizzera e dei suoi principali partner alle catene globali del valore. Le economie di dimensioni medie come quelle della Svizzera, del Belgio o dell'Olanda utilizzano più servizi intermedi esteri per fabbricare i loro prodotti rispetto ai grandi Paesi come Stati Uniti e Canada, che fanno capo in misura maggiore a servizi intermedi interni. D'altra parte, però, non sono tanto le dimensioni di un'economia a determinare il suo grado di partecipazione al commercio mondiale. Il fattore decisivo è piuttosto la quota di servizi intermedi contenuta nei suoi prodotti di esportazione e la misura in cui i Paesi destinatari li utilizzano, a loro volta, come semilavorati. L'indice di partecipazione degli Stati Uniti, ad esempio, è influenzato in modo determinante dalla misura in cui i suoi prodotti di esportazione vengono utilizzati come semilavorati da Paesi terzi (circa il 25 %).

¹⁶ OCSE, *Mapping Global Value Chains*, 2013, pag. 11.

L'indice di partecipazione della Svizzera (52 %) dimostra che il nostro Paese è fortemente integrato nelle catene globali del valore¹⁷. I prodotti di esportazione svizzeri consistono in misura considerevole di servizi intermedi importati: quasi il 50 per cento del valore dei prodotti tessili e chimici esportati dal nostro Paese viene generato all'estero, mentre la media per l'intero settore di esportazione si attesta attorno al 30 per cento. Dal 1995 in poi la quota di valore generata all'estero è in aumento, il che comprova la crescente integrazione della Svizzera nell'economia mondiale. Questa tendenza si spiega tra l'altro con la particolare importanza degli investimenti diretti per il nostro Paese, in quanto la relazione tra la sede principale di una società e le sue filiali è di fondamentale importanza per le catene globali del valore. Secondo le stime dell'OCSE, il 40 per cento dei posti di lavoro del nostro settore privato è sostenuto da una domanda finale estera¹⁸.

I dati statistici di cui la Svizzera dispone sono sufficienti per misurare la creazione di valore risultante dal commercio. Per un'analisi approfondita sarebbe tuttavia opportuno raccogliere e pubblicare con più regolarità certi dati sugli effetti che le catene globali del valore producono su occupazione e ricavi da investimenti.

1.1.4 Il ruolo fondamentale dei servizi per la produzione di beni


La fabbricazione di un bene economico non poggia più su un semplice processo di produzione. Prima che il bene sia ultimato occorre fornire diversi servizi lungo la catena globale del valore. Come dimostra la «curva sorridente» di Stan Shih, la linea di demarcazione tra prodotti e servizi sta sfumando. È sempre più difficile, quindi, determinare la quota di servizi contenuta in un processo produttivo. Dato che per la produzione dei beni economici sono richiesti servizi sempre più svariati (ad es. finanziari, giuridici, informatici, logistici, di ricerca e sviluppo e di marketing) si parla già di una terziarizzazione dell'economia¹⁹. Questo concetto è valido per tutta una serie di circostanze, ad esempio quando nell'agricoltura vengono impiegati sistemi GPS o di telecomando come quelli prodotti dall'industria aeronautica.

¹⁷ OCSE/OMC, *Trade in Value-Added (TiVA) Database*, gennaio 2013 (dati del 2009) e *Global Value Chains: Switzerland*, pag. 1–4, maggio 2013.

¹⁸ OCSE, «*Trade and jobs*», in *OCSE Science, Technology and Industry Scoreboard*, 2013.

¹⁹ Patrick Low, *The Role of Services in Global Value Chains*, 2013, pag. 7–9.

Quota di valore aggiunto generata dai servizi nell'ambito delle esportazioni lorde, 2009



Fonte: OMC/OCSE, *Trade in Value-Added (TiVA) Indicators: Switzerland*, 2014.

I nuovi dati su esportazioni e importazioni a valore aggiunto mostrano che nel commercio mondiale la quota dei servizi è più elevata di quanto si credeva finora (cfr. figura 4). Circa la metà del valore aggiunto risultante dalle esportazioni dai Paesi OCSE è creata attraverso la prestazione di servizi. Nelle statistiche classiche, invece, questo valore raggiunge soltanto il 25 per cento. Ciò è principalmente dovuto al fatto che i beni esportati contengono una notevole quota di valore aggiunto (circa un terzo) generata dal settore dei servizi.

In termini di partecipazione alle catene globali del valore, la Svizzera figura a metà classifica tra i Paesi dell'OCSE. Una notevole quota di valore aggiunto viene generata dal nostro settore dei servizi, fatto che ne testimonia l'elevata competitività. In ordine d'importanza il primo posto è occupato dai servizi a favore delle imprese, seguiti da servizi di distribuzione, finanziari e assicurativi, di trasporto e di telecomunicazione²⁰. In questi settori la creazione di valore per ciascun posto di lavoro – che è il principale indicatore per la determinazione dei salari – è molto elevata²¹. L'analisi, però, giunge anche a un'altra conclusione: per determinate prestazioni che confluiscono nella realizzazione di prodotti industriali il nostro Paese vanta anche un vantaggio comparativo reale.

²⁰ OCSE/OMC, *Global Value Chains: Switzerland*, pag. 4, maggio 2013.

²¹ Christian Busch & Isabelle Schlupe Campo, *Die Volkswirtschaft*, giugno 2013.

1.1.5 Le nuove sfide della concorrenza internazionale: caccia alla massima creazione di valore

La competitività di un Paese non è più misurabile soltanto in base ai beni che esporta. Essa dipende piuttosto dalla capacità della sua economia di specializzarsi, nell'ambito delle catene di produzione, su attività ad alto potenziale di valore aggiunto. La concorrenza internazionale non è più incentrata sul prodotto finito, bensì su determinate attività all'interno delle catene globali del valore. I Paesi industrializzati si sono specializzati sul settore dei servizi, per cui vantano in questo campo un vantaggio comparativo. Ma anche i Paesi in via di sviluppo stanno beneficiando di questa situazione poiché sono riusciti ad assicurarsi interi «anelli» di queste catene globali. In una prima fase si sono generalmente concentrati su attività a basso potenziale di valore aggiunto, ossia su lavori ripetitivi come l'assemblaggio di apparecchi e dispositivi (tra cui l'iPhone). In seguito hanno però acquisito velocemente le competenze necessarie per aumentare la loro quota di creazione di valore aggiunto all'interno delle catene di produzione globali. Nel contesto della concorrenza internazionale, sempre più serrata ed esigente, la Svizzera deve concentrarsi su prestazioni di alta qualità situate a monte e a valle delle catene di produzione vere e proprie e cercare di mantenere questa sua posizione.

1.2 La Svizzera al centro delle nuove catene del valore; nuova politica di crescita

Alla luce degli sviluppi delle catene globali del valore si possono trarre sei insegnamenti principali:

- Un Paese che limita le sue importazioni di beni e servizi nuoce al proprio settore di esportazione. In un mondo interdipendente, le imprese che possono importare servizi intermedi di alta qualità alle migliori condizioni possibili incrementano la loro produttività e competitività internazionale. La liberalizzazione del commercio giova sia agli esportatori che agli importatori, due ruoli che sempre più spesso sono svolti all'interno di una stessa impresa.
- Gli ostacoli al commercio sono particolarmente nocivi, poiché i semilavorati devono spesso attraversare una o più frontiere prima di essere integrati nel prodotto finale. Lungo le catene globali del valore i dazi doganali, le cui entità variano da Paese a Paese, e le tariffe amministrative per le procedure di sdoganamento si sommano, concorrendo ad aumentare i costi di produzione. Lo stesso effetto è prodotto dai dazi antidumping, dalle svariate e complesse regole di origine e da altri ostacoli non tariffali al commercio che alcuni Paesi hanno introdotto. Alla luce di queste considerazioni, lo smantellamento delle barriere doganali e la semplificazione delle procedure di sdoganamento rappresentano due priorità importanti della politica estera svizzera, così come la razionalizzazione delle procedure tecniche, ottenuta attraverso una loro armonizzazione, e il riconoscimento di norme e/o metodi di certificazione.
- Nel commercio mondiale i servizi, gli investimenti e i metodi di produzione che non prevedono una partecipazione di capitale svolgono un ruolo estremamente importante. In virtù dell'elevata quota di servizi che caratterizza le esportazioni svizzere, il nostro Paese deve concentrarsi sull'eccellenza del suo settore terziario se vuole mantenere intatta la sua competitività. La Sviz-

zera deve pertanto adoperarsi affinché il traffico internazionale dei servizi sia il più fluido possibile. L'esistenza di condizioni quadro volte a tutelare gli interessi delle imprese svizzere all'estero e a garantire loro l'accesso ai mercati costituisce una premessa importante per sfruttare al meglio le catene globali del valore.

- La diligenza verso gli aspetti legati alla sostenibilità (standard ambientali e sociali) lungo tutto il processo produttivo può schiudere alle imprese svizzere nuove opportunità per occupare una posizione privilegiata e distinguersi da fornitori di altri Paesi in particolare per la responsabilità sociale che sono disposte ad assumere (*Corporate Social Responsibility*).
- Le catene globali del valore reagiscono in modo molto sensibile a disturbi di qualsiasi tipo. Il terremoto che ha scosso il Giappone l'11 marzo 2011, ad esempio, provocando uno tsunami devastante nonché la catastrofe atomica di Fukushima, ha causato non soltanto migliaia di vittime, ma ha anche messo in ginocchio il settore produttivo dell'intero Paese. Queste catastrofi hanno gravato, indirettamente, anche sulla produzione dell'industria automobilistica americana ed europea. Sul mercato dei microchip, inoltre, si sono verificati aumenti di prezzo dovuti a difficoltà di fornitura. Insieme alle inondazioni che hanno allagato la Thailandia lo stesso anno, ciò ha fatto arrancare il settore degli hard-disk, non più in grado di sopperire alla domanda.
- Nel mondo intero la crisi finanziaria è stata affrontata con politiche protezionistiche e misure interventiste nell'ambito del commercio internazionale, degli investimenti, dei regimi fiscali e anche dell'immigrazione. Si tratta ora di garantire che queste tendenze, nocive per il benessere e in particolare per il mercato del lavoro del nostro Paese, non si ripercuotano negativamente sulle catene globali del valore, fortemente intrecciate. In questo contesto anche l'aspetto della comunicazione assume particolare rilievo. È importante, infatti, mettere in risalto quelli che sono i vantaggi dei mercati aperti e, nell'ambito della politica estera, sottolineare quanto sia importante partecipare a organizzazioni e piattaforme internazionali.

1.2.1 Ripercussioni sulla politica economica esterna

Lo sviluppo dinamico delle catene globali del valore è un fenomeno globale che va affrontato con un approccio anch'esso globale. Nell'ambito della sua politica economica esterna il nostro Paese dispone già degli strumenti necessari per gestire questo fenomeno (cfr. rapporti sulla politica economica esterna 2004 e 2011²²). Per poterli utilizzare in modo mirato, la Svizzera deve cooperare con altri Paesi anch'essi disposti a trovare soluzioni innovative a livello bilaterale, plurilaterale o multilaterale.

Le catene globali del valore si distinguono per la loro stretta correlazione tra attività industriali, servizi e investimenti. È pertanto indispensabile integrare queste tre componenti imprescindibili nel quadro giuridico internazionale ed estendere quest'ultimo al maggior numero di Paesi possibile. Questo quadro giuridico deve

²² FF 2005 949 e FF 2012 623

anche tutelare in maniera efficace la proprietà intellettuale, perché soltanto così si crea un clima di fiducia che a sua volta costituisce la premessa per il trasferimento tecnologico. Non basta agevolare lo scambio di merci tra due Paesi se nel contempo le imprese interconnesse da una catena del valore non hanno accesso illimitato a servizi di alta qualità o se le innovazioni da esse sviluppate con grande impiego di risorse finanziarie vengono falsificate o copiate illegalmente. Inoltre, le opportunità concrete che la globalizzazione economica offre devono anche favorire lo sviluppo sostenibile a livello sia ambientale sia sociale.

L'approccio multilaterale dell'OMC tiene senza dubbio conto, più di ogni altro, delle esigenze dell'economia del 21° secolo. L'OMC, che in termini geografici copre praticamente tutto il mondo, integra nel suo quadro normativo il traffico di beni e servizi e la tutela della proprietà intellettuale. Sarebbe ideale se estendesse la sua competenza anche agli investimenti e alla concorrenza. Sarebbe inoltre importante intavolare una cooperazione tra l'OMC e gli organismi internazionali che si occupano di promuovere e garantire l'attuazione uniforme in tutto il mondo degli standard ambientali e sociali. Un tale sistema internazionale sarebbe ritagliato sulle esigenze delle catene globali del valore. La Svizzera si impegnerà per promuovere uno sviluppo in tal senso, pur consapevole che questa finalità sta incontrando grandi resistenze e richiede tempi lunghi.

A breve e medio termine la Svizzera si opporrà con risolutezza contro ogni forma di protezionismo risultante dalla crisi del 2009 e promuoverà attivamente sia la ripresa dei negoziati OMC sia la conclusione di accordi multilaterali sulla liberalizzazione del traffico di beni e servizi. Essa intraprenderà inoltre ogni sforzo necessario per garantire la piena attuazione dell'Accordo sull'agevolazione degli scambi siglato nel 2013 a Bali in occasione della conferenza dei ministri (cfr. n. 2.1). La facilitazione degli scambi attraverso riforme promosse a livello globale ridurrebbe notevolmente i costi di transazione. La Svizzera parteciperà inoltre alle iniziative plurilaterali lanciate da diversi gruppi di Paesi a margine dell'OMC. L'obiettivo è creare un quadro giuridico che tenga maggiormente conto di quelle che sono le esigenze delle catene globali del valore. A titolo di esempio si possono citare i negoziati per un accordo plurilaterale sui servizi, attualmente in corso a Ginevra (cfr. n. 5.3).

Un altro compito importante consiste nel potenziare ed estendere la rete di ALS che la Svizzera intesse da oltre venti anni con Paesi al di fuori dell'UE (cfr. n. 4). Alla luce dello sviluppo dinamico delle catene globali del valore occorre estendere e aggiornare certi accordi o accordi parziali di vecchia data che contemplano esclusivamente lo scambio di merci. L'attenzione principale sarà rivolta agli accordi che la Svizzera ha concluso con i suoi partner commerciali più importanti. Numerose imprese, inoltre, non sfruttano i vantaggi derivanti da accordi già in vigore perché le regole di origine, molto complesse, e gli elevati costi amministrativi legati alla loro attuazione esplicano su di loro un effetto deterrente. Per rispondere meglio alle esigenze dell'industria, la Svizzera si sforzerà di semplificare e armonizzare le regole di origine preferenziali nell'ambito dei negoziati bilaterali con l'UE (cfr. n. 5.1).

I negoziati degli Stati Uniti per una partnership transatlantica sul commercio e gli investimenti (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*, TTIP) e per un

partenariato transpacifico (*Trans-Pacific Partnership*, TPP)²³ sono direttamente connessi allo sviluppo delle catene globali del valore. Se firmati, i due accordi coprirebbero quasi il 60 per cento delle relazioni commerciali statunitensi (cfr. n. 4.1). L'eventuale conclusione dell'Accordo TTIP tra Stati Uniti e UE potrebbe penalizzare la Svizzera, che si ritroverebbe esclusa dalle condizioni preferenziali che gli Stati Uniti e l'UE si concederebbero a vicenda. Il Consiglio federale seguirà attentamente gli sviluppi in questo campo e valuterà a tempo debito le opzioni commerciali di cui dispone, ossia: *i*) adesione all'Accordo TTIP (a condizione che questa possibilità sia prevista per Stati terzi); *ii*) negoziati per un ASL con gli Stati Uniti; oppure *iii*) proseguimento dell'attuale politica senza grandi cambiamenti. Anche in futuro l'obiettivo del Consiglio federale rimarrà quello di preservare la competitività e attrattiva della piazza economica elvetica considerando nel contempo gli effetti che le varie opzioni commerciali avrebbero sui settori economici interessati e relativi posti di lavoro, sui consumatori e sull'ambiente.

La Svizzera fa il possibile per migliorare l'accesso di mercato agli investimenti diretti mediante accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti (cfr. n. 5.4). Le disposizioni per la lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali²⁴ e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali costituiscono un quadro giuridico efficace per le attività d'investimento internazionali. La Svizzera si impegnerà anche in futuro affinché siano varate prescrizioni di questo tipo, dando la precedenza alle norme che promuovono la gestione d'impresa responsabile (*Corporate Social Responsibility*).

Gli accordi commerciali bilaterali con l'UE (cfr. n. 3) sono fondamentali affinché le imprese svizzere possano operare con successo all'interno delle catene di valore europee. Si tratta degli accordi più importanti per la Svizzera, poiché fondamentali per il benessere del Paese e per una parte considerevole di posti di lavoro. Basti pensare a come si è sviluppato il valore complessivo del commercio tra Svizzera e UE negli ultimi dieci anni (nel 2013 il 55 % delle esportazioni svizzere è andato verso Paesi dell'UE, mentre il 73 % delle importazioni è provenute da tali Paesi). Attraverso l'attuazione integrale degli accordi bilaterali l'economia svizzera beneficia di condizioni quadro che rafforzano ulteriormente la già solida posizione delle nostre imprese all'interno delle catene di valore europee. Non è però garantito che questa posizione privilegiata possa essere consolidata ed estesa, in quanto il regime giuridico dell'UE è in continua evoluzione. All'economia svizzera andrebbero garantite le medesime opportunità di partecipazione al mercato interno europeo di cui godono i suoi concorrenti all'interno dell'UE. Il necessario adeguamento dinamico, indotto dal consolidamento e dal rinnovo della via bilaterale, rimane pertanto un obiettivo prioritario del Consiglio federale.

Anche le Convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI) sono importanti per lo sviluppo del commercio e contribuiscono al successo delle imprese svizzere all'interno delle catene globali del valore.

²³ Le due iniziative commerciali statunitensi sono la TTIP, lanciata nel 2013 e finalizzata a confluire in un accordo tra Stati Uniti e UE, e la TPP, lanciata nel 2010. Quest'ultima interessa gli Stati Uniti e una dozzina di Paesi facenti parte della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*). Se i due accordi saranno conclusi, la zona di libero scambio risultante coprirebbe due terzi dell'economia mondiale.

²⁴ Convenzione del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (RS **0.311.21**).

Finora la Svizzera dispone di una rete di circa 90 accordi di questo tipo, un numero destinato ad aumentare.

L'evoluzione delle catene globali del valore si ripercuote anche sull'integrazione dei Paesi in via di sviluppo (cfr. n. 6). Anche la cooperazione svizzera allo sviluppo può svolgere il suo ruolo, contribuendo attraverso i suoi numerosi servizi specializzati a rafforzare la capacità dei Paesi partner di elaborare e attuare politiche economiche coerenti e sostenibili. La cooperazione svizzera allo sviluppo, inoltre, si adopera affinché questi Paesi siano integrati nel commercio mondiale conformemente alle loro esigenze e a quelle della loro popolazione. A questo proposito viene attribuita particolare importanza all'introduzione di prescrizioni tecniche sulla qualità e di nuovi imballaggi nonché all'attuazione di standard ambientali e sociali. Per promuovere lo sviluppo sostenibile è necessario armonizzare le disposizioni commerciali, gli standard di base sul lavoro e le prescrizioni ambientali. La Svizzera sostiene attivamente il programma «*Aid for Trade*» dell'OMC per integrare i Paesi in via di sviluppo nelle catene globali del valore.

I recenti cambiamenti intervenuti in tutto il mondo sul piano fiscale rappresentano anch'essi uno sviluppo fondamentale per la Svizzera (cfr. punti 2.2.2 e 2.6.1). Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha formalmente varato i nuovi standard sullo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale, poi approvati in settembre dai ministri delle finanze dei Paesi del G20. La Svizzera ha segnalato al Global Forum la sua intenzione di voler attuare il nuovo standard nel 2017/2018, fatta salva l'approvazione del parlamento. Inoltre, il piano di azione dell'OCSE contro l'erosione della base fiscale e lo spostamento dei profitti (*Base Erosion Profit Shifting*) ha raccolto ampi consensi nella comunità internazionale e in particolare nel G20. I lavori ivi previsti dovrebbero concludersi entro la fine del 2015.

In questo processo di progressiva internazionalizzazione l'associazione di diritto privato *Switzerland Global Enterprise* (S-GE) sta ampliando da qualche anno il suo ventaglio di prestazioni per imprese esportatrici e la sua rete di esperti (cfr. n. 9.1.1).

1.2.2 Ripercussioni sulla politica del mercato interno

La forte competitività internazionale della Svizzera è generalmente nota. Ciononostante, l'elevato livello dei prezzi sul mercato interno grava sulla competitività delle esportazioni svizzere²⁵. Questo elevato livello dei prezzi è dovuto da un lato a una scarsa concorrenza interna e dall'altro a un quadro normativo molto costoso (regolamentazione delle industrie di rete, ostacoli al commercio, protezionismo nell'agricoltura, servizi pubblici e applicazione delle leggi federali diversa da Cantone a Cantone). Tutti questi fattori si ripercuotono in modo più marcato sul livello dei prezzi che non sul livello salariale. Nel contesto dello sviluppo delle catene globali del valore la scarsa concorrenza interna pregiudica anche la competitività internazionale dell'economia elvetica. Per rianimare il mercato interno nonché salvaguardare e rafforzare la competitività dell'economia di esportazione sarà di fondamentale importanza adottare una serie di misure adeguate.

Le più recenti crisi finanziarie hanno sottolineato quanto sia importante la capacità di resistenza di un'economia, ossia la capacità di un Paese di evitare o attenuare gli

²⁵ IMD, banca dati *World Competitiveness Online*, 2014.

effetti risultanti dalle perturbazioni economiche esterne e, nel contempo, di crescere in modo sostenibile sul lungo periodo. Il crollo del settore dei servizi finanziari durante la recessione del 2009, ad esempio, ha esplicito un effetto notevole sul commercio²⁶. Per beneficiare anche in futuro dei vantaggi di un'apertura e soffocare sul nascere eventuali tendenze protezionistiche, dannose per il nostro Paese, la Svizzera deve poter gestire autonomamente i rischi di un'eventuale «contagio» economico esterno. Le varie istituzioni e gli strumenti interni²⁷ determinanti per la capacità di resistenza di un'economia possono così aiutare, indirettamente, a raccogliere i frutti di un'apertura economica e a controllare meglio i relativi rischi.

Pertanto, gli approcci politici nazionali si ripercuotono, direttamente o indirettamente, sulla competitività internazionale della Svizzera e sui suoi posti di lavoro. Senza avanzare pretese di esaustività, i nove campi tematici seguenti evidenziano le strette relazioni che intercorrono tra politica del mercato interno e politica economica esterna.

Libertà imprenditoriale, sicurezza giuridica e poca corruzione

Le istituzioni nazionali svolgono un ruolo determinante ai fini del successo economico di un Paese. La premessa principale per costituire mercati efficienti e garantire la competitività è costituita dalla libertà imprenditoriale, che a sua volta poggia sul rispetto dei diritti di proprietà, sull'indipendenza decisionale delle aziende, sulla sicurezza personale, sulla certezza del diritto e su servizi statali ben collaudati. L'apertura internazionale da sola non basta. Sotto questo profilo le istituzioni svizzere sono altrettanto efficaci quanto quelle delle nazioni più efficienti del mondo. Questa qualità istituzionale – uno dei motivi per cui la Svizzera è una piazza economica particolarmente allettante per imprese internazionali e persone altamente qualificate – va sviluppata anche in futuro, ad esempio attraverso il potenziamento dell'assistenza amministrativa internazionale nel campo del diritto della concorrenza (cfr. n. 5.6) o della proprietà intellettuale.

Flessibilità del mercato del lavoro e libera circolazione delle persone

Un Paese aperto come la Svizzera deve poter contare su un mercato del lavoro flessibile che consenta alle imprese di sfruttare al meglio le loro opportunità economiche a breve o lungo termine e di riorientarsi, se necessario, a bassi costi di adeguamento. La più elevata produttività di un mercato del lavoro flessibile va anche a beneficio dei lavoratori, è cioè sotto forma di livelli salariali più alti e periodi di disoccupazione più brevi²⁸. La rete sociale costituita tra l'altro dall'assicurazione contro la disoccupazione promuove le capacità di adeguamento sul mercato del lavoro. La flessibilità delle autorità locali preposte al mercato del lavoro giova soprattutto alle giovani imprese esposte a oscillazioni della domanda, il che è una caratteristica del settore dell'esportazione. Nell'ottica delle catene globali del valore la flessibilità del lavoro è un fattore sempre più importante. Essa consente ai lavora-

²⁶ CEPR, *The Great Trade Collapse: Causes, Consequences and Prospects*, E-Book, VoxEU, edited by R. Baldwin, 2009.

²⁷ A livello nazionale sono la BNS, la FINMA, il freno all'indebitamento, gli stabilizzatori automatici, l'assicurazione contro la disoccupazione, la flessibilità del mercato del lavoro nonché la possibilità pressoché illimitata di costituire nuove imprese.

²⁸ Romain Bouis & Romain Duval, *Raising Potential Growth After the Crisis*, OCSE Economics Department Working Papers Nr. 835, 2001.

tori svizzeri di concentrarsi su attività con forte potenziale di valore aggiunto e promuove la diffusione di innovazioni²⁹.

Poiché la flessibilità è un fattore importante, la libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE (cfr. n. 3.2) è una condizione quadro indispensabile soprattutto per le imprese che devono poter contare su personale qualificato. La libera circolazione delle persone ha contribuito a ridurre la carenza di specialisti in particolare durante le fasi di alta congiuntura³⁰. L'osservatorio della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE conferma questa valutazione tutto sommato positiva³¹. Il fatto che le competenze dei lavoratori svizzeri e stranieri si integrino a vicenda è la base sui cui poggia questo successo sociale ed economico. Nell'ambito delle catene globali del valore la libera circolazione delle persone consente ad esempio di offrire alle imprese prestazioni ad elevato potenziale di valore aggiunto.

Con il nuovo articolo costituzionale 121a, che prevede la reintroduzione di contingenti a partire dal 2017, sussiste il rischio che la piazza industriale svizzera perda in termini di attrattiva, potenziale di crescita e capacità di resistenza, in particolare se per le aziende verrà meno la sicurezza della pianificazione o se saranno introdotte nuove procedure amministrative. A lungo termine il calo dei flussi migratori potrebbe gravare su capacità innovativa, spirito imprenditoriale, concorrenza e apertura della Svizzera³². Questo cambiamento di rotta nella politica dell'immigrazione si ripercuoterà anche sulle misure tese a sfruttare meglio il potenziale di forza lavoro domestico.

Capitale umano di elevata qualità

Sul mercato del lavoro globalizzato la Svizzera può distinguersi per il suo capitale umano altamente qualificato, capace di generare redditi di elevato livello. Il livello di formazione impartito dal sistema formativo svizzero è relativamente alto, anche se può essere perfezionato ulteriormente, non da ultimo per ovviare al problema della carenza di personale qualificato³³. È risaputo che le formazioni professionali svizzere rispondono molto bene alle esigenze delle imprese, il che costituisce un pregio del nostro sistema. Questa situazione, tuttavia, va monitorata di continuo nell'ottica di mantenere o addirittura migliorare l'attuale livello. L'insegnamento delle lingue, la capacità di integrare nel sistema allievi di altre culture, il sistema duale a livello terziario, l'elevata qualità della formazione professionale e l'attrattiva delle università svizzere per studenti e docenti stranieri sono importanti premesse per il commercio estero della Svizzera. Lo stesso dicasi per la capacità di integrare nuove tecnologie straniere nel panorama scientifico. La partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca dell'UE sono un buon esempio di come gli investimenti nel capitale umano contribuiscano a migliorare la competitività internazionale.

²⁹ Gavin Murphy, Julia Siedschlag & John McQuinn, *Employment Protection and Innovation Intensity*, WP Nr. D 64, 2012.

³⁰ Arvanitis Spyros, Marius Ley, Florian Seliger, Tobias Stucki & Martin Wörter, *Innovationsaktivitäten in der Schweizer Wirtschaft, 2013*, und Stalder Peter, *Free Migration between the EU and Switzerland*, Swiss National Bank Research, 2011.

³¹ Rapporti dell'osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE: www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00008/00022/05114/index.html?lang=de

³² Conclusioni tratte risultanti dalla tematica speciale trattata nell'ambito delle «tendenze congiunturali» (SECO, autunno 2014).

³³ www.wbf.admin.ch > Temi > Educazione, ricerca, innovazione > Personale qualificato

Capacità innovativa

L'eccellente qualità della formazione e la vastità del sapere disponibile costituiscono soltanto il primo passo verso un sistema innovativo di alto rendimento, che assicura alla Svizzera una posizione di punta nelle catene globali del valore. Oltre alla politica della formazione, anche la ricerca svizzera si è rivelata estremamente importante per l'economia del nostro Paese. Essa si distingue per il fatto che la ricerca di base è finanziata prevalentemente dallo Stato e quella applicata prevalentemente dalle imprese. Grazie a questa ricerca, l'economia di esportazione svizzera è riuscita a rimanere concorrenziale anche in tempi difficili, caratterizzati da un franco svizzero molto forte. Questa capacità innovativa non sarebbe neppure ipotizzabile senza un'apertura verso l'estero (ad es. attraverso accordi sulla partecipazione ai programmi quadro dell'UE; cfr. n. 3.2).

Sistema fiscale complessivo

Alle imprese innovative il sistema fiscale offre notevoli vantaggi, rafforzando così l'attrattiva della piazza di produzione svizzera. In questo contesto la riforma III dell'imposizione delle imprese rappresenta una grossa sfida. Gli obiettivi che persegue sono: garantire oneri fiscali concorrenziali per imprese, ripristinare il consenso internazionale e assicurare a Confederazione, Cantoni e Comuni sufficienti introiti dall'imposta sugli utili. Nel loro complesso le misure previste devono incrementare la concorrenzialità fiscale della Svizzera. Le cosiddette «licence box» e l'abolizione della tassa di emissione sul capitale proprio, ad esempio, mirano a promuovere direttamente le operazioni d'investimento in Svizzera. Il cambiamento concernente la deduzione per partecipazioni e la deduzione illimitata delle perdite puntano a eliminare completamente un'imposizione multipla e a consentire alle imprese di far valere interamente le eventuali perdite. La riforma prevede la deduzione di un rendimento minimo sul capitale proprio. Essa facilita inoltre l'acquisto di partecipazioni e la riallocazione del capitale. Queste misure vengono incontro soprattutto alle piccole imprese innovative che per finanziarsi necessitano di un maggiore apporto di capitali. Per le imprese la riforma creerebbe maggiore sicurezza giuridica, in quanto mira a introdurre disposizioni che siano in linea con gli standard internazionali.

L'imposizione moderata delle persone fisiche (ad es. per quanto concerne l'imposizione delle opzioni), inoltre, aumenta ulteriormente l'attrattiva della Svizzera per inventori e imprenditori stranieri. Per le imposte indirette sono fondamentali gli aspetti degli oneri amministrativi e della sicurezza giuridica. In alcuni punti sussiste ancora un certo margine di miglioramento (ad es. a causa delle aliquote IVA diverse o degli oneri amministrativi).

Sgravi amministrativi, governo elettronico e politica a favore delle PMI

Gli oneri amministrativi complicano la vita in particolare alle PMI e alle start-up. Benché in Svizzera i rapporti tra imprese e amministrazione pubblica siano fondamentalmente buoni, sussiste anche qui un certo margine di miglioramento. Si tratta principalmente di accelerare le procedure per la costituzione di un'impresa e ridurre i relativi costi amministrativi. Pur non svolgendo solitamente operazioni di esportazione subito dopo la loro costituzione, le start-up contribuiscono a rigenerare il tessuto economico svizzero e a ravvivare la concorrenza. Sanno inoltre integrarsi sempre più velocemente nelle catene globali del valore lavorando come aziende subappaltatrici di gruppi multinazionali. Uno sgravio amministrativo, ad esempio mediante l'eliminazione coerente di ostacoli tecnici al commercio, può favorire gli

scambi (ad es. attraverso l'attuazione di iniziative volte a digitalizzare le procedure di sdoganamento, cfr. n. 5.1.2).

Politica agricola e pianificazione del territorio

La nostra politica agricola orientata al mercato interno rappresenta anch'essa una sfida per la politica economica esterna. Anche in questo settore, infatti, è possibile un'apertura internazionale, in particolare per quanto concerne l'esportazione di derrate alimentari. Il mercato comunitario offre agli agricoltori svizzeri interessanti possibilità di smercio a lungo termine, ad esempio per quanto riguarda il formaggio. Sul lungo periodo si tratterà di trovare nuove strategie di conciliazione tra apertura internazionale da un lato e livello di reddito degli agricoltori dall'altro. Grazie a questa apertura essi potrebbero ad esempio beneficiare di un sistema di acquisti più concorrenziale³⁴.

In generale sussiste anche un rapporto tra apertura internazionale e pianificazione del territorio. Gli effetti della libera circolazione delle persone, ad esempio, si sono rivelati più incisivi del previsto. Affinché la Svizzera possa gestire i flussi migratori sono necessarie una pianificazione del territorio flessibile, un diritto edilizio al passo con i tempi e una progettazione dell'infrastruttura adeguata. Questi fattori, la cui configurazione ricade nei compiti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, costituiscono anche una premessa importante affinché le imprese straniere possano investire in Svizzera.

Regolamentazione delle industrie di rete e dell'infrastruttura

La qualità dell'infrastruttura nazionale (reti elettrica, stradale e ferroviaria) è una premessa imprescindibile per il potenziamento del commercio. Gli elevati investimenti che confluiscono regolarmente in questi settori giovano indirettamente anche alla politica economica esterna, ma sono redditizi soltanto se accompagnati da un'intensificazione degli scambi.

Rispetto agli altri Paesi dell'OCSE, tuttavia, alcune industrie di rete svizzere (elettricità, gas, ferrovie) sono poco liberalizzate³⁵. In Svizzera la regolamentazione di questi settori ne pregiudica la produttività e l'efficienza. Indirettamente, inoltre, gli elevati prezzi dei servizi intermedi che forniscono gravano sulla competitività di tutta l'economia nazionale³⁶. Secondo l'OCSE le recenti liberalizzazioni delle industrie di rete hanno comportato un aumento della produttività, a tutto beneficio dell'economia in generale e delle catene globali del valore in particolare, che ne risultano rinvigorite. Le liberalizzazioni gioverebbero inoltre anche alle imprese attive all'interno di queste reti, poiché in grado di procurarsi e acquisire più facilmente il sapere necessario. La maggior parte delle reti sono transfrontaliere, disciplinate sempre più mediante accordi internazionali, vantaggiosi per entrambi i contraenti (ad es. mediante l'Accordo bilaterale con l'UE nel settore elettrico, attualmente in corso di negoziazione).

³⁴ BAKBASEL (maggio 2014), *Landwirtschaft – Beschaffungsseite, Vorleistungen und Kosten der Vorleistungen*, studio commissionato dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

³⁵ OCSE, *Regulatory Reform and Competition Policy: Indicators of Product Market Regulation*.

³⁶ Beni e servizi (ad eccezione degli investimenti fissi negli apparati di produzione delle aziende) prodotti da altre imprese svizzere o importati. I servizi intermedi vengono trasformati o sfruttati nell'ambito del processo di produzione dell'azienda che li acquista.

Apertura del mercato dei servizi

Sulla base delle relative prescrizioni nazionali l'OCSE ha recentemente sviluppato una serie di indicatori con cui si possono valutare gli ostacoli al commercio in circa quaranta Paesi³⁷. Secondo questo studio la Svizzera non figura tra gli Stati che danno il buon esempio in termini di apertura del mercato dei servizi. L'entità delle restrizioni è superiore alla media in diversi settori (consulenza giuridica, contabilità, IT, servizi postali, cfr. 5). Gli indici sono stati determinati sulla base delle prescrizioni nazionali (ad es. trasparenza, concorrenza e libera circolazione delle persone). Il loro valore varia tra 0 (massimo grado di apertura) e 1 (massimo grado di restrizione).

Le disposizioni sulla prestazione transfrontaliera di servizi gravano sul grado di apertura del mercato svizzero dei servizi. Il mediocre risultato della Svizzera è anche dovuto al fatto che in determinati segmenti di mercato, come in quello dei servizi postali, esistono tuttora monopoli statali. I servizi meno regolamentati da prescrizioni restrittive (ossia quelli bancari) generano la quota di valore aggiunto più elevata.

Dato che rispetto al volume complessivo degli scambi la quota dei servizi è in continuo aumento, la Svizzera potrebbe potenziare la sua competitività su questo mercato attraverso riforme giuridiche e rafforzare così il rendimento della sua economia.


La libera circolazione delle persone contribuisce in modo considerevole a migliorare l'indice OCSE delle restrizioni al commercio (*Services Trade Restrictiveness Index*). Le misure di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone, per contro, rappresentano un potenziale ostacolo alla prestazione di servizi, anche quando magari sono giustificabili perché perseguono obiettivi socioeconomici.

Figura 5

³⁷ OCSE, *Services Trade Restrictiveness Index*, 2014. Lo studio copre i Paesi dell'OCSE e i più grandi Paesi soglia.

Indici delle restrizioni svizzere al commercio nell'ambito della prestazione di servizi (raffronto internazionale)

Più il valore è elevato, maggiore è la regolamentazione del settore corrispondente.



Fonte: OCSE, *Services Trade Restrictiveness Index*, 2014

1.3 Conclusioni

La suddivisione internazionale della produzione di beni e servizi è un fenomeno che si è sviluppato progressivamente con l'apertura dei mercati. Negli ultimi decenni, però, questa suddivisione si è accentuata ulteriormente fino ad assumere dimensioni del tutto nuove. Oggi sono soltanto pochi i beni e servizi forniti o regolamentati a livello locale che si sottraggono alla concorrenza internazionale. La maggior parte delle imprese ha ormai integrato la sua produzione nelle catene globali del valore. Alla luce di questa globalizzazione «a tappeto», la scelta delle giuste misure di politica economica è assolutamente decisiva per preservare e potenziare la competitività dell'economia svizzera.

Il fenomeno delle catene globali del valore va affrontato su due livelli, e cioè:

- a livello internazionale: l'attuale situazione di politica economica esterna della Svizzera rimane tutto sommato equilibrata. Il nostro Paese deve tuttavia tener conto degli sviluppi nell'UE (nostro partner commerciale più importante), delle imminenti trasformazioni più significative nell'economia mondiale (TTIP, TPP) e contrastare contemporaneamente le tendenze protezionistiche che si osservano da qualche tempo in diversi settori. Dato che l'OMC copre praticamente l'intero commercio mondiale di beni e servizi e che si adopera anche per la protezione della proprietà intellettuale, l'organizzazione rimane il partner più indicato per promuovere ulteriormente lo svi-

luppo delle catene globali del valore. La Svizzera si impegnerà per un'attuazione integrale dell'Accordo sull'agevolazione degli scambi. A livello bilaterale, invece, è importante che consolidi ed estenda la sua rete di ALS. La semplificazione e armonizzazione delle regole di origine è un fattore decisivo per il settore di esportazione. Per quanto concerne i progetti TTIP e TPP, il Consiglio federale dovrà scegliere a tempo debito l'opzione operativa più adeguata per salvaguardare la competitività della Svizzera. Affinché il nostro Paese rimanga saldamente integrato nelle catene di valore europee e mantenga il suo diritto di accesso privilegiato ai relativi mercati è assolutamente necessario che consolidi la via bilaterale con l'EU;

- a livello nazionale: le varie misure politiche in materia di economia interna si ripercuotono sulla competitività della Svizzera. Si tratterà dunque di mantenere intatti i principali pregi dell'economia elvetica: mercato del lavoro, capitale umano e capacità innovativa. A tal fine sarà importante adottare anche in futuro misure politiche mirate a livello sia istituzionale sia settoriale. Le tematiche a cui bisognerà dare la precedenza sono: flessibilità del mercato del lavoro, promozione di innovazione e imprenditoria, livello formativo, armonizzazione delle formazioni con le esigenze del mercato, sgravi amministrativi, sfruttamento degli effetti di scala in particolare nelle industrie di rete e apertura del mercato dei servizi.

2 OMC e altre cooperazioni economiche multilaterali

2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Nell'anno in rassegna l'attuazione del «pacchetto di Bali» adottato in occasione della Conferenza dei ministri dell'OMC del dicembre 2013 è stata ritardata, come pure fra l'altro l'Accordo sull'agevolazione degli scambi. Prima della fine dell'anno la situazione è stata sbloccata e si sono dunque potuti riprendere i lavori per l'esecuzione dei decreti. A livello plurilaterale hanno luogo negoziati ai fini della liberalizzazione di servizi, prodotti IT e beni ecologici.

2.1.1 Attuazione del pacchetto di Bali

Alla nona Conferenza ministeriale ordinaria dell'OMC tenutasi nel dicembre 2013 a Bali è stato adottato il cosiddetto «pacchetto di Bali»³⁸. Quest'ultimo comprende alcuni temi del ciclo di negoziati di Doha che devono essere conclusi anticipatamente, segnatamente l'Accordo sull'agevolazione degli scambi, quattro decreti nei settori dell'agricoltura, un meccanismo di sorveglianza per i Paesi in via di sviluppo e quattro decisioni a favore dei Paesi meno progrediti. Si è inoltre deciso di elaborare entro fine 2014 un programma di lavoro per il proseguimento del ciclo di Doha. Dopo questo risultato positivo si era instaurato per lo più un clima di fiducia, anche

³⁸ La Conferenza dei ministri dell'OMC e il «pacchetto di Bali» sono stati trattati approfonditamente nel rapporto sulla politica economica esterna del 2013 (FF 2014 1137). La CPE-S e la CPE-N sono state preliminarmente consultate sul progetto di mandato.

perché l'OMC aveva riconquistato credibilità quale forum negoziale. La rapida attuazione delle decisioni di Bali e l'elaborazione del programma di lavoro di Doha erano anche al centro dell'incontro ministeriale informale dell'OMC, promosso dalla Svizzera in gennaio a margine del FEM a Davos. I ministri concordavano sul fatto che un simile programma di lavoro dovesse contenere anche questioni più delicate, quali l'accesso al mercato nei settori dei beni industriali, delle prestazioni di servizi e dell'agricoltura, nonché aspetti rilevanti per i Paesi meno progrediti.

I lavori di attuazione dei decreti e relativi alla continuazione dei negoziati di Doha hanno subito una battuta d'arresto in luglio, quando l'adozione formale dell'Accordo sull'agevolazione degli scambi è stato bloccato dal consiglio generale dell'OMC per mancanza di consenso. A tale proposito, segnatamente l'India³⁹ aveva subordinato l'approvazione dell'Accordo a una soluzione definitiva nel settore delle scorte pubbliche per ragioni di sicurezza alimentare. Nella seconda metà dell'anno le attività dell'OMC si erano concentrate sulle modalità per sbloccare la situazione allo scopo di attuare l'Accordo sull'agevolazione degli scambi e le altre decisioni di Bali. Consultazioni intense, soprattutto tra gli Stati Uniti e l'India hanno permesso di risolvere la situazione prima della fine dell'anno. Dopo aver raggiunto il consenso circa una soluzione durevole nel settore della sicurezza alimentare, il 27 novembre il Consiglio generale ha adottato formalmente il protocollo dell'Accordo sull'agevolazione degli scambi e lo ha presentato ai membri dell'OMC per ratifica. La procedura di approvazione dell'Accordo in Svizzera è stata avviata nell'anno in rassegna. L'accordo sull'agevolazione degli scambi sarà sottoposto per approvazione al Parlamento nell'ambito del presente rapporto (cfr. n. 10.2.1). L'attuazione dei decreti agricoli vincolanti non necessita di adeguamenti nel diritto interno. Il Consiglio federale li presenterà al Parlamento per conoscenza quali accordi di portata limitata nell'ambito del rapporto sui trattati internazionali⁴⁰. Nonostante il ritardo causato dal blocco in seno al Consiglio generale dell'OMC, l'attuazione di tutti i decreti di Bali è stata garantita. Per i rimanenti temi di Doha, che contengono anche temi controversi quali l'accesso al mercato nei settori dei beni industriali, delle prestazioni di servizio e dell'agricoltura, a causa del ritardo non è stato più possibile elaborare un programma di lavoro entro la fine dell'anno in rassegna. Questi lavori saranno continuati l'anno prossimo.

Gli sviluppi registrati nell'anno in rassegna mostrano come sia viepiù difficile concludere e attuare in un contesto multilaterale accordi finalizzati a un'ulteriore liberalizzazione commerciale. Questo fatto potrebbe spiegare perché molti Stati conducano negoziati ai fini di un'ulteriore liberalizzazione commerciale anche a livello plurilaterale (cfr. n. 2.1.2) o a livello bilaterale e regionale (cfr. n. 4). Anche se l'integrazione economica è favorita da accordi preferenziali, l'opera normativa multilaterale rimane molto importante. Le regole e gli organi dell'OMC esistenti sul piano multilaterale prestano un contributo determinante affinché gli Stati membri sostanzialmente non oppongano richieste protezionistiche. In alcuni casi, tuttavia, si constata che vengono introdotti nuovi ostacoli per l'accesso di merci e servizi ai mercati internazionali. Un mezzo importante contro il protezionismo è il meccanismo di composizione delle controversie dell'OMC con il quale l'opera normativa esistente dell'OMC può essere interpretata e attuata in modo giuridicamente vincolante. Da alcuni anni, questo meccanismo è utilizzato sempre più anche da membri

³⁹ L'India è stata sostenuta dalla Bolivia, da Cuba e dal Venezuela.

⁴⁰ Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2014.

dell'OMC di piccole e medie dimensioni. Questa tendenza potrebbe essere rafforzata dallo stallo nei negoziati per l'ulteriore sviluppo del sistema commerciale multilaterale ed evidenziare i limiti del sistema di composizione delle controversie sul piano delle sue risorse. Non è inoltre da escludere che anche Paesi come la Svizzera divengano bersaglio degli interessi di politica commerciale di altri membri dell'OMC. La Svizzera deve pertanto continuare ad adoperarsi affinché la sua legislazione sia conforme all'OMC, dato che in caso contrario correrebbe il rischio essa stessa di diventare oggetto di un'onerosa procedura di composizione delle controversie dell'OMC.

2.1.2 Negoziati plurilaterali finalizzati all'ulteriore liberalizzazione commerciale

Alcuni membri dell'OMC, fra cui anche la Svizzera, conducono i loro negoziati anche nell'ambito di iniziative plurilaterali per un'ampia liberalizzazione commerciale. Nel settore delle merci si tratta di un'estensione dell'Accordo del 1996 sulla liberalizzazione delle tecnologie dell'informazione e di un accordo sui beni ecologici. Nel settore delle prestazioni di servizi si negozia un accordo sul commercio di prestazioni di servizi (cfr. n. 5.3).

Nell'ambito dell'Accordo sulla liberalizzazione delle tecnologie dell'informazione⁴¹, 27 membri⁴² auspicano un ampliamento della lista di prodotti IT esenti da dazio e della cerchia di membri. Nell'anno in rassegna i negoziati erano bloccati a causa di disaccordi sull'estensione della lista delle merci. In particolare la Cina insisteva per ottenere eccezioni di vasta portata. Sino a fine anno sono state svolte consultazioni per trovare un'intesa su una lista comune.

Da luglio 14 Stati⁴³ stanno negoziando per una liberalizzazione del commercio di prodotti ecologici in vista di un relativo accordo. Dapprima andranno eliminati i dazi sui beni ecologici, ridotti gli ostacoli non tariffali al commercio e liberalizzate le prestazioni di servizi ecologici.

⁴¹ Dell'Accordo fanno parte 52 membri OMC.

⁴² Albania, Australia, Cina, Taipei, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, UE, Guatemala, Hong Kong, Islanda, Israele, Giappone, Canada, Colombia, Malaysia, Mauritius, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Singapore, Svizzera, Corea del Sud, Thailandia, Turchia e Stati Uniti.

⁴³ Australia, Cina, Taipei, Costa Rica, UE, Hong Kong, Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Svizzera, Corea del Sud e Stati Uniti.

2.2

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

L'OCSE persegue come sempre una strategia di apertura dell'organizzazione allo scopo di aumentare la risonanza delle sue attività. Nell'anno in rassegna sono stati compiuti chiari progressi, in particolare mediante l'attuazione del programma regionale dell'OCSE per il Asia sudorientale. La procedura di adesione della Russia è stata per contro sospesa. La Svizzera sostiene la politica di apertura dell'OCSE e partecipa attivamente ai lavori.

Il 15 luglio il Consiglio dell'OCSE ha approvato il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. La Svizzera ha contribuito attivamente a risolvere importanti questioni e ha difeso i suoi interessi. Nell'ambito del progetto OCSE contro l'erosione delle basi fiscali e lo spostamento di utili è iniziata l'attuazione delle misure prioritarie proposte nel piano di azione.

2.2.1

Approfondimento della politica di apertura dell'OCSE

Quale successore dell'organizzazione per la cooperazione economica europea, che fungeva da autorità amministrativa del piano Marshall, l'OCSE si adopera costantemente per trovare e promuovere modelli politici efficienti per una crescita economica sostenibile. Essa si considera una piattaforma di discussione, un laboratorio di idee e un *think tank* che consente di percorrere nuove vie per una crescita più sostenibile, più equilibrata e più inclusiva.

Tenuto conto dei nuovi baricentri nell'economia mondiale, l'OCSE persegue un ampliamento della sua rete di relazioni con le economie emergenti e altri interlocutori strategicamente importanti. Allo scopo di promuovere un allineamento più marcato delle politiche, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche internazionali, gli investimenti, l'imposizione fiscale e il commercio, l'OCSE pratica una politica di avvicinamento alle cinque più importanti economie emergenti – Brasile, Cina, India, Indonesia e Sudafrica. Essa ha conferito a questi Stati uno statuto privilegiato quali interlocutori chiave. In tal modo sono riuniti allo stesso tavolo partner economici che coprono l'80 per cento del commercio mondiale e degli investimenti internazionali. Mediante un avvicinamento di questi Paesi agli standard dell'OCSE, l'organizzazione può rafforzare il suo influsso e l'importanza del suo operato a livello mondiale.

Vista la situazione in Ucraina, il Consiglio dell'OCSE ha deciso il 12 marzo di sospendere la procedura di adesione della Russia sino a nuovo avviso. I colloqui di adesione con la Colombia e la Lettonia sono proseguiti come da programma. Diversi comitati tecnici valutano attualmente la politica di questi due Paesi, in particolare le loro prestazioni economiche e il loro quadro istituzionale. Nel 2015 si deciderà presumibilmente l'inizio della procedura di adesione con il Costa Rica e la Lituania.

L'OCSE attua un programma regionale per i Paesi del Asia sudorientale, volto a promuovere lo scambio di *best practice* fra le istituzioni preposte alle decisioni. Infine il consiglio dell'OCSE ha approvato la partecipazione del Kazakistan, del

Marocco, del Perù e della Thailandia ai programmi specifici per Paese. Con il sostegno dell'OCSE, questi Paesi devono attuare vaste riforme e assumere impegni per quanto riguarda l'osservanza degli standard, degli strumenti e delle *best practice* delle organizzazioni. Il programma destinato alla Thailandia è stato sospeso per ragioni politiche, anche se vi è come sempre un elevato interesse all'ulteriore sviluppo di queste relazioni.

2.2.2 Questioni fiscali

L'anno in rassegna è stato caratterizzato da intense discussioni su questioni fiscali. Il 6 maggio i ministri dei Paesi dell'OCSE hanno adottato la dichiarazione sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Il Consiglio dell'OCSE ha approvato questo nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale il 15 luglio. Oltre alle informazioni oggetto dello scambio, questo standard definisce gli istituti finanziari e i loro obblighi di diligenza, nonché i tipi di conti e i contribuenti interessati. Il *Global Forum* sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale è stato incaricato dal G20 di sorvegliare l'attuazione del nuovo standard. Esso esige l'impegno dei suoi membri ad attuare il nuovo standard, se possibile, nel 2016/2017 o al più tardi nel 2017/2018. La Svizzera ha comunicato al *Global Forum* che prevede la sua attuazione nel 2017/18, fatta salva l'approvazione del Parlamento. Il 19 novembre la Svizzera ha sottoscritto la convenzione multilaterale delle autorità competenti sullo scambio automatico dei dati relativi a conti finanziari⁴⁴. Questa convenzione costituisce una delle basi per l'introduzione futura dello scambio automatico dei dati in materia fiscale. La Convenzione sarà sottoposta al Parlamento per approvazione.

La Svizzera ha partecipato attivamente allo sviluppo di questo standard e ha fatto valere le sue richieste riguardo alla confidenzialità delle informazioni scambiate, alla reciprocità e all'identificazione affidabile degli aventi economicamente diritto. Lo standard rispetta inoltre il principio di specialità secondo il quale le informazioni scambiate possono essere utilizzate solo a fini fiscali. La Svizzera si adopera affinché al momento dell'attuazione dello standard questi principi siano osservati dai diversi Paesi. L'8 ottobre il Consiglio federale ha approvato il mandato negoziale sull'introduzione dello scambio automatico dei dati con l'UE, gli Stati Uniti e altri Paesi.

L'imposizione delle aziende, trattata nel comitato fiscale dell'OCSE, rimane un tema importante. Per lottare contro l'erosione delle basi fiscali e lo spostamento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting*) sono elaborate al momento 15 misure che saranno realizzate entro fine 2015. La neutralizzazione degli effetti di strutture ibride, l'imposizione unitaria della sostanza economica e le sfide dell'economia digitale sono trattate in tre dei sette rapporti⁴⁵ pubblicati nell'anno in rassegna. La Svizzera partecipa attivamente a questi lavori ed esamina precisamente gli effetti che ne derivano per il nostro Paese.

⁴⁴ Cfr. Comunicato stampa «La Svizzera intraprende un ulteriore passo verso l'introduzione dello scambio automatico di informazioni» del 19 novembre 2014 (www.news.admin.ch > Documentazione).

⁴⁵ www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables.htm

2.2.3 Peer Review e incontri ad alto livello

Nel 2013 l'aiuto svizzero allo sviluppo è stato sottoposto a una *peer review*. Il relativo rapporto è stato presentato nell'anno in rassegna. Esso sottolinea l'alta qualità della politica di sviluppo della Svizzera e in particolare i progressi nell'attuazione di un approccio globale e coerente dell'aiuto allo sviluppo. Il rapporto raccomanda di concentrare ancor più a livello geografico la cooperazione affinché nei Paesi prioritari si possano realizzare effetti di scala. In pari tempo la Svizzera deve orientare viepiù il suo aiuto verso settori in cui essa gode di privilegi relativamente più interessanti. La Svizzera ha formulato misure riguardo alle 13 raccomandazioni dell'OCSE che risultavano dalla *peer review* e ha iniziato ad attuarle. Infine la Svizzera ha partecipato all'incontro ministeriale informale sulla conduzione aziendale responsabile il 25 e 26 giugno (cfr. n. 5.4.3), nonché al forum politico ad alto livello in materia di migrazione il 1° e 2 dicembre a Parigi.

2.3 Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCES)

All'inizio del suo mandato quadriennale, il nuovo segretario generale della CNUCES, Mukhisa Kituyi, è stato invitato a Berna. La sua visita testimonia l'importanza che la CNUCES riveste per il nostro Paese in veste di ospite, donatore, nonché partner di tale organizzazione che ha festeggiato il suo cinquantesimo anniversario nell'anno in esame. La CNUCES persegue l'obiettivo di integrare i Paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale intensificando gli scambi commerciali.

Accanto all'OMC, al Centro per il commercio internazionale e ad altre organizzazioni internazionali specializzate in questioni economiche e commerciali (ad es. l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale e l'Organizzazione internazionale del lavoro, cfr. n. 5.8.1 e 2.5), la CNUCES costituisce un elemento importante nei settori del commercio e dello sviluppo che si propone di rafforzare Ginevra quale centro di competenza nel settore del commercio internazionale.

In tale contesto il segretario generale Mukhisa Kituyi è stato ricevuto dal consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann a Berna nel mese di maggio all'inizio del suo mandato di segretario generale della CNUCES. Tale visita sottolinea l'importanza che la CNUCES riveste per il nostro Paese quale ospite, importante donatore e partner nella realizzazione di importanti progetti di politica dello sviluppo attinenti al commercio internazionale. Particolare attenzione è stata conferita alla buona collaborazione ai fini del rafforzamento delle autorità di sorveglianza della concorrenza e della competitività delle imprese in America Latina come pure al lancio di un progetto congiunto riguardante il commercio e il turismo in Tanzania.

Nell'anno in rassegna la CNUCES ha celebrato i suoi cinquant'anni di esistenza. I festeggiamenti sono iniziati il 17 giugno nel quadro della sessione straordinaria del 28° Consiglio del commercio e dello sviluppo. Nella sua allocuzione in veste di vicepresidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga ha sottolineato la

necessità che la CNUCES rimanga ancora oggi, a cinquant'anni dalla sua fondazione, un'istituzione forte e attiva nella promozione di un commercio equo.

La 61ª sessione del Consiglio del commercio e dello sviluppo della CNUCES ha mostrato che le riforme istituzionali dell'organizzazione procedono in modo soddisfacente: la gestione di progetti orientata ai risultati è stata potenziata e sono stati migliorati la comunicazione e il coordinamento interni. S'impongono tuttavia ulteriori sforzi, segnatamente nei settori della gestione del personale e del coordinamento interno.

Incentrato sugli investimenti destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile, il Forum internazionale degli investimenti della CNUCES, tenutosi dal 3 al 16 ottobre, presentava una stretta relazione con l'agenda per lo sviluppo sostenibile post-2015. Il Forum ha consentito ai principali attori nel settore degli investimenti (Governi, economia privata, organizzazioni internazionali e società civile) uno scambio di opinioni sulle sfide e le opportunità connesse con investimenti a favore di obiettivi in materia di sviluppo e sostenibilità, nonché con la mobilità del settore privato. Nel suo discorso di apertura, il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter, ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale e del finanziamento innovativo di progetti di sviluppo sostenibile, facendo tra l'altro riferimento alle grandi competenze della Svizzera e al posizionamento dei suoi attori principali nel settore del finanziamento sostenibile. La Svizzera ha sostenuto il Forum finanziariamente, ma anche mobilitando periti svizzeri e altri attori.

2.4 Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI)

Il nuovo direttore generale dell'ONUSI, Li-Yong, si è recato in visita in Svizzera durante l'anno in rassegna. Partner di lunga data di questa organizzazione dell'ONU, la Svizzera focalizza il suo impegno sulla promozione di forme industriali e di produzione sostenibili e compatibili con le esigenze climatiche. Fra le sfide prioritarie dell'ONUSI figura quella di contrastare la perdita di membri verificatasi negli ultimi anni e di ricercare nuove fonti di finanziamento.

Dagli anni Novanta la Svizzera costruisce in collaborazione con l'ONUSI centri di produzione ecologica (*Cleaner Production Centers*) in numerosi Paesi in via di sviluppo ed emergenti, fornendo in tal modo un importante contributo alla diffusione di metodi di produzione efficienti e compatibili con l'ambiente. Attualmente essa è la principale finanziatrice del programma per una produzione efficace ed ecologica di risorse (*Resource Efficient and Cleaner Production Programms*) dell'ONUSI (cfr. n. 5.5.1). Questo programma prevede la realizzazione di una rete internazionale di centri di produzione ecologica e si prefigge di migliorare l'utilizzazione delle risorse nell'ambito della produzione industriale e dell'ecobilancio delle imprese. Da tale impegno trae beneficio non soltanto l'ambiente bensì anche l'industria dei Paesi in via di sviluppo, i quali possono così migliorare la loro competitività grazie a un minore consumo energetico e di materie prime e a una conseguente riduzione dei costi di produzione.

Nell'anno in rassegna il nuovo direttore generale dell'ONUSI, Li Yong, si è recato in visita in Svizzera. In tale occasione ha illustrato la nuova visione dell'organizzazione, incentrata sulla dichiarazione di Lima a sostegno di uno sviluppo industriale sostenibile e inclusivo (*Towards inclusive and sustainable industrial development*). Tale visione si fonda sulla convinzione che l'industria è indispensabile al progresso economico e sociale. Li Yong ha inoltre fornito informazioni in merito allo stato dell'attuazione della strategia dell'ONUSI. Riveduta negli ultimi anni sotto l'egida della Svizzera e del Costa Rica, tale strategia si pone quali priorità il rafforzamento delle capacità commerciali e produttive, la produzione sostenibile e l'utilizzazione efficace delle risorse industriali (*Trade Capacity Building, Productive Capacity Building e Sustainable Production and Industrial Resource Efficiency*). Mentre il programma orientato alle capacità commerciali (*Trade Capacity Building*) aiuta i Paesi in via di sviluppo ad applicare standard di qualità, nonché ad assicurare la tracciabilità dei prodotti, gli altri due programmi sostengono la promozione dell'innovazione, nonché il trasferimento di tecnologia e di conoscenze alle piccole e medie imprese. Ulteriori temi di rilievo dei colloqui sono stati gli sforzi dell'ONUSI per mantenere la base di membri dell'organizzazione e possibilmente estenderla. Dopo l'uscita degli Stati Uniti nel 1996 e della Gran Bretagna nel 2011, anche la Francia e il Portogallo hanno annunciato la loro uscita per la fine dell'anno in rassegna per motivi finanziari. Li Yong ha chiesto inoltre che i temi prioritari dell'ONUSI quali lo sviluppo industriale sostenibile o il consumo efficiente di risorse siano considerati nell'agenda post-2015.

2.5 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Nell'anno in esame la Svizzera ha proseguito il suo impegno in seno all'OIL. In particolare, essa ha contribuito a porre rimedio alla crisi del sistema di controllo delle norme dell'OIL e ha ratificato la Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità e la Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici.

Nonostante lo svolgimento di intensi dibattiti tripartiti e l'intermediazione lanciata dalla Svizzera tra le parti sociali internazionali allo scopo di ripristinare la fiducia, il Consiglio di amministrazione dell'OIL non è riuscito a superare il blocco del sistema di controllo delle norme dell'OIL. Mentre il ruolo di mediatrice assunto dalla Svizzera aveva permesso alla Conferenza del 2013 di adempiere il suo compito centrale e di esaminare i casi più gravi di violazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL, dalle discussioni in seno al Comitato per l'applicazione delle norme svoltesi in occasione della Conferenza di quest'anno sono emerse posizioni divergenti, nonché il conflitto aperto tra le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori. La Svizzera ha proseguito il suo impegno per risolvere la crisi del sistema di controllo delle norme mediante il dialogo sociale e i negoziati tra gli attori tripartiti dell'OIL. Il Consiglio di amministrazione dell'OIL si è chinato sul dossier in novembre e ha deciso di proseguire il dialogo sociale su questo tema. Il suo obiettivo è salvaguardare i valori fondamentali dell'OIL e la credibilità delle norme internazionali del lavoro garantendo così il ruolo preminente assunto dall'organizzazione

allo scopo di assicurare la dimensione sociale della globalizzazione sul piano internazionale.

La Svizzera ha proseguito i suoi sforzi per l'attuazione della strategia riguardante la giustizia sociale e l'impegno svizzero presso l'Organizzazione internazionale del lavoro. In occasione della Conferenza generale dell'OIL essa ha quindi consegnato al direttore generale dell'OIL lo strumento di ratifica della Convenzione n. 183 del 15 giugno 2000⁴⁶ sulla protezione della maternità. Il Consiglio federale ha adottato il 30 aprile la revisione dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000⁴⁷ concernente la legge sul lavoro, che stabilisce la retribuzione delle pause di lavoro per l'allattamento. La modifica è entrata in vigore il 1° giugno.

Approvando il messaggio del 28 agosto 2013 del Consiglio federale, il Parlamento ha autorizzato il Consiglio federale a ratificare la Convenzione n. 189 del 16 giugno 2011⁴⁸ sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici. Scaduto il termine di referendum, lo strumento di ratifica è stato depositato il 12 novembre 2014 presso il direttore generale dell'OIL. La Convenzione disciplina le condizioni quadro per la promozione dell'occupazione di lavoratori domestici assicurando loro l'esercizio dei diritti fondamentali nel contesto lavorativo, nonché un minimo di protezione sociale. Dopo la ratifica di tale Convenzione, la cui attuazione richiede la collaborazione delle parti sociali, la Svizzera potrà rafforzare il suo apporto in seno all'OIL attraverso l'esperienza che ha maturato in tale settore.

La Conferenza generale dell'OIL svoltasi in giugno ha adottato un protocollo relativo alla Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato del 1930⁴⁹, al fine di colmare le lacune esistenti negli Stati membri dell'OIL nell'ambito della sua attuazione. Scopo del protocollo è rafforzare le misure di prevenzione, nonché di protezione e d'indennizzo delle vittime. Il Consiglio federale sottoporrà al più presto questo nuovo strumento al Parlamento. La Conferenza ha inoltre adottato emendamenti al codice della Convenzione sul lavoro marittimo del 23 febbraio 2006⁵⁰, che entreranno in vigore per la Svizzera all'inizio del 2017. Essi concernono la questione dell'abbandono di marittimi, nonché l'obbligo d'indennizzo dei marittimi in caso di decesso o di incapacità al guadagno a causa di infortuni sul lavoro, malattie professionali o altre messe in pericolo causate dalla professione. Essi concretizzano obblighi già previsti dalla Convenzione.

46 FF 2012 1521

47 RS 822.111

48 FF 2013 5969

49 RS 0.822.713.9

50 RS 0.822.81

A prescindere dai progressi raggiunti in materia di evasione fiscale e di promozione degli investimenti, nell'anno in esame trascorso sotto la presidenza australiana, il G20 non è riuscito a trovare soluzioni globali. I problemi di coesione interna sono riconducibili alla situazione economica differenziata degli Stati membri, nonché a numerosi eventi politici incisivi, in particolare alle crisi intervenute in Ucraina e nel Medio Oriente. Ciononostante il G20 ha esercitato un influsso sui lavori svolti dalle organizzazioni internazionali. I turni presidenziali annuali apportano costantemente nuovi stimoli al G20.

La Svizzera ha preso parte ai lavori anche nell'anno in rassegna, segnatamente partecipando a numerosi seminari e a laboratori tecnici del G20. Essa ha tuttavia esercitato un influsso minore rispetto all'anno precedente quando era stata invitata dalla presidenza russa a partecipare al segmento finanziario. Per tale ragione, l'impegno della Svizzera è importante anche nelle future presidenze del G20.

2.6.1 Il G20 sotto la presidenza australiana

Dal 1° dicembre 2013 l'Australia presiede il G20 e dirige la Troika con la Russia (presidenza nel 2013) e la Turchia (presidenza nel 2015). Benché siano stati ripresi i temi dei precedenti vertici del G20, l'agenda australiana riduce le priorità alle strategie di crescita per il settore privato (promozione degli investimenti, integrazione dei Paesi emergenti e in sviluppo nell'economia mondiale), nonché alla capacità di resistenza dell'economia mondiale (regolazione finanziaria e bancaria, fiscalità, riforme delle istituzioni finanziarie internazionali e della *governance* del G20). Al centro di tale dispositivo figura il settore privato e, in particolare, lo sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture quale tematica privilegiata dagli australiani. Questa focalizzazione su un numero ristretto di temi è emersa anche in occasione delle riunioni ministeriali che hanno riunito principalmente i ministri delle finanze. Il 15 e 16 novembre i capi di Stato e di Governo si sono incontrati al vertice del G20 a Brisbane.

L'Australia ha optato per una stretta cooperazione in primo luogo con i Paesi e le associazioni della regione asiatica del Pacifico. Accanto alla Spagna in veste di invitata permanente sono quindi stati invitati anche il Myanmar (presidenza dell'ASEAN), la Mauritania (presidenza dell'Unione africana), il Senegal (rappresentante del Nuovo partenariato per lo Sviluppo dell'Africa), la Nuova Zelanda e Singapore (quale «membro chiave del sistema economico mondiale»). Nel quadro delle attività di apertura del G20 l'Australia si è inoltre dichiarata aperta al dialogo con altri Stati non membri ed altre organizzazioni internazionali.

Su stimolo della presidenza australiana, il G20 si è posto l'obiettivo di un aumento annuo supplementare del 2 per cento del PIL globale sull'arco di 5 anni (pari a 2000 miliardi di dollari USA). Tale impegno è stato ribadito a più riprese. I Paesi svilup-

⁵¹ Argentina, Australia, Brasile, Cina, Germania, UE, Francia, Gran Bretagna, India, Indonesia, Italia, Giappone, Canada, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia, Stati Uniti.

pati dovrebbero continuare ad attuare una politica monetaria allentata, benché una normalizzazione delle politiche monetarie dovrà aver luogo progressivamente e al momento opportuno, in base alle prospettive di inflazione e alle ripercussioni sui mercati finanziari e sui Paesi emergenti.

Il dossier fiscale permane un tema centrale del G20. Lo scambio di informazioni in materia fiscale e la lotta contro l'erosione delle basi fiscali e lo spostamento di utili sono due tematiche centrali in questo settore (cfr. n. 2.2.2).

In occasione dell'incontro al vertice a Brisbane il G20 ha approvato il lancio dell'iniziativa per un'infrastruttura mondiale volta a migliorare in termini qualitativi e quantitativi le infrastrutture in seno ai Paesi del G20 e in altri Paesi. Il G20 ha inoltre rilevato l'importanza del commercio, nell'ambito del quale occorrerebbe in particolare impiegare in modo ottimale le catene di valore aggiunto globali. Nel contempo è stato nuovamente sottolineato che l'OMC, quale organizzazione centrale per lo sviluppo del commercio su scala mondiale, continua ancora a beneficiare del sostegno del G20. Da parte sua, la Russia è stata vivamente criticata dai Paesi anglosassoni per il suo coinvolgimento nella crisi dell'Ucraina. I capi di Stato del G20 hanno infine aderito a misure energiche ed efficaci per contrastare il cambiamento climatico, rinviando al Fondo verde per il clima dell'ONU che offre sostegno ai Paesi in via di sviluppo nell'ambito di tale lotta (cfr. 6.2.3).

Nel 2015 il G20 sarà presieduto dalla Turchia che organizzerà l'incontro al vertice dei capi di Stato il 15 e 16 novembre ad Antalya. La Turchia intende proseguire il programma sviluppato nel 2014 dalla presidenza australiana fondandosi su tre assi d'intervento: rafforzare la ripresa dell'economia mondiale, migliorare la resilienza economica e promuovere la sostenibilità. Per quanto riguarda la presidenza, il G20 ha convenuto nel 2011 un sistema di rotazione presidenziale per regioni a partire dal 2016. Secondo tale sistema nel 2016 sarà la Cina ad assumere la presidenza del G20.

2.6.2 Bilancio del posizionamento della Svizzera nei confronti del G20

Mentre nel 2013 la presidenza russa aveva invitato la Svizzera al segmento finanziario del G20, nell'anno in esame tale invito non è stato rinnovato dalla presidenza australiana. La Svizzera ha comunque partecipato a numerosi seminari e laboratori tecnici del G20, segnatamente sulla promozione degli investimenti.

La Svizzera ha inoltre aderito al partenariato mondiale del G20 per l'inclusione finanziaria (*G20 Global Partnership for Financial Inclusion*, GPFi), istituito nel 2010 durante il vertice del G20 a Seul. Esso è responsabile dell'attuazione del piano di azione del G20 nel settore dell'integrazione finanziaria ed è aperto ai Paesi non membri del G20. Il GPFi opera in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro del G20 per lo sviluppo che si occupa parimenti di questioni fiscali. La partecipazione al GPFi permette alla Svizzera di esercitare un influsso sull'agenda del G20 e di esprimere le sue priorità. Il tema dell'integrazione finanziaria ha acquisito importanza dopo la crisi finanziaria del 2008 e figurerà fra le priorità della presidenza turca nel 2015.

La Svizzera permane fedele al principio di una rappresentanza «a geometria variabile» dei Paesi non membri del G20 (inclusione di tali Paesi nei gruppi di lavoro secondo i loro interessi e competenze specifici). Come negli anni precedenti, nel

quadro della sua strategia proattiva nei confronti del G20, essa ha inoltre reso note le sue posizioni sui temi prioritari della presidenza australiana indirizzando i relativi documenti alla stessa, nonché agli altri Paesi del G20 attraverso la sua rete diplomatica.

3 Integrazione economica europea

Lo sviluppo economico nell'UE, di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera, non ha registrato nell'anno in rassegna l'accelerazione sperata. Le tensioni geopolitiche hanno contribuito ad alimentare il clima d'incertezza; inoltre molti Stati membri dell'UE subiscono ancora le ripercussioni della crisi del debito e delle rigide misure della politica di risanamento fiscale. Il persistere di questo contesto difficile ha continuato a frenare la crescita delle esportazioni svizzere nell'area europea, che hanno comunque segnato un andamento leggermente positivo.

Il Consiglio federale ha deciso di proseguire, nell'anno in esame, la sua politica europea improntata sul mantenimento e sullo sviluppo della via bilaterale. L'accettazione del nuovo articolo 121a della Costituzione federale concernente l'immigrazione ha accentuato le incertezze sul futuro e sullo sviluppo degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, decisivi per l'economia svizzera. Queste incertezze, insieme alla stentata evoluzione dell'economia, hanno fragilizzato la ripresa congiunturale in Svizzera.

3.1 Le sfide economiche nell'UE e il loro impatto sulla Svizzera

Nell'anno in rassegna la ripresa economica nell'UE è stata meno dinamica del previsto e ha continuato a dare segni di fragilità. In molti Stati membri dell'UE, dopo un inizio d'anno promettente, l'evoluzione congiunturale ha progressivamente perso slancio. Anche la solida economia tedesca non è sfuggita a questa tendenza. Le difficoltà economiche sono più gravose nei Paesi che subiscono ancora le ripercussioni della crisi a lungo termine. Sebbene la crisi del debito sui mercati finanziari sia tuttora sotto controllo, gli Stati più colpiti dell'Europa meridionale, e sempre di più anche la Francia, sono alle prese con una spirale negativa fatta di crescita debole, tasso di disoccupazione elevato, indebolimento delle banche e interventi della politica di risanamento fiscale ampiamente insufficienti. Sono riscontrabili soltanto alcune tendenze positive, in particolare in Spagna, dove l'economia registra successi nell'esportazione e una ripresa della crescita grazie a una ritrovata competitività. Nel complesso, le previsioni per il 2015 preannunciano solo una ripresa graduale della crescita nella zona euro che molto probabilmente non basterà a far regredire in modo sensibile la disoccupazione. Inoltre, i rischi di tendenza alla deflazione con un impatto sulla ripresa congiunturale rimangono elevati, così come i problemi legati al debito. Per contrastare questi rischi, nel corso dell'estate la Banca centrale europea ha ulteriormente allentato la sua politica monetaria.

Il rischio di un rallentamento della congiuntura sul principale mercato di esportazione della Svizzera rimane quindi notevole. Anche nell'anno in rassegna l'economia elvetica ha registrato una solida crescita del prodotto interno lordo (PIL), che si avvicina al 2 per cento (come nel 2013). Tuttavia, gli impulsi sono giunti principalmente dal mercato interno (consumo, investimenti nell'edilizia). Nei primi tre trimestri dell'anno le esportazioni svizzere di merci sono aumentate del 2,4 per cento, che rappresenta una crescita piuttosto modesta nel confronto pluriennale. In alcuni importanti settori di esportazione, in particolare l'industria metalmeccanica, sono comparsi i primi segnali di una tendenza positiva. Finché non si profilerà una ripresa su scala europea la congiuntura svizzera resta vulnerabile. La Banca nazionale svizzera, inoltre, ritiene che il tasso minimo di cambio euro-franco debba essere mantenuto perché in caso contrario il franco svizzero rischierebbe di subire nuove pressioni al rialzo. Infine, in seguito all'approvazione, il 9 febbraio, dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa», il futuro assetto delle relazioni con l'UE costituisce un fattore di insicurezza che influenza la propensione agli investimenti delle imprese e che potrebbe pregiudicare le prospettive di crescita a medio termine della Svizzera.

3.2 Relazioni economiche esistenti

L'UE è il principale partner economico della Svizzera: nel 2013 il 55 per cento delle esportazioni di merci svizzere è stato destinato al mercato europeo e il 73 per cento delle importazioni di merci provenivano da questo mercato. L'UE è il nostro principale partner anche per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi di servizi: nel 2012 circa l'80 per cento del capitale straniero in Svizzera proveniva dall'UE e circa il 75 per cento degli scambi di merci con l'estero sono stati effettuati con l'UE. Questo stretto legame tra l'economia svizzera e il mercato interno dell'UE è retto da una serie di accordi bilaterali, fra cui i più importanti sono l'Accordo di libero scambio del 1972⁵² (ALS del 1972) e i sette accordi bilaterali del 21 giugno 1999 (Bilaterali I)⁵³. L'ALS del 1972 ha abolito i dazi doganali riscossi nel commercio bilaterale di prodotti industriali e regola il commercio di prodotti agricoli trasformati. I Bilaterali I, dal canto loro, hanno contribuito a migliorare l'accesso al mercato, principalmente grazie a un avvicinamento, un'armonizzazione o un riconoscimento reciproco delle prescrizioni, e hanno permesso l'integrazione della Svizzera nello spazio di ricerca e d'innovazione europeo. I Bilaterali I sono giuridicamente vincolati fra loro (dalla cosiddetta clausola «ghigliottina»): se uno dei sette accordi fosse denunciato, anche gli altri decadrebbero entro un termine di sei mesi. Gli accordi del 26 ottobre

⁵² Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS **0.632.401**).

⁵³ Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**), Accordo sugli appalti pubblici (RS **0.172.052.68**), Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS **0.946.526.81**), Accordo sul commercio di prodotti agricoli (RS **0.916.026.81**), Accordo sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**), Accordo sui trasporti terrestri (RS **0.740.72**), Accordo sulla ricerca (RS **0.420.513.1**).

2004 conclusi tra la Svizzera e l'UE (Bilaterali II)⁵⁴ consentono la collaborazione con l'UE in importanti ambiti politici quali Schengen/Dubliino, la fiscalità del risparmio, la lotta antifrode, le statistiche o l'ambiente. Questi accordi sono stati firmati contemporaneamente ma, ad eccezione degli accordi di associazione a Schengen e a Dubliino, non sono giuridicamente vincolati fra loro né ai Bilaterali I. Anch'essi sono importanti per l'economia svizzera.

Accettando l'articolo 121a e l'articolo 197 numero 9 della Costituzione federale (Cost.)⁵⁵ il popolo svizzero e i Cantoni si sono dichiarati favorevoli a una gestione autonoma e a una limitazione dell'immigrazione⁵⁶. Le nuove disposizioni costituzionali obbligano il Consiglio federale e il Parlamento a introdurre, entro un termine di tre anni, un sistema di ammissione che limiti il numero di immigrati tramite tetti massimi e contingenti e che accordi la preferenza ai lavoratori svizzeri. Inoltre, i trattati internazionali contrari al nuovo articolo 121a Cost. dovranno essere rinegoziati e adeguati entro lo stesso termine⁵⁷. Il 20 giugno il Consiglio federale ha presentato le grandi linee per l'attuazione di questo articolo sotto forma di un piano⁵⁸ che fungerà da base per il progetto di legge che il Consiglio federale dovrebbe inviare in consultazione nel gennaio 2015. Sapendo che i contingenti e la preferenza nazionale sono incompatibili con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), sempre nel gennaio 2015 il Consiglio federale, dopo aver consultato le commissioni parlamentari interessate, i Cantoni e le parti sociali, approverà un mandato negoziale volto ad adeguare l'ALC. L'avvio dei negoziati richiede tuttavia il consenso dell'UE, che ha dichiarato di non essere intenzionata a negoziare sull'introduzione di contingenti e sulla preferenza nazionale, ma di essere disposta a discutere problematiche pratiche inerenti all'applicazione dell'ALC.

Il dibattito sulle implicazioni del nuovo articolo costituzionale concernente l'ALC in relazione alla clausola «ghigliottina» ha suscitato un rinnovato interesse nei confronti dell'importanza economica dei Bilaterali I. Come noto, i Bilaterali I facevano parte delle misure adottate per superare la debolezza della crescita degli anni Novanta e hanno quindi contribuito in modo sostanziale al buon posizionamento economico della Svizzera negli ultimi anni. Mentre negli ultimi venti anni che hanno preceduto l'entrata in vigore dei Bilaterali I il nostro Paese aveva registrato una crescita inferiore alla media dei Paesi OCSE, la sua crescita è stata in seguito nettamente superiore alla media, in particolare durante la crisi scoppiata nel 2007 e nella succes-

⁵⁴ Accordo concernente l'associazione a Schengen/Dubliino (RS **0.362.31**), Accordo sulla fiscalità del risparmio (RS **0.641.926.81**), Accordo sulla lotta contro la frode (RS **0.351.926.81**), Accordo sui prodotti agricoli trasformati (RS **0.632.401.23**), Accordo sull'ambiente (RS **0.814.092.681**), Accordo sulla cooperazione nel settore statistico (RS **0.431.026.81**), Accordo sulla partecipazione al programma MEDIA 2007 (RS **0.784.405.226.8**), Accordo sull'educazione (RS **0.402.268.1**), Accordo per evitare la doppia imposizione dei funzionari in pensione delle istituzioni e agenzie delle Comunità europee residenti in Svizzera (RS **0.672.926.81**).

⁵⁵ RS **101**

⁵⁶ Cfr. comunicato stampa «Svolta nella politica migratoria: accolta l'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa» del 9 febbraio 2014 (www.news.admin.ch > Documentazione).

⁵⁷ Cfr. rapporto del 26 maggio 2014 della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri «Auswirkungen der neuen Verfassungsbestimmungen Art. 121a und Art. 197 Ziff. 9 BV auf die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz».

⁵⁸ Cfr. comunicato stampa «Il Consiglio federale presenta il piano per attuare l'articolo sull'immigrazione» del 20 giugno 2014 (www.news.admin.ch > Documentazione).

siva fase di ripresa. È quanto risulta dalla seguente tabella, che mostra i tassi di crescita annui medi del PIL di alcuni di Paesi dell'OCSE⁵⁹.

	1981–2001		2002–2006		2007–2011
Stati Uniti	3,3 %	Regno Unito	3,0 %	Svizzera	1,3 %
Regno Unito	2,8 %	Stati Uniti	2,9 %	Germania	0,7 %
Giappone	2,7 %	Svizzera	2,2 %	Stati Uniti	0,2 %
Zona euro ⁶⁰	2,4 %	Zona euro	2,0 %	Francia	0,0 %
Francia	2,2 %	Francia	1,9 %	Zona euro	-0,2 %
Germania	2,2 %	Giappone	1,8 %	Regno Unito	-0,6 %
Svizzera	1,6 %	Germania	1,3 %	Giappone	-0,8 %

Numerosi studi dedicati all'importanza economica dei Bilaterali I⁶¹ mostrano, nel complesso, che questi accordi hanno avuto conseguenze generalmente positive sulla crescita economica in Svizzera. Il migliore accesso al mercato interno dell'UE reso possibile dagli accordi è fondamentale sia per l'industria di esportazione che per i suoi fornitori; gli accordi settoriali hanno infatti comportato un aumento della domanda di prodotti svizzeri in diversi settori di esportazione. La maggiore disponibilità di manodopera qualificata dovuta all'ALC ha permesso all'economia svizzera di sfruttare al meglio questo aumento della domanda di esportazioni.

Non è possibile quantificare in modo univoco l'importanza economica degli accordi bilaterali nella loro globalità; oltre alle conseguenze dirette di ciascuno di essi, possono avere un peso determinante anche le conseguenze indirette di ogni accordo e la loro interazione. Il miglioramento delle possibilità di collegamento nell'ambito dell'Accordo sul trasporto aereo o dell'Accordo sui trasporti terrestri, ad esempio, può costituire un fattore di rilievo per l'insediamento di imprese e produrre in tal modo effetti di crescita indiretti. Altrettanto impossibile è quantificare il ruolo degli accordi bilaterali come quadro istituzionale per le relazioni tra la Svizzera e l'UE. Questi accordi garantiscono, nei loro rispettivi campi di applicazione, la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti Svizzera-UE, e negli ultimi anni la piazza economica elvetica ne ha tratto grandi vantaggi. Grazie a contatti regolari, in particolare tramite i comitati misti per i vari accordi, si sono potuti risolvere efficacemente molti problemi di accesso al mercato incontrati dalle imprese svizzere.

Esistono però diversi studi che delucidano le conseguenze specifiche dei singoli Accordi bilaterali I sui vari settori di attività. Si stima che gli effetti della libera

⁵⁹ Cfr. OCSE, «Panorama des comptes nationaux», edizione 2013, calcoli interni dell'OCSE. Un quadro simile emerge anche se si considera il PIL pro capite.

⁶⁰ Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.

⁶¹ Una bibliografia degli studi in materia è disponibile sul sito Internet della SECO www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Relazioni economiche con l'UE.

circolazione delle persone, da soli, abbiano avuto un'incidenza dall'1,04 (nel 2007⁶²) al 3,2 per cento (nel 2008⁶³) sul PIL. Senza l'ALC, nel 2008 il PIL sarebbe risultato inferiore di un importo compreso tra i 5,5 e i 17 miliardi di franchi. La maggiore disponibilità di manodopera ha inoltre avuto conseguenze positive sugli investimenti in Svizzera (in crescita tra l'1 %⁶⁴ e il 3,4 %⁶⁵).

Anche l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA; cfr. n. 5.2.1) riveste un'importanza considerevole: nel 2011 le esportazioni dei settori industriali coperti dall'MRA ammontavano a circa 32 miliardi di franchi. Ciò significa che, grazie a questo accordo e per questo stesso valore, i prodotti industriali esportati verso l'UE hanno evitato una doppia valutazione della conformità e hanno potuto essere esportati senza adeguamenti delle specifiche dei prodotti. Si stima che l'Accordo abbia permesso di realizzare un risparmio sui costi dell'ordine dello 0,5 fino all'1 per cento dell'intero valore dei prodotti, equivalenti nel 2011 a un importo compreso tra i 160 e i 320 milioni di franchi.

Degno di nota è inoltre l'Accordo bilaterale Svizzera-UE sugli appalti pubblici, che copre una parte importante degli appalti pubblici nell'UE. Le imprese svizzere beneficiano così della parità di trattamento rispetto ai loro concorrenti dell'UE. Nel 2007 i fornitori svizzeri si sono aggiudicati tra 900 milioni e 1,1 miliardi di euro circa di commesse pubbliche di matrice europea⁶⁶.

L'Accordo sul commercio di prodotti agricoli ha consentito, da un lato, di eliminare gli ostacoli non tariffali al commercio e, dall'altro, di smantellare i dazi per una serie di prodotti (in particolare il libero scambio del formaggio). L'Accordo sul trasporto aereo e l'Accordo sui trasporti terrestri hanno contribuito a migliorare le possibilità di collegamento, offrendo in tal modo ai fornitori svizzeri nuove opportunità di aumentare l'efficacia del trasporto di merci e di semplificare l'accesso al mercato per le imprese di progettazione e di produzione elvetiche.

I programmi quadro di ricerca dell'UE sono i più importanti per la promozione della ricerca su scala internazionale, sia in termini di volume finanziario che di copertura tematica. Sono pertanto considerati dai ricercatori come i grandi progetti di ricerca più interessanti a livello mondiale. L'Accordo sulla ricerca pone le basi per la partecipazione della Svizzera a questi programmi. Negli ultimi anni il settore della ricerca e dell'innovazione si è fortemente internazionalizzato. La Svizzera non sarebbe probabilmente in grado di conservare la sua leadership come polo di ricerca se non fosse saldamente inserita in una vasta rete di contatti internazionali. La sua esclusione dai programmi quadro di ricerca dell'UE comporterebbe una perdita di attrattiva

⁶² Cfr. Aeppli und Gassebner (2008), «Auswirkungen des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU auf den schweizerischen Arbeitsmarkt», in Aeppli et al. (ed.): «Auswirkungen der bilateralen Abkommen auf die Schweizer Wirtschaft», KOF Economic Institute, PFZ, pag. 45–67.

⁶³ Cfr. Stalder (2010), «Free Migration between the EU and Switzerland: Impacts on the Swiss Economy and Implications for Monetary Policy», «Revue suisse d'économie et de statistique» 146 (4).

⁶⁴ Cfr. Aeppli et al. (2008), «Makroökonomische Auswirkungen des FZA auf die schweizerische Wirtschaft.» in Aeppli et al. (ed.): «Auswirkungen der bilateralen Abkommen auf die Schweizer Wirtschaft», KOF Economic Institute, PFZ, pag. 29–44.

⁶⁵ Cfr. Stalder (2008), «Les effets de la libre circulation des personnes sur le marché de l'emploi et la croissance», *La Vie économique, Revue de politique économique*, 11-2008.

⁶⁶ OMC, Comité des marchés publics (2010) «Statistiques de 2007 communiquées au titre de l'article XXI:5 de l'accord: rapport de l'Union européenne».

delle istituzioni pubbliche e private svizzere nell'acquisire e trattenere i migliori talenti: l'impossibilità di partecipare ai concorsi competitivi a livello europeo, con la perdita di prestigio che ne deriva, porterebbe i migliori scienziati, specialmente giovani, a preferire altre sedi di lavoro in Europa.

In seguito all'accettazione delle nuove disposizioni costituzionali sull'immigrazione, la Svizzera non ha potuto firmare il protocollo III sull'estensione dell'ALC alla Croazia, già negoziato. Di conseguenza, i negoziati sull'associazione a pieno titolo della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE per il periodo 2014–2020 (Orizzonte 2020) sono stati bloccati. Il 5 dicembre si è potuto firmare un accordo che prevedeva un'associazione parziale di durata limitata e dal 15 settembre 2014 i ricercatori svizzeri possono di nuovo partecipare ad alcuni bandi di gara. Un'associazione a pieno titolo a Orizzonte 2020 e il proseguimento della partecipazione al programma dopo il 2016 saranno possibili solo a condizione che si trovi una soluzione definitiva nell'ambito dell'ALC (compresa l'estensione alla Croazia). La Svizzera ha perso il suo status di Paese aderente al programma per i bandi di gara 2014 nel quadro del programma di formazione europeo 2014–2020 (Erasmus+). Per ovviare a questo inconveniente, nel mese di aprile il Consiglio federale ha adottato una soluzione transitoria svizzera per Erasmus+ che, pur inserendosi in una linea di continuità, non offre le stesse possibilità di partecipazione di un'associazione a pieno titolo. Il raggiungimento di una soluzione definitiva nell'ambito dell'ALC è una condizione necessaria anche per una piena associazione al programma di formazione. Nel mese di settembre il Consiglio federale ha dunque annunciato che, se necessario, la soluzione transitoria sarebbe stata prolungata per i due anni successivi. Inoltre, considerato che la Svizzera non può partecipare neppure all'attuale programma di promozione cinematografica dell'UE, nel mese di luglio il Consiglio federale ha adottato misure sostitutive anche a tale riguardo. La partecipazione ai programmi di formazione e di promozione cinematografica dell'UE non era stata negoziata nell'ambito dei Bilaterali I. Ciò significa che una denuncia dell'ALC rischierebbe di compromettere le relazioni tra la Svizzera e l'UE in altri ambiti non coperti dai Bilaterali I. Si pensi ad esempio alle interazioni esistenti tra l'ALC e gli accordi di associazione a Schengen e Dublino.

3.3 Sviluppo e consolidamento delle relazioni bilaterali

Dopo che il Consiglio federale e il Consiglio dell'UE hanno approvato il loro mandato negoziale sulle questioni istituzionali, il 18 dicembre 2013 e il 6 maggio 2014, nel mese di maggio sono stati avviati i negoziati per la conclusione di un accordo istituzionale. Si sono così potuti proseguire i negoziati anche in altri campi (in particolare l'elettricità, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare). Tuttavia, dal punto di vista dell'UE, si potranno concludere questi negoziati e firmare nuovi accordi soltanto se si troverà una soluzione nel dossier dell'ALC.

Un accordo istituzionale sarebbe applicabile agli accordi di accesso al mercato con l'UE esistenti e futuri che si fondano sull'armonizzazione del diritto all'*acquis* comunitario. I negoziati vertono su un sistema vincolante per l'adeguamento dinamico degli accordi agli sviluppi dell'*acquis* comunitario rilevante dell'UE, sull'uniformazione delle disposizioni relative all'interpretazione e alla sorveglianza della corretta applicazione degli accordi e su un meccanismo di composizione delle

controversie. L'accordo istituzionale consentirebbe di accrescere la certezza del diritto per le imprese svizzere e di facilitare la conclusione di nuovi accordi di accesso al mercato e l'estensione di quelli in vigore. Si potrebbero ad esempio aggiungere nuove categorie di prodotti nell'MRA. Gli accordi in vigore devono essere adeguati agli sviluppi attuali per evitare di intaccare l'accesso al mercato. La conclusione di un accordo istituzionale è quindi molto importante sia per gli esportatori svizzeri che per i loro fornitori.

3.4 Questioni fiscali

Nel mese di gennaio sono stati avviati negoziati relativi alla revisione tecnica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio Svizzera–UE in base al mandato negoziale approvato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2013. Si trattava nello specifico di colmare le lacune dell'Accordo in base al modello di coesistenza, che prevede sia una ritenuta d'imposta sui redditi da risparmio sia la dichiarazione volontaria di questi ultimi. Tenuto conto degli sviluppi sul piano internazionale, le due parti sono giunte alla conclusione che una revisione tecnica dell'Accordo non è opportuna. In seguito all'adozione, il 15 luglio, di una norma globale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale da parte del Consiglio dell'OCSE (cfr. n. 2.2.2), l'8 ottobre il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'UE dopo aver consultato le commissioni parlamentari competenti e i Cantoni. In questo modo imprime un nuovo orientamento ai negoziati in corso. Esso ha sottolineato che i negoziati devono servire anche a migliorare l'accesso al mercato finanziario.

Il 14 ottobre la Svizzera e i rappresentanti dei 28 Stati membri dell'UE hanno firmato una dichiarazione comune nell'ambito del dialogo sull'imposizione delle imprese⁶⁷. Si conclude così una controversia che per quasi un decennio ha gravato sulle relazioni tra la Svizzera e l'UE. Il Consiglio federale ha ribadito la propria volontà di proporre l'abrogazione di alcuni regimi fiscali nel quadro della riforma dell'imposizione delle imprese III, in particolare quelli che prevedono un diverso trattamento dei redditi realizzati in Svizzera e di quelli realizzati all'estero (*ring-fencing*). Le nuove misure fiscali si allineeranno alle norme internazionali dell'OCSE. In cambio, gli Stati membri dell'UE confermano che elimineranno le misure adottate contro i regimi in questione non appena questi saranno stati abrogati. Parallelamente, la Svizzera continuerà a partecipare attivamente, nell'ambito dell'OCSE, allo sviluppo delle norme internazionali applicabili all'imposizione delle imprese.

3.5 Contributo all'allargamento

I circa 300 progetti⁶⁸ finanziati dal contributo della Svizzera all'allargamento mirano a ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE allargata. In questo modo si approfondiscono le relazioni bilaterali con l'UE e i vari Paesi partner e si favorisco-

⁶⁷ Cfr. comunicato stampa «La Svizzera e gli Stati membri dell'UE firmano una dichiarazione comune concernente la fiscalità delle imprese» del 14 ottobre 2014 (www.news.admin.ch > Documentazione).

⁶⁸ Un elenco di tutti i progetti sui temi è disponibile su: www.erweiterungsbeitrag.admin.ch.

no i partenariati tra istituzioni e organizzazioni, ad esempio per la cooperazione nel campo della ricerca.

Il contributo svizzero di un miliardo di franchi per i dieci Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 è interamente impegnato dal mese di giugno 2012. L'attuazione dei progetti, che dovrà concludersi al più tardi nel giugno 2017, si è svolta nell'anno in rassegna secondo programma. Per quanto riguarda il contributo di 257 milioni di franchi a favore della Bulgaria e della Romania, entrate nell'UE nel 2007, la selezione dei progetti si è conclusa nel mese di dicembre. La SECO e la DSC hanno assegnato tutti i fondi disponibili entro le scadenze previste. Nei prossimi cinque anni si darà la priorità alla realizzazione dei progetti. Nel corso della sessione invernale, inoltre, il Parlamento ha approvato il contributo di 45 milioni di franchi a favore della Croazia (ultimo membro dell'UE dal 1° luglio 2013). In base al credito quadro, la Svizzera e la Croazia daranno il via a negoziati per la conclusione di un accordo quadro bilaterale volto a definire le priorità tematiche e le modalità di cooperazione.

Il Consiglio federale deciderà se rinnovare il contributo all'allargamento tenendo conto dell'evoluzione delle relazioni globali della Svizzera con l'UE. L'attuale base legale⁶⁹ del contributo all'allargamento rimarrà in vigore fino al 31 maggio 2017. Un eventuale contributo oltre il 2017 richiederebbe una nuova base legale.

4 Accordi di libero scambio con Stati terzi non membri dell'UE o dell'AELS

Nell'anno in rassegna sono entrati in vigore l'ALS bilaterale con la Cina e gli ALS conclusi dall'AELS con gli Stati del GCC e con Costa Rica e Panama. Con questi nuovi accordi la Svizzera dispone di una rete di 28 ALS conclusi con 38 partner al di fuori dell'UE e dell'AELS.

I negoziati per un ALS tra gli Stati dell'AELS e il Guatemala sono stati portati a termine. Quelli tra l'AELS e l'Indonesia nonché il Vietnam sono proseguiti, quelli con l'India sono proseguiti per quanto possibile e quelli con l'Unione doganale Russia-Bielorussia-Kazakistan sono stati temporaneamente sospesi. Con la Malaysia sono stati avviati negoziati che hanno per obiettivo un ALS di ampia portata.

L'AELS sta negoziando lo sviluppo dell'ALS concluso nel 1992 con la Turchia e valuta la possibilità di compiere lo stesso passo con il Canada e il Messico.

Con le Filippine è stata firmata una dichiarazione di cooperazione con l'AELS che funge da base per contatti più approfonditi e nel 2015 è previsto l'avvio di negoziati. Infine, gli Stati dell'AELS hanno proseguito il dialogo sulla politica commerciale con gli Stati Uniti.

⁶⁹ Legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Date le incertezze che regnano sull'apertura multilaterale dei mercati nell'ambito dell'OMC (cfr. n. 2.1), si conferma la tendenza internazionale a concludere ALS regionali o interregionali. Fino a metà del 2014 erano stati notificati all'OMC 585 accordi regionali preferenziali, di cui 379 sono in vigore⁷⁰. Oltre agli accordi preferenziali regionali (ad es. ASEAN⁷¹, UE, NAFTA⁷²), vengono negoziati da molti anni accordi interregionali, anche da parte di membri dell'OMC economicamente importanti quali il Giappone, gli Stati Uniti e l'UE.

Attualmente l'interesse si concentra in particolare sui negoziati tra gli Stati Uniti e l'UE relativi a un partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*, TTIP). Finora si sono svolti sette cicli negoziali. Il TTIP ha per obiettivi la liberalizzazione globale del commercio dei prodotti industriali e agricoli, l'eliminazione degli ostacoli non tariffali al commercio e una maggiore liberalizzazione del commercio dei servizi, degli appalti pubblici e delle attività d'investimento. Inoltre, le regolamentazioni devono essere rafforzate in diversi ambiti, quali la proprietà intellettuale e la concorrenza. L'UE auspica un capitolo separato per l'energia in modo da poter importare con i minori ostacoli possibili gas e petrolio in provenienza dagli Stati Uniti. Le due parti sperano di poter concludere i negoziati entro la fine del 2015. La conclusione del TTIP comporterebbe determinati svantaggi per l'economia svizzera, specialmente sul mercato americano, ma anche sul mercato dell'UE, soprattutto nel settore agricolo. In generale vi è il rischio che la Svizzera subisca una discriminazione per quanto riguarda l'accesso al mercato. A seconda del risultato dei negoziati, potrebbero evidenziarsi discriminazioni non soltanto in relazione ai dazi doganali ma anche in materia di normative, servizi o appalti pubblici (cfr. n. 1.2.1). Nell'ambito del dialogo sulla politica commerciale avviato nel 2013 tra l'AELS e gli Stati Uniti, nel mese di giugno si è svolto un secondo incontro tra le due parti. Il dialogo proseguirà nel 2015.

I negoziati concernenti un accordo di partenariato trans-Pacifico (*Trans-Pacific Partnership-Agreement*, TPP) sono un altro esempio di accordo interregionale di ampia portata. Il processo negoziale avviato da Brunei Darussalam, Cile, Nuova Zelanda e Singapore si è successivamente esteso anche ad Australia, Canada, Giappone, Malaysia, Messico, Perù, Stati Uniti e Vietnam. Le parti coinvolte sperano di poter concludere i negoziati il più rapidamente possibile. Le eventuali conseguenze del TPP per l'economia svizzera sono difficili da valutare in quanto dipendono dal risultato dei negoziati. La Svizzera ha già concluso ALS con alcuni Stati parte ai negoziati⁷³ e ha avviato negoziati con altri Stati⁷⁴. Le conseguenze di un accordo TTP sull'economia svizzera dovrebbero così poter essere attenuate per quanto riguarda questi Stati.

⁷⁰ www.wto.org > trade topics > regional trade agreements

⁷¹ *Association of Southeast Asian Nations*: Brunei Darussalam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam

⁷² *North American Free Trade Agreement*: Canada, Messico, Stati Uniti

⁷³ Canada, Cile, Giappone, Messico, Perù, Singapore

⁷⁴ Malaysia, Vietnam

4.2

Attività della Svizzera

Oltre alla Convenzione del 4 gennaio 1960⁷⁵ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e all'ALS del 1972⁷⁶ con l'UE, alla fine dell'anno in rassegna la Svizzera dispone di 28 ALS⁷⁷ con 38 partner. Fra questi accordi, 25 sono stati negoziati e conclusi sotto l'egida dell'AELS. Gli ALS con la Cina, le Isole Färöer e il Giappone sono stati conclusi bilateralmente.

Viste le prospettive incerte per l'economia mondiale e per la zona euro, le misure volte a una maggiore apertura e al consolidamento dei mercati di esportazione rivestono un'importanza centrale per la politica di crescita a lungo termine del Consiglio federale. Quest'ultima individua tuttora una priorità nello sviluppo della rete di ALS, in particolare con Paesi emergenti in forte crescita. Assumono tuttavia una crescente importanza anche l'aggiornamento e l'approfondimento degli ALS esistenti.

Spesso gli interessi dei partner negoziali, soprattutto se caratterizzati da economie dinamiche di grandi dimensioni, si differenziano per certi aspetti nettamente da quelli della Svizzera. Questi partner chiedono, ad esempio, concessioni relative all'accesso al mercato per i prodotti agricoli e alla fornitura di servizi da parte di persone fisiche, che la Svizzera non ha finora accordato a nessuno dei suoi partner di libero scambio. D'altra parte, questi stessi partner si mostrano spesso reticenti di fronte agli interessi offensivi della Svizzera, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai mercati per i prodotti industriali, diversi settori dei servizi (ad es. servizi finanziari e logistici), la proprietà intellettuale e il commercio e lo sviluppo sostenibile. Di conseguenza i negoziati si prospettano nettamente più difficili che in passato e richiedono più tempo e lavoro.

⁷⁵ RS **0.632.31**

⁷⁶ RS **0.632.401**

⁷⁷ Accordi di libero scambio AELS: Turchia (in vigore dal 1.4.1992; RS **0.632.317.631**), Israele (1.7.1993; RS **0.632.314.491**), Autorità palestinese (1.7.1999; RS **0.632.316.251**), Marocco (1.12.1999; RS **0.632.315.491**), Messico (1.7.2001; RS **0.632.315.631.1**), Macedonia (1.5.2002; RS **0.632.315.201.1**), Giordania (1.9.2002; RS **0.632.314.671**), Singapore (1.1.2003; RS **0.632.316.891.1**), Cile (1.12.2004; RS **0.632.312.451**), Tunisia (1.6.2006; applicazione provvisoria dall'1.6.2005; RS **0.632.317.581**), Corea del Sud (1.9.2006; RS **0.632.312.811**), Libano (1.1.2007; RS **0.632.314.891**), SACU (Unione doganale dell'Africa australe: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica, Swaziland; 1.5.2008; RS **0.632.311.181**), Egitto (1.9.2008; applicazione provvisoria dall'1.8.2007; RS **0.632.313.211**), Canada (1.7.2009; RS **0.632.312.32**), Serbia (1.10.2010; RS **0.632.316.821**), Albania (1.11.2010; RS **0.632.311.231**), Colombia (1.7.2011; RS **0.632.312.631**), Perù (1.7.2011; RS **0.632.316.411**), Ucraina (1.6.2012; RS **0.632.317.671**), Montenegro (1.9.2012; RS **0.632.315.731**), Hong Kong (1.10.2012; RS **0.632.314.161**), CCG (Consiglio di cooperazione del Golfo: Bahrein, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti; 1.7.2014; RS **0.632.311.491**), Stati dell'America centrale (Costa Rica e Panama; 29.8.2014; RS **0.632.312.851**), Bosnia ed Erzegovina (firmato il 24.6.2013; FF **2014 1219**), ALS bilaterali della Svizzera: Isole Färöer (1.3.1995; RS **0.632.313.141**), Giappone (1.9.2009; RS **0.946.294.632**), Cina (1.7.2014; RS **0.632.314.161**)

4.2.1 Negoziati in corso

Gli Stati dell'AELS hanno concluso i negoziati con il Guatemala per un ALS che dovrà essere firmato nel primo semestre del 2015. La firma dell'Accordo è prevista entro la prima metà del 2015. Il Guatemala sarà incluso come nuovo partner contraente nell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e gli Stati dell'America centrale (Costa Rica e Panama). Nell'anno in rassegna sono stati avviati negoziati con la Malaysia su un ALS di ampia portata e si sono svolti tre cicli negoziali. I negoziati proseguiranno nel 2015. In questi come in tutti gli altri negoziati in corso, la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS si impegnano non soltanto per gli scambi di merci e servizi, la protezione della proprietà intellettuale, ecc., ma anche per l'integrazione in questi accordi di disposizioni concernenti il commercio e lo sviluppo sostenibile (cfr. n. 5.5.1).

Altri processi negoziali sono stati influenzati da crisi o da altri eventi politici interni da parte del partner negoziale. In seguito agli eventi verificatisi in Ucraina, ad esempio, l'AELS ha rinviato fino a nuovo avviso i negoziati con l'Unione doganale Russia-Bielorussia-Kazakistan. I negoziati con l'India non hanno potuto essere portati a termine prima delle elezioni parlamentari indiane del mese di maggio. L'AELS è in contatto con i partner indiani nella prospettiva di proseguire questi negoziati. Con l'Indonesia, in seguito alle elezioni parlamentari e presidenziali svoltesi durante l'estate, dal mese di maggio non è stato possibile organizzare un nuovo ciclo negoziale. La ripresa dei negoziati non potrà avvenire prima del 2015 e dipenderà dalla politica del nuovo governo. Vista la situazione politica in Thailandia, i colloqui concernenti la ripresa dei negoziati interrotti nel 2006 hanno dovuto essere nuovamente rinviati. L'AELS continua a seguire da vicino l'evoluzione della situazione e si pronuncerà a tempo debito sulla ripresa dei colloqui. Per quanto riguarda l'Algeria, l'AELS è pronta a riprendere i negoziati, avviati nel 2007 in vista di un ALS e interrotti dall'Algeria nel 2009, non appena quest'ultima sarà disposta a procedere.

4.2.2 Colloqui esplorativi e altri contatti

In occasione della conferenza ministeriale dell'AELS svoltasi in giugno è stata firmata una dichiarazione di cooperazione con le Filippine che ha instaurato un dialogo istituzionalizzato sulle possibilità di approfondire le relazioni economiche con questo Paese. Nel 2015 è previsto l'avvio dei negoziati in vista della conclusione di un ALS di ampia portata. Il comitato misto AELS-Georgia, istituito dalla dichiarazione di cooperazione, si è riunito per la prima volta. L'AELS è disposta ad avviare negoziati su un ALS con la Georgia in data ancora da definire. È inoltre prevista la firma di una dichiarazione di cooperazione con l'Ecuador.

Con gli Stati del Mercosur⁷⁸ sono stati intrattenuti contatti sia a livello bilaterale che nell'ambito dell'AELS in vista dell'esame delle prossime fasi per sviluppare le relazioni economiche con questi Stati. Il prossimo incontro del comitato misto AELS-Mercosur è previsto per l'inizio del 2015. Vengono mantenuti contatti anche con Stati africani al sud del Sahara e con Stati asiatici.

⁷⁸ Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay

4.2.3

Accordi di libero scambio esistenti

Il 1° luglio è entrato in vigore l'ALS bilaterale tra la Svizzera e la Cina e il 9 giugno l'Accordo sulla cooperazione in materia di lavoro e di occupazione concluso contemporaneamente all'ALS. Con l'ALS Svizzera-Cina, la Svizzera aggiunge alla sua rete di ALS un accordo con il suo terzo principale e più dinamico partner commerciale. L'accordo è già ampiamente sfruttato dagli esportatori e dagli importatori svizzeri. L'ALS concluso dall'AELS con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG)⁷⁹ e quello con gli Stati dell'America centrale (Costa Rica e Panama) sono entrati in vigore rispettivamente il 1° luglio e il 29 agosto. Siccome le autorità competenti degli Stati membri del CCG non sono riuscite a eseguire entro i termini previsti i lavori di attuazione interni, il sistema di sdoganamento preferenziale dell'Accordo AELS-CCG non è ancora operativo. L'AELS lavora in collaborazione con il CCG per garantire al più presto il pieno funzionamento dell'Accordo. L'ALS tra l'AELS e la Bosnia ed Erzegovina, firmato il 24 giugno 2013, entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

Nel corso dell'anno in rassegna si è svolta una riunione del comitato misto nel quadro degli accordi tra l'AELS e il Canada, il Cile, la Colombia, il Montenegro, la Turchia. La riunione con il Montenegro è stata la prima riunione di un comitato misto istituito da un ALS dell'AELS che contiene disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile (cfr. n. 5.5.1).

L'AELS ha avviato negoziati con la Turchia per sviluppare l'ALS del 1992, che si limita alla circolazione delle merci e alla protezione della proprietà intellettuale. Fino ad oggi si è svolto un ciclo negoziale. Le discussioni vertono sullo sviluppo e sulla modernizzazione dell'ALS per quanto riguarda il commercio dei servizi, la proprietà intellettuale, gli ostacoli tecnici al commercio, le misure sanitarie e fitosanitarie, l'agevolazione degli scambi, le norme commerciali, la concorrenza, il commercio e lo sviluppo sostenibile nonché disposizioni giuridiche e istituzionali. Per quanto riguarda l'ALS con il Messico, sono attualmente in corso i lavori per la definizione delle linee direttive e delle priorità per lo sviluppo dell'Accordo. L'avvio dei negoziati è previsto per il 2015. In seguito alla conclusione dei negoziati di libero scambio tra il Canada e l'UE, si sta valutando anche la possibilità di sviluppare l'ALS tra l'AELS e il Canada e hanno già avuto luogo i primi contatti esplorativi.

4.3

Sfide per la politica svizzera di libero scambio

Per raggiungere gli obiettivi di politica economica esterna, i vecchi ALS devono essere adeguati all'evoluzione della politica commerciale. L'obiettivo è migliorare l'efficacia di questi accordi, soprattutto per non discriminare le imprese svizzere. In questo ambito i crescenti sforzi compiuti dall'UE e dagli Stati Uniti negli ultimi anni per concludere ALS rivestono una particolare importanza considerato che gli attori economici di queste regioni sono i principali concorrenti dei fornitori svizzeri. Diversi accordi conclusi di recente o che stanno per essere conclusi da queste due potenze economiche travalicano gli ALS dell'AELS e della Svizzera, sia per quanto riguarda la copertura tematica che per alcuni aspetti relativi all'accesso ai mercati. È

⁷⁹ Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar

il caso, ad esempio, dell'ALS di ampia portata tra il Canada e l'UE o degli ALS che l'UE e gli Stati Uniti hanno concluso con la Corea del Sud e con Singapore.

In tale contesto, in futuro i negoziati per lo sviluppo degli ALS in vigore svolgeranno un ruolo sempre più importante nei programmi di lavoro dell'AELS. L'adeguamento degli accordi esistenti consentirà di fornire un notevole contributo al rafforzamento della piazza economica svizzera e alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro. La Svizzera sta valutando se sia necessario adeguare i suoi accordi esistenti. Per stabilire se occorre adeguare un ALS esistente, oltre all'obiettivo di evitare le discriminazioni, esamina criteri analoghi a quelli considerati al momento della definizione dell'ordine di priorità di nuovi negoziati. Si pensi in particolare al peso economico attuale e potenziale delle parti contraenti. Altrettanto importante è la disponibilità del partner a negoziare, così come la prospettiva di ottenere risultati negoziali soddisfacenti.

Mentre il Canada, il Messico e la Turchia mostrano interesse per uno sviluppo di ampia portata degli ALS che hanno concluso con l'AELS, altri partner appaiono più reticenti. Questa reticenza è dovuta, tra l'altro, a risorse di personale insufficienti in seguito ad altri progetti negoziali, a una mancanza di interessi offensivi nei confronti dell'AELS o alle possibilità limitate di concessioni da parte degli Stati dell'AELS in ambito agricolo. Le possibilità di accordare concessioni per quanto riguarda i dazi doganali all'importazione di prodotti agricoli rappresentano una sfida sia nell'aggiornamento di ALS in vigore sia, sempre più spesso, in occasione dei negoziati attuali o futuri con nuovi partner. La Svizzera e gli altri Stati dell'AELS saranno sempre di più chiamati a commisurare i loro interessi in materia di esportazione – rilevanti tanto in ambito agricolo quanto in quelli dell'industria e dei servizi – e di protezione agricola alle frontiere.

Lo sviluppo auspicato degli ALS esistenti riguarda spesso diversi aspetti poiché, da un lato, il campo di applicazione di un accordo deve essere esteso ad ambiti non ancora coperti come i servizi, gli investimenti, gli appalti pubblici e il commercio e lo sviluppo sostenibile e, dall'altro, le disposizioni esistenti devono essere aggiornate (ad es. miglioramento dell'accesso ai mercati per gli scambi di merci). Nel caso degli ALS già aggiornati, si tratta di prevedere adeguamenti parziali come l'integrazione di disposizioni sul commercio e lo sviluppo sostenibile o l'agevolazione degli scambi.

5 Politiche settoriali

5.1 Circolazione delle merci industria/agricoltura

Nei primi dieci mesi dell'anno in rassegna il commercio esterno della Svizzera è aumentato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per quanto concerne sia le importazioni sia le esportazioni. Tale incremento è riconducibile soprattutto ai settori chimico e farmaceutico. L'attivo della bilancia commerciale ha raggiunto un nuovo livello massimo.

Le catene del valore globalizzate rappresentano una sfida nel settore della politica in materia doganale e di origine delle merci, che sarà affrontata tra l'altro grazie a un portale Internet per lo sdoganamento concepito per le PMI e a nuove possibilità di cumulo nell'ambito dell'attestazione dell'origine. La progres-

siva applicazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) è la base che, a partire dal 2015, permetterà il cumulo diagonale anche con gli Stati dei Balcani occidentali. Progressi sono stati compiuti anche per quanto concerne la modernizzazione delle regole di origine nel quadro di tale Convenzione.

Anche nel 2013, l'evoluzione delle esportazioni di prodotti agricoli trasformati è stata buona. Nell'anno in rassegna, le richieste di contributi all'esportazione per i prodotti agricoli trasformati si sono rivelate ancora una volta superiori ai fondi disponibili nell'ambito del budget della Schoggigesetz (ossia legge sul cioccolato) e le differenze di prezzo delle materie prime agricole non sono state dunque interamente compensate dai fondi federali per quanto riguarda le esportazioni.

5.1.1 Andamento del commercio esterno

Dal confronto dei primi dieci mesi dell'anno in rassegna con lo stesso periodo dell'anno precedente, emerge che le esportazioni sono aumentate del 3,6 per cento e le importazioni dell'1,5 per cento (entrambi i dati non comprendono metalli preziosi, pietre preziose e semipreziose né oggetti d'arte e d'antiquariato). Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre, la bilancia commerciale ha raggiunto un attivo di 24,9 miliardi di franchi. All'incremento delle esportazioni hanno contribuito soprattutto l'industria chimica e farmaceutica, l'industria dell'orologeria e della gioielleria nonché l'industria dei veicoli. La crescita delle importazioni è riconducibile principalmente ai medicinali, seguiti dai tessuti. Rispetto al 2013 la ripartizione regionale delle esportazioni ha fatto registrare uno spostamento verso America (+5,9 %) e Asia (+3,7 %), mentre l'evoluzione delle esportazioni verso i Paesi europei ha avuto un incremento inferiore alla media (+3,1 %): l'Europa continua comunque a dominare con il 58,3 per cento, seguita da Asia (21,6 %), America (17,1 %), Africa (1,8 %) e Oceania (1,2 %). Per quanto concerne le importazioni, la percentuale di prodotti provenienti da Asia (+5,8 %) e America (+4,0 %) ha avuto un incremento superiore alla media, mentre è diminuita quella dei prodotti provenienti da Africa (-17,1 %) e Oceania (-23,7 %); anche in questo caso l'Europa guida la classifica con il 75 per cento, seguita da Asia (15,2 %), America (8,0 %), Africa (1,7 %) e Oceania (0,2 %).

La seguente tabella raffigura la struttura del commercio esterno della Svizzera con le categorie merceologiche più importanti (gennaio–ottobre 2014):

Tipo di merce	Esportazioni Δ Anno precedente (mio. fr.)	Importazioni Δ Anno precedente (mio. fr.)
Agricoltura	7,854 2,4 %	11,717 0,0 %
Vettori energetici	2,736 -1,4 %	10,131 -14,8 %
Tessuti	2,654 1,4 %	7,914 3,7 %
Prodotti chimici / farmaceutici	72,154 5,2 %	36,407 7,1 %
Metalli	10,545 3,3 %	12,253 1,8 %
Macchinari	27,697 0,7 %	25,184 1,2 %

Tipo di merce	Esportazioni Δ Anno precedente (mio. fr.)		Importazioni Δ Anno precedente (mio. fr.)	
Veicoli	4,704	6,3 %	13,483	2,9 %
Strumenti di precisione, orologi e gioielli	38,775	4,0 %	16,202	1,1 %
Altri prodotti	7,361	-0,8 %	16,316	1,3 %
Totale	174,480	3,6 %	149,607	1,5 %

Fonte: Amministrazione federale delle dogane

5.1.2 Politica in materia doganale e di origine delle merci

Il fatto che le aziende di fabbricazione, tra cui molte PMI, siano oggi integrate nelle catene del valore globalizzate (cfr. n. 1) rende necessari provvedimenti di politica in materia doganale e di origine delle merci.

Politica in materia doganale

La struttura e l'organizzazione attuali delle procedure doganali sono concepite soprattutto per le necessità delle grandi imprese e dell'industria delle spedizioni. Le PMI che non dispongono di sistemi informatici specifici per la dichiarazione doganale devono spesso ricorrere ai servizi di un intermediario per espletare le formalità di sdoganamento. Nella sua risposta alla mozione del 24 febbraio 2014 della Commissione dell'economia e dei tributi CN (14.3011 «Riduzione dei costi grazie alla procedura elettronica per le dichiarazioni doganali»), il Consiglio federale indica che la realizzazione del portale Internet che permetterà alle imprese di effettuare in modo autonomo e informatizzato le dichiarazioni doganali è prevista per il 2016 e il 2017.

Politica in materia di origine delle merci

La Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁸⁰, che riunisce in un unico protocollo le regole di origine di tutti gli accordi di libero scambio (ALS) conclusi tra i Paesi partner della zona PEM, è stata ratificata sinora da 17 Parti contraenti⁸¹. Nell'anno in rassegna hanno depositato gli strumenti di ratifica Bosnia e Erzegovina, Egitto, Autorità palestinese, Tunisia e Turchia.

Oltre all'armonizzazione delle regole di origine per l'intera zona, la Convenzione PEM istituisce anche una zona di cumulo diagonale⁸². Affinché il cumulo diagonale possa essere applicato in tutta la zona PEM, inclusi i Balcani occidentali, i protocolli

⁸⁰ RS **0.946.31**

⁸¹ Egitto, Albania, Bosnia e Erzegovina, UE, Isole Färöer, Islanda, Israele, Giordania, Liechtenstein, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Autorità palestinese, Svizzera, Serbia, Tunisia e Turchia; Algeria, Libano e Marocco non hanno ancora ratificato la Convenzione. La Croazia, per la quale la Convenzione è entrata in vigore il 1° marzo 2012, è diventata membro dell'UE il 1° luglio 2013. Kosovo e Siria non hanno ancora sottoscritto la Convenzione.

⁸² Il cumulo diagonale permette di sommare materiali originari di vari Stati parte, per conferire o mantenere il carattere originario di un bene e beneficiare così dei dazi preferenziali al momento dell'importazione.

sulle regole di origine degli ALS in vigore tra le Parti contraenti della Convenzione PEM devono essere sostituiti da un rinvio alla Convenzione. Nel corso del primo semestre 2015 è prevista l'adozione di decisioni in tal senso con l'UE e con il maggior numero possibile di Stati parte alla Convenzione PEM, in particolare con i Paesi dei Balcani occidentali.

Le Parti contraenti della Convenzione PEM s'impegnano altresì a modernizzare rapidamente le proprie regole, con particolare riferimento all'origine della merce («regole di lista»), adeguandole agli attuali metodi produttivi. In questo ambito, progressi sono stati fatti nel corso dell'anno in rassegna e la conclusione dei lavori è auspicata per il 2015. Per armonizzare con ancora maggiore efficacia le regole di origine della Convenzione PEM con le esigenze delle catene del valore globalizzate, la Svizzera sostiene anche l'applicazione del cumulo totale⁸³.

Alla luce della suddivisione nella produzione dei beni descritta al capitolo 1, l'istituzione di un legame tra diversi ALS bilaterali risponderebbe alle necessità delle imprese integrate in catene del valore globalizzate. Il meccanismo del cumulo incrociato, la cui attuazione presenta tuttavia alcune difficoltà pratiche, permetterebbe a vari Paesi che hanno concluso tra loro ALS bilaterali di sommare le diverse fasi di lavorazione di un prodotto eseguite nel rispettivo territorio ai fini del conferimento dell'origine, anche quando le regole di origine dei diversi ALS non sono identiche⁸⁴. I colloqui svoltisi negli ultimi due anni con vari partner di libero scambio (tra cui UE, Canada, Singapore e vari Stati dell'America centrale e meridionale) hanno evidenziato un interesse di massima per lo strumento del cumulo incrociato. Alcuni Paesi si sono detti disposti a esaminare questa opzione, mentre altri hanno sottolineato che prima di concretizzarla dovranno essere risolti i problemi pratici legati alla sua attuazione. Il dialogo con i nostri partner ALS dovrà essere approfondito.

5.1.3 Prodotti agricoli trasformati

Nel 2013 la Svizzera ha esportato prodotti agricoli trasformati per un valore di 6,7 miliardi di franchi (2012: 6,1 mia. fr.). Le importazioni, rimaste costanti rispetto al 2012, hanno raggiunto i 3,5 miliardi di franchi. Con una quota del 63 per cento per le esportazioni e del 75 per cento per le importazioni, l'UE è stato il partner commerciale di gran lunga più importante della Svizzera anche per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati.

La cosiddetta *Schoggigesetz*⁸⁵ ha lo scopo di compensare all'importazione e all'esportazione le differenze di prezzo dovute alla politica agricola svizzera delle materie prime agricole contenute nei prodotti trasformati. Al fine di compensare le differenze di prezzo esistenti dei prodotti di base contenuti nei prodotti trasformati, sono prelevati dazi al momento dell'importazione e contributi al momento dell'esportazione. Il protocollo numero 2 dell'ALS tra la Svizzera e l'UE⁸⁶ disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l'UE. I prezzi di

⁸³ Il cumulo totale consiste nel riunire diverse fasi di fabbricazione che conferiscono l'origine realizzate in diversi Paesi appartenenti a una zona di libero scambio.

⁸⁴ Cfr. rapporto dell'8 marzo 2013 «Accordi di libero-scambio: opportunità, possibilità e sfide del cumulo incrociato delle regole d'origine» in risposta al postulato 10.3971 «Miglior sfruttamento degli accordi di libero scambio grazie al cumulo incrociato».

⁸⁵ RS 632.111.72

⁸⁶ RS 0.632.401.2

riferimento determinanti per stabilire l'entità delle misure di compensazione dei prezzi sono state adeguate l'ultima volta il 1° marzo alle attuali differenze di prezzo delle materie prime⁸⁷.

Nel 2014, anno in rassegna, sono stati nuovamente messi a disposizione 70 milioni di franchi per contributi all'esportazione nel quadro della cosiddetta *Schoggigesetz*. Anche quest'anno i contributi all'esportazione richiesti hanno superato i fondi a disposizione e i fondi federali non hanno dunque coperto interamente le differenze di prezzo delle materie prime all'esportazione. Come negli anni precedenti, le aliquote dei contributi all'esportazione sono state ridotte di conseguenza. La ripartizione dei fondi disponibili tra le categorie «latticini di base» e «cereali di base» ha permesso l'applicazione di coefficienti di riduzione differenziati, che sono stati oggetto di regolare riesame e se necessario di adeguamento nel corso dell'anno in rassegna.

Con la decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 a Bali (cfr. n. 2.1.1), i membri dell'OMC si sono impegnati a portare avanti i propri sforzi per ridurre e in futuro abolire le sovvenzioni all'esportazione e altre misure dagli effetti simili. Tale decisione, che costituisce un impegno politico non vincolante dal punto di vista del diritto internazionale, significa che la Svizzera dovrà perseguire un'ulteriore progressiva riduzione dei contributi all'esportazione concessi nel quadro della *Schoggigesetz*, con l'obiettivo di eliminare questo strumento in una prospettiva di medio-lungo termine. Aumenti del budget della *Schoggigesetz* contravverrebbero a questa decisione ministeriale.

5.2 Ostacoli tecnici al commercio

Nell'anno in esame, l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio ha registrato progressi soprattutto nei confronti dell'UE (aggiornamento dell'Accordo Svizzera-UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, MRA⁸⁸) e con la Cina (nel contesto del nuovo ALS Svizzera-Cina). L'MRA, parte dei Bilaterali I, facilita l'accesso dei prodotti di esportazione svizzeri al mercato interno dell'UE. L'ALS con la Cina incentiva tra l'altro la collaborazione bilaterale tra le autorità e agevola decisioni pragmatiche all'insorgere di ostacoli tecnici al commercio.

Una procedura di consultazione concernente l'iniziativa parlamentare «Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo di applicazione del principio Cassis de Dijon» (10.538 del 17 dicembre 2010) è stata condotta nel corso dell'estate. In seguito alla decisione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) di raccomandare al Consiglio nazionale l'approvazione del progetto, il Consiglio federale sottoporrà alla CET-N il proprio parere all'inizio del 2015.

⁸⁷ RU 2014 591

⁸⁸ Mutual Recognition Agreement

5.2.1

Abolizione degli ostacoli tecnici al commercio tra la Svizzera e l'UE

Aggiornamento dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Basato sull'equivalenza delle prescrizioni tecniche sui prodotti delle Parti contraenti, l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità⁸⁹, concluso nel quadro dei Bilaterali I e in vigore dal 2002, prevede il riconoscimento reciproco dei certificati di conformità tra la Svizzera e l'UE in venti settori produttivi⁹⁰ (cfr. n. 3.3). L'Accordo garantisce ai produttori svizzeri un accesso facilitato al mercato interno europeo, equiparabile a quello dei prodotti concorrenti dell'UE. I prodotti svizzeri non devono dunque essere adeguati o certificati una seconda volta per accedere al mercato europeo.

Il 1° aprile 2014 il campo di applicazione dell'Accordo è stato esteso al settore dei recipienti mobili a pressione. Per quanto concerne i prodotti da costruzione, un nuovo regolamento UE⁹¹ è integralmente applicabile da luglio 2013, mentre la revisione della relativa legge⁹² in Svizzera è in vigore da ottobre 2014. Dal momento che in tale lasso di tempo non vi era equivalenza tra i fondamenti legali svizzeri ed europei, il riconoscimento da parte dell'UE di cinque organi di valutazione della conformità attivi in Svizzera in tale settore non era più garantito. L'incertezza giuridica ha ostacolato temporaneamente l'attività degli organi svizzeri di valutazione della conformità sino al momento in cui non è stato possibile disciplinare il loro riconoscimento in via provvisoria. Una soluzione definitiva, che ristabilisce formalmente l'equivalenza dei fondamenti legali per i prodotti da costruzione, è stata individuata alla fine del 2014 e sarà sancita a livello giuridico nel 2015. Nel settore dei biocidi i fondamenti legali riveduti⁹³ sono entrati in vigore in Svizzera a luglio 2014, quasi un anno dopo le norme UE⁹⁴, creando una situazione di temporanea incertezza per quanto concerne questo capitolo dell'MRA. A causa della mancata equivalenza, allo stato attuale il riconoscimento delle autorizzazioni concesse dalla Svizzera non è garantito. L'entrata in vigore del capitolo riveduto dell'MRA è prevista per il 2015.

I due esempi di cui sopra mostrano che i vantaggi di accesso al mercato conferiti dall'MRA sono a rischio se non si garantisce l'equivalenza dei fondamenti legali tra Svizzera e UE. Meccanismi flessibili di recepimento dinamico per accordi esistenti e futuri concernenti l'accesso al mercato, come quelli considerati nel contesto dell'Accordo istituzionale con l'UE (cfr. n. 3.2), favorirebbero il buon funzionamento e lo sviluppo dell'MRA, garantendo una maggiore certezza del diritto per gli attori economici interessati nel nostro Paese.

⁸⁹ RS **0.946.526.81**

⁹⁰ Ad esempio: macchinari, giocattoli, dispositivi medici, ascensori.

⁹¹ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

⁹² Legge federale del 21 marzo 2014 concernente i prodotti da costruzione (RS **933.0**) e ordinanza del 27 agosto 2014 sui prodotti da costruzione (RS **933.01**).

⁹³ Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (RS **813.12**).

⁹⁴ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.

Commercio di legno e prodotti del legno

Oltre il 90 per cento (2,56 mia. fr. nel 2011) dei prodotti del legno esportati dalla Svizzera sono destinati all'UE. Il regolamento dell'UE in materia di commercio del legno⁹⁵, applicabile dal 2013, potrebbe comportare ostacoli tecnici al commercio per gli esportatori svizzeri. Infatti, gli operatori di mercato che commercializzano per la prima volta nell'UE legno o prodotti del legno, devono garantirne la legalità (rispetto delle prescrizioni in materia di abbattimento del legno nel Paese di origine). D'intesa con le cerchie interessate, la Svizzera ha informato le autorità dell'UE del fatto che l'ordinamento giuridico svizzero garantisce la legalità del legno abbattuto in Svizzera e che, pertanto, il legno proveniente dal nostro Paese soddisfa i requisiti europei. Ciò, a livello pratico, consente alla Svizzera di continuare a esportare il proprio legno nell'UE senza ulteriori ostacoli. Tale procedura dovrebbe valere nella pratica anche per i prodotti del legno lavorati costituiti da materie prime provenienti dall'UE (circa il 95 % del legno importato in Svizzera viene dall'UE). Nel quadro del messaggio concernente la revisione della legge federale del 7 ottobre 1983⁹⁶ sulla protezione dell'ambiente, il Consiglio federale propone norme simili a quelle in vigore nell'UE. Svizzera e UE sarebbero dunque tenute a rispettare gli stessi requisiti, evitando così a lungo termine incertezze nell'ambito del commercio del legno con il nostro principale partner commerciale.

Principio «Cassis de Dijon»

Nel 2010 la Svizzera ha introdotto in maniera autonoma il principio «Cassis de Dijon» (CdD) per alcune importazioni provenienti dall'UE e dallo Spazio economico europeo (SEE). In virtù di tale principio, i prodotti commercializzati legalmente in uno Stato membro dell'UE o del SEE possono essere immessi anche sul mercato svizzero senza oneri supplementari. Il principio CdD integra gli strumenti esistenti volti ad abolire gli ostacoli tecnici al commercio. Si tratta di una misura che mira a contrastare il fenomeno dei prezzi elevati in Svizzera e s'iscrive nell'impegno del Consiglio federale per rafforzare la concorrenza nel mercato interno svizzero.

Le derrate alimentari immesse sul mercato svizzero in virtù del principio CdD sono soggette a un'autorizzazione. Un'iniziativa parlamentare del 17 dicembre 2010 (10.538 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Escludere le derrate alimentari dal campo di applicazione del principio «Cassis de Dijon») chiede di escludere completamente le derrate alimentari dal campo di applicazione del principio CdD. Dopo aver accolto l'iniziativa, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha posto in consultazione il relativo progetto. La maggioranza dei partiti politici e delle associazioni mantello dell'economia si è opposta al progetto, dichiarandosi pertanto contraria all'esclusione delle derrate alimentari dal principio CdD, mentre la maggioranza dei Cantoni era a favore. In seguito alla decisione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale di raccomandare al Consiglio nazionale l'approvazione del progetto, il Consiglio federale sottoporrà alla CET-N il proprio parere all'inizio del 2015.

⁹⁵ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, GU L 295 del 12.11.2013, pag. 23.

⁹⁶ RS 814.01

5.2.2 Relazioni con la Cina

Esportazioni di derrate alimentari

Per i produttori svizzeri di derrate alimentari la Cina rappresenta già oggi un importante mercato di sbocco con un notevole potenziale di sviluppo. Dopo una modifica di legge da parte cinese nel primo semestre dell'anno in rassegna, la Svizzera è riuscita a mantenere l'accesso al mercato per vari latticini, tra cui gli alimenti per neonati. Nel contesto delle esportazioni verso la Cina, i contatti stabiliti tra le autorità competenti grazie all'ALS Svizzera-Cina hanno permesso di registrare nuovamente a titolo permanente produttori svizzeri che sino a quel momento erano riconosciuti solo in via provvisoria. Un impegno simile è in atto nell'ambito delle esportazioni di prodotti a base di carne suina.

Collaborazione tra le autorità

Il primo incontro del Sottocomitato del Comitato misto sugli ostacoli tecnici al commercio si è tenuto a giugno di quest'anno, ancora prima dell'entrata in vigore dell'ALS Svizzera-Cina. Tale incontro ha permesso di definire alcune priorità in vista di una futura collaborazione settoriale delle autorità negli ambiti della metrologia nonché dell'accreditamento e della certificazione. Lo scopo della collaborazione tra le autorità in seno al Sottocomitato è di ottenere una maggiore comprensione delle rispettive prescrizioni nazionali sui prodotti e di avviare in modo pragmatico a eventuali ostacoli al commercio.

5.3 Servizi

Sono stati compiuti passi avanti nei negoziati concernenti un accordo plurilaterale sugli scambi di servizi. I negoziati inerenti al testo principale sono proseguiti e i partecipanti si sono scambiati le offerte iniziali in materia di accesso al mercato.

Nel quadro dei negoziati concernenti nuovi accordi di libero scambio (ALS) con Malaysia e Vietnam nonché l'aggiornamento dell'ALS con la Turchia sono oggetto di trattativa anche disposizioni inerenti allo scambio di servizi. Infine, si sono conclusi i negoziati in vista di un ALS con il Guatemala.

I negoziati plurilaterali in corso da febbraio 2012 in vista di un accordo plurilaterale sugli scambi di servizi sono proseguiti e coinvolgono al momento circa venti partecipanti⁹⁷. L'obiettivo è di concludere un accordo, basato sull'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)⁹⁸ dell'OMC, che rafforzi la sicurezza giuridica e le condizioni quadro per gli scambi di servizi internazionali grazie a regole fissate a livello plurilaterale. Oltre all'ampliamento della rete di ALS (cfr. n. 4.2) e all'impegno nel quadro dell'OMC (cfr. n. 2.1), questi negoziati rappresentano per il nostro Paese

⁹⁷ Australia, Cile, Costa Rica, UE, Hong Kong Cina, Islanda, Israele, Giappone, Canada, Colombia, Liechtenstein, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Svizzera, Corea del Sud, Taiwan, Turchia e Stati Uniti.

⁹⁸ RS **0.632.20**, allegato I.B

un'opportunità per consolidare la competitività internazionale del settore svizzero dei servizi anche a livello plurilaterale.

Fatti salvi ulteriori sviluppi, l'Accordo sarà strutturato come un testo orizzontale, integrato da allegati tematici e settoriali nonché da elenchi di impegni per le singole Parti per quanto concerne accesso al mercato e trattamento nazionale. Il testo orizzontale riprende le disposizioni di base del GATS, in parte integrandole e ampliandole. Al momento, le proposte di negoziati concernenti gli allegati, la cui discussione si trova ancora in una fase non avanzata, riguardano soprattutto i seguenti temi: regolamentazioni interne, trasparenza, appalti pubblici, contributi all'esportazione, circolazione delle persone fisiche, commercio elettronico, servizi nei settori della finanza, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della logistica, della posta e dei corrieri nonché dell'energia e dei servizi professionali.

I partecipanti si sono scambiati offerte iniziali concernenti l'accesso al mercato e il trattamento nazionale. La Svizzera ha presentato la propria offerta iniziale il 30 gennaio con relativa pubblicazione su Internet lo stesso giorno. Per gli elenchi di impegni nazionali, i partecipanti hanno concordato un approccio «ibrido», il quale prevede che gli impegni relativi all'accesso al mercato seguano il metodo degli elenchi positivi mentre quelli concernenti il trattamento internazionale rispettino il metodo degli elenchi negativi. Secondo il metodo degli elenchi positivi, gli impegni in materia di accesso al mercato (evitare restrizioni quantitative e restrizioni in merito alla forma legale delle imprese) valgono per i settori e i sottosettori riportati nella lista nazionale di un partecipante ai negoziati. Conformemente al metodo degli elenchi negativi, gli impegni relativi al trattamento nazionale (evitare di sfavorire i fornitori esteri a vantaggio di quelli nazionali) sono validi in linea di principio per tutti i settori di servizi di cui alla classificazione dei prodotti dell'ONU⁹⁹, ad eccezione di quelli per i quali un partecipante ha formulato riserve specifiche nella propria lista nazionale. Per il trattamento nazionale valgono altresì – anche in questo caso fatte salve riserve specifiche a livello nazionale – i principi del «congelamento» e dell'«irrevocabilità» (dai termini inglesi «*standstill*», letteralmente «blocco, arresto» e «*atchet*», letteralmente «cricchetto, nottolino»¹⁰⁰).

Nel quadro dei negoziati dell'ALS conclusi dall'AELS con il Guatemala nel corso dell'anno in esame (cfr. n. 4.2.1), nel settore dei servizi sono stati concordati impegni in materia di accesso al mercato e trattamento nazionale che vanno oltre quelli del GATS. L'Accordo migliora la sicurezza giuridica e l'attendibilità in diversi settori d'interesse per i fornitori di servizi del nostro Paese (ad es. trasferimento dei quadri in seno a un gruppo di imprese, servizi concernenti installazione e manutenzione di macchinari e impianti, servizi finanziari, logistici o forniti alle imprese nonché ingegneria e architettura). Il volume degli impegni corrisponde grosso modo a quelli che il Guatemala ha contratto in altri ALS conclusi con importanti concorrenti della Svizzera.

I negoziati dell'AELS in corso per un ALS con la Malaysia e il Vietnam (cfr. n. 4.2.1) stanno proseguendo con dinamiche e obiettivi diversi. Nel caso della

⁹⁹ Statistical Papers, Series M, n° 77, Provisional Central Product Classification, Department of International Economics and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991.

¹⁰⁰ Il termine «*standstill*» designa il congelamento del grado di liberalizzazione in vigore conformemente alla legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, mentre il termine «*atchet*» indica che eventuali future attenuazioni delle discriminazioni non potranno più essere revocate nella legislazione nazionale.

Malaysia sembra possibile la definizione di regole e impegni che vadano oltre quelli del GATS (tra l'altro regole concernenti i servizi finanziari e in generale concessioni in materia di accesso al mercato e trattamento nazionale). Per quanto concerne il Vietnam, l'obiettivo è piuttosto quello di ottenere taluni miglioramenti negli ambiti dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale.

Nell'ambito dell'approfondimento e dell'ampliamento dell'ALS con la Turchia (cfr. n. 4.2.3), importanti sono gli interessi in gioco per le Parti nel settore dello scambio di merci. Le Parti auspicano dunque un relativo capitolo con regole settoriali e impegni specifici più numerosi rispetto a quelli del GATS in ambiti di interesse comune, allo scopo di facilitare l'accesso al mercato. Si tratta ad esempio di regole per settori specifici come i servizi finanziari, turistici e di trasporto, o di norme e procedure per l'entrata e il soggiorno temporaneo di persone fisiche che forniscono servizi.

5.4 Investimenti e imprese multinazionali

A giugno si sono conclusi i negoziati concernenti l'Accordo sulla trasparenza dell'ONU, che prevede l'applicazione del nuovo regolamento sulla trasparenza dell'UNCITRAL alle procedure arbitrali tra Stato e investitori conformemente agli accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) già in vigore. L'APPI firmato a giugno con la Georgia è il primo sottoscritto dalla Svizzera contenente nuove disposizioni in materia di sostenibilità e un rinvio alle regole di trasparenza dell'UNCITRAL. Infine, in virtù della crescente importanza del tema della gestione aziendale responsabile (Corporate Social Responsibility), una presa di posizione in materia sarà elaborata nel quadro di un processo interdipartimentale.

5.4.1 Investimenti

Il 1° aprile è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla trasparenza per le procedure arbitrali nell'ambito degli investimenti della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). Tale regolamento è applicabile esclusivamente alle procedure arbitrali tra Stato e investitori basate su un accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) e condotte secondo il regolamento UNCITRAL. Per le procedure arbitrali basate su un APPI concluso in precedenza o svolte secondo altre regole arbitrali, il regolamento sulla trasparenza vale solo se le Parti contraenti dell'APPI (o, se del caso, le Parti coinvolte nella procedura arbitrale) ne concordano l'applicazione. Proprio al fine di facilitare un tale accordo a posteriori tra gli Stati contraenti di un APPI già in vigore, a luglio è stato concluso l'Accordo multilaterale dell'ONU sulla trasparenza nelle procedure arbitrali tra Stato e investitori, al termine di un processo negoziale che ha visto la partecipazione attiva della Svizzera. L'Accordo in questione estende l'applicazione delle regole sulla trasparenza alle procedure arbitrali basate su APPI conclusi prima del 1° aprile o svolte secondo regole arbitrali diverse dal regolamento UNCITRAL, come ad esempio le norme del Centro internazionale per la composi-

zione delle controversie relative agli investimenti¹⁰¹. La Svizzera intende sottoscrivere tale Accordo, garantendo così al pubblico l'accesso a tutte le informazioni essenziali concernenti le procedure arbitrali, vale a dire richieste delle Parti, singole fasi della procedura nonché ordinanze e sentenze dei tribunali arbitrali.

A giugno è stato sottoscritto l'APPI con la Georgia. Si tratta del primo APPI contenente le nuove disposizioni in materia di sostenibilità che la Svizzera propone in tutte le negoziazioni, nuove o in corso, sin dal 2012. Tali disposizioni prestano maggiore attenzione all'aspetto della sostenibilità e della coerenza con altre politiche settoriali (tra cui quella ambientale e quella sanitaria). L'Accordo dispone inoltre l'applicazione del nuovo regolamento sulla trasparenza dell'UNCITRAL per tutte le procedure arbitrali tra Stato e investitori su esso fondate. Il messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo recentemente firmato si trova in allegato (cfr. n. 10.2.2). La Svizzera sta attualmente portando avanti i negoziati per la revisione o la conclusione di nuovi APPI con Indonesia, Russia e Angola. Dal momento che questi tre Stati stanno riesaminando i loro obiettivi in materia di negoziati, non è stato ancora possibile concludere tali accordi. A settembre si è tenuto un primo incontro informale in vista dell'avvio dei negoziati per un APPI con la Malaysia.

5.4.2 Lotta alla corruzione

Due anni dopo l'analisi Paese per Paese sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali¹⁰², a marzo la Svizzera ha presentato all'OCSE un rapporto sull'attuazione delle raccomandazioni formulate nell'analisi. Il gruppo di lavoro dell'OCSE competente in materia ha stimato che, su venti raccomandazioni rivolte alla Svizzera, dieci sono state pienamente messe in pratica, sette lo sono state solo in parte e tre non sono state ancora attuate. Per quanto concerne le tre raccomandazioni non ancora realizzate, sono attualmente in corso processi legislativi a livello federale che ne terranno conto (revisione parziale del diritto delle obbligazioni in materia di *whistleblowing* e protezione dalla disdetta nonché revisione della legge federale sugli acquisti pubblici).

La Svizzera sarà nuovamente sottoposta ad esame nell'ambito dell'analisi Paese per Paese dell'OCSE non prima del 2016. In tale occasione la Svizzera dovrà fare rapporto in merito allo stato di attuazione delle raccomandazioni non realizzate o messe in pratica solo in parte al momento dell'analisi precedente. Un altro tema centrale sarà quello dei procedimenti penali a livello nazionale.

5.4.3 Gestione aziendale responsabile

La Commissione federale consultiva del Punto di contatto nazionale (PCN), istituita dal Consiglio federale nel 2013 e composta da quattordici membri provenienti da associazioni economiche di categoria, sindacati, organizzazioni non governative, mondo scientifico e dall'Amministrazione federale, fornisce consulenza al PCN in

¹⁰¹ ICSID, istituito con la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (RS 0.975.2).

¹⁰² Cfr. comunicato stampa del 12 gennaio 2012 «L'OCSE riconosce l'impegno della Svizzera nella lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri» (www.news.admin.ch > Documentazione).

materia di orientamento strategico e di applicazione delle Linee guida dell'OCSE. In occasione di due riunioni tenutesi ad aprile e ad agosto, la Commissione consultiva si è occupata principalmente della procedura di trattamento delle richieste al PCN e della collaborazione del PCN con mediatori esterni. Sulla base delle raccomandazioni della Commissione consultiva, il PCN ha aggiornato le istruzioni per il trattamento delle richieste. A luglio la Commissione consultiva ha pubblicato il suo primo rapporto¹⁰³.

Il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla gestione aziendale responsabile ha continuato il suo lavoro per sostenere le aziende nell'applicazione delle Linee guida per le imprese multinazionali. L'elaborazione di direttive specifiche per i vari settori consente di illustrare chiaramente le misure concrete che le imprese di un determinato settore devono adottare per osservare il loro obbligo di diligenza. Va poi menzionata la Guida dell'OCSE per l'applicazione dell'obbligo di diligenza nella catena di fornitura dei metalli preziosi dalle aree di conflitto, cofinanziata dalla Svizzera. A due incontri del Forum mondiale, tenutisi a maggio a Parigi e a novembre a Kinshasa, rappresentanti delle organizzazioni internazionali interessate, dei governi, delle associazioni industriali, delle imprese e delle organizzazioni non governative hanno discusso i risultati raggiunti e le sfide future connesse all'applicazione pratica della Guida. Al momento sono in preparazione altre direttive per gli investimenti responsabili in agricoltura, l'obbligo di diligenza nel settore finanziario e la collaborazione delle aziende di materie prime con i gruppi interessati a livello locale. A giugno, a margine del Forum annuale dell'OCSE sulla gestione aziendale responsabile, i ministri dell'OCSE hanno partecipato a un incontro informale in occasione del quale hanno discusso, tra l'altro, la dimensione politica della responsabilità delle imprese per lo sviluppo economico sostenibile e per gli accordi commerciali.

Negli ultimi anni la gestione aziendale responsabile (*Corporate Social Responsibility*, CSR) ha acquistato importanza a livello nazionale e internazionale, andando incontro in parte a modifiche concettuali. Nuovi strumenti sono stati sviluppati e quelli esistenti sono stati aggiornati o ampliati. In tale contesto, è stato avviato sotto la direzione della SECO un processo interdipartimentale per l'elaborazione di una presa di posizione in materia di CRS. Tale documento mira a definire le priorità della Confederazione, i suoi obiettivi e le sue attese in relazione alla CSR nonché a fornire sotto forma di piano di azione una panoramica delle numerose attività della Confederazione in materia di CRS, siano esse previste o già in corso di realizzazione. Ciò garantisce anche il coordinamento con altre politiche e strategie della Confederazione rilevanti per questo ambito.

¹⁰³ www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > OCSE > Punto di contatto nazionale svizzero > Rapporti finali e annuali del Punto di contatto nazionale svizzero.

5.5

Sostenibilità, materie prime e politica climatica

5.5.1

Attuazione e collaborazione con i Paesi partner sulle questioni legate alla sostenibilità

Il concetto di sostenibilità prevede l'integrazione armoniosa delle sue tre dimensioni: «capacità economica», «responsabilità ecologica» e «solidarietà sociale». L'economia estera è un settore specifico della politica economica che punta principalmente a incentivare la capacità economica. Si tratta cioè di consolidare e aumentare il prestigio della piazza economica svizzera creando condizioni quadro favorevoli agli scambi economici internazionali. Per far sì che la politica del Consiglio federale venga attuata in maniera coerente a tutti i livelli, le dimensioni ecologica e sociale della sostenibilità devono confluire adeguatamente anche nella politica estera.

Le disposizioni sulla sostenibilità figurano da diversi anni negli accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti. Al fine di garantirne il rispetto e l'applicazione, la Svizzera si avvale di strumenti bilaterali e multilaterali e aiuta i Paesi partner a perseguire uno sviluppo sostenibile, in particolare tramite la cooperazione allo sviluppo economico.

La liberalizzazione del commercio – raggiunta tramite accordi commerciali ed economici multilaterali (OMC; cfr. 2.1), accordi bilaterali di libero scambio (ALS; cfr. n. 4) e accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI; cfr. n. 5.4.1) – contribuisce alla crescita economica. A sua volta, la crescita influisce positivamente sulle condizioni di lavoro, sull'occupazione e in generale sul tenore di vita dei vari Paesi. Per far sì che la dimensione economica della sostenibilità non venga applicata in maniera isolata, bensì in armonia le dimensioni ecologica e sociale, gli ALS e gli APPI della Svizzera prevedono apposite disposizioni che garantiscono la coerenza.

Dal 2010, ad esempio, gli ALS sottoscritti dalla Svizzera a livello bilaterale e nell'ambito dell'AELS contengono disposizioni di rilevanza commerciale sugli standard ambientali e lavorativi, compresi i principi sulla tutela dei diritti umani. Queste disposizioni sottolineano l'obbligo delle parti di rispettare e applicare efficacemente gli accordi ambientali multilaterali e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL; cfr. n. 2.5). Inoltre, rimandano agli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani e ai principi di una gestione aziendale responsabile (*Corporate Social Responsibility*, cfr. n. 5.4.3). Tutti gli ALS sottoscritti dal 2010 in poi (ALS dell'AELS con Hong Kong, con la Cina, con il Montenegro, con la Bosnia ed Erzegovina e con gli Stati dell'America centrale e ALS bilaterale con la Cina) contengono questo tipo di disposizioni. Nell'intento di perseguire una politica coerente, nel 2012 la Svizzera ha elaborato ulteriori disposizioni per includere esplicitamente negli APPI gli aspetti legati alla sostenibilità. Lo scopo è armonizzare gli accordi con gli altri impegni internazionali assunti dalle parti, ad esempio in materia di diritti umani, protezione dell'ambiente e standard di lavoro. Dal 2012 la Svizzera inserisce queste disposizioni nei negoziati APPI in corso e in quelli futuri. L'APPI con la Georgia firmato il 3 giugno è il primo accordo di questo tipo della Svizzera che contiene le nuove disposizioni sulla sostenibilità (cfr. n. 5.4.1).

Per controllare il rispetto di queste disposizioni la Svizzera si avvale di diversi strumenti. Nel caso degli ALS l'organo di sorveglianza è il comitato misto istituito dal rispettivo accordo. I comitati misti sono piattaforme interstatali istituzionalizzate che si riuniscono regolarmente per facilitare l'applicazione degli ALS – in particolare delle disposizioni relative agli scambi commerciali e allo sviluppo sostenibile – e risolvere eventuali problemi. Le questioni legate alla sostenibilità possono essere trattate parallelamente per via diplomatica, in particolare nelle commissioni economiche miste istituite dalla Svizzera a livello bilaterale con diversi Paesi partner. Queste commissioni si riuniscono regolarmente per discutere di relazioni economiche bilaterali e di questioni come, ad esempio, l'applicazione degli APPI. La composizione delle delegazioni che partecipano alle riunioni dei comitati misti e delle commissioni economiche miste varia in funzione dei temi da discutere. Nella delegazione svizzera sono rappresentati gli uffici federali interessati, sotto la guida della SECO. Per prepararsi alle riunioni la SECO riceve informazioni da parte dei servizi federali competenti (comprese le ambasciate svizzere all'estero), delle imprese, delle associazioni mantello e di altre organizzazioni interessate. La Commissione per la politica economica, presieduta dalla direttrice della SECO e il gruppo di collegamento OMC/ALS convocato regolarmente dalla SECO sono altri due organismi che esaminano le questioni legate alla sostenibilità nel contesto dell'economia esterna e dei relativi accordi. I membri della Commissione per la politica economica sono nominati dal Consiglio federale, mentre al gruppo di collegamento OMC/ALS possono partecipare liberamente i rappresentanti di tutte le organizzazioni interessate, delle associazioni e dei partiti politici. Vi è poi la Commissione federale tripartita inerente alle attività dell'OIL che riferisce regolarmente sull'attuazione delle disposizioni degli accordi economici rilevanti per il lavoro e sulla collaborazione con i Paesi partner in materia di lavoro e occupazione.

Anche al di fuori delle relazioni bilaterali è possibile agire a favore dello sviluppo sostenibile. Ad esempio, tramite le istituzioni tripartite dell'OIL, del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e gli organi degli accordi ambientali multilaterali, la Svizzera promuove lo sviluppo sostenibile e dialoga con i propri partner. All'interno dell'OMC, invece, la Svizzera partecipa all'iniziativa settoriale per la promozione del commercio di prodotti sostenibili (cfr. n. 2.1.2).

La prima riunione del comitato misto di un ALS che contiene le nuove disposizioni in materia di sostenibilità è stata quella svoltasi in aprile con il Montenegro. Dalle consultazioni tra gli uffici federali interessati e la rappresentanza svizzera accreditata in Montenegro non sono emersi particolari problemi in merito all'applicazione del capitolo dell'ALS intitolato «Commercio e sviluppo sostenibile». Sono invece state affrontate questioni più generali concernenti la politica ambientale e lavorativa del Montenegro, che erano state sollevate durante la riunione del comitato, come le rispettive strategie nazionali per realizzare la cosiddetta «economia verde». La delegazione del Montenegro ha riconosciuto che a livello ambientale vi sono ancora molti sforzi da compiere. Tuttavia, si è detta convinta che il Paese si conformerà il più presto possibile agli standard ambientali europei e rispetterà gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati in corso per l'adesione all'Unione europea. I colloqui hanno riguardato anche le rispettive misure nazionali per applicare i principi guida dell'ONU sull'economia e i diritti umani. Le autorità montenegrine hanno ribadito l'intenzione di rispettare gli impegni assunti nell'ambito dei diritti umani e di aiutare le imprese a esercitare la loro responsabilità sociale, anche con incentivi fiscali. Altri temi economici all'ordine del giorno sono stati il lavoro interinale e il

lavoro migrante e le pari opportunità nella formazione. Al termine dei lavori le parti hanno designato i servizi competenti per l'attuazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel capitolo dell'ALS «Commercio e sviluppo sostenibile».

La realizzazione di uno sviluppo sostenibile è parte integrante delle relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera. Tuttavia, ci sono dei limiti ai risultati raggiungibili in questo campo tramite gli ALS, gli APPI e l'attività dell'OMC. Quindi, per realizzare gli obiettivi legati alla sostenibilità è importante considerare le relazioni della Svizzera con i Paesi partner nella loro totalità. Il Consiglio federale punta su una serie di strumenti combinati per promuovere la comprensione dei temi legati alla sostenibilità e l'applicazione degli standard internazionali riconosciuti. Ad esempio, per far valere gli obiettivi della sostenibilità ambientale e lavorativa, oltre agli accordi economici la Svizzera si avvale anche del dialogo in materia di diritti umani e della cooperazione allo sviluppo economico (cfr. n. 6).

In questo contesto la Svizzera sostiene i Paesi in via di sviluppo e i Paesi emergenti con il programma UNIDO *Resource Efficient and Cleaner Production* (cfr. n. 2.4) per migliorare la gestione delle risorse e le condizioni di lavoro, e con il programma *Sustaining Competitive and Responsible Enterprises*, lanciato dall'OIL con Svizzera e Norvegia e realizzato in collaborazione con UNIDO, che promuove tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e buone condizioni di lavoro nelle PMI. L'obiettivo di questi programmi è duplice: rendere più competitive le imprese e contribuire a una crescita ecologicamente e socialmente sostenibile. La Svizzera sostiene inoltre l'elaborazione volontaria di standard di sostenibilità per la produzione e il commercio di materie prime quali caffè, cacao, soia, olio di palma e biocarburanti. Questi standard, elaborati congiuntamente da produttori, commercianti, consumatori e organizzazioni non governative possono essere decisivi per far conoscere meglio ai governi e alle aziende un'attività economica basata su standard di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale. La Svizzera, che figura tra i principali finanziatori di questi standard su base volontaria, contribuisce al loro sviluppo e migliora la diffusione del sapere, ad esempio tramite valutazioni dell'efficacia, banche dati, formazione dei produttori e informazioni pratiche per gli acquirenti finali.

Nell'ambito del quadro decennale di programmi sulla promozione di modelli di consumo e di produzione sostenibili, approvato alla Conferenza Rio+20 come quadro di azione per promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili, nel mese di aprile è stato lanciato un programma per gli appalti pubblici sostenibili. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione del programma e fa parte del consiglio di direzione. Inoltre, sostiene la *Partnership for Action on Green Economy*, fondata da *United Nations Environment Programme*, OIL, *United Nations Institute for Training and Research* e UNIDO al termine della Conferenza Rio+20. Nell'anno in rassegna il nostro Paese ha inoltre aderito allo *United Nations Development Programme*, un partenariato che risponde alle domande dei governi in materia di economia verde. Grazie al coordinamento degli esperti, esso aiuta le istituzioni partner di diversi Paesi a pianificare e realizzare politiche a favore dell'economia verde.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, dal 2009 la Svizzera sostiene il programma *Better Work* lanciato dall'OIL e dall'*International Finance Corporation* (IFC) che punta ad aumentare la sostenibilità nell'industria tessile. All'interno di *Better Work* collaborano governi, sindacati, associazioni padronali e acquirenti internazionali. L'obiettivo è migliorare il rispetto degli standard di lavoro e poten-

ziare la produttività e la competitività delle catene di distribuzione a livello mondiale. Se garantiscono il rispetto degli standard lavorativi e dei criteri di sostenibilità, le imprese che operano nei Paesi emergenti e in via di sviluppo possono migliorare la propria competitività e accedere più facilmente ai mercati internazionali. Nell'ambito dei progetti SCORE (*Sustaining Competitive and Responsible Enterprises*) e *Better Work* dell'OIL, dal 2011 la Svizzera stabilisce con alcuni Paesi partner una collaborazione in materia di lavoro e occupazione. A tal fine il DEFR ha sottoscritto un *Memorandum of Understanding* con il ministero cinese delle risorse umane e della sicurezza sociale e con il ministero vietnamita del lavoro, dell'invalidità e degli affari sociali. Finora la collaborazione con la Cina si è limitata agli scambi tra esperti in materia di ispezione del lavoro. Altri temi potenzialmente interessanti sarebbero le politiche del lavoro e dell'occupazione, la formazione professionale e continua e il partenariato sociale. La Svizzera ha inoltre proposto di integrare gli scambi fra esperti con contatti politici regolari sulle questioni del lavoro e dell'occupazione. Attualmente si sta discutendo con il Vietnam un'implementazione della collaborazione.

Alla luce della recente crisi economico-finanziaria e del ruolo ormai riconosciuto del settore privato nella riduzione della povertà, la Svizzera ha intensificato la collaborazione con l'IFC nella gestione d'impresa (*corporate governance*), un ambito strettamente connesso con la sostenibilità economica, ecologica e sociale. Il programma ha lo scopo di migliorare il quadro normativo per aiutare le imprese a realizzare una gestione efficiente e di promuovere i corsi di *corporate governance*. All'interno dell'OCSE, la Svizzera è favorevole all'elaborazione di una guida sull'obbligo di diligenza nel settore finanziario (cfr. n. 5.4.3). In questo modo si intende incentivare l'applicazione della *Corporate Social Responsibility* in questo settore e prevenire gli effetti negativi delle attività commerciali sull'ambiente e sulla società, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

5.5.2 Materie prime

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha portato avanti l'impegno per essere all'altezza dei compiti legati alla sua massiccia presenza nelle imprese internazionali che operano nel settore delle materie prime incentivando la collaborazione con i gruppi interessati e con i partner e le organizzazioni internazionali. Il resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni del Rapporto di base sulle materie prime del 2013 testimonia l'impegno del Consiglio federale a livello nazionale e internazionale per aumentare la trasparenza delle attività imprenditoriali e degli importi versati ai servizi statali. Il Consiglio federale è anche impegnato sul fronte della lotta alla corruzione, del rispetto delle norme sociali e ambientali nell'estrazione delle materie prime e del potenziamento delle amministrazioni fiscali nei Paesi in via di sviluppo. Le entrate pubbliche devono essere impiegate in modo più efficiente per adempiere i compiti dello Stato e a favore della popolazione locale.

Dall'inizio del nuovo millennio in Svizzera il settore e in particolare il commercio delle materie prime hanno acquisito un peso crescente e rappresentano oggi un ramo

importante dell'economia nazionale. Di conseguenza, è cresciuto anche l'interesse dell'opinione pubblica per le attività delle aziende che lavorano le materie prime. Pertanto, il 26 marzo 2013 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto di base sulle materie prime¹⁰⁴ che contiene 17 raccomandazioni. Da allora nei settori della trasparenza, della gestione aziendale responsabile e della politica sostenibile dei governi si sono registrati sviluppi significativi. Il 26 marzo di quest'anno il Consiglio federale ha pubblicato un resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni in cui ha preso atto dei progressi compiuti sottolineando l'importanza di proseguire con coerenza la strada intrapresa¹⁰⁵.

Per quanto riguarda la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte delle aziende del settore delle materie prime, il 25 giugno 2014 il Consiglio federale ha presentato un rapporto in adempimento della raccomandazione 8 del rapporto di base e del postulato della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale del 29 aprile 2013 (13.3365 Maggiore trasparenza nel settore delle materie prime)¹⁰⁶. Su questa base il Consiglio federale ha elaborato alcune disposizioni che si ispirano alle prescrizioni sulla trasparenza dell'Unione europea¹⁰⁷ e le ha poste in consultazione il 28 novembre insieme all'avamprogetto di revisione del diritto della società anonima. Tali norme prevedono l'obbligo di pubblicare annualmente gli importi versati ai servizi statali per l'estrazione di minerali, petrolio, gas e legno dalle foreste vergini da parte delle imprese del settore quotate in borsa e non.

Nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo, dal 2009 la Svizzera sostiene la *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI), che chiede la pubblicazione dei pagamenti che le imprese estrattive versano allo Stato sotto forma di tasse (ad es. imposte, licenze). Dalla metà del 2012 alla metà del 2014 la Svizzera ha assunto la presidenza di un gruppo di voto nel comitato direttivo dell'EITI, il che le ha permesso di impegnarsi attivamente nell'elaborazione di nuove regole. Nel maggio del 2015 il comitato direttivo dell'EITI dovrebbe riunirsi in Svizzera.

Inoltre, il 28 maggio il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un rapporto¹⁰⁸ in adempimento del postulato della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale del 30 ottobre 2012 (12.3980 «Rapporto di diritto comparato. Meccanismi di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente per le attività di imprese svizzere all'estero») e della raccomandazione 12 del Rapporto di base sulle materie

¹⁰⁴ Cfr. comunicato stampa «Il Consiglio federale pubblica il Rapporto di base sulle materie prime» del 27 marzo 2013 (www.news.admin.ch > Documentazione).

¹⁰⁵ Cfr. comunicato stampa «Rapporto di base sulle materie prime: prosegue l'attuazione delle raccomandazioni» del 26 marzo 2014 (www.news.admin.ch > Documentazione).

¹⁰⁶ Cfr. comunicato stampa «Maggiore trasparenza nel settore delle materie prime» del 25 giugno 2014 (www.news.admin.ch > Documentazione).

¹⁰⁷ Direttiva 2013/34/EU del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e Direttiva 2013/50/EU del 22 ottobre 2013 recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

¹⁰⁸ Cfr. comunicato stampa «Meccanismi di diligenza delle imprese: possibili modelli» del 28 maggio 2014 (www.news.admin.ch > Documentazione).

prime. Il documento illustra diverse possibilità per sottoporre le imprese attive a livello internazionale a un obbligo di diligenza e di reporting pubblico sugli effetti delle loro attività in materia di diritti umani e ambiente.

Alla luce della raccomandazione 11 del Rapporto di base sulle materie prime, la SECO e il DFAE hanno incontrato i rappresentanti dell'economia e delle organizzazioni non governative per elaborare proposte di standard in materia di gestione aziendale responsabile (esclusi i meccanismi attuativi) nel commercio delle materie prime. Al termine di questi colloqui le parti hanno concordato l'elaborazione di una guida per le imprese commerciali sull'applicazione dei principi guida dell'ONU sull'economia e i diritti umani. In un workshop organizzato dalla SECO e dal DFAE nel mese di novembre alla presenza di esperti e rappresentanti di aziende e organizzazioni non governative sono state poste le basi di questo lavoro.

L'iniziativa *Better Gold* lanciata nel 2013 insieme alla *Swiss Better Gold Association* è stata un successo. Quest'anno hanno aderito altre importanti banche nonché aziende del settore dell'orologeria e dell'oreficeria. Le prime catene di fornitura di oro peruviano prodotto in maniera sostenibile sono state consolidate incentivando notevolmente l'importazione in Svizzera dell'oro proveniente da miniere certificate a livello internazionale. Inoltre, è stata vagliata la possibilità di estendere l'iniziativa ad altri Paesi, come ad esempio Bolivia e Colombia. Per rendere più trasparente il commercio di metalli preziosi in Svizzera, in primavera l'Amministrazione federale delle dogane ha pubblicato per la prima volta dal 1980 una statistica suddivisa per Paesi di destinazione e di origine sul commercio estero di oro, argento e monete¹⁰⁹.

Dalla pubblicazione del Rapporto di base sulle materie prime il Consiglio federale si impegna in modo mirato per promuovere nuove iniziative a livello mondiale, regionale e bilaterale. I temi principali sono il rafforzamento della rendicontazione, la lotta alla corruzione, nonché la riscossione e la gestione delle imposte nei Paesi in via di sviluppo. Ad esempio, la Svizzera ha intensificato il suo impegno nella gestione delle materie prime in Ghana e ha sostenuto un progetto che offre corsi di formazione e perfezionamento per parlamentari e giornalisti volto a migliorare il livello dei dibattiti in Parlamento e la presentazione dei conti relativi alla gestione delle materie prime. La Svizzera finanzia anche un'iniziativa del Fondo monetario internazionale che offre supporto tecnico per migliorare la gestione degli introiti provenienti dal settore delle materie prime. Il *Topical Trust Fund Managing Natural Resource Wealth* si occupa dell'intero ciclo, dalla riscossione delle tasse fino all'utilizzazione dei proventi. Il programma è strutturato secondo moduli specifici: regime fiscale, licenze e contratti, amministrazione fiscale, pianificazione finanziaria e macroeconomica, politica della spesa pubblica, *Asset and Liability Management*, statistica. L'obiettivo è di far beneficiare innanzitutto la popolazione dei Paesi in via di sviluppo ricchi di materie prime dei proventi ricavati dalla loro estrazione.

¹⁰⁹ Cfr. comunicato stampa «Commercio estero con oro: prima pubblicazione secondo i Paesi dal 1980» del 20 febbraio 2014 (www.news.admin.ch > Documentazione).

Nel mese di dicembre si è svolta a Lima la 20^a Conferenza delle Parti contraenti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Al centro dei negoziati la preparazione di un nuovo accordo mondiale sul clima che sarà firmato a Parigi alla fine del 2015 ed entrerà in vigore dopo il 2020.

La comunità internazionale si è posta l'obiettivo di limitare a massimo 2 gradi Celsius l'aumento medio della temperatura a livello mondiale rispetto ai valori registrati nell'epoca preindustriale. Per raggiungerlo, secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico entro il 2050 le emissioni di gas serra nel mondo dovrebbero diminuire dal 40 al 70 per cento rispetto al 2010. Si tratta di una sfida notevole. Una riduzione di questa portata, infatti, è possibile solo se, oltre ai Paesi industrializzati, anche quelli emergenti e in via di sviluppo sono disposti a intensificare gli sforzi.

Alla 20^a Conferenza delle Parti contraenti di Lima la comunità internazionale ha fatto un altro passo avanti verso un nuovo accordo globale sul clima per il periodo successivo al 2020 che per la prima volta dovrebbe vincolare tutti gli Stati. Anche se non è stato ancora approvato un testo ufficiale, le attese e le intenzioni delle parti contraenti sono state definite in maniera più precisa. Inoltre, le parti contraenti hanno specificato quali saranno le informazioni da fornire insieme agli obiettivi di riduzione delle emissioni per il periodo successivo al 2020. Queste informazioni dovranno illustrare in maniera più trasparente e comparabile gli impegni nazionali riguardanti il clima. È molto positivo che diverse parti, tra cui Cina, UE e Stati Uniti, abbiano annunciato l'intenzione di pubblicare formalmente entro la primavera 2015 i propri obiettivi di riduzione per il periodo successivo al 2020. Anche la Svizzera pubblicherà i propri obiettivi di riduzione nel primo trimestre del 2015 così come concordato.

Finché il protocollo di Kyoto non sarà sostituito da un nuovo accordo mondiale sul clima, la Svizzera e altri Paesi industrializzati si sono dichiarati a favore di un'applicazione transitoria del protocollo dal 2013 al 2020. Inoltre, la Svizzera si è impegnata a ridurre entro il 2020 le sue emissioni di gas serra del 20 per cento rispetto al 1990. Ad aprile il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo all'approvazione e alla realizzazione di questo impegno.

La cooperazione internazionale in materia di concorrenza, basata su una rete di accordi bilaterali che disciplinano la collaborazione fra le autorità competenti, è sempre più intensa. Il 1° dicembre di quest'anno è entrato in vigore un accordo tra la Svizzera e l'UE.

La cooperazione internazionale in materia di concorrenza sta diventando sempre più importante in quanto dal 1990 a oggi il numero di Paesi che dispongono di una

legislazione speciale e di autorità competenti in materia è passato da 20 a 120 circa. Questa crescita si deve soprattutto alla maggiore consapevolezza dell'importanza della concorrenza per lo sviluppo economico. Inoltre, la globalizzazione ha fatto aumentare i casi di violazione delle norme in materia di concorrenza a livello internazionale. Gli accordi bilaterali – sia quelli specifici sia le norme degli accordi di libero scambio – disciplinano la collaborazione tra le autorità e puntano a migliorare l'applicazione del diritto nazionale in materia di concorrenza, coordinare le indagini congiunte ed evitare la sovrapposizione di competenze nei casi transfrontalieri.

Il tema è stato inserito anche nell'agenda dell'OCSE, dell'UNCTAD e dell'*International Competition Network* (ICN), che fungono da piattaforme di dialogo sulla politica in materia di concorrenza e sulla sua applicazione ed elaborano esempi di *best practices*. Da alcuni anni l'attività dell'OCSE si concentra sulla collaborazione internazionale¹¹⁰. L'UNCTAD, invece, si occupa della formazione delle nuove autorità garanti della concorrenza nei Paesi in via di sviluppo. Infine, l'ICN permette alle autorità di confrontarsi sull'applicazione delle legislazioni nazionali. Anche le imprese e le associazioni professionali possono partecipare a queste discussioni, ad esempio prendendo posizione sulle modalità con cui vengono scambiate le informazioni¹¹¹.

Il 1° dicembre è entrato in vigore un accordo sulla collaborazione tra la Svizzera e l'UE in materia di concorrenza¹¹², negoziato tra il 2011 e il 2012. Contestualmente all'approvazione dell'Accordo il Parlamento ha inserito una nuova disposizione nella legge sui cartelli del 6 ottobre 1995¹¹³ che disciplina la procedura davanti alla Commissione della concorrenza per lo scambio di informazioni confidenziali con un'autorità estera, in particolare l'obbligo di consultare le imprese interessate prima di fornire informazioni¹¹⁴.

¹¹⁰ Nel mese di settembre l'OCSE ha approvato una nuova raccomandazione sulla collaborazione internazionale nelle indagini e nelle procedure in materia di concorrenza che sostituisce la raccomandazione del 1995 sulla collaborazione in caso di violazione delle norme sulla concorrenza che danneggiano il commercio internazionale (cfr. www.oecd.org > Topics > Competition > Recommendations and Best Practices on Competition Law and Policy > 2014 Recommendation concerning International Co-operation on Competition Investigations and Proceedings).

¹¹¹ Tramite il loro organo consultivo, il *Business and Industry Advisory Committee*, le imprese hanno espresso all'OCSE il loro parere in merito alla nuova raccomandazione sulla collaborazione internazionale nelle indagini e nelle procedure in materia di concorrenza.

¹¹² RS **0.251.268.1** L'accordo riguarda la collaborazione con la Commissione europea, non con gli Stati membri dell'UE.

¹¹³ RS **251**

¹¹⁴ RU **2014** 3711

La revisione dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici del 30 marzo 2012 (AAP) è entrata in vigore il 6 aprile per 40 delle 43 Parti contraenti dell'AAP del 15 aprile 1994¹¹⁵. Armenia, Corea del Sud e Svizzera non hanno ancora depositato i propri strumenti di ratifica presso l'OMC. Per questi Stati si continua ad applicare l'AAP del 1994. La Svizzera aderirà al nuovo accordo non appena avrà adeguato a livello federale e cantonale la propria legislazione in materia di appalti. Nuova Zelanda e Montenegro hanno aderito quest'anno all'AAP 2012 in qualità di nuovi membri.

Il 6 aprile, dopo che due terzi dei Paesi membri dell'AAP avevano depositato gli strumenti per l'accettazione del nuovo accordo, è entrata in vigore la revisione dell'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP). Al momento tutti i membri dell'AAP del 1994 hanno ratificato il nuovo accordo tranne Armenia, Corea del Sud e Svizzera. Per questi tre Stati valgono ancora gli obblighi dell'AAP del 1994; i loro fornitori non hanno alcun accesso giuridicamente garantito agli appalti disciplinati dal nuovo accordo.

Il gruppo di lavoro AURORA, composto da esperti della Confederazione e dei Cantoni, ha concluso l'attuazione del nuovo AAP, che prevedeva l'adeguamento della legislazione federale e cantonale in materia¹¹⁶. Il Consiglio federale prevede di iniziare la procedura di consultazione sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici nella prima metà del 2015. In seguito verranno redatti i messaggi indirizzati al Parlamento sull'approvazione della revisione dell'Accordo e della legge. Pertanto, la Svizzera non potrà aderire al nuovo AAP prima del 2016.

Nell'anno in rassegna hanno aderito all'AAP in qualità di nuovi membri il Montenegro e la Nuova Zelanda. Le trattive in corso per l'adesione di Cina, Moldavia, Ucraina e Giordania proseguiranno anche nel 2015. Per quanto riguarda la Cina, che rappresenta un partner importante, i negoziati si concentrano sulla subordinazione delle autorità aggiudicatrici nelle province e delle imprese del settore.

All'interno delle organizzazioni multilaterali la Svizzera si è impegnata anche per la difesa della proprietà intellettuale. In particolare ha sostenuto l'elaborazione di nuovi trattati internazionali e il rafforzamento di quelli esistenti, nonché la sensibilizzazione sull'importanza dei diritti di proprietà intellettuale nel campo dell'innovazione (ricerca di base, sviluppo e commercializzazione dei prodotti).

Le attività bilaterali si sono concentrate sul dialogo tra la Svizzera e la Cina. Diversi incontri tra rappresentanti delle autorità economiche svizzere e cinesi

¹¹⁵ RS 0.632.231.422

¹¹⁶ Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1)

hanno permesso di approfondire importanti questioni relative all'applicazione pratica dei diritti di proprietà intellettuale.

Quest'anno sono entrati in vigore l'Accordo di libero scambio con la Cina e l'Accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche con la Giamaica. La Svizzera dispone così di due nuovi trattati bilaterali che migliorano la protezione della proprietà intellettuale e la certezza del diritto per gli esportatori elvetici in alcuni settori chiave.

5.8.1 Protezione della proprietà intellettuale nelle organizzazioni internazionali

Nell'anno in rassegna le attività all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) hanno puntato sul rafforzamento delle norme vigenti e della protezione materiale dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare, la Svizzera ha partecipato alla revisione del protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi¹¹⁷ e, in qualità di osservatrice, alla revisione dell'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine¹¹⁸ e si è impegnata contro l'utilizzo abusivo dei nomi dei Paesi. La revisione dell'Accordo di Lisbona dovrebbe concludersi nel 2015 in occasione di una conferenza diplomatica. Nei negoziati relativi a un accordo sulla protezione delle risorse genetiche e del sapere tradizionale la Svizzera ha formulato alcune proposte per appianare le divergenze tra i Paesi del Nord e quelli del Sud. Poiché nella riunione generale dell'OMPI tenutasi in settembre non è stato raggiunto alcun accordo, probabilmente fino alla riunione generale del 2015 i lavori subiranno un rallentamento. La Svizzera sta studiando delle soluzioni per superare questo blocco della collaborazione fra Stati.

Il Consiglio OMC/TRIPS¹¹⁹ si è occupato di «innovazione e protezione della proprietà intellettuale». All'ordine del giorno i partenariati tecnologici con le università (centri di promozione dell'innovazione) e alcune misure di sensibilizzazione. Nella riunione autunnale del Consiglio, insieme ad altri membri dell'OMC la Svizzera ha organizzato un incontro informativo simile a una fiera sul tema «innovazione e protezione della proprietà intellettuale». Imprese private ed enti pubblici hanno presentato alcuni prodotti innovativi mostrando come, in presenza di condizioni adeguate, i partenariati pubblico-privati possono favorire il successo dell'innovazione e dell'imprenditorialità. Oltre all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), il padiglione svizzero ospitava un'azienda attiva nel trattamento delle acque e il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA). I visitatori della fiera sono stati informati sui principali aspetti del ciclo dell'innovazione, dalla ricerca di base alla commercializzazione del prodotto, e sull'importanza della protezione della proprietà intellettuale. Durante un evento organizzato dal Consiglio OMC/TRIPS un rappresentante della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) ha illustrato il sistema svizzero dell'innovazione.

¹¹⁷ Per maggiori informazioni sul protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi: www.wipo.int > Reference > WIPO Administered Treaties > Madrid Protocol > Madrid System for the International Registration of Marks.

¹¹⁸ L'accordo è consultabile sul sito Internet WIPO: www.wipo.int > Reference > WIPO Administered Treaties > Lisbon Agreement > Full text of the Lisbon Agreement.

¹¹⁹ *Trade-related aspects of intellectual property rights*

In occasione della 67^a assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) la segreteria dell'OMS è stata incaricata di elaborare, in parallelo al sistema dei brevetti, meccanismi di finanziamento alternativi per la ricerca e lo sviluppo di farmaci, rivolti principalmente alle fasce più povere della popolazione nei Paesi a reddito medio e basso. La Svizzera ha già stanziato oltre due milioni di franchi per lo sviluppo di un osservatorio specializzato all'interno della segreteria dell'OMS e di un meccanismo di coordinamento e finanziamento nel programma speciale dell'OMS per la ricerca sulle malattie tropicali. Inoltre, è stato approvato un contributo di sei milioni di franchi per finanziare e realizzare tre progetti di dimostrazione in quest'ambito¹²⁰.

5.8.2 Protezione della proprietà intellettuale a livello bilaterale

Nell'anno in rassegna la Cina è stato un Paese prioritario per le attività internazionali della Svizzera nel campo della proprietà intellettuale. Il 1° luglio è entrato in vigore l'Accordo di libero scambio (ALS) con la Cina. Per la Svizzera si tratta del primo accordo di questo tipo che contiene un importante capitolo sulla protezione della proprietà intellettuale. Le disposizioni disciplinano inoltre la protezione dei brevetti sulle invenzioni biotecnologiche e la protezione delle varietà vegetali, delle informazioni confidenziali (compresi i dati sui pagamenti dei prodotti biofarmaceutici) e delle indicazioni di origine, incluso il marchio «Svizzera»¹²¹.

Nell'ambito del dialogo svizzero-cinese, a marzo si è svolto il settimo incontro dei gruppi di lavoro che ha visto l'avvio di un progetto pilota per permettere alle aziende svizzere di segnalare alle autorità cinesi i problemi legati alla vendita di prodotti contraffatti su Internet. In questo modo la Svizzera può contare su un referente unico per affrontare questi casi. La fase pilota si concluderà nel 2015, in seguito si farà un bilancio e si deciderà se portare avanti il progetto. Nell'ambito dei colloqui sul diritto dei marchi e dei brevetti, sulla promozione dell'innovazione e sull'uso abusivo della denominazione «Svizzera» e dell'emblema nazionale, è stato discusso il rafforzamento dell'impegno elvetico per l'applicazione del diritto e la collaborazione con le autorità cinesi.

A margine delle riunioni dei gruppi di lavoro si sono svolti due incontri alla presenza di alcuni rappresentanti dell'economia svizzera, che hanno espresso le loro richieste direttamente alle autorità cinesi, anch'esse presenti sul posto. Inoltre, per la prima volta nel 2104 si è tenuta una tavola rotonda dedicata esclusivamente alle questioni riguardanti i brevetti e il design. All'evento hanno partecipato alcuni rappresentanti dell'economia cinese e delle aziende statali, anche questa una novità nel contesto del dialogo svizzero-cinese sulla proprietà intellettuale. La massiccia partecipazione delle imprese svizzere e i riscontri forniti testimoniano il forte interesse della nostra economia per il dialogo bilaterale sulla protezione intellettuale.

¹²⁰ Per maggiori informazioni: www.who.int > Programmes > Public Health, Innovation, Intellectual Property and Trade > Latest activities > Health R&D Demonstration Projects.

¹²¹ Per maggiori informazioni consultare il rapporto 2013/2014 dell'Istituto federale della proprietà intellettuale: www.ige.ch > Profilo > Istituto > Rapporto annuale > Esercizio finanziario 2013/14

La politica della Cina punta a favorire l'intero settore industriale, dalle aziende di produzione fino a quelle che si occupano di ricerca e sviluppo. Per questo nel Paese la protezione della proprietà intellettuale sta diventando sempre più importante e sta aumentando la consapevolezza dell'utilità di garantire tutele adeguate e applicabili. Il dialogo avviato con la Svizzera, impostato sul lungo periodo, rappresenta un contributo in tal senso.

Le regole per una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale contenute negli ALS con Paesi terzi (cfr. n. 4) garantiscono alle imprese esportatrici svizzere orientate all'innovazione un accesso duraturo ai mercati, soprattutto nelle relazioni economiche con i Paesi emergenti e con i Paesi a reddito medio. L'inserimento della protezione delle indicazioni geografiche negli ALS e negli accordi commerciali ed economici bilaterali adempie il mandato conferito dal Parlamento al Consiglio federale nel 2013¹²².

Il 1° settembre è entrato in vigore l'Accordo bilaterale con la Giamaica sulla protezione delle indicazioni geografiche¹²³. Inoltre, la Svizzera intrattiene rapporti con altri Paesi affini per migliorare la protezione delle indicazioni geografiche e negoziare accordi di questo tipo da cui scaturisca un valore aggiunto sostanziale rispetto agli standard multilaterali.

Gli sforzi per migliorare la tutela delle indicazioni geografiche a livello internazionale fanno da contraltare alla cosiddetta legislazione *Swissnex*¹²⁴, approvata dal Parlamento nel giugno 2013. Da un lato, la legge sulla protezione dei marchi¹²⁵ contiene regole più precise sui requisiti necessari per poter designare un prodotto o un servizio come «svizzero» e pubblicizzarlo con la croce svizzera. Dall'altro, viene introdotto il marchio geografico e istituito un nuovo registro per i prodotti non agricoli. Grazie ai nuovi strumenti legislativi e ai nuovi titoli di protezione, in futuro gli aventi diritto potranno far valere più facilmente i propri diritti anche all'estero.

5.8.3 **Altre piattaforme: lotta contro la contraffazione e la pirateria**

La contraffazione e la pirateria di beni protetti da un marchio, un design o da diritti d'autore hanno assunto dimensioni mondiali e mettono in difficoltà anche numerose aziende svizzere che realizzano prodotti innovativi. L'IPi dirige l'organo di gestione dell'associazione di pubblica utilità STOP PIRACY, impegnata nella lotta contro la contraffazione e la pirateria. STOP PIRACY svolge attività informative rivolte ai

¹²² Mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 19 giugno 2012 (12.3642 «Regolamentazione dell'utilizzo delle denominazioni di provenienza geografica nei trattati internazionali»).

¹²³ Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione svizzera e il Governo della Giamaica concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle indicazioni geografiche del 23 settembre 2013 (RS **0.232.111.194.58**).

¹²⁴ Informazioni e documentazione sul progetto Swissnex:
<http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/4071.pdf>;
www.ige.ch > Indicazioni di provenienza > Swissness.

¹²⁵ Testo della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS **232.11**) approvato dal Parlamento:
<http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/4071.pdf>;
www.ige.ch > Indicazioni di provenienza > Swissness > Documenti.

consumatori negli aeroporti e in occasione di fiere pubbliche e promuove la collaborazione tra le autorità e il mondo economico.

L'associazione, impostata come *public-private partnership*, è stata la prima in Europa a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della contraffazione e della pirateria. Seguendo il modello svizzero, molti Paesi hanno adottato iniziative simili. Inoltre, l'IPI partecipa alle attività dell'osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (*EU Observatory*) mentre STOP PIRACY sostiene le campagne di sensibilizzazione promosse dall'osservatorio.

6 Cooperazione economica allo sviluppo

Un primo bilancio intermedio dell'attuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale della SECO nel quadro del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013–2016 mostra che i risultati sono positivi e che è necessario proseguire con coerenza sulla strada intrapresa. Nell'anno in rassegna è stata presentata una valutazione indipendente riguardante i progetti di sviluppo nel settore del clima.

In vista della formulazione di obiettivi globali per uno sviluppo sostenibile (agenda post-2015), la Svizzera ha definito il proprio mandato negoziale, partecipando al dibattito internazionale. A livello multilaterale, nell'anno in rassegna va ricordata in particolare la realizzazione delle riforme istituzionali in seno al gruppo della Banca mondiale e alla Banca asiatica di sviluppo decise nel 2013. È inoltre stato avviato il processo di mobilitazione dei mezzi finanziari per il Fondo verde per il clima, di recente istituzione.

Nell'anno in rassegna tre temi orizzontali sono stati oggetto di particolare attenzione nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo: la mobilitazione e la gestione responsabile di mezzi finanziari propri da parte dei Paesi in via di sviluppo, la collaborazione degli attori statali dello sviluppo con il settore privato e il rafforzamento delle capacità di gestione delle imprese pubbliche di servizi nei Paesi in via di sviluppo.

6.1 Obiettivi raggiunti e sfide future

6.1.1 Bilancio intermedio del messaggio 2013–16

L'anno in rassegna rappresenta l'anno intermedio per l'attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale 2013–2016¹²⁶. La SECO e la DSC, che si occupano di tematiche complementari, collaborano per raggiungere gli obiettivi strategici della cooperazione svizzera allo sviluppo definiti nel messaggio.

Per il credito quadro per provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, il messaggio definisce cinque temi

¹²⁶ FF 2012 2139

prioritari¹²⁷, ciascuno con obiettivi di efficacia, campi di osservazione e indicatori, che saranno oggetto di un rapporto al termine del periodo coperto dal messaggio. Il bilancio intermedio del messaggio 2013–16 può essere ritenuto positivo.

I temi prioritari concernenti i provvedimenti di politica economica e commerciale si sono rivelati pertinenti e gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi hanno dato prova di efficacia. Condizioni quadro favorevoli per lo sviluppo del settore privato e la creazione di posti di lavoro sono elementi importanti per migliorare le condizioni di vita delle fasce più sfavorite della popolazione. I poveri vivono prevalentemente nelle città e nelle periferie in forte espansione dei Paesi emergenti che rientrano tra i Paesi prioritari della SECO. Il nuovo accento posto dal messaggio 2013–2016 sul buon funzionamento delle infrastrutture urbane risponde a una necessità urgente per questi Paesi. Il rafforzamento delle istituzioni statali, che deve essere accompagnato tra l'altro da un incremento degli introiti statali e da una migliore gestione delle finanze pubbliche, si pone l'obiettivo di fornire servizi pubblici in un'ottica sostenibile e di ridurre la dipendenza dai fondi di aiuto allo sviluppo.

Durante il periodo coperto dal messaggio, il raggiungimento concreto degli obiettivi è valutato da esperti indipendenti per ciascuno dei cinque temi prioritari. Mentre il rapporto sulla politica economica esterna 2013¹²⁸ illustrava in dettaglio il tema prioritario «promuovere il commercio sostenibile», il rapporto di quest'anno approfondisce in particolare i risultati relativi al tema prioritario «incentivare una crescita rispettosa dell'ambiente». I risultati della valutazione inerente al rafforzamento delle imprese pubbliche di servizi nell'ambito del tema prioritario «sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani» sono riportati in dettaglio al capitolo 6.5.2. Una valutazione dei progetti nel settore delle imposte e dello sviluppo nell'ambito del tema prioritario «rafforzare la politica economica e finanziaria» è in fase di elaborazione.

Per quanto concerne la promozione di una crescita rispettosa dell'ambiente, la valutazione esterna¹²⁹ ha concluso che i progetti finanziati dalla Svizzera tra il 2000 e il 2012 nell'ambito della cooperazione allo sviluppo hanno avuto un impatto da moderato a significativo in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo in ambito climatico. L'efficacia dei progetti legati al clima è da soddisfacente a molto buona per circa il 90 per cento dei progetti, mentre il 10 per cento ha mostrato un'efficacia scarsa. Le conoscenze specifiche degli attori svizzeri in questo campo hanno dato prova di efficacia e sono molto richieste e apprezzate dai Paesi partner. Per quanto riguarda la cooperazione economica vanno menzionati in particolare i risultati positivi in campo energetico nonché la promozione mirata di metodi di produzione ecologici (segnatamente il programma dei *Cleaner Production Center* nazionali; cfr. n. 2.4). Come evidenzia il rapporto, queste attività hanno portato riduzioni sostanziali delle emissioni di CO₂ ad esempio in Perù e in Sudafrica.

Dal rapporto emergono tuttavia anche alcune sfide: nonostante la crescita economica, alcuni Paesi partner non fanno registrare una riduzione significativa delle disparità interne e anche la disoccupazione, in particolare quella giovanile, resta un pro-

¹²⁷ I cinque temi prioritari prevedono i seguenti provvedimenti: rafforzare la politica economica e finanziaria, sviluppare infrastrutture e approvvigionamento urbani, sostenere il settore privato e l'imprenditoria, promuovere il commercio sostenibile e incentivare una crescita rispettosa dell'ambiente.

¹²⁸ FF 2014 1099

¹²⁹ www.seco-cooperation.admin.ch > Thèmes > Evaluation > Rapports d'évaluation > Rapports sur l'efficacité SECO/DDC (pagina disponibile in francese, tedesco e inglese).

blema cruciale. Per promuovere una crescita inclusiva, della quale possano beneficiare ampie fasce della popolazione, devono essere definite strategie specifiche per ciascun Paese, che prevedano il coinvolgimento di attori statali e privati. La riduzione dei rischi globali come ad esempio l'attenuazione delle conseguenze dei mutamenti climatici è una condizione irrinunciabile per uno sviluppo sostenibile. La gestione di queste sfide richiede alla comunità internazionale di individuare rapidamente soluzioni innovative e avrà un ruolo di primo piano anche nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017–2020.

Le esperienze degli ultimi anni mostrano inoltre che Stati e regioni in condizioni di relativa stabilità possono precipitare repentinamente in una situazione di crisi (Vicino Oriente, Nord Africa, Ucraina). La SECO reagisce migliorando la gestione dei rischi e consentendo così di registrare rapidamente i cambiamenti e di adattare e riorientare strategie e progetti.

6.1.2 Dibattiti internazionali

A livello internazionale, l'anno in rassegna ha visto in primo piano il processo di elaborazione di nuovi obiettivi globali in materia di sviluppo e sostenibilità. Mentre gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, che scadono nel 2015, sono incentrati sulla lotta contro la povertà estrema, l'agenda post-2015 ha come punto focale lo sviluppo sostenibile. Gli Obiettivi globali per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) dovranno comprendere aspetti economici, sociali e ambientali ed essere validi per l'intera comunità internazionale. Nell'anno in rassegna, un gruppo di lavoro formato da Stati membri dell'ONU ha elaborato una proposta che consiste in 17 obiettivi e circa 170 obiettivi subordinati. Questi rappresentano una base importante per i negoziati in seno all'Assemblea generale dell'ONU, che dovrebbero concludersi entro settembre 2015. In vista della realizzazione degli OSS si pone anche la questione relativa al loro finanziamento. A questo tema sarà dedicata una conferenza che si terrà a luglio 2015 ad Addis Abeba e che segue quelle di Monterrey (2002) e Doha (2008).

Mentre l'aiuto pubblico allo sviluppo continua a svolgere un ruolo fondamentale per i Paesi meno sviluppati, esso resta inferiore al 20 per cento dei flussi finanziari complessivi verso i Paesi in via di sviluppo. È pertanto cruciale individuare altre fonti di finanziamento, sia pubbliche sia private, per promuovere lo sviluppo sostenibile. Tra queste rientra anche la mobilitazione delle risorse interne degli stessi Paesi beneficiari, segnatamente attraverso lo strumento del gettito fiscale. Una migliore legislazione in materia fiscale e istituzioni più efficienti contribuiscono a rafforzare la responsabilità dello Stato e riducono la dipendenza dall'aiuto allo sviluppo, così come una gestione più efficace dei fondi statali a livello di spesa pubblica. Per tale ragione da anni la Svizzera considera la promozione della capacità di mobilitare e gestire le risorse interne una priorità della cooperazione economica allo sviluppo (cfr. n. 6.3).

Per i Paesi in via di sviluppo stanno acquistando sempre maggiore importanza anche gli investimenti diretti esteri. A tale proposito la Svizzera s'impegna tra l'altro per incentivare investimenti e depositi finanziari sostenibili, concludendo partenariati con attori del settore privato come ad esempio imprese attive in ambito finanziario (ad es. *Swiss Sustainable Finance*; cfr. n. 6.4). A livello internazionale la Svizzera sostiene anche iniziative concernenti investimenti finanziari sostenibili, come quelle nell'ambito delle Linee guida dell'ONU concernenti l'economia e i diritti dell'uomo

o come l'*Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System* del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

6.2 Cooperazione multilaterale

6.2.1 Gruppo della Banca mondiale

In seno al gruppo della Banca mondiale, l'evento principale dell'anno in rassegna è stato l'attuazione delle riforme decise nel 2013. Gli elementi principali della nuova strategia sono l'eliminazione della povertà estrema entro il 2030 e un benessere socialmente più equilibrato. Concretamente, l'obiettivo è da una parte di ottenere che entro il 2030 solo il 3 per cento della popolazione mondiale debba vivere con meno di 1,25 USD al giorno e dall'altra di incrementare nettamente il reddito del 40 per cento della popolazione più svantaggiata.

La Svizzera, che in seno alla Banca mondiale dirige un gruppo di voto, sostiene i nuovi obiettivi e le priorità dell'istituzione. In tale contesto, per la Svizzera sono cruciali la sostenibilità economica, sociale ed ecologica dei provvedimenti, così come le misure macroeconomiche e strutturali volte a incentivare una crescita inclusiva e sostenibile (ad es. sviluppo e applicazione di strumenti per stabilizzare le finanze pubbliche, promozione del settore privato, misure per la creazione di posti di lavoro). La Svizzera sostiene anche il tema orizzontale dell'uguaglianza tra i sessi nelle attività della Banca, con l'obiettivo di consolidare il ruolo economico e politico della donna. La revisione degli standard in campo sociale e ambientale da rispettare in sede di concessione dei crediti è un elemento cruciale del processo di riforma in corso. La Svizzera sostiene inoltre il particolare ruolo del settore privato, essenziale per creare posti di lavoro più dignitosi e produttivi. A tale proposito è importante prestare particolare attenzione ai contesti fragili (ad es. situazioni di instabilità politica, sociale o istituzionale). In occasione dell'incontro dei governatori del gruppo della Banca mondiale la Svizzera ha auspicato raccomandazioni concrete e direttive chiare per la creazione di posti di lavoro.

6.2.2 Banche di sviluppo regionali

La politica ecologica e sociale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), presso la quale la Svizzera dirige un altro gruppo di voto, è stata aggiornata. Cipro ha ottenuto lo statuto temporaneo di Paese beneficiario, al fine di sostenere la ristrutturazione dell'economia privata resa necessaria dalla crisi in corso. Per contro, in seguito alle sanzioni decise dall'UE nei confronti della Russia, la Banca non potrà avviare nuovi progetti in questo Paese per un periodo di tempo indefinito. Sono state altresì vagliate possibilità di rafforzare la rappresentanza dei Paesi beneficiari in seno al Consiglio esecutivo. I governatori della Banca dovrebbero prendere una decisione in merito a maggio 2015. L'obiettivo della Svizzera è di difendere il proprio seggio. Il governatore svizzero, il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann, ha esposto gli interessi della Svizzera in occasione della visita del presidente della BERS, tenutasi a Berna lo scorso novembre.

Dopo circa dieci anni, la Banca africana di sviluppo ha lasciato Tunisi per rientrare alla sede principale di Abidjan. La Banca ha portato avanti il proprio impegno per

far fronte alla forte domanda regionale di investimenti nel settore delle infrastrutture. Ad agosto ha pertanto lanciato un nuovo fondo, *Africa50*, con il quale cofinanzierà importanti progetti infrastrutturali nei settori dell'energia, dell'acqua e dei trasporti. Nel primo semestre dell'anno, inoltre, la Banca ha adottato una nuova forma di concessione del credito, che consente l'accesso a crediti non preferenziali ai Paesi in via di sviluppo con redditi bassi. Questa nuova forma di concessione del credito ha permesso alla Banca di reagire all'evoluzione macroeconomica complessivamente positiva di Stati membri come Ghana, Tanzania e Ruanda. La crisi dell'Ebola ha rappresentato un'importante sfida per questa istituzione, che ha risposto lanciando programmi di aiuto in stretta collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

Nell'anno in esame la Banca asiatica di sviluppo ha avviato una delle sue riforme più ambiziose, vale a dire la fusione del suo fondo di sviluppo con il capitale proprio della Banca. Tale operazione si prefigge innanzitutto di aumentare l'efficacia delle risorse messe a disposizione dei membri più poveri grazie a una base di capitale più solida. L'impegno della Svizzera nel contesto di questa riforma punta innanzitutto a garantire la sostenibilità finanziaria dell'istituzione e l'influenza del nostro Paese in seno alla Banca.

La banca interamericana di sviluppo si è concentrata su tre progetti di riforma principali, che la Svizzera ha sostenuto con particolare attenzione in virtù della loro importanza. La Banca ha quindi portato avanti il lavoro di riforma concernente l'impegno a favore del settore privato, ha adeguato il proprio regolamento per l'elezione del presidente alle norme internazionali e ha rivisto la procedura di copertura dei rischi al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari (ad es. modifica dei metodi di valutazione delle agenzie di rating).

6.2.3 Fondo verde per il clima

Il Fondo verde per il clima, tuttora in allestimento, si pone l'obiettivo di aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare i mutamenti climatici e le loro ripercussioni nonché di creare i presupposti per uno sviluppo rispettoso del clima. All'inizio dell'anno in rassegna il Consiglio esecutivo del Fondo ha preso le decisioni necessarie ad avviare il processo di mobilitazione delle risorse a metà dell'anno. Tale processo è culminato a novembre in una conferenza dei donatori, nel corso della quale vari Paesi si sono impegnati a contribuire alla prima dotazione del Fondo. La Svizzera ha annunciato un contributo di 100 milioni di USD ripartiti nell'arco di tre anni (2015–17). Sono così state create le basi per avviare le attività operative a partire dal 2015. La Svizzera continua a impegnarsi per estendere la cerchia dei donatori ai Paesi non industrializzati e per una forte presenza del settore privato nel Fondo.

6.3 La mobilitazione delle risorse interne nei Paesi in via di sviluppo

6.3.1 Importanza e potenziale

Negli ultimi anni l'interesse per le riforme fiscali nei Paesi in via di sviluppo è andato aumentando progressivamente. A causa delle contrazioni del budget dei Paesi

donatori, la mobilitazione di risorse interne sta acquistando grande importanza nell'agenda delle agenzie di sviluppo. In questo ambito la Svizzera assume un ruolo pionieristico, in quanto il sostegno tecnico in ambito fiscale è da circa vent'anni un pilastro del programma di cooperazione del nostro Paese.

Ad oggi il gettito fiscale nei Paesi dell'Africa australe è in media inferiore al 17 per cento del prodotto interno lordo, a fronte del 34 per cento circa dei Paesi OCSE. Queste cifre evidenziano un notevole potenziale d'incremento delle entrate fiscali nei Paesi a basso reddito, da impiegare per finanziare a lungo termine e gestire con maggiore autonomia misure di lotta contro la povertà.

6.3.2 Rafforzamento del quadro legale e delle autorità fiscali

Per incrementare le proprie entrate interne, i Paesi in via di sviluppo devono disporre di una legislazione coerente che disciplini in modo trasparente l'imposizione fiscale diretta e indiretta. Per i Paesi ricchi di materie prime, l'imposizione fiscale delle imprese estrattive rappresenta un'ulteriore sfida. In questo contesto è necessario anche rafforzare le autorità fiscali affinché possano effettivamente mettere in atto le disposizioni stabilite. Spesso queste autorità manifestano punti deboli in ambito organizzativo nonché carenze a livello di personale debitamente formato e di efficienza dell'infrastruttura tecnica.

La Svizzera sta incrementando il proprio sostegno tecnico a beneficio di autorità fiscali e ministeri delle finanze. Tale sostegno è fornito con progetti bilaterali nei Paesi prioritari della cooperazione economica, attraverso istituzioni regionali come l'*African Tax Administration Forum* o tramite organizzazioni internazionali, quali in particolare il Fondo monetario internazionale e il gruppo della Banca mondiale.

Le riforme sostenute dalla Svizzera si fondano su studi e analisi che hanno permesso di identificare i principali punti deboli del sistema fiscale. L'obiettivo consiste in particolare nell'eliminare le falle che permettono a determinati contribuenti di sottrarsi al prelievo fiscale. La politica fiscale non persegue solamente lo scopo di mobilitare risorse supplementari, bensì anche quello di contribuire a una distribuzione più equa del reddito, senza tuttavia indebolire la spinta all'attività economica e agli investimenti.

6.3.3 La cooperazione internazionale in ambito fiscale

Tradizionalmente la Svizzera ha sempre concentrato il proprio aiuto su aspetti interni del sistema fiscale, mentre ora sta incrementando il proprio sostegno tecnico anche a favore di Paesi in via di sviluppo che intendono adottare gli standard e le buone pratiche dell'OCSE, segnatamente per quanto concerne le tariffe di trasferimento o gli standard per lo scambio di informazioni a fini fiscali. Questo cambio di paradigma deriva dalla crescente mobilità del capitale a livello globale, che rende molto più complesso il compito delle autorità fiscali. I Paesi in via di sviluppo devono per quanto possibile scongiurare il fenomeno della doppia imposizione, che potrebbe scoraggiare potenziali investitori, e al tempo stesso evitare che un'ottimizzazione fiscale aggressiva porti a una doppia esenzione fiscale.

6.4 Collaborazione con il settore privato

6.4.1 Importanza e obiettivi

A causa della relativa riduzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo rispetto ad altri flussi finanziari come ad esempio gli investimenti diretti esteri, la collaborazione delle agenzie pubbliche di sviluppo con il settore privato sta acquistando un'importanza crescente. Sperimentare forme innovative di collaborazione, tra cui ad esempio fondi strutturati per la mobilitazione di capitale commerciale per lo sviluppo sostenibile, fa parte dei compiti dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

L'obiettivo principale della collaborazione con il settore privato è di individuare insieme soluzioni pertinenti per affrontare sfide globali regionali e settoriali, ad esempio negli ambiti del finanziamento alla lotta contro i mutamenti climatici, della riduzione dei rischi di catastrofe o delle infrastrutture. Nel contesto della cooperazione bilaterale, la Svizzera promuove, soprattutto nei Paesi più poveri, sistemi di mercato efficienti come strumento per sconfiggere la povertà e incentivare uno sviluppo sostenibile. La collaborazione con il settore privato punta altresì a mobilitare ulteriori conoscenze e mezzi finanziari, a mettere in rete le imprese al fine di creare nuove opportunità, a rafforzare la consapevolezza del settore privato per una gestione aziendale responsabile e infine a promuovere gli investimenti nei Paesi poveri.

6.4.2 *Swiss Sustainable Finance*: una nuova piattaforma

Un esempio di collaborazione con il settore privato è *Swiss Sustainable Finance*, un'associazione che riunisce gli attori svizzeri nel settore degli investimenti finanziari sostenibili e degli investimenti legati allo sviluppo. È stata fondata nell'anno in rassegna e conta già più di 60 soci e partner di rete. Questa associazione è nata con l'obiettivo di promuovere la considerazione delle questioni sociali e ambientali nelle attività d'investimento e di finanziamento. A tale scopo farà leva sui punti forti della piazza finanziaria già esistenti, posizionando la Svizzera a livello internazionale come centro della finanza sostenibile. La piazza finanziaria svizzera, infatti, gestisce già un terzo del volume degli investimenti in microfinanza su scala mondiale. La SECO, che è uno dei partner di rete, mira a sfruttare la piattaforma anche per mobilitare le conoscenze svizzere e i mezzi privati per il finanziamento dell'agenda post-2015.

6.4.3 Mutamenti climatici: assicurazione contro i rischi di catastrofe

I Paesi in via di sviluppo e i Paesi emergenti sono particolarmente colpiti dai mutamenti climatici, le cui ripercussioni si manifestano con sempre maggiore frequenza sotto forma di catastrofi naturali. Forme innovative di assicurazione contro i rischi di catastrofe stanno dunque acquistando un'importanza crescente. In questo contesto la Svizzera sostiene dal 2009 il progetto della Banca mondiale *South East Europe and Caucasus Catastrophe Risk Insurance Facility*, che intende introdurre moderne forme di assicurazione contro caldo eccezionale, siccità, inondazioni e terremoti. La

devastante inondazione che all'inizio dell'estate ha colpito la Bosnia e la Serbia, causando danni per circa due miliardi di franchi, sottolinea la necessità di soluzioni assicurative adeguate nei Balcani occidentali.

Una società di assicurazioni denominata EuropaRe con sede in Svizzera è stata costituita e capitalizzata grazie a un prestito della Banca mondiale, ricevendo il 1° gennaio l'autorizzazione a operare da parte dell'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. La Svizzera ha cofinanziato lo sviluppo dei prodotti assicurativi, fondati sulle più moderne tecniche di modellizzazione dei rischi, nonché della piattaforma online per la loro diffusione a basso costo. Le società di assicurazione locali offrono assicurazioni dirette, mentre EuropaRe si occupa della riassicurazione. È ora il momento di sensibilizzare la popolazione a questa tematica e di far conoscere i nuovi prodotti.

6.5 Rafforzamento delle imprese pubbliche di servizi

6.5.1 Importanza e strategia

Le imprese pubbliche di servizi hanno un ruolo chiave per lo sviluppo urbano. È compito di queste imprese rispondere a necessità specifiche nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, dei rifiuti e dei trasporti. Esse devono garantire un'infrastruttura di base affidabile al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione e favorire la crescita economica.

Dal 2010 la SECO persegue una strategia che punta a migliorare la gestione delle imprese pubbliche di servizi nei Paesi partner attraverso lo sviluppo organizzativo. Le imprese devono adottare standard riconosciuti in campo finanziario, organizzativo, operativo e strategico. Una gestione operativa più efficiente e una migliore qualità dei servizi aumentano la disponibilità dei clienti a pagare le fatture, generando maggiori introiti per le imprese che possono così impiegare risorse supplementari nei lavori di manutenzione e in nuovi investimenti.

6.5.2 Lo sviluppo organizzativo nella pratica

Al fine di ottenere un maggiore impatto dello sviluppo organizzativo sulla messa a disposizione di servizi più affidabili e accessibili per tutti, la Svizzera promuove in modo mirato lo scambio di esperienze e conoscenze, sostenendo tra l'altro lo scambio tra esperti, ad esempio a livello comunale. Piani di esercizio dettagliati completi di analisi finanziarie, operative e organizzative sono in fase di elaborazione. Le esperienze acquisite sono sistematizzate ed è favorito lo scambio di esperienze tra le istituzioni nonché con i consulenti specializzati e con il mondo accademico.

Dal momento dell'introduzione di questo approccio sono stati avviati vari progetti, ad esempio in Indonesia (gestione dei rifiuti), in Ucraina (efficienza energetica) o in Perù (approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti).

6.5.3 **Efficienza delle imprese pubbliche di servizi: primo bilancio e attività nell'anno in rassegna**

La Svizzera rafforza il proprio impegno per identificare e realizzare progetti infrastrutturali con componenti importanti di sviluppo istituzionale. Nell'anno in rassegna sono stati lanciati in Albania e in Tagikistan progetti volti a migliorare i servizi di approvvigionamento idrico. Parallelamente la Svizzera approfondisce il dialogo con i beneficiari e con gli altri donatori, per integrare e ottimizzare i propri interventi. In particolare si stanno delineando opportunità di collaborazione strategica con la Banca mondiale.

Per valutare con la massima precisione i risultati di questo approccio, nell'anno in rassegna la SECO ha deciso di conferire un mandato per una valutazione esterna. Un team internazionale ha analizzato non solo il quadro operativo, ma anche quello strategico a medio termine. Anche se ad oggi è ancora presto per trarre conclusioni definitive, il rapporto di fine ottobre mostra che l'orientamento è in linea di massima corretto. Tale rapporto fungerà da base per migliorare ulteriormente la strategia dello sviluppo organizzativo delle imprese pubbliche di servizi.

7 **Relazioni economiche bilaterali**

Nell'anno in rassegna le relazioni economiche bilaterali della Svizzera sono state contrassegnate dall'incertezza risultante dalla votazione del 9 febbraio e dalla crisi in Ucraina. Nel contempo si è potuto osservare uno spostamento dei rapporti di forza economici a favore dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti e la creazione di nuovi spazi d'integrazione economici come l'Alleanza del Pacifico e la comunità economica dell'ASEAN. Lo sviluppo economico dinamico di vari Stati dell'Africa subsahariana offre inoltre prospettive per la creazione di nuovi mercati in questa regione. La politica economica esterna della Svizzera mira da un lato a posizionare favorevolmente il nostro Paese rispetto a questi nuovi attori rafforzando le condizioni quadro istituzionali e dall'altro a intensificare i rapporti con i partner esistenti attraverso la cooperazione in alcuni settori chiave.

7.1 **Partnership con l'Europa**

L'UE rimane il principale partner commerciale della Svizzera: nel 2013 le esportazioni svizzere verso la UE si sono attestate a 116 miliardi di franchi (55 % delle esportazioni totali), contro 135 miliardi di franchi di importazioni dall'UE (73 % delle importazioni totali). Oltre alla flessione congiunturale dell'eurozona, la Svizzera ha dovuto far fronte alla situazione venutasi a creare con l'accettazione dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». L'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale e l'incertezza riguardo alle condizioni generali ad essa legate colpiscono soprattutto l'economia svizzera (cfr. n. 3.1 e 3.2). Un'ulteriore difficoltà è rappresentata dal conflitto nell'Ucraina dell'est e dalle sanzioni adottate da Stati Uniti e UE nei confronti della Russia. In questo difficile contesto il rafforzamento dei nostri rapporti e la creazione di nuove opportunità

economiche con i partner commerciali esistenti acquistano una grande importanza. La Svizzera ha vari punti di forza rispetto all'UE, ma come Stato non membro deve costantemente sforzarsi di mantenere buone relazioni e difendere l'attrattiva della sua piazza economica.

Con un volume commerciale di oltre 90 miliardi di franchi (2013) la Germania è di gran lunga il partner economico più importante della Svizzera. I due Paesi cooperano attivamente in molti ambiti: entrambi hanno deciso, ad esempio, di abbandonare gradualmente il nucleare, fatto che per l'economia, la scienza e la politica comporta diverse incertezze, ma che offre anche grandi opportunità ai due Paesi, da anni tra i primi nella ricerca e nell'innovazione. Questo vale anche per l'efficienza energetica. Nel mese di marzo, un'importante missione economico-scientifica e tecnologica in Germania della SECO, della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) aveva proprio l'obiettivo di creare nuove opportunità di collaborazione e sinergie in questo ambito. La missione ha mostrato che con un importante partner commerciale di lunga data è possibile intensificare la cooperazione e aumentare la capacità innovativa e la competitività di entrambi i Paesi.

La Svizzera ha rivolto la sua attenzione anche ad altri Stati membri dell'UE; la Polonia aveva manifestato il suo interesse per i temi dell'innovazione e della formazione professionale già in occasione della missione della SECO del 2013 e in gennaio dell'anno in rassegna, il presidente della Confederazione Didier Burkhalter e il presidente polacco Bronisław Komorowski hanno firmato una dichiarazione comune per il rafforzamento della cooperazione bilaterale. La dichiarazione prevede uno scambio regolare di pareri su vari temi politici e una collaborazione approfondita nei settori dell'economia, dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente, delle finanze, del turismo e dello sviluppo regionale.

Per quanto riguarda i Paesi europei che non fanno parte dell'UE è da ricordare la strategia economica esterna che la Svizzera sta attuando nei confronti della Turchia che mira a migliorare l'accesso al mercato turco alle imprese svizzere. Data la sua vicinanza geografica e il suo rapido sviluppo, quest'ultimo presenta grandi potenzialità per l'economia svizzera. I negoziati avviati nell'anno in rassegna mirano ad estendere, tra l'altro in un ambito che acquista sempre più importanza come il settore dei servizi, l'Accordo di libero scambio (ALS) concluso tra gli Stati dell'AELS e la Turchia nel 1992 (cfr. n. 4.2.3).

La crisi politica in Ucraina, l'annessione della Crimea da parte della Russia e il conflitto armato nella regione di confine tra Ucraina e Russia hanno modificato in maniera repentina e profonda le condizioni politiche e di economia esterna nell'anno in rassegna. Il Consiglio federale ha condannato l'annessione della Crimea in quanto violazione del diritto internazionale e ha adottato le misure necessarie per evitare che la Russia ignorasse le sanzioni applicate dall'UE nei suoi confronti (cfr. n. 8.2.2). Nel contempo la Svizzera si è adoperata per attenuare il conflitto e instaurare un dialogo, anche nell'ambito della sua presidenza, quest'anno, dell'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. È difficile prevedere quali saranno gli effetti a medio e a lungo termine della crisi sui rapporti commerciali del nostro Paese con Russia e Ucraina. Le importazioni da questi due Paesi sono però scese nei primi dieci mesi dell'anno rispettivamente del 20 e del 32 per cento circa (a 670 mio. CHF e 75 mio. CHF). Anche le esportazioni verso l'Ucraina si sono ridotte (del 25 per cento, a 305 mio. CHF), mentre sono rimaste praticamente invariate quelle verso la Russia (-0,3 %, pari a 2,4 mia. CHF). La Svizzera intende

continuare il dialogo con la Russia anche su questioni economiche. Inoltre, qualora la situazione politica dovesse distendersi, l'AELS deve chiedersi se proseguire i negoziati, per ora sospesi, per un ALS con l'Unione doganale Russia-Bielorussia-Kazakistan, che a sua volta rappresenta un importante mercato con grandi potenzialità di crescita (cfr. n. 4.2.1).

7.2 L'Alleanza del Pacifico

L'America del Nord e l'America latina mirano, come altre regioni, a una maggiore integrazione intraregionale e interregionale (cfr. n. 4.1). Mentre gli Stati Uniti e il Mercosur portano avanti i loro negoziati su accordi di partenariato di ampia portata con l'UE, l'Alleanza del Pacifico¹³⁰ (AP) si adopera per intensificare i rapporti tra i suoi Stati membri. Tra gli obiettivi dell'AP rientrano la creazione di un mercato interno, il rafforzamento della competitività, la promozione della crescita, un migliore sviluppo socio-economico e l'estensione dei rapporti commerciali all'area asiatica del Pacifico.

In America latina l'AP si caratterizza per la rigorosa politica macroeconomica dei suoi membri, per i suoi sistemi economici improntati al libero scambio e per la forte crescita fatta registrare negli ultimi dieci anni dalla maggior parte degli Stati membri. I quattro Paesi dell'AP hanno un peso notevole in America latina: con una popolazione di 215 milioni di abitanti rappresentano il 35 per cento del PIL e più del 50 per cento del commercio estero. L'AP è l'ottava economia nazionale e zona di esportazione del mondo. Per quanto riguarda i prodotti di alta e media tecnologia detiene una quota di oltre il 70 per cento di tutte le esportazioni dall'America latina. Il 35,5 per cento delle esportazioni svizzere verso l'America latina va negli Stati membri dell'AP, che a loro volta esportano in Svizzera il 52 per cento delle esportazioni dall'America latina. Il volume totale degli investimenti diretti svizzeri ammonta a 13,7 miliardi di franchi svizzeri. L'AP è quindi un importante partner economico della Svizzera, che ha concluso con i singoli Stati membri dell'AP accordi di libero scambio, di promozione e protezione reciproca degli investimenti e contro la doppia imposizione. Il nostro Paese coopera inoltre strettamente con questi Stati all'interno di organizzazioni internazionali, prime fra tutte l'OMC e l'OCSE (Cile, Messico).

La maggioranza degli Stati membri dell'AP intrattiene da vari anni relazioni di libero scambio. Questi Stati intendono però ampliarle ulteriormente estendendo il libero trasporto delle merci e introducendo progressivamente il libero scambio di servizi e la libera circolazione delle persone e dei capitali. Nel mese di febbraio, con la firma di un protocollo aggiuntivo all'Accordo esistente, i Paesi dell'AP hanno fatto un importante passo in tal senso. Si sono infatti impegnati a creare una zona di libero scambio comune e hanno inoltre approvato procedure concernenti le agevolazioni commerciali e la collaborazione in ambito doganale, le misure sanitarie e fitosanitarie, l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio e la liberalizzazione degli appalti pubblici. Quanto ai servizi, il protocollo aggiuntivo comprende le transazioni transfrontaliere e i servizi finanziari, di trasporto marittimo, di telecomunicazione e di commercio elettronico.

¹³⁰ Dal 2011 composta da Cile, Colombia, Messico, Perù.

L'unificazione delle piazze borsistiche, l'abolizione dell'obbligo del visto per turisti e uomini d'affari, l'utilizzo congiunto di ambasciate in vari Paesi, una piattaforma di borse di studio per promuovere la mobilità di studenti e docenti e la partecipazione in comune a fiere commerciali sono alcuni dei progressi importanti compiuti finora. I lavori ancora in corso concernono il miglioramento del commercio di prodotti agricoli, l'armonizzazione della legislazione sui prodotti cosmetici, il mutuo riconoscimento di diplomi e titoli professionali, il trasporto aereo di merci e un sistema per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.

In futuro l'AP potrebbe essere estesa a Costa Rica e Panama. È inoltre prevista una collaborazione con più di trenta osservatori, tra cui la Svizzera. Il nostro Paese beneficerebbe in tre modi dall'AP: se l'AP riuscisse a promuovere la crescita dei suoi Paesi membri, la domanda di beni di azione svizzeri crescerebbe. Con l'armonizzazione del mercato le imprese svizzere che producono beni in un Paese dell'AP li potrebbero esportare più facilmente verso gli altri Paesi dell'alleanza. Infine, grazie al suo status di osservatore, la Svizzera rafforzerebbe i suoi rapporti con l'AP e aiuterebbe i Paesi membri a realizzare i loro principali obiettivi di sviluppo e ottenere lo status di Paesi industrializzati. La Svizzera dispone di ampi programmi di cooperazione con la Colombia e il Perù volti a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione di questi Paesi nell'economia globale al fine di ridurre la povertà e le disparità sociali.

7.3 La comunità economica dell'ASEAN

Il 15 dicembre 1997 i capi di Stato e di governo dell'*Association of Southeast Asian Nations*¹³¹ (ASEAN) hanno realizzato la loro visione di creare una comunità politica, economica e sociale entro il 2020. Nel 2007, con la dichiarazione Cebu¹³² l'aspetto centrale di questa comunità, ovvero la creazione di una comunità economica competitiva e integrata nell'economia globale (ASEAN *Economic Community*, AEC) è stato anticipato al 2015. Nel contempo sono stati definiti gli obiettivi, le misure e le istituzioni. Entro la fine del 2015, l'AEC dovrà presentare quattro caratteristiche chiave: (1) un mercato unico e una base di produzione unitaria, (2) un'elevata competitività, (3) uno sviluppo economico economicamente sostenibile (4) una regione completamente integrata nell'economia mondiale.

La creazione di un mercato comune consente agli Stati dell'ASEAN di sfruttare effetti di scala e di scopo, di procedere a un'allocazione ottimale delle risorse all'interno della regione e di essere più competitivi, con un conseguente aumento dell'efficienza e innovazione. Da uno studio eseguito dall'Organizzazione internazionale del lavoro in collaborazione con la Banca asiatica di sviluppo è emerso che l'attuazione dell'AEC accelererà la crescita economica e i cambiamenti strutturali della regione e creerà 14 milioni di nuovi posti di lavoro¹³³.

¹³¹ Brunei Darussalam, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam.

¹³² *Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter*, 2007.

¹³³ *ASEAN Community 2015: Managing integration for better jobs and shared prosperity*, International Labour Organization and Asian Development Bank, 2014.

Tra il 2008 e marzo del 2013 è stato attuato il 77,5 per cento delle misure¹³⁴. Il ritardo nell'attuazione riguarda in particolare l'agevolazione degli scambi nonché i settori dei servizi, degli investimenti e dei trasporti. Alla luce dell'attuazione via via più lenta nel corso degli anni, gli Stati membri dell'ASEAN sono consapevoli che sarà difficile attuare tutte le misure entro la fine del 2015. Per integrare maggiormente il Asia sudorientale nell'economia mondiale, l'ASEAN ha avviato negoziati con i suoi partner di libero scambio (Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, India e Nuova Zelanda) su un accordo economico regionale, il *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), che potrebbe portare alla creazione di un mercato con tre miliardi di abitanti e una prestazione economica pari a 21 000 miliardi di dollari USA¹³⁵.

In vista dell'entrata in vigore dell'AEC, i Paesi dell'ASEAN hanno iniziato a concentrarsi sui loro settori più competitivi. La Thailandia, ad esempio, rafforza l'industria automobilistica, mentre le Filippine si specializzano nelle tecnologie dell'informazione. Questa strategia di diversificazione offre alle imprese svizzere il vantaggio di poter concentrare gli investimenti diretti su un Paese specifico. Se un'impresa estera si stabilisce in uno Stato membro dell'ASEAN può accedere più facilmente agli altri mercati del Asia sudorientale. A lungo termine l'integrazione economica dell'ASEAN e i negoziati sul RCEP comportano il rischio che gli esportatori svizzeri siano discriminati. La politica economica esterna svizzera deve quindi rivolgere un'attenzione particolare a questa regione e rafforzare progressivamente i rapporti istituzionali tra l'ASEAN e il nostro Paese. Già nel 2009 la Svizzera ha accreditato un ambasciatore presso l'ASEAN. Nell'ambito dell'AELS la Svizzera si adopera affinché sia avviato rapidamente un dialogo tra il Segretariato dell'AELS e il Segretariato dell'ASEAN. Al momento si sta inoltre verificando la possibilità di istituzionalizzare i rapporti con l'ASEAN tramite lo status di un *development partner*. Per la DSC la comunità economica dell'ASEAN rappresenta inoltre un pilastro importante della strategia di cooperazione Mekong, che mira ad armonizzare i diversi stadi di sviluppo dei singoli Paesi.

7.4 Africa subsahariana

Mentre gli Stati occidentali si stanno lentamente riprendendo dalla crisi finanziaria ed economica globale, lo sviluppo economico dell'Africa subsahariana sta procedendo da tempo a una discreta velocità. Negli ultimi dieci anni, infatti, la regione ha fatto registrare una crescita economica media del 6,1 per cento e ha quasi raddoppiato il PIL che è arrivato a 3510 dollari pro capite¹³⁶. Fatte salve le precarie condizioni di sicurezza in diverse regioni e le eventuali ripercussioni negative dell'Ebola sullo sviluppo economico, il Fondo monetario internazionale prevede per l'anno in rassegna una forte crescita economica pari in media al 5,1 per cento. Questa crescita è dovuta alla forte domanda interna – sostenuta da numerosi progetti infrastrutturali e dal forte consumo privato – e all'aumento delle esportazioni. La vera scommessa è sfruttare questo sviluppo in maniera duratura nell'ottica di ridurre la povertà. A tale

¹³⁴ Wempi Saputra, Ari Cahyo Trilaksana, *Toward ASEAN Economic Community: Revitalizing Indonesia's Position in Financial and Customs Cooperation*, Center for Policy Analysis and Harmonization, Ministry of Finance, Republic of Indonesia, 2014.

¹³⁵ International Monetary Fund Statistics, 2013.

¹³⁶ In parità del potere di acquisto. IWF, *World Economic Outlook Database*, ottobre 2014.

scopo sono necessari una maggiore produttività economica, la creazione di condizioni quadro macroeconomiche stabili, il miglioramento delle infrastrutture, la diversificazione dell'economia e il rafforzamento del sistema finanziario¹³⁷.

Questo sviluppo dinamico e la situazione economica più stabile in alcuni Paesi contribuiscono a creare l'immagine dell'Africa subsahariana come motore di crescita e futuro partner commerciale. Il crescente interesse nei confronti del mercato dell'Africa subsahariana e la sua crescente integrazione nel mercato mondiale si traducono in un aumento degli investimenti diretti esteri e in relazioni commerciali sempre più frequenti. Negli ultimi dieci anni il volume degli investimenti diretti esteri nell'Africa subsahariana è triplicato, arrivando a 475 miliardi di dollari USA. L'*hub* più importante per gli investimenti continua a essere il Sudafrica, benché altri Stati come la Nigeria, il Ghana, il Kenya e il Mozambico diventino sempre più interessanti per gli investitori esteri. Dopo che in Africa gli investimenti esteri diretti si erano concentrati per anni su petrolio, gas e miniere, anche altri settori stanno oggi acquistando rilievo, di pari passo con la crescente importanza degli investimenti diretti intra-africani. La maggiore integrazione nelle strutture del commercio internazionali si manifesta nel forte aumento delle esportazioni che con un valore di 420 miliardi di dollari nel 2013 sono più che triplicate nell'ultimo decennio¹³⁸. Rispetto ai partner commerciali tradizionali dell'Africa subsahariana, ad esempio UE e Stati Uniti, i Paesi emergenti come Brasile, Cina e India sono destinatari sempre più importanti delle sue esportazioni, costituite ancora oggi, però, per il 90 per cento da materie prime (di cui quasi la metà è petrolio). Da ciò si capisce qual è la sfida per questa regione: diversificare le esportazioni, promuovere l'industrializzazione e ridurre così la dipendenza dalla volatilità dei prezzi internazionali e dalle oscillazioni della domanda di materie prime. Nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo della SECO (cfr. n. 6) la Svizzera si impegna per garantire il rafforzamento della competitività internazionale e la diversificazione economica in Paesi partner dell'Africa subsahariana¹³⁹. Per il nostro Paese è inoltre molto importante considerare gli aspetti della sostenibilità nella cooperazione economica allo sviluppo.

Benché negli Stati dell'Africa subsahariana lo sviluppo economico si trovi a stadi molto diversi, l'economia svizzera dispone di un margine di manovra piuttosto ampio per accedere a nuovi mercati in questa regione e aumentare il volume degli scambi, ancora limitato a soli 3,7 miliardi di franchi svizzeri nel 2013¹⁴⁰ (1,6 mia. CHF di esportazioni svizzere, 2,1 mia. CHF di importazioni). Gran parte degli scambi con l'Africa subsahariana (47 %) avviene, come finora, con il Sudafrica¹⁴¹. Nell'ambito dell'AELS la Svizzera dispone di un ALS con l'Unione doganale dell'Africa meridionale¹⁴², per il quale si sta verificando la possibilità di un approfondimento soprattutto nell'ambito degli scambi commerciali. Nell'anno in rassegna gli Stati dell'AELS hanno inoltre confermato la loro disponibilità a firmare una dichiarazione di cooperazione con la Nigeria. Per rafforzare le relazioni economiche bilaterali e sostenere l'economia svizzera, nell'anno in esame Marie-Gabrielle

¹³⁷ IWF, *Regional Economic Outlook Sub-Saharan Africa*, aprile 2014.

¹³⁸ UNCTAD, *Data Center*, www.unctad.org > Statistics (7.10.2014)

¹³⁹ I Paesi su cui si concentrano le attività svizzere di cooperazione allo sviluppo economico nell'Africa subsahariana sono il Ghana e il Sudafrica.

¹⁴⁰ Pari solo al 0,94 per cento degli scambi totali della Svizzera.

¹⁴¹ Seguono Nigeria, Kenya, Ghana, Mauritius, Costa d'Avorio, Etiopia e Sudan.

¹⁴² Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

Ineichen-Fleisch, segretaria di Stato della SECO, si è inoltre recata in missione economica in Nigeria e in Ghana, accompagnata da rappresentanti del settore privato.

7.5 **Principali missioni economiche e altri incontri di lavoro bilaterali**

Paese

Europa

Germania Visita di lavoro del capo del DEFR Johann N. Schneider-Ammann al vicedirettore Sigmar Gabriel (16 gennaio).

Ungheria Visita di lavoro del vicesegretario di Stato dell'economia estera Antal Nikolett alla direttrice della SECO e segretaria di Stato Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch (30 gennaio).

Francia Visita di lavoro del ministro dell'economia e delle finanze Pierre Moscovici al capo del DEFR (6 marzo).

Germania Missione economico-scientifica e tecnologica della segretaria di Stato della SECO, del segretario di Stato della SEFRI Mauro Dell'Ambrogio e del direttore dell'UFE Walter Steinmann, accompagnati da rappresentanti del settore privato e del mondo scientifico (18–20 marzo).

Germania Visita di lavoro del capo del DEFR al primo ministro del Baden-Württemberg Winfried Kretschmann (24 marzo).

Polonia Visita di lavoro della sottosegretaria del ministero dell'economia Ilona Antoniszyn-Klik alla segretaria di Stato della SECO (17 settembre).

Germania, Austria,
Liechtenstein Incontro quadrilaterale annuale dei ministri dell'economia nel Liechtenstein (17 ottobre).

Spagna Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO (30–31 ottobre).

Resto del mondo

Messico, Colombia, Perù Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO (23–30 marzo).

Paese	
Cina	Visita di lavoro del ministro per il controllo della qualità, le ispezioni e la sicurezza alimentare Zhi Shuping al capo del DEFR (28 marzo).
Brasile	Missione economica, scientifica e tecnologica del capo del DEFR accompagnato da rappresentanti del settore privato e del mondo scientifico (2-5 aprile).
Nigeria, Ghana	Missione economica della segretaria di Stato della SECO accompagnata da rappresentanti del settore privato (19-23 maggio)
Azerbaigian	Visita di lavoro del ministro dell'economia e dell'industria Shahin Mustafaev al capo del DEFR (27 maggio).
Cina	Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO (30 giugno-4 luglio).
Giappone	Missione economica del capo del DEFR accompagnato da rappresentanti del settore privato (7-11 luglio).
Giamaica	Visita di lavoro del ministro dell'industria, degli investimenti e del commercio Anthony Hylton alla segretaria di Stato della SECO (24 settembre).
Ecuador	Visita di lavoro del ministro del commercio estero Francisco Rivadeneira al capo del DEFR (28 ottobre).
Stati Uniti	Visita di lavoro della segretaria di Stato della SECO (13-14 novembre).
Nuova Zelanda, Australia	Missione economico-scientifica della segretaria di Stato della SECO accompagnata da rappresentanti del settore privato e del mondo scientifico (24-28 novembre).

8 Misure di controllo delle esportazioni e di embargo

8.1 Politica di controllo delle esportazioni

Contestualmente all'approvazione dell'Accordo di cooperazione per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare, il Parlamento ha deciso di modificare la legge sul controllo dei beni a duplice impiego. I beni d'importanza strategica per questi programmi sono quindi ora soggetti al controllo sulle esportazioni. Il trattato internazionale sul commercio delle armi è stato approvato in Parlamento nell'anno in esame; una volta scaduto il termine referendario, nel gennaio del 2015, la Svizzera depositerà lo strumento di ratifica. La revisione dell'ordinanza sul materiale bellico pone fine alla discriminazione dell'industria svizzera degli armamenti rispetto agli altri Stati esteri e attua le richieste centrali di una mozione di uguale tenore depositata dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati.

8.1.1 Attuazione di accordi multilaterali e bilaterali

Il 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha deciso di applicare in via provvisoria dal 1° gennaio 2014 l'Accordo di cooperazione del 18 dicembre 2013¹⁴³ tra la Confederazione svizzera, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS). Il Parlamento ha approvato l'Accordo il 26 settembre e nel contempo una modifica correlata¹⁴⁴ della legge del 13 dicembre 1996¹⁴⁵ sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI). Il referendum scade il 15 gennaio 2015. Per la Svizzera partecipare ai programmi satellitari europei è importante dal punto di vista della ricerca, dell'industria e della politica della sicurezza. Le imprese svizzere possono ad esempio accedere a gare di appalto per beni e servizi allo stesso titolo delle imprese dell'UE. L'attuazione unitaria dei controlli delle esportazioni in tutti gli Stati contraenti è la condizione per la partecipazione della Svizzera ai programmi satellitari ed è anche nell'interesse della Svizzera proteggere infrastrutture critiche alle quali partecipa a livello internazionale. Dato che i criteri di esclusione nella LBDI erano limitati alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, al riarmo a scopo destabilizzante con armi convenzionali e al terrorismo, è stato necessario inserire il nuovo criterio della «protezione di un'infrastruttura critica». Ai beni a duplice impiego e ai beni militari speciali è stata aggiunta la categoria dei «beni strategici». All'interno dell'UE non si è finora trovato un accordo sull'elenco dei beni e non si è quindi ancora proceduto all'attuazione dell'ordinanza del 25 giugno 1997¹⁴⁶ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).

Con l'approvazione del Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty, ATT*)¹⁴⁷ nell'aprile del 2013 da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la comunità internazionale ha convenuto per la prima volta una regolamentazione e

¹⁴³ RS **0.741.826.8**

¹⁴⁴ FF **2014** 6367

¹⁴⁵ RS **946.202**

¹⁴⁶ RS **946.202.1**

¹⁴⁷ FF **2014** 1465

un controllo vincolanti di diritto internazionale del commercio transfrontaliero di armi convenzionali. L'ATT contribuisce alla lotta contro il traffico illegale di armi e alla riduzione delle sofferenze umane causate dalla violenza armata. Dopo la ratifica, il 25 settembre 2014, da parte del numero minimo richiesto di cinquanta Stati, l'ATT è entrato in vigore per questi Stati il 24 dicembre. La Svizzera è stata uno dei primi Paesi a siglarlo nell'aprile 2013. Il Parlamento ha approvato il trattato nell'anno in esame; scaduto il termine per il referendum, nel gennaio 2015, la Svizzera depositerà gli strumenti di ratifica. Il trattato entrerà in vigore per la Svizzera novanta giorni dopo il deposito, la sua attuazione non richiede alcuna modifica del diritto svizzero. In previsione della loro prima conferenza intergovernativa, gli Stati firmatari si sono incontrati una prima volta nel mese di settembre a Città del Messico e, in seguito, nel mese di novembre a Berlino. L'ultima riunione preparatoria della conferenza si svolgerà nel 2015 a Ginevra. La città, sede di numerose rappresentanze diplomatiche, organizzazioni internazionali, *think tank* e ONG, offre le condizioni ideali per ospitare la sede del Segretariato internazionale dell'ATT e pertanto la Svizzera ha presentato la sua candidatura in tal senso.

8.1.2 Interessi nel campo della politica della sicurezza e della politica industriale

Poiché le macchine utensili possono essere impiegate per la produzione di beni a duplice impiego o beni militari, sono soggette a due regimi di controllo, l'*Intesa di Wassenaar* (IW)¹⁴⁸ e il *Gruppo dei Paesi fornitori nucleari* (NSG)¹⁴⁹. Nell'anno in esame, la Svizzera ha nuovamente presentato nell'ambito dell'IW una proposta per modificare il parametro di controllo. I negoziati si sono conclusi positivamente nel mese di novembre e sono stati confermati nel mese di dicembre dall'assemblea plenaria dell'IW. Il passaggio dal parametro della «precisione di posizionamento» a quello della «ripetibilità unilaterale» nell'allegato 2 dell'OBDI avverrà probabilmente nel 2016, al termine dei negoziati relativi a questa tematica all'interno del NSG. Le procedure di misurazione sono identiche per i due parametri e quindi non si prevedono cambiamenti di rilievo nella fase di attuazione per l'industria svizzera.

Il 19 settembre il Consiglio federale ha deciso di modificare¹⁵⁰ l'articolo 5 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998¹⁵¹ concernente il materiale bellico (OBM) che disciplina i criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero. La modifica, entrata in vigore il 1° novembre, mira a porre fine alla discriminazione subita dall'industria svizzera degli armamenti rispetto alle imprese concorrenti dei Paesi europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, e Svezia) che si trovano in una situazione generale simile a quella della Svizzera in materia di diritto internazionale e di politica estera. Gli affari con Stati che violano in modo grave e sistematico i diritti umani dovranno d'ora in poi essere controllati per verificare se sussiste un rischio, anche esiguo, che il materiale bellico da esportare possa essere impiegato per commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo. Le nuove domande di esporta-

¹⁴⁸ www.wassenaar.org

¹⁴⁹ www.nuclearsuppliersgroup.org

¹⁵⁰ RU 2014 3045

¹⁵¹ RS 514.511

zione verso Paesi meno sviluppati¹⁵² potranno inoltre essere autorizzate se il materiale bellico da fornire serve per legittimi interessi in materia di sicurezza e in particolare se viene usato per missioni di pace dell'ONU. La revisione è stata originata da una mozione depositata il 25 giugno 2013 dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (13.3662 «Porre fine alla discriminazione dell'industria svizzera degli armamenti»), che chiedeva di modificare i criteri di autorizzazione nell'OBM, e adottata il 26 settembre 2013 dal Consiglio degli Stati e il 6 marzo dal Consiglio nazionale. La modifica dell'OBM approvata dal Consiglio federale consente di attuare le richieste formulate nella mozione in linea con la politica estera e la politica dei diritti dell'uomo della Svizzera e la sua tradizione umanitaria.

L'industria ha mostrato grande interesse per l'incontro sui controlli alle esportazioni del 12 novembre organizzato dalla SECO a Berna che ha trattato questioni legate alla prassi delle autorizzazioni e agli sviluppi sul piano nazionale e internazionale nell'ambito dei controlli alle esportazioni. L'incontro era inoltre incentrato sul sistema elettronico Elic introdotto il 1° ottobre¹⁵³ per le autorizzazioni alle esportazioni nell'ambito della LBDI e della legge del 13 dicembre 1996¹⁵⁴ sul materiale bellico. Le cifre più importanti relative alle esportazioni di beni a duplice impiego e beni militari speciali nell'ambito della LBDI effettuate da ottobre 2013 a settembre 2014 sono contenute nell'allegato 10.1.3.

8.2 Misure di embargo

Nell'anno in rassegna sono stati in primo piano gli sviluppi della situazione ucraina e le misure adottate dalla Svizzera per evitare l'aggiramento delle sanzioni internazionali. Le sanzioni inflitte all'Iran sono state in parte sospese durante i negoziati internazionali relativi al programma nucleare iraniano. Il Consiglio federale si è inoltre occupato di questioni fondamentali relative alla politica svizzera in materia di sanzioni.

8.2.1 Sviluppo della politica svizzera in materia di sanzioni

Alla fine del 2013, il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di effettuare un'analisi approfondita, in collaborazione con i Dipartimenti interessati, della politica in materia di sanzioni condotta finora. Sotto la direzione della SECO un gruppo di lavoro creato ad hoc ha elaborato tre documenti programmatici relativi a questo tema sui quali il Consiglio federale ha dibattuto il 2 luglio. Oltre a illustrare la situazione attuale, questi documenti hanno presentato anche ipotesi su come impostare alcuni aspetti chiave della politica svizzera in materia di sanzioni.

¹⁵² Secondo l'elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE (cfr. www.oecd.org > Topic > Development > Aid Statistics > DAC List of ODA Recipients)

¹⁵³ www.elic.admin.ch

¹⁵⁴ RS **514.51**

Il primo documento riguarda i criteri di adozione o mancata adozione da parte della Svizzera delle sanzioni dell'UE. Secondo la legge del 22 marzo 2002¹⁵⁵ sugli embarghi (LEmb) la Svizzera può adottare le sanzioni applicate dai suoi partner commerciali più importanti (in particolare l'UE), ma non ha l'obbligo legale o politico di farlo. Il Consiglio federale decide di aderire interamente, parzialmente o di non aderire alle sanzioni in base a una valutazione approfondita degli interessi in gioco che effettua caso per caso. Il documento illustra in maniera dettagliata i criteri di politica estera, politica economica esterna e i criteri giuridici che devono essere considerati. Il secondo documento è incentrato sugli aspetti problematici legati all'adozione parziale o alla mancata adozione delle sanzioni dell'UE da parte della Svizzera, e in particolare sul problema dell'aggiramento delle sanzioni e degli strumenti disponibili per impedirlo o limitarlo. Il terzo documento riguarda le procedure per la creazione e l'aggiornamento di elenchi di sanzioni. Il gruppo istituito ad hoc continuerà a incontrarsi per analizzare a fondo altri temi relativi all'attuazione delle sanzioni internazionali.

8.2.2 Misure di embargo dell'ONU e dei principali partner commerciali

Misure nei confronti dell'Ucraina e della Russia

I disordini politici in Ucraina, l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e l'abbattimento, il 17 luglio, dell'aereo di linea della Malaysia Airlines hanno indotto l'UE ad adottare varie sanzioni. Già il 17 marzo l'UE aveva applicato sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio nei confronti delle persone che minacciano e minano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Il 31 luglio sono seguite le sanzioni settoriali (embargo sul materiale di armamento, restrizioni al commercio di beni a duplice impiego e di determinati beni utilizzati per l'estrazione del petrolio nonché altre sanzioni di tipo finanziario). Nell'ambito della politica di non riconoscimento, l'UE ha deciso anche alcuni divieti di commercio e di finanziamento in relazione alla Crimea e a Sebastopoli. L'UE ha esteso queste misure nel mese di settembre.

Sulla base di una valutazione approfondita degli interessi in gioco il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera non avrebbe adottato le sanzioni dell'UE, ma che avrebbe preso le misure necessarie a impedire che attraverso la Svizzera possano essere effettuate transazioni a scopo di elusione. A questo scopo il 2 aprile è stata approvata l'ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina¹⁵⁶. In vista dell'adozione di ulteriori misure da parte dell'UE l'ordinanza è stata sottoposta a revisione totale, con entrata in vigore il 27 agosto. L'ordinanza vieta agli intermediari finanziari svizzeri di aprire nuove relazioni d'affari con persone fisiche e imprese oggetto di sanzioni dell'UE. Le relazioni d'affari esistenti con tali persone e imprese sono soggette all'obbligo di notifica. Altre misure riguardano l'obbligo di autorizzazione per l'emissione di strumenti finanziari a lungo termine su incarico di cinque banche russe e un obbligo di notifica per il corrispettivo mercato secondario. In merito al materiale bellico le autorità competenti avevano deciso già a metà dicem-

¹⁵⁵ RS 946.231

¹⁵⁶ RS 946.231.176.72

bre 2013 in relazione all'Ucraina e a fine marzo 2014 in relazione alla Russia di non rilasciare più autorizzazioni all'esportazione. In genere, inoltre, le autorizzazioni all'esportazione per i beni a duplice impiego e i beni militari speciali non sono rilasciate se i beni sono totalmente o parzialmente destinati a scopi militari o a utilizzatori finali militari. Analogamente all'UE il Consiglio federale ha emanato in relazione alla Crimea e a Sebastopoli delle restrizioni all'importazione di beni e il divieto di esportazione di beni utilizzati per l'estrazione di petrolio e gas nonché delle restrizioni agli investimenti. Il 12 novembre¹⁵⁷ il Consiglio federale ha deciso di adottare ulteriori misure nell'ambito finanziario, dei beni a duplice impiego e dei beni militari speciali per evitare l'aggiramento delle sanzioni rese più severe in settembre dall'UE.

Sanzioni contro l'Iran

Sulla base dell'Accordo interinale tra l'Iran e gli E3+3 (Germania, Francia, Gran Bretagna, Cina, Russia e Stati Uniti) il 20 gennaio l'UE e gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere determinate sanzioni contro l'Iran. La sospensione è stata prolungata due volte dalle Parti contraenti e vale fino al 30 giugno 2015. Analogamente all'UE, anche la Svizzera ha sospeso le sue sanzioni¹⁵⁸, in particolare il divieto di commercio di metalli preziosi e l'obbligo di notifica del commercio di prodotti petrolchimici provenienti dall'Iran. È stato inoltre aumentato di dieci volte il valore soglia per l'obbligo di dichiarazione e di autorizzazione per i trasferimenti di averi da o a cittadini iraniani. Su richiesta delle Parti contraenti la Svizzera ha sostenuto anche l'attuazione dell'Accordo interinale, il cosiddetto *Joint Plan of Action*, con particolare attenzione al rimpatrio di mezzi finanziari iraniani e soprattutto ai trasferimenti di denaro a scopo umanitario. L'intervento della Svizzera ha facilitato in particolare agli esportatori svizzeri di prodotti medico-farmaceutici e alimentari il finanziamento delle loro esportazioni verso l'Iran che in precedenza si era rivelato in alcuni momenti estremamente problematico.

Altre sanzioni

Il 14 marzo il Consiglio federale ha emanato per la prima volta sanzioni nei confronti della Repubblica Centrafricana¹⁵⁹ attuando così le disposizioni giuridicamente vincolanti delle risoluzioni ONU 2127 (2013) e 2134 (2014)¹⁶⁰. Le misure comprendono un embargo sul materiale di armamento nonché sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio. Il 5 dicembre il Consiglio federale ha inoltre approvato una nuova ordinanza che istituisce sanzioni nei confronti dello Yemen, basata sulla risoluzione 2140 (2014)¹⁶¹ del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che prevede restrizioni finanziarie e di viaggio nei confronti di determinate persone¹⁶². Visto il miglioramento della situazione, la Svizzera ha sospeso, in linea con i provvedimenti presi dall'UE, l'embargo sul materiale di armamento nei confronti della Guinea¹⁶³. Sempre in linea con i provvedimenti presi dall'UE, il 17 dicembre l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria¹⁶⁴ è stata integrata con il divieto generale di com-

¹⁵⁷ RU 2014 4059

¹⁵⁸ RU 2014 433 2609

¹⁵⁹ RS 946.231.123.6

¹⁶⁰ www.un.org/sc/committees/2127/resolutions.shtml

¹⁶¹ <http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/2014.shtml>

¹⁶² RU 2014 4555

¹⁶³ RU 2014 3709

¹⁶⁴ RS 946.231.172.7

mercio di beni culturali siriani rubati e con una serie di deroghe umanitarie¹⁶⁵. Le restanti ordinanze concernenti sanzioni sono state mantenute e dove necessario modificate. Attualmente sono in vigore 24 ordinanze che si basano sulla LEmb.

In relazione alla confisca degli averi e dei valori patrimoniali iracheni la Svizzera ha portato una causa davanti alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo dopo che il 26 novembre 2013 una Camera della Corte era giunta alla conclusione che la Svizzera aveva violato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Per altre cinque procedure di confisca è stato presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale. Sono attualmente in corso vari procedimenti anche in relazione alle sanzioni nei confronti della Siria. Questi ricorsi riguardano persone e imprese la cui richiesta di cancellazione dall'elenco delle sanzioni era stata respinta.

8.2.3 Misure contro i «diamanti insanguinati»

Da oltre un decennio la Svizzera partecipa al sistema internazionale di certificazione Kimberley Process (KP) per i diamanti grezzi, inteso a evitare che i diamanti grezzi provenienti da zone di guerra finiscano nel commercio legale. Il commercio di diamanti grezzi con la Repubblica Centrafricana continua a essere vietato a causa della situazione politica instabile. Durante l'*Intersessional Meeting* del KP svoltosi nel mese di giugno a Shanghai sono state decise misure aggiuntive per garantire l'integrità del KP. Sebbene la Repubblica Centrafricana sia sospesa dal KP dal maggio del 2013, sono state segnalate spedizioni internazionali di diamanti contenenti diamanti provenienti da questo Paese. Per quanto riguarda la Costa d'Avorio l'assemblea plenaria del KP tenutasi nel novembre del 2013 a Johannesburg ha confermato che i requisiti minimi richiesti dal sistema di certificazione erano soddisfatti. Il 29 aprile il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha quindi tolto, con la risoluzione 2153 (2014)¹⁶⁶, l'embargo sul commercio di diamanti applicato nel 2005. Tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 la Svizzera ha rilasciato 903 certificati per diamanti grezzi. In questo stesso periodo sono stati importati o immagazzinati in dogana diamanti grezzi per un valore di 2,4 miliardi di dollari USA (9,2 milioni di carati) mentre quelli esportati o usciti dai depositi doganali ammontano a 2,6 miliardi di dollari USA (9,0 milioni di carati).

9 Promozione della piazza economica

9.1 Promozione delle esportazioni e assicurazione contro i rischi delle esportazioni

La diversificazione geografica dei mercati di sbocco e l'assicurazione contro rischi specifici nel quadro della prospezione dei mercati esteri continueranno ad essere misure importanti per le PMI, come strumenti per contrastare gli effetti delle oscillazioni congiunturali e degli sviluppi economico-politici negli attuali mercati di sbocco, nonché limitare i rischi legati ai corsi di cambio e ad altri

¹⁶⁵ RU 2014 4699

¹⁶⁶ www.securitycouncilreport.org/un-documents/cote-divoire

fattori. Altrettanto importanti saranno i servizi offerti da *Switzerland Global Enterprise* – nell'ambito della promozione delle esportazioni – e dall'Associazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE). Nell'anno in rassegna entrambe le organizzazioni hanno fornito prestazioni commisurate ai bisogni, specificamente destinate a sostenere le imprese esportatrici e, di conseguenza, a potenziare la piazza economica svizzera. Il Parlamento ha deciso di integrare definitivamente l'offerta dell'ASRE con tre prodotti assicurativi che, anche durante l'anno in rassegna, sono stati fortemente richiesti dai clienti. In seno all'OCSE la Svizzera ha proseguito nel suo impegno per la definizione di regole comuni in materia di assicurazione contro i rischi delle esportazioni, allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza.

9.1.1 Promozione delle esportazioni

La Confederazione ha incaricato l'associazione privata *Switzerland Global Enterprise* (S-GE) di fornire alle PMI svizzere esportatrici servizi utili per reperire possibilità di sbocco sui mercati esteri e assumere a livello internazionale un ruolo di operatori competitivi (e di nicchia). A fine 2013 il numero di membri di S-GE – ditte e organizzazioni – era salito a 2 157. Anche il suo volume di attività negli ultimi anni è costantemente cresciuto. Nel 2013 ha fornito ad aziende svizzere più di 9 000 servizi di informazione e consulenza o relativi all'ambito fieristico. A distanza di sei mesi dall'erogazione di uno di questi servizi, S-GE contatta l'impresa interessata affinché ne valuti l'efficacia. Dalle prime analisi interne, relative all'estate 2014, è emerso che l'85 per cento dei clienti li ritiene validi. In futuro le richieste delle imprese svizzere concernenti i servizi di promozione delle esportazioni potrebbero crescere ulteriormente, in particolare per quanto riguarda l'assistenza nello sfruttamento di nuovi mercati di sbocco. Anche per questo motivo, è importante che nel quadro del suo mandato S-GE possa recepire con prontezza e flessibilità i nuovi bisogni del settore dell'esportazione e sviluppare servizi nuovi ed innovativi. Ad esempio, nell'anno in rassegna l'offerta è stata ulteriormente digitalizzata per configurare e migliorare l'accessibilità dei servizi, così da poterne usufruire sempre e dovunque.

Per le sue attività S-GE si serve di una rete di 21 *Swiss Business Hubs* (SBH) all'estero, che le consente di assistere direttamente e sul posto le imprese che operano sui mercati di sbocco più importanti. Nell'anno in rassegna è stata definita una nuova base contrattuale per la collaborazione tra DFAE, SECO e S-GE, concernente l'uso delle rappresentanze svizzere all'estero per attività di promozione dell'economia esterna. Un accordo a tre ha sostituito quello bilaterale e gli incontri tra le parti interessate. L'accordo disciplina le competenze e la collaborazione operativa, agevolando così le attività di coordinamento. Inoltre, producendo sinergie, è alla base di una migliore collaborazione tra S-GE e i servizi commerciali forniti dalle ambasciate svizzere sui mercati selezionati.

All'inizio dell'anno in rassegna le piattaforme di esportazione *Ingenious Switzerland* e *Medtech Switzerland*, gestite da S-GE, sono state accorpate rispettivamente alla Società svizzera degli ingegneri e architetti e a *Medical Cluster*. Si sta cercando una soluzione anche per la piattaforma di esportazione *Cleantech Switzerland*.

9.1.2 Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

I dati relativi all'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) presentati in maggio al Consiglio federale segnano un esercizio 2013 globalmente positivo. Con un utile netto di 0,2 milioni di franchi l'ASRE ha chiuso l'anno in rassegna con un risultato annuale leggermente in attivo. Complessivamente l'ASRE ha stipulato nuove polizze e assunto nuovi impegni di massima per un importo di 6,36 miliardi di franchi. Le nuove operazioni sono aumentate da 838 a 854; un numero più elevato di richieste è giunto in particolare dalle PMI.

I prodotti assicurativi introdotti nel quadro delle misure di stabilizzazione (assicurazione del credito di fabbricazione, garanzia su bond e garanzia di rifinanziamento), pur rispondendo a un importante bisogno dell'utenza hanno una validità limitata nel tempo, dal 2009 al 2015. Gli esportatori svizzeri, PMI incluse, devono poter disporre di strumenti di finanziamento concorrenziali. Grazie ad una solida dotazione di capitale l'ASRE può finanziare le attività degli esportatori svizzeri anche in un contesto economico difficile. Per poter garantire a lungo termine che l'assicurazione contro i rischi delle esportazioni rimanga tra i fattori di localizzazione, il 21 maggio il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo alla modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni¹⁶⁷. Il Consiglio nazionale lo ha approvato nel corso della sessione autunnale, il Consiglio degli Stati durante la sessione invernale. All'offerta assicurativa dell'ASRE vanno così definitivamente ad aggiungersi l'assicurazione del credito di fabbricazione, la garanzia su bond e la garanzia di rifinanziamento. Questi strumenti assicurativi contribuiscono a migliorare la liquidità degli esportatori, consentendo al settore dell'esportazione svizzero di ridurre gli svantaggi nei confronti della concorrenza estera. Nel contempo, alla luce delle esperienze maturate nel corso di più di sette anni dall'ASRE e dai suoi stipulanti, si sono adottate ulteriori misure, tra cui l'ottimizzazione delle condizioni quadro per la stipulazione di accordi di riassicurazione di diritto privato e, in relazione alla prassi usuale relativa alla stipulazione di assicurazioni, la sostituzione degli attuali contratti di diritto pubblico con delle decisioni. L'ASRE attribuisce grande importanza alla sostenibilità e al rispetto dei diritti umani, come risulta dalle spiegazioni dettagliate fornite in un capitolo del messaggio specificamente dedicato a questi aspetti¹⁶⁸. La sostenibilità riguarda tematiche legate allo sviluppo, all'ambiente, alla società (inclusa la tutela dei lavoratori) come pure ai diritti umani, alla trasparenza e alla lotta alla corruzione. Inoltre l'ASRE valuta le operazioni di esportazione verso Paesi a basso reddito anche secondo criteri di sostenibilità del debito riconosciuti a livello internazionale. Grazie al decisivo contributo dell'ASRE, il settore industriale svizzero può presentarsi con offerte di successo su mercati difficili e in settori caratterizzati da tecnologie di produzione complesse e bisognose di forti investimenti.

¹⁶⁷ RS **946.10**

¹⁶⁸ Messaggio del 21 maggio 2014 relativo alla modifica della legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni, FF **2014** 3451; in particolare il capitolo 1.1.3.

9.1.3 Sviluppo internazionali

In generale, per quanto concerne il finanziamento delle esportazioni, la Svizzera è favorevole a condizioni di concorrenza internazionale uniformi e ad un ulteriore sviluppo dell'*Arrangement on Officially Supported Export Credits*, concluso nel 1978 in seno all'OCSE. Per le offerte degli enti pubblici preposti, questo accordo stabilisce tassi d'interesse e premi assicurativi minimi nonché periodi di credito e di assicurazione massimi. In quest'ambito, nell'anno in rassegna è stato negoziato un nuovo accordo settoriale che permette di migliorare le condizioni quadro ufficiali per il finanziamento delle esportazioni nel settore del traffico su rotaia. Ne beneficiano anche i produttori svizzeri, poiché, ad esempio, l'ASRE può concedere coperture assicurative di maggiore durata. Diversi importanti Paesi esportatori non sono parte dell'*Arrangement*, e ciò è all'origine di distorsioni della concorrenza. Perciò la Svizzera è attiva in seno al gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione, creato nel 2012 allo scopo di ottenere a medio termine l'adesione dei più importanti Paesi emergenti – come Brasile, Cina e India – ad un *Arrangement* successivo.

Dal 2001 l'Argentina non fa più fronte ai debiti nei confronti dei suoi creditori pubblici. Il 29 maggio i Paesi membri del Club di Parigi – tra cui la Svizzera – hanno concluso con l'Argentina un accordo multilaterale per un'estinzione totale, nell'arco di cinque anni, degli importi dovuti. Al 30 aprile i crediti ammontavano complessivamente a 9,7 miliardi di dollari statunitensi. L'accordo prevede che in cinque anni (vale a dire nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 maggio 2019) l'Argentina rimborsi complessivamente alla Svizzera – cioè all'ASRE – 454 milioni di franchi. A questo scopo, l'11 novembre la Svizzera ha sottoscritto con l'Argentina un accordo bilaterale sui debiti basato su quello con il Club di Parigi. Il 25 luglio, cioè prima della sottoscrizione, l'Argentina ha già versato un primo importo di 30,5 milioni di franchi. Inoltre il Club di Parigi ha proseguito le sue attività di *outreach* avviate nel 2013: il 24 giugno 2014 Israele è diventato il 20° membro, e la Cina ha preso parte in qualità di osservatore a numerose riunioni. Il 20 novembre si è svolto il secondo *Paris Forum* con i più importanti Paesi creditori non membri, organizzato con la collaborazione della presidenza australiana del G20.

9.2 Promozione della piazza economica

Affinché la Svizzera continui anche in futuro ad essere attrattiva per le imprese innovative e ad alto valore aggiunto, in considerazione dei recenti sviluppi economico-politici nazionali, dei continui mutamenti strutturali in atto nell'economia svizzera e della concorrenza internazionale si rendono necessarie misure di promozione della piazza economica più incisive. Durante l'anno in rassegna sono state adottate misure per migliorar l'informazione dei potenziali investitori e proporre ai Cantoni progetti di elevato livello qualitativo.

L'insediamento mirato in Svizzera di imprese estere qualificate favorisce l'intera economia nazionale, non soltanto direttamente, con la produzione di valore aggiunto bensì, ad esempio, anche con il trasferimento di conoscenze. Considerato che in genere le imprese sono libere di scegliere il luogo in cui insediarsi, le diverse piazze

economiche cercano di essere attrattive agli occhi delle società che operano a livello internazionale. L'inasprimento della concorrenza avvenuto negli ultimi anni ha avuto ripercussioni più forti in Svizzera a causa del mutamento di singoli fattori di localizzazione: si tratta ad esempio, dell'esito di votazioni popolari di rilevanza economica, o di innovazioni come quella introdotta con la progettata terza riforma dell'imposizione delle imprese. Alla luce di questi sviluppi della situazione nazionale ed internazionale, nell'anno in rassegna le attività di promozione della piazza economica svizzera sono state potenziate. L'associazione S-GE – a cui Confederazione e Cantoni hanno conferito il mandato di promuovere la piazza economica nazionale – ha adeguato la sua offerta informativa alle crescenti esigenze specifiche degli investitori interessati, integrandovi in modo mirato i contenuti delle attività di commercializzazione digitale svolte a livello cantonale e regionale, e contribuendo così a rendere più omogenea l'immagine della Svizzera all'estero. Inoltre S-GE è intervenuta per soddisfare le richieste dei Cantoni relative ad una maggiore attenzione alla qualità dei progetti proposti, introducendo ad esempio un sistema di *rating* per valutare in modo ancora più preciso i progetti d'investimento sotto il profilo della loro rilevanza economica. Si intensificano così le attività avviate già nel 2013 per promuovere la Svizzera come luogo privilegiato per l'insediamento di imprese qualificate e ad alto valore aggiunto. I dati relativi agli insediamenti di imprese, raccolti annualmente dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica, forniscono alcune prime indicazioni sull'efficacia di queste attività: il calo di circa il 5 per cento registrato nel 2013 rispetto all'anno precedente potrebbe però essere dovuto anche a fattori esterni, come ad esempio l'elevato tasso di cambio del franco.

Nell'anno in rassegna, nel quadro di una valutazione indipendente svolta da terzi¹⁶⁹ sono state esaminate le attività di promozione della piazza economica allo scopo di fare un bilancio delle misure adottate finora e indicare gli interventi necessari per sviluppare ulteriormente il sistema e gli strumenti di promozione della piazza economica. Dalla valutazione è emerso che l'impostazione e il ventaglio delle attività di promozione sono condivise della maggioranza degli operatori del settore, e che sono state definite ed attuate le principali misure per il raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia occorrono interventi mirati di ottimizzazione: ad esempio sono necessarie conoscenze più approfondite del settore e maggiori informazioni di base. Queste raccomandazioni rientreranno nella ridefinizione degli accordi di prestazione che i Cantoni e la SECO stipuleranno con S-GE; la stesura degli accordi di prestazione è prevista per il 2015, saranno validi a partire dal 2016.

¹⁶⁹ Infrac/IMP-HSG/Eco'Diagnostic (2014): *Evaluation Nationale Standortpromotion Schweiz: Schlussbericht. Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO.* Berna.

Il turismo svizzero continua a essere esposto a difficili condizioni quadro. A livello internazionale il forte apprezzamento del franco rende i prezzi del settore meno competitivi. Inoltre, importanti mercati quali Francia e Italia devono far fronte a varie difficoltà economiche. A ciò si aggiunge lo scarso aumento del numero di pernottamenti alberghieri in Svizzera a seguito dell'estate fredda e piovosa dell'anno in rassegna.

Il turismo svizzero deve affrontare cambiamenti importanti che hanno una dimensione internazionale, come ad esempio il rilascio dei visti turistici o i cambiamenti climatici. Nella ricerca di soluzioni la Svizzera si impegna a livello internazionale nel Comitato per il turismo dell'OCSE e nell'Organizzazione mondiale del turismo. Nell'anno in rassegna il settore svizzero del turismo è stato per la prima volta informato mediante una newsletter sulle conoscenze derivanti dalla cooperazione multilaterale.

9.3.1 Situazione attuale del turismo svizzero

Tra gennaio e ottobre il numero dei pernottamenti alberghieri ha superato lievemente il livello raggiunto nello stesso periodo dell'anno precedente (+0,5 %), per effetto di una maggiore domanda sia interna (+0,4 %) sia estera (+0,6 %). A registrare un forte incremento sono stati in particolare i pernottamenti alberghieri dei visitatori provenienti dalla Corea del Sud (+42,7 %), dagli Stati del Golfo (+23,1 %) e dalla Cina (+14,1 %). A questo aumento si contrappone tuttavia il calo costante dei pernottamenti dei turisti provenienti dai principali Paesi europei, in particolare Germania (-4,3 %) e Paesi Bassi (-4,3 %).

Oltre alle serie difficoltà congiunturali di questo periodo, il turismo svizzero deve affrontare grandi sfide strutturali. Le aziende turistiche e le destinazioni sono tendenzialmente piccole, per cui è difficile sfruttare i vantaggi derivanti dalle economie di scala. Altre sfide si pongono invece sia a livello svizzero sia sul piano internazionale, basti pensare ad esempio al progresso tecnologico, alle nuove abitudini dei visitatori, che optano sempre più spesso per soggiorni brevi, alla problematica relativa ai visti di soggiorno, dovuta anche alla nuova conformazione dei mercati di provenienza dei turisti, ai cambiamenti climatici o al crescente sfruttamento delle risorse da parte del settore.

9.3.2 Partecipazione attiva nel Comitato per il turismo dell'OCSE

Alla luce delle sfide internazionali del turismo occorre cercare apposite soluzioni a livello multilaterale, per questo la Svizzera si impegna sia nell'Organizzazione mondiale del turismo dell'ONU sia nel Comitato per il turismo dell'OCSE. Per quanto riguarda quest'ultimo, nell'anno in rassegna si sottolinea la partecipazione attiva della Svizzera nel quadro delle *Effective Policies for Tourism Growth* dell'OCSE, un filone tematico che analizza come ottimizzare le condizioni quadro

politiche per rafforzare il settore e anche come armonizzare ulteriormente la politica del turismo con gli altri ambiti politici.

Il rafforzamento dei compiti intersettoriali per aumentare le opportunità delle aziende turistiche sui mercati è uno dei quattro elementi della strategia di crescita del Consiglio federale per la piazza turistica svizzera (2010). Per la politica svizzera del turismo il progetto dell'OCSE riveste un interesse strategico. Per questo il 3 luglio il nostro Paese ha organizzato a Berna, in collaborazione con la Segreteria del Comitato per il turismo, un workshop per gli esperti del settore provenienti dalla Svizzera e da altri sette Paesi dell'OCSE. Sulla base delle presentazioni e di determinati studi di casi (ad es. «SvizzeraMobile» e «Titlis Rotair») sono stati discussi i temi «*Tourism Mobility*» e «*Tourism SME and Global Value Chains*». Dal workshop è emerso che i sistemi di trasporto integrati (veicoli, orari e tariffe) risultano molto utili per il settore ed è pertanto opportuno impegnarsi in tal senso. Non solo: la politica del turismo ha tutto l'interesse a coinvolgere le piccole e medie aziende turistiche nelle catene del valore globali, ad esempio favorendo la trasmissione del sapere. I riscontri del workshop bernese sono stati apprezzati dal Comitato per il turismo tenutosi il 1° e il 2 ottobre a Varsavia e costituiscono una base importante per il rapporto finale pubblicato a fine 2014.

Nell'anno in rassegna la Svizzera era rappresentata nell'ufficio del Comitato per il turismo dell'OCSE (preparazione del programma di lavoro 2015–2016; attuazione delle raccomandazioni scaturite dalla valutazione del Comitato per il turismo effettuata nell'anno in rassegna). La Svizzera sarà rappresentata nel Comitato anche nel 2015.

9.3.3 Maggiore diffusione delle conoscenze derivanti dalla collaborazione multilaterale in materia di politica del turismo

Un altro elemento centrale della politica del turismo della Confederazione è l'elaborazione e la diffusione delle conoscenze. Essendo presente in comitati multilaterali in qualità di organo preposto all'esecuzione della politica in materia, la SECO genera conoscenze utili per il settore svizzero. A titolo di esempio si possono citare le conoscenze menzionate poc'anzi derivanti dalla partecipazione nel Comitato per il turismo dell'OCSE. La Confederazione fa opera di divulgazione affinché il settore turistico usufruisca di questo sapere. Il Forum Turismo Svizzera è una piattaforma sviluppata dalla SECO che si tiene ogni anno dal 2012. In tale occasione esperti internazionali trattano importanti questioni di politica del turismo. Trattandosi di un forum, il dialogo con i relatori ne risulta agevolato, a tutto vantaggio della trasmissione di conoscenze. Per consolidare quest'ultimo aspetto, nell'anno in rassegna sono state inviate le prime due newsletter sulla politica svizzera del turismo. La pubblicazione, che in futuro uscirà tre volte l'anno, informa gli abbonati sulle sfide e le tendenze del momento.

10

Allegati

10.1

Allegati 10.1.1–10.1.3

Parte I: Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per conoscenza)

10.1.1

Impegno finanziario della Svizzera nel 2014 nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo

Versamenti della Svizzera alla Banca mondiale

(in mio. fr.)

	2011	2012	2013	2014
Impegni istituzionali	256,0	282,0	298,4	286,2
BIRS, quota di capitale	0,0	0,0	12,2	12,2
SFI, quota di capitale	0,0	0,0	2,1	0,0
MIGA, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
AIS, contributi	237,7	259,0	259,6	248,5
AIS-MDRI ¹⁷⁰	18,3	23,0	24,5	25,5
Iniziative speciali	29,4	28,9	28,5	29,3
Fondo globale per l'ambiente ¹	29,2	28,5	28,5	29,0
Fondo per consulenti e persone distaccate ¹	0,2	0,4	0,0	0,3
Totale dei versamenti della Svizzera	285,4	310,9	326,9	315,5

¹ Fondi gestiti dalla Banca mondiale (dal 2008 incluso Young Professional Program)

Versamenti della Svizzera alla Banca africana di sviluppo (AfDB)

(in mio. fr.)

	2011	2012	2013	2014
Impegni istituzionali	71,1	72,5	65,9	60,2
BAfS, quota di capitale	6,0	6,0	6,0	6,0
FAfS, contributi	58,3	59,8	52,1	50,3
FAfS-MDRI	6,8	6,7	7,8	3,9
Iniziative speciali	0,2	0,5	0,4	0,5
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,2	0,5	0,4	0,5
Totale dei versamenti della Svizzera	71,3	73,0	66,3	60,7

¹⁷⁰ MDRI = Multilateral Debt Relief Initiative.

Versamenti della Svizzera alla Banca asiatica di sviluppo (ADB)

(in mio. fr.)

	2011	2012	2013	2014
Impegni istituzionali	14,6*	14,9	15,6	16,3
BAS, quota di capitale	1,3	1,4	1,4	1,4
FAS, contributi	13,4	13,5	14,2	14,9
Iniziative speciali	0,0	0,0	0,0	0,0
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	14,6	14,9	15,6	16,3

* Differenza dovuta all'arrotondamento.

Versamenti della Svizzera alla Banca interamericana di sviluppo

(in mio. fr.)

	2011	2012	2013	2014
Impegni istituzionali	4,0	1,2	1,2	1,4
BIS, quota di capitale	1,4	1,2	1,2	1,4
IIC, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
FSO contributi	2,6	0,0	0,0	0,0
Iniziative speciali	0,9	1,5	1,6	0,8
MIF, contributi ¹⁷¹	0,7	1,0	1,2	0,8
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,2	0,5	0,4	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	4,9	2,7	2,8	2,2

Versamenti della Svizzera alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

(in mio. fr.)

	2011	2012	2013	2014
Impegni istituzionali	0,0	0,0	0,0	0,0
BERS, quota di capitale	0,0	0,0	0,0	0,0
Iniziative speciali	0,0	2,1	0,0	0,0
Fondo per consulenti e persone distaccate	0,0	2,1	0,0	0,0
Totale dei versamenti della Svizzera	0,0	2,1	0,0	0,0

¹⁷¹ Multilateral Investment Fund

10.1.2 Autorizzazioni per ispezioni pre-imbarco per conto di Stati esteri

L'ordinanza del 17 maggio 1995¹⁷² sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco, emanata in relazione all'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994¹⁷³ sulle ispezioni pre-imbarco, disciplina l'autorizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza di tali ispezioni (essenzialmente la verifica di qualità, quantità e prezzo) effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri da società specializzate. Tali società necessitano di un'autorizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca per ogni Stato mandante.

Secondo l'articolo 15 dell'ordinanza, ogni anno è pubblicata una lista su cui figurano gli enti che dispongono di un'autorizzazione a eseguire in Svizzera ispezioni pre-imbarco e i Paesi ai quali si riferisce l'autorizzazione.

Attualmente sono quattro le società d'ispezione che dispongono di simili autorizzazioni: il Bureau Veritas Switzerland AG a Weiningen (Veritas), la Cotecna Inspection SA a Ginevra (Cotecna), la Intertek (Schweiz) AG a Basilea (Intertek) e la SGS Société Générale de Surveillance SA a Ginevra (SGS). Le corrispondenti autorizzazioni si riferiscono a 19 Paesi, tre dei quali non sono membri dell'OMC. Qui di seguito sono elencati in ordine alfabetico i Paesi e gli enti per le ispezioni pre-imbarco¹⁷⁴; la data di riferimento è il 1° dicembre 2014¹⁷⁵.

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro	Ente per le ispezioni pre-imbarco	Autorizzazione valida dal:
Angola	Bureau Veritas	28.02.2002
Burkina Faso	Cotecna	10.08.2004
Camerun	SGS	01.09.1996
Ciad	Veritas	02.01.2004
Congo (Brazzaville)	Cotecna	22.08.2006
Congo (Kinshasa)	Bureau Veritas	24.03.2006
Filippine	Bureau Veritas	13.12.2011
Guinea	Bureau Veritas	30.05.2008
Haiti	SGS	12.09.2003
Indonesia	SGS	09.04.2003
	Bureau Veritas	13.12.2011
Iran (*)	SGS	01.03.2000
	Bureau Veritas	06.03.2001
	Cotecna	10.02.2009
Liberia (*)	Bureau Veritas	08.12.1997
Mali	Bureau Veritas	20.02.2007

¹⁷² RS **0.632.20**, allegato 1A.10

¹⁷³ RS **946.202.8**

¹⁷⁴ L'elenco può contenere anche autorizzazioni i cui mandati di ispezione sono semplicemente sospesi, ma non rescissi, e che pertanto possono nuovamente diventare operativi.

¹⁷⁵ L'elenco è disponibile anche su Internet:
www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Basi legali.

Paese e appartenenza all'OMC (*) = non membro	Ente per le ispezioni pre-imbarco	Autorizzazione valida dal:
Mozambico	Intertek	27.03.2001
Niger	Cotecna	08.12.1997
	Intertek	21.03.2012
Repubblica Centrafricana	Bureau Veritas	02.01.2004
Senegal	Cotecna	22.08.2001
Tanzania (soltanto Zanzibar)	SGS	01.04.1999
Uzbekistan (*)	Intertek	07.06.2000
	SGS	10.04.2001
	Bureau Veritas	13.12.2011

10.1.3

Dati chiave sulle esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014 le domande di esportazione e le esportazioni soggette all'obbligo di notifica, autorizzate o rifiutate in base all'ordinanza del 25 giugno 1997¹⁷⁶ sul controllo dei beni a duplice impiego e all'ordinanza del 21 agosto 2013¹⁷⁷ sul controllo dei composti chimici sono state le seguenti (cfr. n. 8.1.2):

Categoria di beni	Numero	Valore in mio. fr.
– Allegato 2 OBDI – Elenco dei beni a duplice impiego	1127	554,5
– Categoria 0	29	5,3
– Categoria 1	64	18,3
– Categoria 2	657	417,8
– Categoria 3	87	12,8
– Categoria 4	0	0
– Categoria 5 (parte 1)	35	10,2
– Categoria 5 (parte 2)	61	23,7
– Categoria 6	136	45,9
– Categoria 7	39	18
– Categoria 8	0	0
– Categoria 9	19	2,5
– Allegato 3 OBDI – Elenco dei beni militari speciali	138	262,4
– ML 1	13	0,1
– ML 2	1	0,002
– ML 3	5	0,03
– ML 4	5	0,2
– ML 5	7	0,2
– ML 6	5	0,3
– ML 7	2	0,2
– ML 8	1	0,04
– ML 9	1	0,03
– ML 10	28	187,8
– ML 11	11	2,1
– ML 12	0	0
– ML 13	6	1,1
– ML 14	4	8,5
– ML 15	2	0,1

¹⁷⁶ RS 946.202.1

¹⁷⁷ RS 946.202.21

Categoria di beni	Numero	Valore in mio. fr.
– ML 16	3	0,1
– ML 17	1	0,08
– ML 18	10	6,4
– ML 19	0	0
– ML 20	0	0
– ML 21	21	0,1
– ML 22	12	55
– Allegato 5 OBDI – Beni non soggetti ai controlli delle esportazioni concordati a livello internazionale	181	7,7
– 5.1	171	4,5
– 5.2	10	3,2
– 5.3	0	0
– Convenzione sulle armi chimiche (CAC) – Composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari	11	0,1
– Schedule 1	3	0,02
– Schedule 2	1	0,06
– Schedule 3	7	0,03
– Sanzioni	920	187,1
– Iran	29	0,4
– Domande generali Iran	891	186,7
– Catch-all	0	0
– Certificati d'importazione	265	–
– Licenze generali	162	–
– PGO	117	–
– PGS	36	–
– PG	9	–
– Notifiche di rifiuto	0	–
– Denunce al MPC	1	–

10.2

Allegati 10.2.1–10.2.2

Parte II: Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per approvazione)

del 14 gennaio 2015

1 Punti essenziali dell'Accordo**1.1 Situazione iniziale**

La Svizzera è un'economia aperta che dipende fortemente dalle esportazioni e con mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo. L'adesione del nostro Paese all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) rappresenta, insieme alla conclusione di accordi di libero scambio, uno dei tre pilastri della sua politica economica esterna¹; gli altri due sono l'apertura del mercato nel quadro della politica del mercato interno svizzero e lo sviluppo economico dei Paesi partner. L'adesione all'OMC consente di garantire ai prestatori svizzeri un accesso non discriminatorio ai mercati esteri. Al fine di assicurare e di estendere a lungo termine questo accesso alla pari, è necessario impegnarsi, da un lato, per eliminare gli ostacoli che si frappongono all'attività economica transfrontaliera e, dall'altro, per creare norme trasparenti, efficaci e internazionalmente compatibili in materia di scambi economici. La Svizzera, nazione con un ruolo commerciale di media importanza, può conseguire questo obiettivo nel modo più efficace nel quadro multilaterale dell'OMC, che garantisce un accesso non discriminatorio ai mercati di molti Paesi. L'OMC rappresenta il fondamento giuridico e istituzionale del sistema commerciale multilaterale. Con i suoi 160 Paesi membri² è l'unica istituzione multilaterale che disciplina le relazioni commerciali a livello globale, con un'adesione quasi universale che garantisce anche l'effettiva possibilità di imporre le norme commerciali convenute. La normativa dell'OMC e l'OMC in quanto forum negoziale per il suo ulteriore sviluppo, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al mercato, sono pertanto indispensabili per la Svizzera. Di conseguenza, essa attribuisce grande importanza all'ampliamento e al vasto sostegno della normativa multilaterale che permetterà di estendere e di garantire l'accesso al mercato nel quadro dell'OMC. Questi due obiettivi assumono una particolare rilevanza per il nostro Paese sia nella prospettiva dell'integrazione e dello sviluppo economico dei Paesi partner che dal punto di vista della politica di sviluppo nazionale.

Il nuovo Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi è un accordo multilaterale sulla semplificazione e sull'armonizzazione delle procedure e delle formalità doganali nella circolazione transfrontaliera delle merci. Il nuovo Accordo rappresenta un passo importante ai fini dell'eliminazione degli ostacoli nell'attività economica transfrontaliera. Per la prima volta nella storia sarà così applicabile per tutti i Paesi membri dell'OMC uno standard minimo quasi universale in materia di procedure e formalità doganali nella circolazione transfrontaliera di merci. Attraverso l'abolizione di ostacoli amministrativi al commercio in ambito doganale, contribuirà a una

¹ Rapporti sulla politica economica esterna 2004 (FF 2005 949) e 2011 (FF 2012 623)

² Stato dicembre 2014

maggiore efficienza e a un abbassamento dei costi delle formalità doganali. Inoltre, i Paesi membri in via di sviluppo dovranno materialmente soddisfare gli stessi obblighi vigenti per i Paesi membri industrializzati (senza eccezioni né obblighi più limitati). In compenso questi Paesi beneficeranno di una sostanziale flessibilità nell'attuazione temporale dell'Accordo, unita a un'assistenza tecnica. L'Accordo svolgerà inoltre un ruolo importante in particolare per i Paesi membri in via di sviluppo e i Paesi membri meno avanzati. La sua attuazione favorirà l'integrazione di questi Paesi nell'economia mondiale e l'avvio di importanti riforme in materia doganale.

La conclusione di questo Accordo contribuisce in modo significativo allo sviluppo della normativa dell'OMC e rappresenta una pietra miliare nei negoziati del ciclo di Doha dell'OMC. La decisione ministeriale del 7 dicembre 2013 sulla conclusione dei negoziati relativi all'Accordo faceva parte di una serie di negoziati (il cosiddetto «pacchetto di Bali»), che ha permesso di condurre a buon fine separatamente vari temi trattati nell'ambito del ciclo di Doha dell'OMC, a prescindere dalla conclusione dell'intero ciclo. Allo stesso tempo, con questo Accordo, i Paesi membri dell'OMC, per la prima volta dall'istituzione dell'organizzazione nel 1995, hanno raggiunto un'intesa su un nuovo accordo multilaterale. L'Accordo contribuisce in tal modo a rafforzare l'OMC e il sistema commerciale multilaterale e può costituire una base per compiere altri progressi nell'ambito dei negoziati di Doha.

1.2 Svolgimento dei negoziati

L'agevolazione degli scambi è stato un tema di discussione ricorrente presso l'OMC fin dalla sua istituzione nel 1995. In seguito alla riduzione dei tradizionali ostacoli tecnici al commercio che ha accompagnato la liberalizzazione dei dazi doganali a livello mondiale, è cresciuta la consapevolezza che procedure doganali lunghe e onerose influiscono in modo considerevole sui costi delle transazioni e sul volume dei flussi commerciali negli scambi internazionali. A metà degli anni Novanta sono stati pertanto presentati all'OMC i primi interventi su questo tema. Fin dall'inizio dei dibattiti i Paesi membri si sono divisi in due schieramenti: uno (composto perlopiù da Paesi industrializzati) chiedeva di avviare negoziati su norme vincolanti in quest'ambito, mentre l'altro (composto perlopiù da Paesi in via di sviluppo) non intendeva assumere nuovi obblighi a così breve distanza dalla conclusione dell'Uruguay Round. Nel corso della prima Conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi nel 1996 a Singapore ci si è quindi limitati a procedere a lavori esplorativi e analitici in merito alla semplificazione delle procedure commerciali. Nel 2001 i Paesi membri sono tuttavia pervenuti a un'intesa decidendo di inserire il tema nel programma del nuovo ciclo di Doha dell'OMC. Per l'elaborazione di un mandato negoziale e il conseguente avvio dei negoziati nel 2004 è stato tuttavia determinante il raggiungimento di un'intesa sui punti cruciali del trattamento speciale e differenziato per i Paesi membri in via di sviluppo e di quelli meno avanzati.

Nel 2005 i negoziatori hanno lavorato su un progetto di accordo che è stato oggetto di difficili negoziati a causa delle posizioni talvolta fortemente divergenti dei Paesi membri dell'OMC, in particolare sulla portata degli obblighi e sul trattamento speciale e differenziato riservato ai Paesi membri in via di sviluppo e a quelli meno avanzati. Di fronte al blocco dei negoziati di Doha, i Paesi membri dell'OMC, nel corso dell'ottava Conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi nel dicembre 2011,

hanno deciso di impegnarsi per concludere i dossier per i quali esistevano prospettive più realistiche di riuscita. La conclusione dei negoziati relativi a un accordo sull'agevolazione degli scambi che si sono svolti nel 2012 e nel 2013 si è ben presto delineata come elemento centrale di questa strategia. In occasione della nona Conferenza ministeriale dell'OMC tenutasi nel dicembre 2013 a Bali³, i ministri hanno raggiunto un consenso su un testo definitivo di accordo e hanno portato a termine i negoziati. Dopo che i Paesi membri dell'OMC hanno proceduto alla verifica giuridica del testo dell'Accordo e che sono state precisate le formalità necessarie, il 27 novembre 2014 il Consiglio generale dell'OMC ha formalmente adottato l'Accordo e lo ha trasmesso per accettazione ai Paesi membri.

La Svizzera si è sempre impegnata a favore dell'avvio di negoziati relativi a un accordo sull'agevolazione degli scambi presso l'OMC e ha fatto parte del cosiddetto «Gruppo Colorado»⁴, che si è battuto allo stesso scopo e che in seguito ha puntato su un risultato ambizioso per questi negoziati. Il nostro Paese ha sempre svolto un ruolo attivo nei negoziati, tant'è che molte parti del testo dell'Accordo si basano su proposte svizzere. In base al mandato del Consiglio federale del 13 novembre 2013, che era stato sottoposto alle commissioni della politica estera delle Camere federali nel settembre 2013, nel dicembre 2013 la delegazione svizzera ha acconsentito a Bali alla conclusione dei negoziati relativi all'Accordo. Il 28 maggio 2014 il nostro Consiglio ha approvato il disegno di Accordo, e dunque il risultato dei negoziati, che tutela gli interessi offensivi e difensivi della Svizzera tracciati nel mandato del Consiglio federale nel 2013, e ha autorizzato il rappresentante permanente della Svizzera presso l'OMC a Ginevra ad approvare l'Accordo, con riserva di ratifica, e a sottoscrivere la decisione di adozione dell'Accordo presso il Consiglio generale dell'OMC.

1.3 Risultato dei negoziati

I negoziati multilaterali dell'OMC hanno portato alla conclusione del nuovo Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi a cui hanno aderito i 160 Paesi membri dell'OMC. L'Accordo entrerà in vigore, conformemente all'articolo X paragrafo 3 dell'Accordo del 15 aprile 1994⁵ che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, dopo che due terzi dei Paesi membri dell'OMC avranno notificato al Segretariato generale dell'OMC l'accettazione dell'Accordo. Per i Paesi membri dell'OMC che al momento dell'accettazione da parte di due terzi dei Paesi membri non avranno ancora concluso la procedura di ratifica interna, l'Accordo entrerà in vigore quando avranno depositato il loro strumento di accettazione presso il Segretariato generale dell'OMC.

Con la sua entrata in vigore, l'Accordo verrà aggiunto all'allegato 1A («accordi multilaterali dell'OMC sugli scambi di merci») dell'accordo summenzionato e diverrà quindi parte integrante della normativa multilaterale dell'OMC. L'allegato

- 3 Agreement on Trade Facilitation – Ministerial Decision of 7 December 2013 (WT/MIN(13)/36), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > About WTO > Ministerial conferences > Bali, 3–6 December 2013 > Bali Ministerial Declaration and decisions
- 4 Australia, Canada, Cile, Colombia, Corea, Costa Rica, Hong Kong (Cina), Giappone, Messico (dal 2012), Norvegia, Nuova Zelanda, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Svizzera e UE.
- 5 RS 0.632.20

1A, oltre all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio⁶ (GATT 1994), comprende diversi accordi che precisano determinati obblighi del GATT (ad es. Accordo relativo alle regole in materia d'origine⁷ o Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative⁸) o che contengono disposizioni relative a misure specifiche che potrebbero ostacolare il commercio (ad es. Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie⁹, Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi¹⁰ o Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione¹¹).

1.4 Sintesi del contenuto dell'Accordo

L'Accordo si fonda sul mandato negoziale deciso dal Consiglio generale al momento dell'avvio dei negoziati nel 2004. Questo mandato incaricava i Paesi membri dell'OMC di chiarire le tre disposizioni seguenti del GATT 1994: l'articolo V (Libertà di transito), l'articolo VIII (Diritti e forme attinenti all'importazione e all'esportazione) e l'articolo X (Pubblicazione e applicazione dei regolamenti commerciali). L'intento perseguito era di rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni doganali e di promuovere l'assistenza tecnica nell'ambito dell'agevolazione degli scambi allo scopo di accelerare la circolazione, lo sdoganamento, lo svincolo e il transito delle merci.

Sulla base di questo mandato è stato elaborato un accordo costituito da un preambolo e da tre sezioni. La prima contiene le disposizioni e gli obblighi sostanziali dell'Accordo, che eliminano gli ostacoli al commercio in materia doganale e istituiscono misure e norme volte a uno svolgimento più efficiente e meno costoso delle formalità doganali.

La seconda stabilisce le disposizioni sul trattamento speciale e differenziato per i Paesi membri in via di sviluppo e quelli meno avanzati. La terza sezione contiene le disposizioni istituzionali e le disposizioni finali. Infine, l'allegato 1 disciplina la forma da rispettare per la notifica del sostegno accordato ai Paesi membri in via di sviluppo da parte dei Paesi donatori dell'OMC.

1.5 Valutazione

L'Accordo sull'agevolazione degli scambi è frutto di lunghi anni di negoziati. Le principali sfide che si sono poste nel corso di questi negoziati hanno riguardato gli interessi talvolta molto divergenti dei Paesi membri dell'OMC e i tentativi da parte di alcuni Paesi membri di risolvere nel quadro di queste trattative problemi bilaterali in sospeso da anni (ad es. embarghi commerciali, trasporti di prodotti energetici, accesso al mercato per i trasporti terrestri). Nonostante queste difficoltà è stato conseguito un risultato che ha potuto essere approvato all'unanimità dai 160 Paesi membri dell'OMC.

⁶ RS **0.632.20**, allegato 1A.1

⁷ RS **0.632.20**, allegato 1A.11

⁸ RS **0.632.20**, allegato 1A.13

⁹ RS **0.632.20**, allegato 1A.4

¹⁰ RS **0.632.20**, allegato 1A.6

¹¹ RS **0.632.20**, allegato 1A.12

La semplificazione delle formalità doganali negli scambi internazionali è un passo fondamentale per l'eliminazione degli ostacoli al commercio e, quindi, per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi internazionali. In un sistema commerciale multilaterale caratterizzato da una forte liberalizzazione dei dazi doganali a livello mondiale, gli ostacoli amministrativi al commercio in materia doganale rappresentano una parte sempre più cospicua dei costi commerciali. Procedure doganali lunghe e onerose influiscono di conseguenza sui costi delle transazioni e sul volume dei flussi commerciali. Una riduzione di questi costi promuoverà ulteriormente il commercio transfrontaliero e la sua liberalizzazione. Ciò è particolarmente importante per i Paesi membri di medie e piccole dimensioni e per quelli in via di sviluppo, che dipendono da un accesso regolamentato e non discriminatorio al mercato di un numero più vasto possibile di Paesi.

La scarsa trasparenza e prevedibilità nello svolgimento delle formalità e delle procedure doganali, inutili formalità e procedure onerose e inefficienti rappresentano per gli operatori economici un grande motivo d'incertezza e dunque un importante fattore di costo. L'Accordo non soltanto consentirà di migliorare la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto in materia doganale, ma comporterà anche procedure più snelle, efficienti e favorevoli agli scambi. Una maggiore pianificabilità e la semplificazione delle formalità doganali procureranno dei vantaggi agli operatori economici grazie a una riduzione dei costi delle transazioni nel commercio internazionale. Le piccole e medie imprese, in particolare, beneficeranno di un migliore accesso al mercato. Le prime analisi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) partono dal presupposto che, nel caso in cui saranno pienamente attuate tutte le disposizioni (comprese quelle che non impongono alcun risultato giuridicamente vincolante, le cosiddette disposizioni *best-effort*), l'Accordo comporterà per gli operatori economici una riduzione dei costi delle transazioni per un totale compreso tra il 12,9 e il 15,1 per cento, mentre se saranno attuati soltanto gli obblighi effettivamente vincolanti la riduzione si situerà tra l'11,7 e il 12,6 per cento. Le conseguenze dell'Accordo dovrebbero essere più tangibili nei Paesi membri in via di sviluppo e in quelli meno avanzati, dove la potenziale utilità dei miglioramenti descritti è più elevata, ma che saranno anche chiamati a compiere i maggiori sforzi per attuare l'Accordo. Le misure previste nell'Accordo richiedono infatti una serie di riforme e di modifiche procedurali per le quali non va trascurato l'impegno necessario da parte dei Paesi membri in via di sviluppo e di quelli meno avanzati. Contrariamente ai Paesi industrializzati, questi ultimi potranno tuttavia optare per un'attuazione graduale (v. n. 2, commento dell'art. 24) e beneficiare di un'assistenza tecnica e di un aiuto per lo sviluppo delle capacità (v. n. 2, commento della sezione II, art. 13-22), cosicché in questi Paesi sarà possibile rinviare alcune misure a un secondo tempo. L'Accordo esplicherà gradualmente i suoi effetti dopo la sua entrata in vigore. Attualmente è difficile stimare quanto tempo richiederanno questi sviluppi. Va tuttavia rilevato che al momento dell'adozione dell'Accordo molti Paesi hanno già fatto sapere che adempiranno tutti i loro obblighi, con qualche eccezione per alcuni di essi, fin dalla sua entrata in vigore (notifica relativa agli obblighi della categoria A, v. n. 2). Ciò significa che questi Paesi, come quelli industrializzati, attueranno tutte o quasi tutte le disposizioni dell'Accordo a partire dalla sua entrata in vigore.

Per le nostre imprese esportatrici, le onerose procedure doganali previste per l'introduzione di merci in molti loro mercati di sbocco costituiscono una notevole difficoltà. La limitazione di questi ostacoli amministrativi in materia doganale e

l'agevolazione degli scambi avranno effetti positivi per l'economia svizzera. L'obiettivo prioritario della Svizzera era del resto quello di concludere presso l'OMC un accordo che comportasse un ragionevole livello minimo di obblighi vincolanti in questo ambito. I suoi interessi offensivi miravano ad accrescere la trasparenza, a garantire la certezza del diritto e la giustiziabilità dei diritti in materia doganale, nonché a migliorare e semplificare le procedure doganali. A tale proposito, si intendeva in particolare creare una separazione tra i flussi commerciali fisici e i flussi di dati relativi alle formalità doganali. L'accordo doveva inoltre consentire un'attuazione il più flessibile possibile ma comunque completa di tutti gli obblighi, anche da parte dei Paesi membri in via di sviluppo, entro scadenze ben definite. L'Accordo soddisfa questi obiettivi, compreso il trattamento speciale e differenziato da riservare ai Paesi membri in via di sviluppo e a quelli meno avanzati, anche grazie alle nuove disposizioni in materia di trasparenza, alle disposizioni sulla semplificazione delle procedure o al miglioramento delle possibilità di tutelare diritti riconosciuti in materia doganale. Allo stesso tempo la Svizzera è riuscita ad affermare in sede negoziale alcuni dei suoi principali interessi difensivi. Per quanto riguarda l'assistenza amministrativa, occorre evitare che nell'Accordo fossero inseriti obblighi concernenti l'applicazione di misure coercitive e garantire la protezione dei dati e di informazioni commerciali sensibili. Si dovevano inoltre porre chiari limiti all'utilizzo dei dati trasmessi e ridurre l'onere amministrativo. È dunque stato possibile inserire nell'Accordo varie importanti limitazioni degli obblighi in materia di assistenza amministrativa che hanno permesso di tutelare i summenzionati interessi difensivi della Svizzera. Un altro obiettivo raggiunto dal nostro Paese era di impedire che, in relazione alla libertà di transito, l'Accordo pregiudicasse la politica di trasferimento del traffico transalpino della Confederazione. Infine, la conclusione dei negoziati relativi all'Accordo costituisce una base importante per il proseguimento dei negoziati su altri temi del ciclo di Doha e ha contribuito al generale rafforzamento dell'OMC e del sistema commerciale multilaterale.

1.6 Attuazione entro i confini nazionali

Il presente Accordo istituisce un importante standard minimo vincolante a livello multilaterale in materia di procedure doganali. Sotto il profilo materiale le esigenze stabilite nell'Accordo sono già oggi interamente soddisfatte dalla Svizzera. Per il nostro Paese non ne consegue dunque alcun nuovo obbligo che implichi un adeguamento del diritto interno. L'Accordo richiederà tuttavia, in Svizzera, alcuni adeguamenti di ordine pratico: la sua entrata in vigore comporterà nuovi obblighi di notifica nei confronti dell'OMC (notifiche concernenti la pubblicazione di informazioni e legislazione nonché determinate procedure o prescrizioni). Inoltre, dovrà essere istituito un Comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi che sarà incaricato del coordinamento all'interno del Paese e dell'attuazione dell'Accordo. In Svizzera questo comitato può essere integrato in strutture amministrative già esistenti, come ad esempio il Comitato direttivo per la politica doganale, un organo informale interno all'Amministrazione composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che si riunisce regolarmente. In seguito a un adeguamento di disposizioni in materia di termini ordinatori effettuato indipendentemente dall'Accordo, l'Amministrazione federale dogane ha già attuato un termine ordinatorio richiesto nell'Accordo per la trasmissione di informazioni su tariffe e regole d'origine. Le corrispondenti modi-

fiche apportate il 6 giugno 2014¹² all'ordinanza del 1° novembre 2006¹³ sulle dogane e all'ordinanza 9 aprile 2008¹⁴ sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci sono entrate in vigore il 1° settembre 2014.

Per quanto riguarda la possibilità di fornire assistenza per l'attuazione dell'Accordo nei Paesi membri in via di sviluppo (v. n. 2) non sono necessari adeguamenti sul piano del diritto interno. Questa assistenza si svolge infatti nell'ambito della collaborazione allo sviluppo economico già prevista.

1.7 Consultazione

L'obiettivo dell'Accordo è accelerare la circolazione, lo sdoganamento, lo svincolo e il transito di merci rafforzando la collaborazione tra le amministrazioni doganali e promuovendo l'assistenza tecnica in materia di agevolazioni fiscali. L'Accordo comprende il chiarimento di tre articoli del GATT 1994: l'articolo V (Libertà di transito), l'articolo VIII (Diritti e forme attinenti all'importazione e all'esportazione) e l'articolo X (Pubblicazione e applicazione dei regolamenti commerciali).

In base all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 2005¹⁵ sulla procedura di consultazione è in linea di principio indetta una consultazione per i trattati internazionali che non sottostanno a referendum. Nel caso specifico si è tuttavia rinunciato a una procedura di consultazione poiché non si attendevano nuovi sviluppi. L'Accordo è quindi già recepito nella legislazione nazionale e le posizioni delle cerchie interessate sono già note. Il mandato negoziale era stato a suo tempo sottoposto alla consultazione dei Cantoni secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 della legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione¹⁶ e alle Commissioni competenti per la politica estera delle Camere federali secondo l'articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento¹⁷. La CPE-N ha preso atto del progetto di mandato del Consiglio federale senza formulare proposte di completamento o di modifica, mentre la CPE-S ha presentato una proposta di completamento del mandato nel settore dell'agricoltura che è stata ripresa. Su invito della Conferenza dei Governi cantonali, i Cantoni si sono espressi su singoli punti del progetto di mandato. Sulla scorta dei risultati della consultazione, la Svizzera si è formalmente impegnata a perseguire una rapida attuazione di tutti gli obblighi anche da parte dei Paesi in via di sviluppo e a tale riguardo si attende che vengano stabilite precise scadenze. Le cerchie interessate dell'economia privata e della società civile sono state informate in varie occasioni sullo stato dei negoziati e hanno avuto la possibilità di esprimersi in proposito. Le osservazioni presentate riguardavano il ruolo dei Paesi emergenti, che secondo alcuni beneficiano indebitamente dei privilegi previsti nell'Accordo per i Paesi in via di sviluppo. Le osservazioni sono state tenute in considerazione per quanto possibile.

12 RU 2014 2051

13 RS 631.01

14 RS 946.31

15 RS 172.061

16 RS 138.1

17 RS 171.10

Preambolo

Il preambolo fa riferimento al ciclo negoziale avviato in occasione della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) svoltasi a Doha nel 2001 e richiama i principi definiti nel quadro dei negoziati in vista di un accordo sull'agevolazione degli scambi nonché il relativo mandato negoziale. Esso sottolinea ulteriormente l'obiettivo perseguito dall'Accordo, ovvero chiarire e migliorare gli articoli V, VIII e X dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994)¹⁸ in modo da accelerare la circolazione, lo sdoganamento, lo svincolo e il transito delle merci. Le Parti riconoscono inoltre le esigenze particolari dei Paesi membri in via di sviluppo e dei Paesi membri meno avanzati ed esprimono il desiderio di migliorare l'assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità in quest'ambito.

*Sezione I (art. 1-12)**Art. 1-3* Disposizioni in materia di trasparenza

Le principali disposizioni in materia di trasparenza sono contenute negli articoli 1-3 dell'Accordo. Con queste disposizioni i Paesi membri dell'OMC si impegnano a pubblicare tempestivamente tutte le disposizioni rilevanti in materia doganale in modo non discriminatorio e facilmente accessibile. Una descrizione delle principali procedure doganali e dei relativi documenti richiesti deve essere messa a disposizione anche su Internet e, per quanto fattibile, in una lingua ufficiale dell'OMC (inglese, francese o spagnolo). Le disposizioni nuove o modificate vanno pubblicate, per quanto fattibile, prima della loro entrata in vigore. Gli operatori economici e le altre cerchie interessate devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni prima dell'entrata in vigore. I Paesi membri dell'OMC devono inoltre prevedere regolari consultazioni tra gli organismi di frontiera e gli operatori economici. I Paesi membri dell'OMC sono tenuti a notificare al Comitato dell'OMC per l'agevolazione degli scambi - che sarà incaricato di amministrare l'Accordo dopo che sarà entrato in vigore (v. art. 1 par. 4) - il luogo in cui sono pubblicate le disposizioni e le informazioni citate (compreso l'indirizzo Internet) e le coordinate del loro servizio d'informazione (v. sotto).

Tutti i Paesi membri sono tenuti a gestire un servizio d'informazione per rispondere entro un termine adeguato alle richieste di operatori economici, governi o altre parti interessate e per fornire loro i moduli e i documenti richiesti. I Paesi membri sono invitati a rispondere gratuitamente alle richieste. Eventuali tariffe devono rispettare il principio della copertura dei costi. Infine, i Paesi membri dell'OMC tenuti a pronunciare, su richiesta, una decisione anticipata sulla classificazione tariffaria e l'origine di una merce, e sono anche invitati a pronunciare decisioni anticipate concernenti altre indicazioni quali il metodo per determinare il valore doganale o le prescrizioni in materia di esenzione doganale.

¹⁸ RS 0.632.20, allegato 1A

Art. 4 Procedure di ricorso o di riesame

I Paesi membri dell'OMC sono tenuti ad accordare a qualsiasi persona oggetto di una decisione pronunciata dalle dogane la possibilità di opporre ricorso presso un'autorità amministrativa superiore o indipendente, o presso un'autorità giudiziaria. Se il ricorso non è trattato in tempo utile o entro il termine legale prefissato, può essere opposto un altro ricorso presso l'autorità amministrativa o giudiziaria. La decisione dell'autorità oggetto della procedura di ricorso deve essere motivata e i motivi devono essere comunicati alla persona interessata.

Art. 5 Altre misure volte a rafforzare l'imparzialità, la non-discriminazione e la trasparenza

Questo articolo stabilisce le norme che reggono i sistemi di emissione di notifiche o istruzioni sui possibili rischi associati alle derrate alimentari o ai mangimi e ai prodotti di consumo al momento del passaggio alla frontiera. I Paesi membri dell'OMC sono tenuti ad abrogare la notifica o l'istruzione su un possibile rischio associato a una determinata merce o a sospenderla tempestivamente se le circostanze che l'avevano motivata non sussistono più o se il rischio può essere affrontato in modo meno restrittivo per il commercio. L'annuncio dell'abrogazione o della sospensione deve essere pubblicato tempestivamente, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, o comunicato al Paese membro esportatore dell'OMC o all'importatore. Nel caso in cui le merci siano trattate a scopo d'ispezione dagli organismi di frontiera l'importatore o il trasportatore deve esserne tempestivamente informato.

I Paesi membri dell'OMC devono pubblicare gli indirizzi dei laboratori che effettuano prove nell'ambito di queste ispezioni. Un Paese membro dell'OMC può accordare a un importatore, su richiesta, la possibilità di effettuare una seconda prova. In seguito esamina l'esito della seconda prova effettuata in vista dello svincolo e dello sdoganamento delle merci e, se opportuno, può accettare tale esito.

Art. 6 Norme in materia di tariffe e imposizioni applicate all'importazione e all'esportazione o in occasione dell'importazione e dell'esportazione nonché di sanzioni

Conformemente all'articolo 6 dell'Accordo, le tariffe o le imposizioni che non siano i dazi all'importazione e all'esportazione (ad eccezione delle tariffe e delle altre imposizioni di cui all'articolo III del GATT 1994¹⁹) devono essere pubblicate conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 sulla trasparenza. Tra la pubblicazione di tariffe e imposizioni nuove o modificate e la loro entrata in vigore deve essere accordato un termine adeguato, salvo in caso d'urgenza. Tali tariffe e imposizioni non vanno applicate finché non siano state pubblicate informazioni in merito. I Paesi membri dell'OMC sono tenuti a esaminare periodicamente le loro tariffe e imposizioni al fine di ridurre il numero e la varietà. Le tariffe e le imposizioni ai fini del trattamento doganale devono essere limitate all'importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi resi per l'operazione d'importazione o di esportazione specifica.

Per quanto concerne le sanzioni per violazioni della legge sulle dogane, l'Accordo esige che la sanzione sia applicata unicamente alla persona responsabile della viola-

¹⁹ RS 0.632.20, allegato 1A

zione. La sanzione deve essere proporzionale al grado e alla gravità della violazione e accompagnata da una spiegazione scritta. I Paesi membri dell'OMC devono garantire che vengano adottate misure volte a evitare conflitti d'interesse nella determinazione e nella riscossione di sanzioni e dazi. Infine, il fatto che una persona dichiari spontaneamente una violazione prima che le autorità ne siano venute a conoscenza deve essere considerato una potenziale attenuante. Queste norme si applicano anche alle sanzioni concernenti il traffico in transito.

Art. 7-9 Sdoganamento e svincolo delle merci

Gli articoli 7-9 contengono le disposizioni e le misure relative allo sdoganamento e allo svincolo delle merci.

L'articolo 7 paragrafi 1 e 2 obbliga i Paesi membri dell'OMC a dare la possibilità di iniziare il trattamento prima dell'arrivo delle merci e, per quanto fattibile, di pagare per via elettronica tariffe e imposizioni. Se i dazi e le altre tariffe da pagare non possono essere determinati rapidamente all'arrivo delle merci alla frontiera, l'articolo 7 paragrafo 3 consente, contro deposito di una garanzia, lo svincolo delle merci prima della determinazione finale di dazi, tariffe e imposizioni. L'importo della garanzia da depositare finché non sia stato determinato l'importo esatto di dazi, tariffe e imposizioni non può tuttavia superare l'importo dovuto in via definitiva. Secondo l'articolo 7 paragrafo 4 i controlli doganali devono fondarsi, per quanto possibile, su un sistema di gestione dei rischi. Essi devono concentrarsi sulle spedizioni ad alto rischio di inosservanza delle prescrizioni o di aggiramento di dazi, imposizioni, autorizzazioni, ecc., mentre lo svincolo delle spedizioni a basso rischio deve essere accelerato. L'articolo 7 paragrafo 5 impone ai Paesi membri dell'OMC di prevedere un controllo dopo lo sdoganamento al fine di accelerare lo svincolo delle merci. L'articolo 7 paragrafo 6 invita i Paesi membri dell'OMC a misurare e a pubblicare periodicamente il tempo medio necessario allo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali. L'articolo 7 paragrafi 7-9 obbliga i Paesi membri a proporre procedure semplificate o accelerate sia per gli operatori economici autorizzati che per le spedizioni speciali e le merci deperibili. Secondo l'articolo 8 ogni Paese membro deve, da un lato, fare in modo che i suoi organismi di frontiera cooperino tra di loro e, dall'altro, cooperare per quanto possibile con le autorità dei Paesi limitrofi. L'articolo 9 esige infine che le merci possano essere sdoganate anche in un ufficio doganale che non sia quello di entrata sul proprio territorio (importazione sotto controllo doganale).

Art. 10 Formalità relative all'importazione, all'esportazione e al transito

L'articolo 10 paragrafo 1 obbliga i Paesi membri dell'OMC a esaminare le loro formalità doganali per ridurne al minimo la complessità e aumentarne l'efficienza. L'articolo 10 paragrafo 2 prevede che si sforzino di accettare le copie di documenti giustificativi e vieta loro di esigere come condizione dell'importazione le dichiarazioni di esportazione. L'articolo 10 paragrafo 3 invita i Paesi membri a fondare le loro formalità e le loro procedure doganali sulle norme internazionali. In base all'articolo 10 paragrafo 4 i Paesi membri devono sforzarsi di istituire o mantenere uno sportello unico che consenta lo svolgimento di tutte le formalità doganali. L'articolo 10 paragrafo 5 limita il ricorso a ispezioni prima della spedizione (ricorso escluso a scopo di classificazione tariffaria e di valutazione doganale), mentre l'articolo 10 paragrafo 6 disciplina il ricorso obbligatorio a spedizionieri doganali

per il quale i Paesi membri hanno stabilito uno *statu quo*. L'articolo 10 paragrafo 7 prevede l'applicazione di procedure doganali comuni e di prescrizioni uniformi in materia di documenti richiesti. Secondo l'articolo 10 paragrafo 8 le merci presentate per l'importazione che sono respinte a causa dell'inosservanza delle regolamentazioni sanitarie o fitosanitarie o dei regolamenti tecnici prescritti possono essere rinviate all'esportatore. Infine, l'articolo 10 paragrafo 9 obbliga i Paesi membri a prevedere procedure doganali che reggono l'ammissione temporanea delle merci e il perfezionamento attivo e passivo.

Art. 11 Libertà di transito

L'articolo 11 completa le norme del GATT 1994 concernenti la libertà di transito precisando alcuni punti. Esso prevede in particolare che le regolamentazioni, le formalità e le esigenze relative al traffico in transito non siano più restrittive del necessario per il commercio e non siano applicate in modo da costituire una restrizione dissimulata al traffico in transito. Le tariffe e le imposizioni applicate al traffico in transito sono ammesse unicamente se corrispondono alle spese amministrative causate dal transito o al costo dei servizi resi. I Paesi membri dell'OMC non sono autorizzati ad adottare misure di autolimitazione relative al traffico in transito. Le regolamentazioni nazionali e gli accordi bilaterali o multilaterali hanno la priorità, purché siano compatibili con le norme dell'OMC. Inoltre, i prodotti che transitano sul territorio di un altro Paese membro dell'OMC devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello che riceverebbero se non passassero dal territorio dell'altro Paese membro. Le merci in transito non devono essere soggette ad altre tariffe doganali né subire inutili ritardi o restrizioni e sono esentati dall'applicazione dei regolamenti tecnici ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio²⁰ (devono però essere richieste le eventuali autorizzazioni necessarie). Se per il transito è richiesta una garanzia, l'importo garantito per la durata del transito non deve superare le tariffe e le imposizioni dovute e la garanzia deve essere liberata senza indugio al termine della procedura di transito. Le garanzie devono poter coprire transazioni multiple. Infine, il ricorso ai convogli doganali è ammesso per il traffico in transito unicamente in circostanze che presentano rischi elevati o se l'utilizzo di garanzie non consente di garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni doganali.

Art. 12 Cooperazione doganale

L'articolo 12 prevede che, nel caso in cui vi siano motivi ragionevoli di dubitare della veridicità o dell'esattezza di una dichiarazione d'importazione o di esportazione, i Paesi membri si scambiano, su richiesta, informazioni ai fini della verifica di detta dichiarazione. Un Paese membro può indirizzare una richiesta di assistenza amministrativa a un altro Paese membro soltanto dopo aver effettuato le adeguate procedure di verifica di una dichiarazione d'importazione o di esportazione e dopo aver ispezionato i documenti rilevanti disponibili. La richiesta deve essere presentata per iscritto e contenere varie indicazioni, tra cui le disposizioni nazionali sulla protezione dei dati. Inoltre, il Paese membro richiedente deve mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni ricevute e accordare loro almeno lo stesso livello di protezione e confidenzialità garantito dal Paese membro al quale è indirizzata la richiesta. Le informazioni o i documenti forniti devono essere utilizzati unicamente

²⁰ RS 0.632.20, allegato 1A.6

dall'autorità doganale che ha presentato la richiesta e ai fini indicati nella stessa. Essi non possono essere divulgati senza l'autorizzazione scritta specifica del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta. Le condizioni definite da quest'ultimo per un caso specifico in merito all'utilizzo e alla conservazione delle informazioni o dei documenti confidenziali e dei dati personali devono essere rispettate. Prima di fornire le informazioni, il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta può anche esigere la garanzia che le informazioni e i documenti trasmessi non saranno utilizzati in procedure che non siano quelle doganali.

Lo Stato al quale è richiesta l'assistenza amministrativa può decidere di non entrare nel merito della domanda nei seguenti casi: I) se la risposta a una richiesta di informazioni è contraria all'interesse pubblico o è impossibile in base al diritto nazionale; II) se interferisce con una procedura amministrativa o giudiziaria in corso; III) se è ricevuta dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge per la conservazione dei documenti; IV) se il Paese membro richiedente non può soddisfare le condizioni relative alla protezione e all'utilizzo dei dati. Inoltre, il Paese membro richiedente deve tenere conto dell'onere amministrativo che la sua richiesta comporta e rispettare il principio di reciprocità. Quest'ultimo non è tenuto a richiedere agli operatori economici interessati documenti diversi da quelli che sono stati presentati con la dichiarazione d'importazione o di esportazione o che non sono più a disposizione delle autorità. Non è tenuto neppure a effettuare ricerche per ottenere le informazioni richieste né a modificare la forma dei documenti, a tradurli, a verificare l'esattezza delle informazioni o a fornire informazioni che pregiudicherebbero gli interessi commerciali legittimi di talune imprese pubbliche o private.

Sezione II (art. 13–22)

La sezione II dell'Accordo (art. 13–22) contiene le disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato per i Paesi membri in via di sviluppo e per i Paesi membri meno avanzati. L'Accordo sull'agevolazione degli scambi è il primo accordo dell'OMC a prevedere il recepimento e l'attuazione integrali delle disposizioni e degli obblighi da parte di tutti i Paesi membri dell'OMC. La maggior parte degli altri accordi stabilivano eccezioni o definivano obblighi meno estesi o più flessibili per i Paesi membri in via di sviluppo (*opt-outs*). Dal canto suo, il presente Accordo impone ai Paesi membri in via di sviluppo gli stessi obblighi validi per i Paesi industrializzati, nella stessa misura applicata per questi ultimi. In compenso questi Paesi beneficiano di una sostanziale flessibilità nell'attuazione dell'Accordo, flessibilità che è ancora maggiore per i Paesi membri meno avanzati. Mentre i Paesi industrializzati sono tenuti ad attuare integralmente l'Accordo fin dalla sua entrata in vigore, i Paesi membri in via di sviluppo possono procedere gradualmente (*opt-ins*) e decidere liberamente le scadenze per l'attuazione delle varie misure. Inoltre, possono stabilire le misure per le quali necessitano di assistenza tecnica in vista dell'attuazione. Se un Paese non riceve l'assistenza tecnica richiesta, il suo obbligo di attuare le misure in questione è sospeso finché non avrà acquisito le capacità di cui necessita per l'attuazione.

L'Accordo prevede una suddivisione degli obblighi dei Paesi membri in via di sviluppo in tre categorie: gli obblighi classificati dai Paesi membri in via di sviluppo nella categoria A devono essere attuati al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo; quelli della categoria B devono essere attuati entro il periodo di transizione fissato dal Paese membro in via di sviluppo interessato; la categoria C include gli obblighi che oltre al periodo di transizione richiedono un'assistenza tecnica.

Ogni Paese membro in via di sviluppo decide liberamente in quale categoria rientra ciascun obbligo previsto dall'Accordo e in quali casi l'attuazione richiederà più tempo e un'eventuale assistenza. A tale scopo, i Paesi donatori dell'OMC, fra cui la Svizzera, si sono impegnati a promuovere l'assistenza tecnica per l'attuazione dell'Accordo nei Paesi membri in via di sviluppo.

Per quanto riguarda la categoria A, la decisione ministeriale di Bali prevede che, al momento dell'adozione formale dell'Accordo, siano allegati a quest'ultimo anche gli obblighi relativi a tale categoria. Di conseguenza, molti Paesi membri in via di sviluppo hanno notificato in anticipo i loro obblighi della categoria A. Molti Paesi²¹ hanno incluso (quasi) tutti gli obblighi della sezione I nella categoria A. Questi Paesi attueranno pertanto (quasi) tutte le disposizioni dell'Accordo fin dalla sua entrata in vigore e non richiederanno, se non raramente, un trattamento speciale e differenziato. Molti Paesi a basso reddito e i Paesi meno avanzati attueranno gran parte degli obblighi più tardi (categoria B) o a condizione di poter beneficiare di un'assistenza tecnica (categoria C): in questi Paesi le disposizioni dell'Accordo saranno dunque pienamente attuate solo in un secondo tempo.

Art. 13 Principi generali

L'attuazione degli articoli da 1 a 12 dell'Accordo da parte dei Paesi membri in via di sviluppo e di quelli meno avanzati è retta dalle disposizioni della sezione II relative al trattamento speciale e differenziato per questi Paesi. Occorre inoltre fornire loro assistenza per aiutarli ad attuare le disposizioni dell'Accordo e, nel caso in cui un Paese continui a non avere le capacità necessarie, l'attuazione delle disposizioni non sarà richiesta finché queste capacità non verranno acquisite.

Art. 14 Categorie di disposizioni

Questo articolo definisce le categorie A, B e C e prevede che i Paesi membri in via di sviluppo e quelli meno avanzati stabiliscano individualmente le disposizioni da includere in ciascuna categoria.

Art. 15 Notifica e attuazione della categoria A

Secondo l'articolo 15 ogni Paese membro in via di sviluppo è tenuto ad attuare i propri obblighi della categoria A fin dall'entrata in vigore dell'Accordo. I Paesi membri meno avanzati possono notificare al Comitato per l'agevolazione degli scambi (di seguito «Comitato») le disposizioni che hanno incluso nella categoria A entro un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Gli obblighi notificati costituiscono parte integrante dell'Accordo.

Art. 16 Notifica delle date definitive per l'attuazione delle categorie B e C

L'articolo 16 prevede che con l'entrata in vigore dell'Accordo i Paesi membri in via di sviluppo notifichino al Comitato le disposizioni che hanno incluso nelle categorie B e C. Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo essi devono notificare le date per l'attuazione degli obblighi della categoria B e due anni e mezzo dopo la sua entrata in vigore quelle per l'attuazione degli obblighi della categoria C. Il Comitato deve però essere informato in anticipo sullo stato degli accordi conclusi tra i Paesi

²¹ Vedi nota concernente il n. 1.5.

membri in via di sviluppo e i Paesi donatori ai fini dell'assistenza per l'attuazione degli obblighi della categoria C.

Dal canto loro, i Paesi membri meno avanzati devono notificare gli obblighi della categoria B al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e le date per l'attuazione due anni dopo la sua entrata in vigore. Gli obblighi della categoria C devono essere notificati al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e le date per l'attuazione un anno e mezzo dopo la sua entrata in vigore. Anche in questo caso il Comitato deve essere informato in anticipo sullo stato degli accordi conclusi ai fini dell'assistenza necessaria all'attuazione degli obblighi della categoria C. Per le categorie B e C gli obblighi e le date dell'attuazione notificati costituiscono parte integrante dell'Accordo. I Paesi membri in via di sviluppo o quelli meno avanzati che pensano di avere difficoltà a rispettare i termini di notifica possono chiedere una proroga al Comitato.

Art. 17 Meccanismo di avvertimento rapido: differimento delle date di attuazione per le disposizioni delle categorie B e C

L'articolo 17 precisa la procedura da seguire nel caso in cui un Paese membro in via di sviluppo o un Paese membro meno avanzato non sia in grado di rispettare i termini di attuazione notificati ai sensi dell'articolo 15. In tal caso il Paese in questione deve avvertire in anticipo il Comitato (almeno 120 prima della scadenza per i Paesi membri in via di sviluppo e almeno 90 giorni prima della scadenza per quelli meno avanzati) e indicargli la nuova data di attuazione e i motivi del ritardo. Il termine supplementare richiesto è automaticamente accordato se è inferiore a 18 mesi per un Paese membro in via di sviluppo o a tre anni per un Paese membro meno avanzato. Se la richiesta riguarda una proroga più lunga o ulteriori proroghe, il Comitato è libero di accettarla o di rifiutarla.

Art. 18 Attuazione delle categorie B e C

L'articolo 18 precisa la procedura da seguire se, a causa di una capacità insufficiente ad attuare una disposizione dell'Accordo, un Paese in via di sviluppo non è in grado di rispettare la data di attuazione e non ha ottenuto una proroga ai sensi dell'articolo 17. Il Paese in questione è tenuto ad avvertire il Comitato, che istituisce immediatamente un gruppo di esperti incaricandolo di esaminare la questione e la capacità insufficiente invocata dal Paese in via di sviluppo e di indirizzargli una raccomandazione in proposito.

Art. 19 Trasferimento tra le categorie B e C

L'articolo 19 dà la possibilità di trasferire obblighi dalla categoria B alla categoria C e viceversa. A tale scopo, il Paese membro interessato può richiedere una proroga del termine conformemente all'articolo 17 o chiedere al Comitato di esaminare la sua richiesta volta a ottenere un termine supplementare.

Art. 20 Proroga per l'applicazione dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

In questo articolo i Paesi membri dell'OMC stabiliscono che, per un periodo di due dall'entrata in vigore dell'Accordo, i Paesi in via di sviluppo beneficiano, per quanto riguarda le disposizioni che hanno incluso nella categoria A, di una proroga per

l'applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie. In altre parole, durante questo periodo tale meccanismo non può essere applicato a obblighi della categoria A. I Paesi membri meno avanzati beneficiano, per i loro obblighi della categoria A, di una proroga di sei anni e, per i loro obblighi delle categorie B e C, di un periodo di otto anni dopo l'entrata in vigore della disposizione in questione.

Art. 21 Assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità

I Paesi donatori dell'OMC convergono sulla necessità di agevolare l'assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità allo scopo di aiutare i Paesi membri in via di sviluppo e quelli meno avanzati ad attuare le disposizioni della sezione I dell'Accordo. I Paesi membri devono sforzarsi di applicare i principi usuali più importanti ai fini di un'assistenza e di un sostegno per il rafforzamento delle capacità, come tenere conto dello stato di sviluppo globale dei Paesi e delle regioni beneficiari e promuovere il coordinamento con gli altri Paesi donatori e le istituzioni rilevanti. Inoltre, il Comitato deve organizzare almeno una riunione all'anno sul tema dell'assistenza e del sostegno al rafforzamento delle capacità per discutere dei problemi incontrati e per uno scambio di esperienze.

Art. 22 Informazioni concernenti l'assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità che devono essere presentate al Comitato

L'articolo 22 prevede che i Paesi membri donatori presentino, al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo e in seguito ogni anno, informazioni concernenti l'assistenza e il sostegno erogati nei 12 mesi precedenti e, se tali informazioni sono disponibili, gli importi che si sono impegnati a stanziare nei 12 mesi successivi. Le informazioni devono essere fornite in base al modello che figura nell'allegato 1 dell'Accordo. I Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE) possono fornire tali informazioni secondo il Sistema di notifica dei Paesi creditori dell'OCSE. I Paesi membri donatori devono inoltre comunicare al Comitato le coordinate dei loro organismi competenti in materia e fornire informazioni sui processi e i meccanismi di richiesta di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità. I Paesi membri in via di sviluppo e quelli meno avanzati che intendono chiedere assistenza e sostegno devono fornire al Comitato le coordinate dei servizi incaricati di coordinare l'assistenza e il sostegno.

Sezione III (art. 23–24)

Art. 23 Disposizioni istituzionali

L'articolo 23 istituisce il Comitato, che è incaricato dell'amministrazione dell'Accordo. Il Comitato è aperto alla partecipazione di tutti i Paesi membri dell'OMC e si riunisce almeno una volta all'anno per discutere tutte le questioni relative al funzionamento dell'Accordo. Esso è anche incaricato di esaminare il funzionamento e l'attuazione dell'Accordo dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore e, in seguito, periodicamente.

L'articolo 23 prevede inoltre l'istituzione di comitati nazionali per agevolare il coordinamento e l'attuazione dell'Accordo sul piano interno.

Ai sensi dell'articolo 24, tutte le disposizioni dell'Accordo sono vincolanti per i Paesi membri e non possono essere formulate riserve senza il consenso di tutti i Paesi membri. Tutte le disposizioni dell'Accordo devono essere attuate a partire dalla sua entrata in vigore, ma i Paesi membri in via di sviluppo possono ricorrere alle disposizioni della sezione II (art. 13–22). Per i Paesi in via di sviluppo che ratificano l'Accordo dopo la sua entrata in vigore, i termini di notifica degli obblighi delle categorie B e C decorrono a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, i Paesi membri che fanno parte di un'unione doganale o di un accordo economico regionale possono adottare approcci regionali per attuare l'Accordo. È anche confermato che l'Accordo non riduce gli obblighi dei Paesi membri previsti dal GATT 1994²² e che tutte le eccezioni e le esenzioni ai sensi del GATT 1994 e dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie²³ si applicano alle disposizioni dell'Accordo. L'Accordo non riduce neppure i diritti e gli obblighi dei Paesi membri dell'OMC previsti dall'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio²⁴ e dall'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie²⁵. Infine, l'articolo 24 dispone che le notifiche dei Paesi membri in via di sviluppo concernenti la suddivisione degli obblighi tra le categorie A, B e C devono essere allegate all'Accordo e costituiscono parte integrante dello stesso.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

L'accettazione dell'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi non avrà ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione. Essa non comporterà né un abbassamento dei redditi né nuovi costi, dato che la Svizzera adempie già sotto il profilo materiale gli obblighi stabiliti dall'Accordo e che non sono richiesti riforme o adeguamenti che generino dei costi. Le entrate doganali non sono intaccate e le tariffe doganali servono unicamente a coprire i costi.

L'assistenza offerta ai Paesi in via di sviluppo per attuare l'Accordo si inserisce nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico e commerciale e sarà pertanto finanziata con i mezzi disponibili in quest'ambito. L'Accordo non ha pertanto alcuna ripercussione finanziaria neppure a tale riguardo.

3.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Gli obblighi in materia di assistenza amministrativa previsti dall'Accordo potrebbero comportare, dopo la sua entrata in vigore, un aumento delle richieste di assistenza amministrativa indirizzate all'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Questa supposizione si fonda, da un lato, sui diritti e gli obblighi istituiti

²² RS 0.632.20

²³ RS 0.632.20, allegato 2

²⁴ RS 0.632.20, allegato 1A.6

²⁵ RS 0.632.20, allegato 1A.4

dall'Accordo e sul fatto che molti Paesi (come la Russia o l'India) hanno già manifestato alla Svizzera la loro volontà di concludere un accordo bilaterale in materia amministrativa (al di fuori dell'OMC). È quindi presumibile che questi Paesi ricorreranno all'assistenza amministrativa attraverso la via multilaterale aperta dall'Accordo. La Svizzera riceve già oggi richieste di assistenza amministrativa alle quali non può dare seguito in assenza di una base legale. In futuro sarà tuttavia tenuta a rispondervi in applicazione dell'Accordo. L'Accordo prevede comunque un certo numero di eccezioni e di limitazioni in materia di assistenza amministrativa che consentono alle autorità doganali nazionali di non entrare nel merito o di respingere una richiesta.

Nel complesso bisognerà attendersi un aumento delle richieste che potrebbe eventualmente rendere necessario un ampliamento degli effettivi dell'AFD. Considerate le esperienze ancora scarse acquisite in quest'ambito, è difficile allo stato attuale quantificare con precisione le ripercussioni che si avranno sull'effettivo del personale. Inoltre, non è possibile stabilire oggi quando sarebbero necessarie queste eventuali risorse supplementari non essendo ancora stati fissati né la data di entrata in vigore dell'Accordo né il termine per la sua attuazione integrale. La possibilità di aumentare gli effettivi dell'AFD sarà esaminata al termine dei dibattiti parlamentari ed eventualmente proposta al nostro Consiglio.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L'Accordo non ha ripercussioni in materia di finanze e personale per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le ripercussioni per l'economia menzionate al numero 3.3 riguarderanno invece in linea di principio l'intera Svizzera.

3.3 Ripercussioni per l'economia

L'Accordo consentirà una notevole semplificazione delle procedure e delle formalità doganali nel commercio transfrontaliero. L'eliminazione di questi ostacoli amministrativi in ambito doganale comporta, per gli operatori economici svizzeri presenti a livello internazionale, non soltanto un'esecuzione più efficace delle formalità doganali, ma anche e soprattutto, grazie all'istituzione di norme trasparenti e quasi universali, una maggiore certezza del diritto e della pianificazione, oltre che una considerevole riduzione dei costi delle transazioni. Questi miglioramenti sgraveranno notevolmente le imprese svizzere attive a livello internazionale e in particolare le PMI, che sono un importante e solido pilastro della piazza economica svizzera.

Per la Svizzera e la sua economia di esportazione, che guadagna un franco su due all'estero e il cui benessere dipende in gran parte dall'industria d'esportazione e dal commercio internazionale, la conclusione dell'Accordo contribuirà dunque fortemente a consolidare la piazza economica e a migliorare la capacità di quest'ultima di generare valore aggiunto e di mantenere o creare nuovi posti di lavoro. L'abbassamento dei costi delle transazioni nel commercio internazionale può inoltre accrescere a lungo termine la competitività dei prodotti svizzeri sui mercati esteri, ridurre

i prezzi d'acquisto pagati dalle imprese svizzere e, di riflesso, andare a vantaggio dei consumatori svizzeri.

Inoltre, per l'economia svizzera, la cui politica economica esterna poggia ampiamente sull'OMC e sul sistema commerciale multilaterale, il rafforzamento sistemico dell'OMC e del sistema commerciale multilaterale derivante dalla conclusione dell'Accordo contribuisce indirettamente a consolidare la politica economica esterna della Svizzera e, quindi, la sua piazza economica.

3.4 Ripercussioni per la società

Il presente Accordo è innanzitutto un accordo economico che migliora le condizioni quadro applicabili allo svolgimento delle formalità nella circolazione internazionale delle merci. L'attuazione dell'Accordo non ha pressoché alcuna ripercussione sulla prassi vigente in Svizzera dato che questa soddisfa già le esigenze dell'Accordo e non richiede adeguamenti di leggi o ordinanze. L'Accordo non arrecherà pertanto alcun pregiudizio alla sicurezza, alla salute o all'identità delle persone e non avrà effetti diretti sulla cultura, i valori sociali o le risorse.

Le conseguenze dell'agevolazione degli scambi transfrontalieri di merci per la piazza economica svizzera (v. n. 3.3) hanno indirettamente anche ripercussioni positive per la società. I vantaggi che ne derivano per l'economia svizzera (in particolare per le PMI) e il rafforzamento della piazza economica svizzera che li accompagna contribuiranno a garantire il benessere del nostro Paese e a mantenere o creare nuovi posti di lavoro. Di ciò beneficia, in definitiva, anche la società.

3.5 Ripercussioni per l'ambiente

L'attività economica di un Paese in generale, e il commercio più in particolare, hanno in linea di massima un impatto ambientale. Questo impatto dipende sia dalle normative nazionali che dai settori nei quali è esercitata l'attività economica o commerciale del Paese (si tratta di attività economiche o commerciali che utilizzano metodi di produzione rispettosi dell'ambiente o di attività inerenti a settori con un impatto ambientale elevato?). Le normative nazionali non sono intaccate dall'Accordo e non subiranno alcuna modifica in seguito alla sua accettazione. Non sarà influenzata dall'Accordo neppure la scelta dei settori nei quali si esercitano le attività commerciali poiché esso si applica allo stesso modo a tutte le procedure doganali.

Il nuovo Accordo non limita del resto le possibilità di imporre restrizioni agli scambi di beni particolarmente pericolosi o nocivi per l'ambiente previste dalle norme dell'OMC e dalle disposizioni degli accordi ambientali multilaterali.

4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1 Programma di legislatura

Il progetto rientra nella misura «Rafforzamento dell'Organizzazione mondiale del commercio» annunciata nel messaggio del 25 gennaio 2012²⁶ sul programma di legislatura 2011–2015 e nel decreto federale del 15 giugno 2012²⁷ sul programma di legislatura 2011–2015.

4.2 Strategie nazionali del Consiglio federale

L'Accordo sull'agevolazione degli scambi si inserisce nella strategia economica esterna definita dal nostro Consiglio nel rapporto del 12 gennaio 2005²⁸ sulla politica economica esterna 2004 e confermata nel rapporto dell'11 gennaio 2012²⁹ sulla politica economica esterna 2011.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), in base al quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare i trattati internazionali la cui conclusione non sia di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997³⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli obblighi derivanti dall'Accordo sull'agevolazione degli scambi istituiscono uno standard minimo in materia di agevolazione degli scambi. Questo Accordo è compatibile con tutti gli impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli nei confronti dell'UE, in particolare in base all'Accordo del 25 giugno 2009³¹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza. Come la Svizzera, anche l'UE, in quanto membro dell'OMC, dovrà attuare e garantire le norme in materia.

²⁶ FF **2012** 305, qui 375

²⁷ FF **2012** 6413, qui 6416

²⁸ FF **2005** 949, qui 969 e 985

²⁹ FF **2012** 623, qui 642

³⁰ RS **172.010**

³¹ RS **0.631.242.05**

5.3 Validità per il Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein è a pieno titolo un Paese membro dell'OMC e, in quanto tale, ratificherà l'Accordo nel quadro dell'OMC. In base al Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923³² concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, l'attuazione dell'Accordo sul territorio del Liechtenstein sarà garantita dalle autorità svizzere.

5.4 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali gli accordi di durata indeterminata e indenunciabili prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale e comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002³³ contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una disposizione del genere può essere importante se è considerata una disposizione fondamentale nel diritto nazionale.

L'Accordo è già interamente attuato dalla Svizzera sotto il profilo materiale. Inoltre non prevede impegni sostanzialmente nuovi rispetto a precedenti accordi internazionali (accordi di libero scambio, GATT 1994). Tuttavia, trattandosi di un accordo multilaterale che contempla tutti i flussi transfrontalieri di merci a livello mondiale, è opportuno sottoporre il decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi al referendum previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d n. 3 Cost.

³² RS **0.631.112.514**

³³ RS **171.10**

**Decreto federale
concernente l'approvazione dell'Accordo dell'OMC
sull'agevolazione degli scambi**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del 14 gennaio 2015² allegato al rapporto sulla politica economica
esterna 2014,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 27 novembre 2014³ sull'agevolazione degli scambi è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum.

1 RS 101
2 FF 2015 ...
3 RS ...; FF 2015 ...

Traduzione¹

Accordo sull'agevolazione degli scambi

Concluso a Ginevra il ...
Approvato dall'Assemblea federale il ...²
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il ...
Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Preambolo

I Paesi membri,

tenuto conto dei negoziati avviati in seguito alla Dichiarazione ministeriale di Doha; richiamando e riaffermando il mandato e i principi sanciti al paragrafo 27 della Dichiarazione ministeriale di Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), nell'allegato D della Decisione sul programma di lavoro di Doha adottata dal Consiglio generale il 1° agosto 2004 (WT/L/579) e al paragrafo 33 dell'allegato E della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC);

animati dal desiderio di chiarire e migliorare aspetti rilevanti degli articoli V, VIII e X del GATT 1994 e nell'intento di accelerare ulteriormente la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito;

riconoscendo le particolari esigenze dei Paesi membri in via di sviluppo e soprattutto dei Paesi membri meno avanzati e animati dal desiderio di accrescere l'assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità in quest'ambito;

riconoscendo la necessità di un'effettiva cooperazione tra i Paesi membri sulle questioni dell'agevolazione degli scambi e del rispetto delle esigenze in materia doganale;

convengono quanto segue:

Sezione I

Art. 1 Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1 Pubblicazione

1.1 Ogni Paese membro pubblica tempestivamente le informazioni seguenti in modo non discriminatorio e facilmente accessibile al fine di consentire ai Governi, ai negozianti e ad altre parti interessate di prenderne conoscenza:

- (a) procedure d'importazione, esportazione e transito (incluse le procedure nei porti, negli aeroporti e negli altri punti di entrata) e moduli e documenti richiesti;

¹ Traduzione dal testo originale inglese.

² SR ...

- (b) aliquote di dazio applicate e tasse di qualsiasi tipo applicate all'importazione o all'esportazione o in occasione dell'importazione o dell'esportazione;
- (c) tariffe e imposizioni applicate da o per organismi governativi all'importazione, all'esportazione o al transito o in occasione dell'importazione, dell'esportazione o del transito;
- (d) norme per la classificazione o la valutazione dei prodotti a scopi doganali;
- (e) leggi, regolamentazioni e decisioni amministrative di applicazione generale relative alle regole d'origine;
- (f) restrizioni o divieti d'importazione, esportazione o transito;
- (g) sanzioni previste in caso di inosservanza delle formalità d'importazione, esportazione o transito;
- (h) procedure di ricorso o di riesame;
- (i) accordi o parti di accordi conclusi con uno o più Paesi per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione o il transito; e
- (j) procedure relative all'amministrazione dei contingenti doganali.

1.2 Nessun punto delle presenti disposizioni è interpretato come un obbligo di pubblicare o di fornire informazioni in una lingua diversa da quella del Paese membro, fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo 2.2.

2 Informazioni disponibili su Internet

2.1 Ogni Paese membro mette a disposizione su Internet e aggiorna, per quanto possibile e se opportuno, le informazioni seguenti:

- (a) una descrizione³ delle sue procedure d'importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso o di riesame, che informi i Governi, i negozianti e altre parti interessate sulle formalità pratiche necessarie ai fini dell'importazione, dell'esportazione e del transito;
- (b) i moduli e i documenti richiesti per l'importazione verso o l'esportazione dal suo territorio o per il transito attraverso il suo territorio;
- (c) le coordinate del suo servizio o dei suoi servizi d'informazione.

2.2 Ogniqualevolta ciò sia fattibile, la descrizione di cui al sottoparagrafo 2.1 lettera (a) è anche messa a disposizione in una lingua ufficiale dell'OMC.

2.3 I Paesi membri sono invitati a mettere a disposizione su Internet altre informazioni relative al commercio, compresi la legislazione rilevante in materia di commercio e gli altri elementi di cui al sottoparagrafo 1.1.

3 Servizi d'informazione

3.1 Ogni Paese membro istituisce o mantiene, nel limite delle risorse di cui dispone, uno o più servizi d'informazione per rispondere a richieste pertinenti presentate da Governi, negozianti e altre parti interessate sulle questioni di cui al sottoparagra-

³ Ogni Paese membro è libero di indicare sul suo sito Internet i limiti giuridici di questa descrizione.

fo 1.1 e per fornire i moduli e i documenti richiesti di cui al sottoparagrafo 1.1 lettera (a).

3.2 I Paesi membri che fanno parte di un'unione doganale o che partecipano a un processo d'integrazione regionale possono istituire o mantenere servizi d'informazione comuni a livello regionale per adempiere la disposizione di cui al sottoparagrafo 3.1 relativa alle procedure comuni.

3.3 I Paesi membri sono invitati a non esigere il pagamento di una tariffa per le risposte alle richieste di informazioni o per la trasmissione dei moduli e dei documenti richiesti. All'occorrenza, i Paesi membri limitano l'importo delle tariffe e delle imposizioni applicate al costo approssimativo dei servizi resi.

3.4 I servizi d'informazione rispondono alle richieste di informazioni e forniscono i moduli e i documenti entro un termine ragionevole fissato da ciascun Paese membro, che può variare secondo la natura o la complessità della richiesta.

4 Notifica

Ogni Paese membro notifica al Comitato per l'agevolazione degli scambi istituito in base all'articolo 23 sottoparagrafo 1.1 (denominato nel presente Accordo «Comitato»):

- (a) il o i luoghi ufficiali in cui sono pubblicate le informazioni di cui al sottoparagrafo 1.1 lettere (a)–(j);
- (b) l'indirizzo URL del o dei siti Internet di cui al sottoparagrafo 2.1; e
- (c) le coordinate dei servizi d'informazione di cui al sottoparagrafo 3.1.

Art. 2 Possibilità di presentare osservazioni e informazioni prima dell'entrata in vigore e consultazioni

1 Possibilità di presentare osservazioni e informazioni prima dell'entrata in vigore

1.1 Ogni Paese membro offre ai negozianti e alle altre parti interessate, per quanto fattibile e compatibilmente con il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico, delle possibilità e un termine adeguato per presentare osservazioni sulle proposte di introduzione o di modifica di leggi e regolamentazioni di applicazione generale relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito.

1.2 Ogni Paese membro garantisce, per quanto fattibile e compatibilmente con il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico, che le leggi e le regolamentazioni di applicazione generale nuove o modificate relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito, siano pubblicate o che le informazioni in merito siano altrimenti messe a disposizione del pubblico il più presto possibile prima della loro entrata in vigore, in modo da consentire ai negozianti e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.

1.3 Le modifiche delle aliquote di dazio o delle aliquote tariffarie, le misure di attenuazione, le misure la cui efficacia sarebbe ridotta in seguito al rispetto dei sottoparagrafi 1.1 o 1.2, le misure applicate in caso d'urgenza o minime modifiche del diritto nazionale e del sistema giuridico sono escluse dai sottoparagrafi 1.1 e 1.2.

2 Consultazioni

Ogni Paese membro prevede, se opportuno, regolari consultazioni tra i suoi organismi di frontiera e i negoziatori o le altre parti interessate insediate sul suo territorio.

Art. 3 Decisioni anticipate

1. Ogni Paese membro pronuncia una decisione anticipata in modo ragionevole, entro un termine adeguato, all'attenzione del richiedente che ha presentato una richiesta scritta contenente tutte le informazioni necessarie. Se un Paese membro si rifiuta di pronunciare una decisione anticipata, lo notifica tempestivamente al richiedente per iscritto indicando i fatti rilevanti e la base su cui si fonda la sua decisione.

2. Un Paese membro può rifiutarsi di pronunciare una decisione anticipata all'attenzione del richiedente se la questione sollevata nella richiesta:

(a) è già oggetto di una procedura avviata dal richiedente presso un organismo governativo o una corte di appello o un tribunale; o

(b) è già stata oggetto di una decisione di una corte di appello o di un tribunale.

3. La decisione anticipata è valida per un periodo ragionevole dopo che è stata pronunciata, a meno che il diritto, i fatti o le circostanze che l'hanno motivata non siano cambiati.

4. Se un Paese membro abroga, modifica o invalida la decisione anticipata, lo notifica per iscritto al richiedente indicando i fatti rilevanti e la base su cui si fonda la sua decisione. Un Paese membro può abrogare, modificare o invalidare con effetto retroattivo la decisione anticipata soltanto se tale decisione era basata su informazioni incomplete, inesatte, false o fuorvianti.

5. Una decisione anticipata pronunciata da un Paese membro è vincolante per quest'ultimo nei confronti del richiedente che l'ha richiesta. Il Paese membro può prevedere che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.

6. Ogni Paese membro pubblica almeno:

(a) le prescrizioni relative all'applicazione di una decisione anticipata, comprese le informazioni che devono essere comunicate e la forma della loro presentazione;

(b) il termine entro il quale pronuncerà una decisione anticipata; e

(c) la durata di validità della decisione anticipata.

7. Ogni Paese membro prevede che, su richiesta scritta di un richiedente, si proceda a un riesame della decisione anticipata o della decisione di abrogarla, modificarla o invalidarla.⁴

⁴ Ai sensi del presente paragrafo: (a) un riesame può essere previsto, prima o dopo che si è dato seguito alla decisione, dal funzionario, dal servizio o dall'autorità che ha pronunciato la decisione, da un'autorità amministrativa superiore o indipendente, da un'autorità giudiziaria; e (b) un Paese membro non è tenuto ad accordare al richiedente la possibilità di invocare l'articolo 4 paragrafo 1.

8. Ogni Paese membro si sforza di rendere pubblicamente accessibili tutte le informazioni sulle decisioni anticipate che ritiene possano risultare di particolare interesse anche per le altre parti coinvolte, tenendo conto della necessità di tutelare le informazioni commerciali confidenziali.

9. Definizioni e campo d'applicazione:

- (a) Con l'espressione «decisione anticipata» s'intende una decisione scritta comunicata da un Paese membro al richiedente prima dell'importazione di una merce a cui si riferisce la richiesta, che stabilisce il trattamento accordato dal Paese membro alla merce al momento dell'importazione per quanto riguarda:
 - (i) la classificazione tariffaria della merce; e
 - (ii) l'origine della merce.⁵
- (b) Oltre alle decisioni anticipate definite alla lettera (a), i Paesi membri sono invitati a pronunciare decisioni anticipate per quanto riguarda:
 - (i) il metodo o i criteri adeguati da utilizzare per determinare il valore doganale in base a un insieme particolare di fatti, e la loro applicazione;
 - (ii) l'applicazione delle prescrizioni del Paese membro in materia di sgravi o esenzioni dai dazi doganali;
 - (iii) l'applicazione delle prescrizioni del Paese membro in materia di contingenti, compresi i contingenti tariffari; e
 - (iv) qualsiasi altra questione per la quale un Paese membro considera opportuno pronunciare una decisione anticipata.
- (c) Con il termine «richiedente» s'intende un esportatore, un importatore o qualsiasi persona che presenti richieste valide, o il suo rappresentante.
- (d) Un Paese membro può esigere che il richiedente abbia un rappresentante legale o che sia registrato sul suo territorio. Per quanto possibile, tali prescrizioni non limitano le categorie di persone che possono chiedere di beneficiare di decisioni anticipate, tenuto conto in particolare delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Queste prescrizioni devono essere chiare e trasparenti e non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata.

Art. 4 Procedure di ricorso o di riesame

1. Ogni Paese membro prevede che qualsiasi persona oggetto di una decisione amministrativa⁶ pronunciata dalle dogane abbia diritto, sul suo territorio:

⁵ Resta inteso che una decisione anticipata sull'origine di una merce può essere una valutazione dell'origine ai fini dell'Accordo sulle regole d'origine se la decisione soddisfa le prescrizioni del presente Accordo e dell'Accordo sulle regole d'origine. Allo stesso modo, una valutazione dell'origine ai sensi dell'Accordo sulle regole d'origine può essere una decisione anticipata sull'origine di una merce ai fini del presente Accordo se la decisione soddisfa le prescrizioni dei due Accordi. I Paesi membri non sono tenuti a stabilire accordi distinti ai sensi della presente disposizione oltre a quelli stabiliti conformemente all'Accordo sulle regole d'origine per quanto riguarda la valutazione dell'origine, a condizione che siano adempite le prescrizioni del presente articolo.

- a) a opporre ricorso o a richiedere un riesame amministrativo presso un'autorità amministrativa superiore al funzionario o al servizio che ha pronunciato la decisione, o indipendente da questi ultimi;

e/o

- (b) a opporre ricorso o a richiedere un riesame giudiziario in merito alla decisione.

2. La legislazione di un Paese membro può esigere che prima che venga opposto un ricorso o avviato un riesame giudiziario abbia luogo un ricorso o un riesame amministrativo.

3. Ogni Paese membro garantisce che le sue procedure di ricorso o di riesame siano applicate in modo non discriminatorio.

4. Ogni Paese membro garantisce che, nel caso in cui la decisione sul ricorso o sul riesame ai sensi del paragrafo 1 lettera (a) non sia stata pronunciata:

- (a) entro i termini prefissati specificati nelle sue leggi e regolamentazioni; o

- (b) senza indebito ritardo,

il richiedente abbia il diritto di opporre un altro ricorso o di richiedere un altro riesame presso l'autorità amministrativa o l'autorità giudiziaria, o di adire in altro modo l'autorità giudiziaria.⁷

5. Ogni Paese membro garantisce che la persona di cui al paragrafo 1 sia informata sui motivi della decisione amministrativa affinché possa avviare le procedure di ricorso o di riesame nel caso in cui ciò sia necessario.

6. Ogni Paese membro è invitato a rendere applicabili le disposizioni del presente articolo a una decisione amministrativa pronunciata da un organismo di frontiera competente che non siano le dogane.

Art. 5 Altre misure volte a rafforzare l'imparzialità, la non-discriminazione e la trasparenza

1 Notifiche di controlli o di ispezioni rafforzati

Se un Paese membro adotta o mantiene un sistema di emissione di notifiche o istruzioni alle sue autorità interessate dall'innalzamento del livello dei controlli o delle ispezioni alla frontiera per quanto riguarda i prodotti alimentari, le bevande o i

⁶ Ai fini del presente articolo, con l'espressione «decisione amministrativa» s'intende una decisione che produce un effetto giuridico che influisce sui diritti e gli obblighi di una persona specifica in un determinato caso. Resta inteso che ai fini del presente articolo l'espressione «decisione amministrativa» copre una misura amministrativa ai sensi dell'articolo X del GATT 1994 o l'assenza di misure o di decisioni amministrative conformemente al diritto nazionale e al sistema giuridico di un Paese membro. Per far fronte a questa lacuna, i Paesi membri possono mantenere un altro meccanismo amministrativo o un ricorso giudiziario per ordinare alle autorità doganali di pronunciare tempestivamente una decisione amministrativa invece del diritto di ricorso o di riesame previsto al paragrafo 1 lettera (a).

⁷ Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a un Paese membro di riconoscere un silenzio amministrativo in merito a un ricorso o un riesame come una decisione a favore del richiedente conformemente alle sue leggi e regolamentazioni.

mangimi che sono oggetto di notifiche o istruzioni ai fini della protezione della vita e della salute delle persone e degli animali o della preservazione dei vegetali sul suo territorio, si applicano alle modalità di emissione, abrogazione o sospensione di queste notifiche o istruzioni le seguenti norme:

- (a) il Paese membro può, se opportuno, emettere la notifica o l'istruzione in base al rischio;
- (b) il Paese membro può emettere la notifica o l'istruzione in modo che sia uniformemente applicabile soltanto ai punti di entrata in cui vigono le condizioni sanitarie e fitosanitarie sulle quali si basa la notifica o l'istruzione;
- (c) il Paese membro abroga la notifica o l'istruzione o la sospende tempestivamente se le circostanze che l'hanno motivata non sussistono più o se le nuove circostanze possono essere affrontate in modo meno restrittivo per il commercio; e
- (d) un Paese membro che decida di abrogare o di sospendere la notifica o l'istruzione pubblica tempestivamente, se opportuno, l'annuncio dell'abrogazione o della sospensione della notifica o dell'istruzione in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, o informa il Paese membro esportatore o l'importatore.

2 Ritenzione di merci

Un Paese membro informa tempestivamente il trasportatore o l'importatore nel caso in cui merci dichiarate per l'importazione siano trattenute a scopo d'ispezione dalle dogane o da qualsiasi altra autorità competente.

3 Procedure di prova

3.1 Su richiesta, un Paese membro può offrire la possibilità di una seconda prova in caso di esito sfavorevole della prima prova effettuata su un campione prelevato all'arrivo di merci dichiarate per l'importazione.

3.2 Un Paese membro pubblica, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, il nome e l'indirizzo del laboratorio in cui la prova può essere effettuata o fornisce queste informazioni all'importatore quando questa possibilità è prevista ai sensi del sottoparagrafo 3.1.

3.3 Un Paese membro esamina l'esito dell'eventuale seconda prova effettuata ai sensi del sottoparagrafo 3.1 per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci e, se opportuno, accetta tale esito.

Art. 6 Norme in materia di tariffe e imposizioni applicate all'importazione e all'esportazione o in occasione dell'importazione e dell'esportazione nonché di sanzioni

1 Norme generali in materia di tariffe e imposizioni applicate all'importazione e all'esportazione o in occasione dell'importazione e dell'esportazione nonché di sanzioni

1.1 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a tutte le tariffe e le imposizioni che non siano i dazi all'importazione e all'esportazione e le tasse di cui all'articolo III del GATT 1994 applicate dai Paesi membri all'importazione o all'esportazione o in occasione dell'importazione e dell'esportazione di merci.

1.2 Le informazioni su tariffe e imposizioni sono pubblicate conformemente all'articolo 1. Esse includono le tariffe e le imposizioni che saranno applicate, il motivo di tali tariffe e imposizioni, l'autorità responsabile e il momento e le modalità del pagamento.

1.3 Tra la pubblicazione di tariffe e imposizioni nuove o modificate e la loro entrata in vigore è accordato un termine adeguato, salvo in caso d'urgenza. Tali tariffe e imposizioni non sono applicate finché non siano state pubblicate informazioni in merito.

1.4 Ogni Paese membro esamina periodicamente le sue tariffe e imposizioni al fine di ridurle, per quanto fattibile, il numero e la varietà.

2 Norme specifiche in materia di tariffe e imposizioni ai fini del trattamento doganale applicate all'importazione e all'esportazione o in occasione dell'importazione e dell'esportazione

Le tariffe e le imposizioni ai fini del trattamento doganale:

- (a) sono limitate all'importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi resi per l'operazione d'importazione o di esportazione specifica in questione o in occasione di tale operazione; e
- (b) non sono obbligatoriamente legate a un'operazione d'importazione o di esportazione specifica, a condizione che siano rimosse per servizi strettamente legati al trattamento doganale delle merci.

3 Norme in materia di sanzioni

3.1 Ai fini del paragrafo 3, con il termine «sanzioni» s'intendono le sanzioni applicate dall'amministrazione doganale di un Paese membro in caso di violazioni di leggi, regolamentazioni o prescrizioni procedurali.

3.2 Ogni Paese membro garantisce che le sanzioni previste in caso di violazioni leggi, regolamentazioni o prescrizioni procedurali in materia doganale siano applicate unicamente alla o alle persone responsabili della violazione ai sensi della sua legislazione.

3.3 La sanzione applicata dipende dai fatti e dalle circostanze del caso ed è proporzionale al grado e alla gravità della violazione.

3.4 Ogni Paese membro garantisce che manterrà misure per evitare:

- (a) i conflitti d'interesse nella determinazione e nella riscossione di sanzioni e dazi; e
- (b) la creazione di un incentivo per la determinazione o la riscossione di una sanzione incompatibile con il sottoparagrafo 3.3.

3.5 Ogni Paese membro garantisce che, qualora sia applicata una sanzione per violazione di leggi, regolamentazioni o prescrizioni procedurali in materia doganale, sia fornita alla o alle persone a cui è applicata la sanzione una spiegazione scritta che specifichi il tipo di violazione e la legge, la regolamentazione o la procedura in base alle quali sono stati prescritti l'importo o il tipo di sanzione.

3.6 Se una persona divulga volontariamente all'amministrazione doganale di un Paese membro le circostanze di una violazione di una legge, una regolamentazione o una prescrizione procedurale in materia doganale prima che l'amministrazione doganale sia venuta a conoscenza della violazione, il Paese membro è invitato, se opportuno, a considerare questo fatto come una potenziale attenuante nei confronti di questa persona.

3.7 Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle sanzioni concernenti il traffico in transito di cui al sottoparagrafo 3.1.

Art. 7 Svincolo e sdoganamento delle merci

1 Trattamento prima dell'arrivo

1.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano di presentare i documenti relativi all'importazione e le altre informazioni richieste, compresi i manifesti, per poter iniziare il trattamento prima dell'arrivo delle merci al fine di accelerare lo svincolo di queste ultime al loro arrivo.

1.2 Ogni Paese membro prevede, se opportuno, il previo deposito di documenti in forma elettronica per il trattamento prima dell'arrivo di tali documenti.

2 Pagamento elettronico

Ogni Paese membro adotta o mantiene, per quanto fattibile, procedure che consentano di pagare per via elettronica dazi, tasse, tariffe e imposizioni riscossi dalle dogane all'importazione e all'esportazione.

3 Separazione dello svincolo dalla determinazione finale di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni

3.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione finale di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni se questi elementi non sono stati determinati prima dell'arrivo, all'arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l'arrivo e a condizione che siano adempiute tutte le altre prescrizioni regolamentari.

3.2 Come condizione di questo svincolo, un Paese membro può esigere:

- (a) il pagamento di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni determinati prima o al momento dell'arrivo delle merci e una garanzia per qualsiasi importo

non ancora determinato, sotto forma di una cauzione, un deposito o un altro strumento adeguato previsto nelle sue leggi e regolamentazioni; o

- (b) una garanzia sotto forma di una cauzione, un deposito o un altro strumento adeguato previsto nelle sue leggi e regolamentazioni.

3.3 La garanzia non supera l'importo richiesto dal Paese membro per garantire il pagamento di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni dovuti in definitiva per le merci coperte dalla garanzia.

3.4 Nel caso in cui sia individuata una violazione passibile di sanzione pecuniaria o di multa, può essere richiesta una garanzia per le sanzioni e le multe applicabili.

3.5 La garanzia di cui ai sottoparagrafi 3.2 e 3.4 è liberata quando non è più richiesta.

3.6 Nessun punto delle presenti disposizioni pregiudica il diritto di un Paese membro di esaminare, trattenere, sequestrare o confiscare le merci o di trattarle in modo che non sia altrimenti incompatibile con i diritti e gli obblighi dei Paesi membri nell'ambito dell'OMC.

4 Gestione dei rischi

4.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene, per quanto possibile, un sistema di gestione dei rischi per i controlli doganali.

4.2 Ogni Paese membro concepisce e applica la gestione dei rischi in modo da evitare discriminazioni arbitrarie e ingiustificate o restrizioni dissimulate al commercio internazionale.

4.3 Ogni Paese membro concentra i controlli doganali e, per quanto possibile, gli altri controlli rilevanti alla frontiera sulle spedizioni ad alto rischio e accelera lo svincolo delle spedizioni a basso rischio. Un Paese membro può anche selezionare, su base casuale, delle spedizioni da sottoporre a tali controlli nell'ambito del suo sistema di gestione dei rischi.

4.4 Ogni Paese membro basa la gestione dei rischi su una valutazione dei rischi fondata su criteri di selezione adeguati. Tali criteri possono includere, tra l'altro, il codice del Sistema armonizzato, la natura e la descrizione delle merci, il Paese d'origine, il Paese dal quale sono spedite le merci, il valore delle merci, il livello di rispetto delle prescrizioni da parte dei negozianti e il tipo di mezzi di trasporto.

5 Controllo dopo lo sdoganamento

5.1 Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ogni Paese membro adotta o mantiene un controllo dopo lo sdoganamento per garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni doganali e di altre leggi e regolamentazioni connesse.

5.2 Ai fini del controllo dopo lo sdoganamento, ogni Paese membro seleziona una persona o una spedizione in funzione dei rischi, il che può includere adeguati criteri di selezione. Ogni Paese membro effettua in modo trasparente i controlli dopo lo sdoganamento. Se la persona è coinvolta nel processo di controllo e i risultati ottenuti sono convincenti, il Paese membro notifica senza indugio alla persona il cui

dossier è stato controllato i risultati, i suoi diritti e i suoi obblighi e i motivi alla base dei risultati.

5.3 Le informazioni ottenute al momento del controllo dopo lo sdoganamento possono essere utilizzate nelle ulteriori procedure amministrative o giudiziarie.

5.4 Per applicare la gestione dei rischi i Paesi membri utilizzano, per quanto fattibile, l'esito del controllo dopo lo sdoganamento.

6 Determinazione e pubblicazione dei tempi medi necessari allo svincolo

6.1 I Paesi membri sono invitati a misurare e a pubblicare il tempo medio di cui necessitano per lo svincolo delle merci, periodicamente e in modo sistematico, per mezzo di strumenti quali, tra l'altro, lo studio sui tempi necessari allo svincolo dell'Organizzazione mondiale delle dogane (denominata nel presente Accordo «OMD»).⁸

6.2 I Paesi membri sono invitati a condividere con il Comitato le loro esperienze nella misurazione dei tempi medi necessari allo svincolo, compresi i metodi utilizzati, le strozzature individuate e qualsiasi ripercussione sull'efficienza.

7 Misure di agevolazione degli scambi per gli operatori autorizzati

7.1 Ogni Paese membro prevede misure supplementari di agevolazione degli scambi per quanto riguarda le formalità e le procedure d'importazione, esportazione o transito, conformemente al sottoparagrafo 7.3, per gli operatori che soddisfano criteri specificati, di seguito denominati operatori autorizzati. Un Paese membro può anche offrire tali misure di agevolazione degli scambi tramite procedure doganali generalmente disponibili per tutti gli operatori, senza essere tenuto a stabilire un sistema distinto.

7.2 I criteri specificati da soddisfare per poter essere considerato un operatore autorizzato sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni specificate nelle leggi, nelle regolamentazioni o nelle procedure di un Paese membro.

(a) Questi criteri, che sono pubblicati, possono includere:

- (i) un adeguato livello di rispetto delle leggi e delle regolamentazioni doganali e di altre leggi e regolamentazioni connesse;
- (ii) un sistema di gestione dei dossier che consenta di effettuare i controlli interni necessari;
- (iii) la solvibilità finanziaria, compresa, se opportuno, la fornitura di una sufficiente cauzione o garanzia; e
- (iv) la sicurezza della catena di approvvigionamento.

⁸ Ogni Paese membro può determinare la portata e il metodo utilizzati per questa misurazione del tempo medio necessario allo svincolo in funzione delle sue esigenze e delle sue capacità.

(b) Questi criteri:

- (i) non sono concepiti né applicati in modo da consentire o da creare una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra gli operatori per i quali vigono le stesse condizioni; e
- (ii) per quanto possibile, non limitano la partecipazione delle piccole e medie imprese.

7.3 Le misure di agevolazione degli scambi previste conformemente al sottoparagrafo 7.1 includono almeno le tre misure seguenti:⁹

- (a) un basso livello di requisiti in materia di documenti e di dati, se opportuno;
- (b) un basso tasso di ispezioni materiali e di esami, se opportuno;
- (c) uno svincolo rapido, se opportuno;
- (d) il pagamento differito di dazi, tasse, tariffe e imposizioni;
- (e) l'utilizzo di garanzie globali o di garanzie ridotte;
- (f) un'unica dichiarazione doganale per tutte le importazioni o esportazioni in un determinato periodo; e
- (g) lo sdoganamento delle merci presso i locali dell'operatore autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle dogane.

7.4 I Paesi membri sono invitati a elaborare sistemi di operatori autorizzati in base a norme internazionali, se tali norme sono disponibili, tranne nel caso in cui queste norme siano inadeguate o inefficaci per realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti.

7.5 Al fine di migliorare le misure di agevolazione degli scambi previste per gli operatori, i Paesi membri accordano agli altri Paesi membri la possibilità di negoziare il reciproco riconoscimento dei sistemi di operatori autorizzati.

7.6 I Paesi membri si scambiano nell'ambito del Comitato informazioni rilevanti sui sistemi di operatori autorizzati in vigore.

8 Spedizioni accelerate

8.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo accelerato almeno per le merci entranti attraverso impianti di trasporto aereo alle persone che richiedono un tale trattamento, mantenendo tuttavia il controllo doganale.¹⁰ Se un Paese membro utilizza criteri¹¹ limitativi per quanto riguarda le persone che possono richiedere un tale trattamento, esso potrà esigere, nei criteri pubblicati, che il richiedente, come condizioni di autorizzazione per l'applicazione del trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2 alle sue spedizioni accelerate:

⁹ Una misura indicata al paragrafo 7.3 lettere (a)–(g) è prevista per gli operatori autorizzati se è generalmente disponibile per tutti gli operatori.

¹⁰ Nel caso in cui un Paese membro applichi una procedura che prevede il trattamento di cui al paragrafo 8.2, la presente disposizione non obbliga tale Paese membro a introdurre procedure distinte di svincolo accelerato.

¹¹ Questi eventuali criteri in materia di richiesta si aggiungono alle prescrizioni del Paese membro applicabili a tutte le merci o le spedizioni entranti attraverso impianti di trasporto aereo.

- (a) fornisca l'infrastruttura adeguata e garantisca il pagamento delle spese doganali legate al trattamento delle spedizioni accelerate nel caso in cui il richiedente adempia le prescrizioni del Paese membro per l'esecuzione di questo trattamento in un apposito impianto;
- (b) presenti prima dell'arrivo di una spedizione accelerata le informazioni necessarie allo svincolo;
- (c) versi tariffe il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi per garantire il trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2;
- (d) mantenga un grado elevato di controllo sulle spedizioni accelerate garantendo la sicurezza, la logistica e la tecnologia di tracciatura interne, dal ritiro alla consegna;
- (e) garantisca la spedizione accelerata dal ritiro alla consegna;
- (f) assuma la responsabilità del pagamento di tutti i dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni all'autorità doganale per le merci;
- (g) abbia dei buoni precedenti in materia di rispetto di leggi e regolamentazioni doganali e di altre leggi e regolamentazioni connesse;
- (h) soddisfi le altre condizioni direttamente legate all'applicazione effettiva delle leggi, delle regolamentazioni e delle prescrizioni procedurali del Paese membro, specificamente riferite alla concessione del trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2.

8.2 Fatti salvi i sottoparagrafi 8.1 e 8.3, i Paesi membri:

- (a) riducono al minimo i documenti richiesti per lo svincolo delle spedizioni accelerate, conformemente all'articolo 10 paragrafo 1 e, per quanto possibile, prevedono lo svincolo in base a una presentazione unica di informazioni concernenti determinate spedizioni;
- (b) prevedono in circostanze normali lo svincolo delle spedizioni accelerate il più rapidamente possibile dopo l'arrivo, a condizione che siano state presentate le informazioni richieste per lo svincolo;
- (c) si sforzano di applicare il trattamento previsto alle lettere (a) e (b) alle spedizioni, qualunque sia il loro peso o il loro valore, riconoscendo che un Paese membro è autorizzato a prescrivere procedure di entrata supplementari, compresi la presentazione di dichiarazioni e documenti giustificativi e il pagamento di dazi e tasse, e di limitare questo trattamento in base al tipo di merci a condizione che il trattamento non sia limitato a merci di scarso valore quali ad esempio documenti; e
- (d) prevedono, per quanto possibile, un valore di spedizione o un importo imponibile *de minimis*, per i quali non sono riscossi né dazi doganali né tasse, tranne che per alcune merci prescritte. Le tasse interne, come le tasse sul valore aggiunto e le accise, applicate alle importazioni conformemente all'articolo III del GATT 1994, non sono soggette alla presente disposizione.

8.3 Nessuna disposizione dei sottoparagrafi 8.1 e 8.2 influisce sul diritto di un Paese membro di esaminare, trattenerne, sequestrare o confiscare merci o di rifiutarne

l'entrata, o di effettuare controlli dopo lo sdoganamento, anche in relazione all'utilizzo di sistemi di gestione dei rischi. Inoltre, nessuna disposizione dei sottoparagrafi 8.1 e 8.2 impedisce a un Paese membro di esigere, come condizione dello svincolo, la presentazione di informazioni supplementari e il rispetto delle prescrizioni in materia di licenze non automatiche.

9 Merci deperibili¹²

9.1 Al fine di impedire qualsiasi perdita o deterioramento evitabile di merci deperibili, e a condizione che siano adempiute tutte le prescrizioni regolamentari, ogni Paese membro prevede di accordare lo svincolo delle merci deperibili:

- (a) in circostanze normali, il più rapidamente possibile; e
- (b) in circostanze eccezionali, se opportuno, al di fuori degli orari d'apertura degli uffici doganali e delle altre autorità competenti.

9.2 Ogni Paese membro accorda il grado di priorità adeguato alle merci deperibili quando pianifica gli esami che possono essere richiesti.

9.3 Ogni Paese membro adotta disposizioni, o autorizza un importatore ad adottare disposizioni, per l'adeguato immagazzinamento delle merci deperibili nell'attesa del loro svincolo. Il Paese membro può esigere che gli impianti di immagazzinamento predisposti dall'importatore siano stati autorizzati o designati dalle sue autorità competenti. La circolazione delle merci verso questi impianti di immagazzinamento, compresa l'autorizzazione rilasciata all'operatore per la circolazione delle merci, può essere soggetta, se necessario, all'approvazione delle autorità competenti. Se fattibile e compatibilmente con la legislazione nazionale, su richiesta dell'importatore, il Paese membro prevede le procedure necessarie all'esecuzione dello svincolo in questi impianti di immagazzinamento.

9.4 In caso di importanti ritardi nello svincolo delle merci deperibili, e su richiesta scritta, il Paese membro importatore comunica, per quanto fattibile, i motivi del ritardo.

Art. 8 Cooperazione tra organismi di frontiera

1. Ogni Paese membro garantisce che le sue autorità e i suoi organismi responsabili dei controlli e delle procedure alla frontiera concernenti l'importazione, l'esportazione e il transito di merci coordinino le loro attività al fine di agevolare gli scambi.

2. Ogni Paese membro coopera, per quanto possibile e fattibile, secondo modalità reciprocamente convenute con altri Paesi membri con i quali ha una frontiera in comune, al fine di coordinare le procedure ai valichi di frontiera per agevolare il commercio transfrontaliero. La cooperazione e il coordinamento possono includere:

- (a) l'armonizzazione dei giorni e delle ore di lavoro;
- (b) l'armonizzazione delle procedure e delle formalità;

¹² Ai fini di questa disposizione, le merci deperibili sono merci che si decompongono rapidamente a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condizioni di immagazzinamento adeguate.

- (c) lo sviluppo e la condivisione di impianti comuni;
- (d) controlli congiunti;
- (e) l'istituzione di un posto di controllo unico alla frontiera.

Art. 9 Circolazione delle merci destinate all'importazione sotto controllo doganale

Ogni Paese membro autorizza, per quanto fattibile e a condizione che siano adempiute tutte le prescrizioni regolamentari, la circolazione sul suo territorio di merci destinate all'importazione sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale sul suo territorio da cui sarebbe effettuato lo svincolo o lo sdoganamento.

Art. 10 Formalità relative all'importazione, all'esportazione e al transito

1 Formalità e prescrizioni in materia di documenti richiesti

1.1 Al fine di ridurre al minimo gli effetti e la complessità delle formalità d'importazione, esportazione e transito e di ridurre e semplificare le prescrizioni in materia di documenti richiesti per l'importazione, l'esportazione e il transito, e tenendo conto degli obiettivi politici legittimi e di altri fattori quali il cambiamento delle circostanze, le nuove informazioni rilevanti, le pratiche commerciali, le tecniche e la tecnologia disponibili, le migliori pratiche internazionali e i contributi delle parti interessate, ogni Paese membro esamina queste formalità e prescrizioni in materia di documenti richiesti e, in base ai risultati dell'esame, fa in modo, se opportuno, che tali formalità e prescrizioni in materia di documenti richiesti:

- (a) siano adottate e/o applicate al fine di garantire uno svincolo e uno sdoganamento rapidi delle merci, in particolare delle merci deperibili;
- (b) siano adottate e/o applicate in modo tale da ridurre il tempo e il costo necessari per il rispetto delle esigenze da parte dei negozianti e degli operatori;
- (c) costituiscano la misura scelta meno restrittiva per il commercio se due o più opzioni sono ragionevolmente disponibili per raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi di politica in questione; e
- (d) non siano mantenute, anche soltanto in parte, se non sono più necessarie.

1.2 Il Comitato elabora, se opportuno, procedure di scambio, da parte dei Paesi membri, delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche.

2 Accettazione di copie

2.1 Ogni Paese membro si sforza, se opportuno, di accettare le copie in forma cartacea o elettronica dei documenti giustificativi richiesti per le formalità d'importazione, esportazione o transito.

2.2 Se un organismo governativo di un Paese membro detiene già l'originale di un tale documento, qualsiasi altro organismo di questo Paese membro accetta, per quanto fattibile, invece dell'originale, una copia in forma cartacea o elettronica rilasciata dall'organismo che detiene l'originale.

2.3 Un Paese membro non esige come condizione dell'importazione l'originale o la copia delle dichiarazioni di esportazione presentate alle autorità doganali del Paese membro esportatore.¹³

3 Utilizzo delle norme internazionali

3.1 I Paesi membri sono invitati a utilizzare le norme internazionali rilevanti o parti di tali norme come base per le loro formalità e procedure d'importazione, esportazione o transito, salvo disposizione contraria del presente Accordo.

3.2 I Paesi membri sono invitati a partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione e all'esame periodico delle norme internazionali rilevanti da parte delle adeguate organizzazioni internazionali.

3.3 Il Comitato elabora, se opportuno, procedure per lo scambio, da parte dei Paesi membri, delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche concernenti l'attuazione delle norme internazionali. Il Comitato può anche invitare le organizzazioni internazionali rilevanti a discutere dei loro lavori sulle norme internazionali. Se opportuno, il Comitato può individuare le norme specifiche di particolare interesse per i Paesi membri.

4 Sportello unico

4.1 Paesi membri si sforzano di istituire o mantenere uno sportello unico che consenta ai negozianti di presentare alle autorità o agli organismi partecipanti i documenti e/o i dati necessari all'importazione, all'esportazione o al transito di merci a un punto di entrata unico. Dopo che le autorità o gli organismi partecipanti hanno esaminato i documenti e/o i dati, i risultati sono notificati in tempo utile ai richiedenti tramite lo sportello unico.

4.2 Nel caso in cui i documenti e/o i dati richiesti siano già stati ricevuti dallo sportello unico, questi stessi documenti e/o dati non sono richiesti dalle autorità o dagli organismi partecipanti, salvo in casi d'urgenza e fatte salve altre eccezioni limitate rese pubbliche.

4.3 I Paesi membri notificano al Comitato i dettagli del funzionamento dello sportello unico.

4.4 I Paesi membri utilizzano, per quanto possibile e fattibile, le tecnologie d'informazione a sostegno dello sportello unico.

5 Ispezione prima della spedizione

5.1 I Paesi membri non esigono che si ricorra a ispezioni prima della spedizione in relazione alla classificazione tariffaria e alla valutazione doganale.

5.2 Fatto salvo il diritto dei Paesi membri di utilizzare altri tipi di ispezione prima della spedizione non contemplati dal sottoparagrafo 5.1, i Paesi membri sono invitati a non introdurre né applicare nuove prescrizioni concernenti il loro utilizzo.¹⁴

¹³ Nessun punto della presente disposizione impedisce a un Paese membro di esigere documenti quali certificati, permessi o licenze come condizione per l'importazione di merci controllate o regolamentate.

6 Ricorso agli spedizionieri doganali

6.1 Fatte salve importanti considerazioni di politica generale di alcuni Paesi membri che mantengono attualmente un ruolo speciale per gli spedizionieri doganali, con l'entrata in vigore del presente Accordo i Paesi membri non introducono il ricorso obbligatorio a spedizionieri doganali.

6.2 Ogni Paese membro notifica al Comitato e pubblica le sue misure concernenti il ricorso a spedizionieri doganali. Qualsiasi ulteriore modifica di tali misure è temporaneamente notificata e pubblicata.

6.3 Per quanto riguarda il rilascio di licenze a spedizionieri doganali, i Paesi membri applicano norme trasparenti e obiettive.

7 Procedure comuni alla frontiera e prescrizioni uniformi in materia di documenti richiesti

7.1 Fatto salvo il sottoparagrafo 7.2, ogni Paese membro applica procedure doganali comuni e prescrizioni uniformi in materia di documenti richiesti per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci su tutto il suo territorio.

7.2 Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un Paese membro:

- (a) di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documenti richiesti in funzione della natura e del tipo di merci o del relativo mezzo di trasporto;
- (b) di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documenti richiesti per le merci in base alla gestione dei rischi;
- (c) di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documenti richiesti per prevedere un'esenzione totale o parziale dai dazi o dalle tasse all'importazione;
- (d) di praticare il deposito o il trattamento elettronici; o
- (e) di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documenti richiesti compatibilmente con l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

8 Merci respinte

8.1 Se le merci presentate per l'importazione sono respinte dall'autorità competente di un Paese membro a causa dell'inosservanza delle regolamentazioni sanitarie o fitosanitarie o dei regolamenti tecnici prescritti, il Paese membro, fatte salve le sue leggi e regolamentazioni e conformemente a queste ultime, autorizza l'importatore a riconsegnare o a rinviare all'esportatore o a un'altra persona designata dall'esportatore le merci respinte.

¹⁴ Il presente paragrafo fa riferimento alle ispezioni prima della spedizione contemplate dall'Accordo sulle ispezioni prima della spedizione e non impedisce le ispezioni prima della spedizione a scopi sanitari e fitosanitari.

8.2 Se all'importatore è data la possibilità di cui al sottoparagrafo 8.1 e quest'ultimo non la utilizza entro un termine ragionevole, l'autorità competente può adottare per queste merci non conformi una soluzione diversa.

9 Ammissione temporanea di merci e perfezionamento attivo e passivo

9.1 Ammissione temporanea di merci

Ogni Paese membro autorizza, conformemente alle sue leggi e regolamentazioni, l'ammissione di merci sul suo territorio doganale, con esenzione condizionale, totale o parziale, dai dazi e dalle tasse all'importazione, se queste merci sono ammesse sul suo territorio doganale con uno scopo specifico e destinate ad essere riesportate entro un termine prestabilito senza aver subito alcuna modifica, salvo il deprezzamento e l'usura normali dovuti all'utilizzo che ne viene fatto.

9.2 Perfezionamento attivo e passivo

- (a) Ogni Paese membro autorizza, conformemente alle sue leggi e regolamentazioni, il perfezionamento attivo e passivo di merci. Le merci autorizzate per il perfezionamento passivo possono essere reimportate con esenzione totale o parziale dai dazi e dalle tasse all'importazione conformemente alle leggi e alle regolamentazioni del Paese membro.
- (b) Ai fini del presente articolo, per «perfezionamento attivo» s'intende la procedura doganale in base alla quale talune merci possono essere ammesse sul territorio doganale di un Paese membro con esenzione condizionale, totale o parziale, dai dazi e dalle tasse all'importazione, o possono beneficiare di una restituzione dei dazi, a condizione che siano destinate a subire una lavorazione, trasformazione o riparazione e a essere successivamente esportate.
- (c) Ai fini del presente articolo, per «perfezionamento passivo» s'intende la procedura doganale in base alla quale talune merci che circolano liberamente in un territorio doganale di un Paese membro possono essere temporaneamente esportate per subire una lavorazione, trasformazione o riparazione e successivamente reimportate.

Art. 11 Libertà di transito

1. Le regolamentazioni o formalità relative al traffico in transito applicate da un Paese membro:

- (a) non sono mantenute se le circostanze o gli obiettivi che hanno motivato la loro adozione hanno cessato di esistere o hanno subito un cambiamento tale che è possibile rispondervi in un modo meno restrittivo per il commercio e ragionevolmente disponibile;
- (b) non sono applicate in modo da costituire una restrizione dissimulata al traffico in transito.

2. Il traffico in transito non è subordinato alla riscossione di tariffe o imposizioni applicate per quanto riguarda il transito, ad eccezione delle spese di trasporto o delle tariffe e imposizioni corrispondenti alle spese amministrative causate dal transito o al costo dei servizi resi.

3. I Paesi membri non cercano di adottare, né adottano né mantengono misure di autolimitazione o qualsiasi altra misura simile relativa al traffico in transito. Sono fatti salvi le regolamentazioni nazionali e gli accordi bilaterali o multilaterali esistenti e futuri relativi alla regolamentazione del trasporto e compatibili con le norme dell'OMC.
4. Ogni Paese membro accorda ai prodotti che transitano sul territorio di qualsiasi altro Paese membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato a questi prodotti se fossero trasportati dal loro luogo d'origine al loro luogo di destinazione senza passare attraverso il territorio di quest'altro Paese membro.
5. I Paesi membri sono invitati, per quanto fattibile, a mettere a disposizione un'infrastruttura fisicamente distinta (come strade, posti di ormeggio e simili) per il traffico in transito.
6. Le formalità, le prescrizioni in materia di documenti richiesti e i controlli doganali relativi al traffico in transito non sono più vincolanti del necessario per:
 - (a) identificare le merci; e
 - (b) garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di transito.
7. Dopo che le merci sono state sottoposte a una procedura di transito e ne è stato autorizzato il trasporto a partire dal punto d'origine situato sul territorio di un Paese membro, esse non sono soggette a imposizioni doganali né a inutili ritardi o restrizioni finché il transito al punto di destinazione sul territorio del Paese membro non sia stato concluso.
8. I Paesi membri non applicano alle merci in transito regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio.
9. I Paesi membri consentono e prevedono il deposito e il trattamento anticipati dei documenti e dei dati relativi al transito prima dell'arrivo delle merci.
10. Dopo che il traffico in transito è arrivato all'ufficio doganale attraverso il quale lascia il territorio di un Paese membro, questo ufficio termina tempestivamente l'operazione di transito se le prescrizioni in materia di transito sono adempiute.
11. Se un Paese membro richiede una garanzia sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento monetario o non monetario¹⁵ adeguato al traffico in transito, tale garanzia consente unicamente di assicurarsi che le prescrizioni derivanti da questo traffico in transito siano adempiute.
12. Dopo che il Paese membro ha determinato che le sue prescrizioni in materia di transito sono state adempiute, la garanzia è liberata senza indugio.
13. Ogni Paese membro accorda, compatibilmente con le sue leggi e regolamentazioni, garanzie globali comprendenti transazioni multiple per gli stessi operatori o il rinnovo delle garanzie senza liberazione per le ulteriori spedizioni.

¹⁵ Nessun punto della presente disposizione impedisce a un Paese membro di mantenere procedure esistenti in base alle quali il mezzo di trasporto può essere utilizzato come garanzia per il traffico in transito.

14. Ogni Paese membro mette a disposizione del pubblico le informazioni rilevanti che utilizza per determinare la garanzia, comprese le garanzie che coprono transazioni uniche e, per quanto fattibile, le garanzie che coprono transazioni multiple.

15. Ogni Paese membro può esigere il ricorso ai convogli doganali o alle scorte doganali per il traffico in transito unicamente in circostanze che presentano rischi elevati o se l'utilizzo di garanzie non consente di garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni doganali. Le norme generali applicabili ai convogli doganali o alle scorte doganali sono pubblicate conformemente all'articolo 1.

16. I Paesi membri si sforzano di cooperare e di coordinare le loro attività al fine di rafforzare la libertà di transito. Questa cooperazione e questo coordinamento possono includere, ma non esclusivamente, un'intesa concernente:

- (a) le imposizioni;
- (b) le formalità e le prescrizioni giuridiche; e
- (c) il funzionamento pratico del regime di transito.

17. Ogni Paese membro si sforza di nominare un coordinatore nazionale del transito al quale possono essere indirizzate tutte le richieste d'informazione e le proposte formulate da altri Paesi membri in relazione al buon funzionamento delle operazioni di transito.

Art. 12 Cooperazione doganale

1 Misure che promuovono il rispetto delle prescrizioni e la cooperazione

1.1 I Paesi membri convengono che è importante fare in modo che i negozianti conoscano i loro obblighi in materia di rispetto delle prescrizioni, incoraggiare il rispetto volontario per consentire agli importatori, in circostanze adeguate, di effettuare rettifiche senza sanzioni, e applicare misure volte a garantire il rispetto delle prescrizioni per adottare misure più severe nei confronti dei negozianti che non rispettano tali prescrizioni.¹⁶

1.2 I Paesi membri sono invitati a scambiarsi informazioni sulle migliori pratiche relative alla gestione del rispetto delle prescrizioni in materia doganale, anche tramite il Comitato. Essi sono invitati a cooperare per quanto riguarda gli orientamenti tecnici o l'assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità ai fini dell'amministrazione delle misure volte a garantire il rispetto delle prescrizioni e per migliorare l'efficacia di queste misure.

2 Scambio di informazioni

2.1 Su richiesta e fatte salve le disposizioni del presente articolo, i Paesi membri si scambiano le informazioni di cui al sottoparagrafo 6.1 lettere (b) e/o (c) ai fini della verifica di una dichiarazione d'importazione o di esportazione in determinati casi in cui vi sono motivi ragionevoli di dubitare della veridicità o dell'esattezza della dichiarazione.

¹⁶ L'obiettivo generale è di ridurre la frequenza dei casi di inosservanza e, quindi, la necessità di scambiarsi informazioni per far rispettare le esigenze.

2.2 Ogni Paese membro notifica al Comitato le coordinate del suo servizio di contatto per lo scambio di queste informazioni.

3 Verifica

Un Paese membro presenta una richiesta di informazioni soltanto dopo aver effettuato le adeguate procedure di verifica di una dichiarazione d'importazione o di esportazione e dopo aver ispezionato i documenti rilevanti disponibili.

4 Richiesta

4.1 Il Paese membro richiedente presenta al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta una richiesta scritta, in forma cartacea o elettronica, in una lingua ufficiale dell'OMC o in un'altra lingua reciprocamente convenuta, che indica:

- (a) la questione di cui si tratta, compreso, se opportuno e disponibile, il numero che identifica la dichiarazione di esportazione corrispondente alla dichiarazione d'importazione in questione;
- (b) lo scopo per il quale il Paese membro richiedente desidera ottenere le informazioni o i documenti, nonché i nomi e le coordinate delle persone alle quali si riferisce la richiesta, se tali informazioni sono note;
- (c) se il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta lo richiede, e se opportuno, la conferma¹⁷ della verifica;
- (d) le informazioni o i documenti specifici richiesti;
- (e) l'identità dell'ufficio all'origine della richiesta;
- (f) un rinvio alle disposizioni di diritto nazionale e del sistema giuridico del Paese membro richiedente che reggono l'acquisizione, la protezione, l'utilizzo, la divulgazione, la conservazione e la distruzione delle informazioni confidenziali e dei dati personali.

4.2 Se il Paese membro richiedente non è in grado di rispettare una qualsiasi disposizione del sottoparagrafo 4.1, lo specifica nella richiesta.

5 Protezione e confidenzialità

5.1 Fatto salvo il sottoparagrafo 5.2, il Paese membro richiedente:

- (a) mantiene strettamente confidenziali tutte le informazioni o i documenti forniti dal Paese membro al quale è indirizzata la richiesta e accorda loro almeno lo stesso livello di protezione e confidenzialità garantito in base al diritto nazionale e al sistema giuridico del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta, così come è descritto da quest'ultimo conformemente alle disposizioni del sottoparagrafo 6.1 lettere (b) o (c);
- (b) fornisce informazioni o documenti unicamente alle autorità doganali incaricate della questione di cui si tratta e li utilizza esclusivamente ai fini indicati

¹⁷ Possono essere incluse le informazioni rilevanti relative alla verifica effettuata in base al paragrafo 3. Queste informazioni sono soggette al livello di protezione e confidenzialità specificato dal Paese membro che effettua la verifica.

nella richiesta, a meno che il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta non convenga altrimenti per iscritto;

- (c) non divulga le informazioni o i documenti senza un'autorizzazione scritta specifica del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta;
- (d) non utilizza informazioni o documenti non verificati forniti dal Paese membro al quale è indirizzata la richiesta come elemento determinante per dissipare i dubbi in determinate circostanze;
- (e) rispetta le condizioni definite per un caso specifico da parte del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta per quanto riguarda la conservazione e la distruzione di informazioni o documenti confidenziali e di dati personali; e
- (f) su richiesta, informa il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta sulle decisioni e le azioni intraprese in merito alla questione di cui si tratta in base alle informazioni o ai documenti forniti.

5.2 Tenuto conto del suo diritto nazionale e del suo sistema giuridico, un Paese membro richiedente può non essere in grado di rispettare una qualsiasi disposizione del sottoparagrafo 5.1. In tal caso il Paese membro richiedente lo specifica nella richiesta.

5.3 Il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta accorda a qualsiasi richiesta o informazione relativa alla verifica ricevuta ai sensi del paragrafo 4 almeno lo stesso livello di protezione e confidenzialità garantito alle proprie informazioni simili.

6 Trasmissione di informazioni

6.1 Fatte salve le disposizioni del presente articolo, e tempestivamente, il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta:

- (a) risponde per iscritto, in forma cartacea o elettronica;
- (b) fornisce le informazioni specifiche menzionate nella dichiarazione d'importazione o di esportazione, o la dichiarazione, se sono disponibili, nonché una descrizione del livello di protezione e confidenzialità richiesti dal Paese membro richiedente;
- (c) su richiesta, fornisce, se disponibili, le informazioni specifiche menzionate nei documenti seguenti, o i documenti stessi, presentati a sostegno della dichiarazione d'importazione o di esportazione: fattura commerciale, distinta del carico, certificato d'origine e bolla d'accompagnamento, nella forma in cui sono stati presentati, cartacea o elettronica, nonché una descrizione del livello di protezione e confidenzialità richiesti dal Paese membro richiedente;
- (d) conferma che i documenti forniti sono copie conformi;
- (e) fornisce le informazioni o risponde in altro modo alla richiesta, per quanto possibile, entro un termine di 90 giorni dopo la data della richiesta.

6.2 Prima di fornire le informazioni, il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta può esigere, in base al suo diritto nazionale e al suo sistema giuridico, la

garanzia che le informazioni specifiche non siano utilizzate come elementi di prova nell'ambito di inchieste penali, procedure giudiziarie o altre procedure che non siano quelle doganali senza la sua autorizzazione scritta specifica. Se il Paese membro richiedente non è in grado di rispettare questa prescrizione, dovrebbe specificarlo al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta.

7 Differimento della risposta o rifiuto di rispondere a una richiesta

7.1 Un Paese membro al quale è indirizzata una richiesta può differire la sua risposta o rifiutarsi di rispondere all'intera richiesta di informazioni o a una sua parte e ne indica i motivi al Paese membro richiedente se:

- (a) la richiesta sarebbe contraria all'interesse pubblico iscritto nel diritto nazionale e nel sistema giuridico del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta;
- (b) il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico impediscono il rilascio di informazioni. In tal caso, fornisce al Paese membro richiedente una copia del rinvio specifico rilevante;
- (c) il rilascio delle informazioni sarebbe d'ostacolo all'applicazione delle leggi o interferirebbe in altro modo con un'inchiesta, un perseguimento o una procedura amministrativa o giudiziaria in corso;
- (d) il consenso dell'importatore o dell'esportatore è richiesto dal suo diritto nazionale e dal suo sistema giuridico, che reggono l'acquisizione, la protezione, l'utilizzo, la divulgazione, la conservazione e la distruzione delle informazioni confidenziali o dei dati personali, e tale consenso non è dato; o
- (e) la richiesta di informazioni è ricevuta dopo la scadenza della prescrizione giuridica del Paese membro al quale è indirizzata la richiesta relativa alla conservazione dei documenti.

7.2 Nelle circostanze previste ai sottoparagrafi 4.2, 5.2 o 6.2, l'esecuzione di una tale richiesta è affidata alla discrezione del Paese membro al quale essa è indirizzata.

8 Reciprocità

Se il Paese membro richiedente ritiene che non sarebbe in grado di rispondere a una richiesta simile che fosse presentata dal Paese membro al quale è indirizzata la richiesta, o se non ha ancora attuato il presente articolo, lo indica nella sua richiesta. L'esecuzione di una tale richiesta è affidata alla discrezione del Paese membro al quale essa è indirizzata.

9 Onere amministrativo

9.1 Nel rispondere alle richieste di informazioni il Paese membro richiedente tiene conto delle risorse necessarie e dei costi che ne derivano per il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta. Il Paese membro richiedente valuta la proporzionalità tra il suo interesse finanziario a presentare la richiesta e gli sforzi che il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta deve compiere per fornire le informazioni.

9.2 Se il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta riceve un numero ingestibile di richieste di informazioni o una richiesta di informazioni di una portata inge-

stibile da parte di uno o più Paesi membri e non è in grado di rispondere a queste richieste entro un termine ragionevole, esso può chiedere a uno o più Paesi membri richiedenti di stabilire un ordine di priorità al fine di convenire un limite fattibile tenuto conto delle risorse di cui dispone. In assenza di un approccio reciprocamente convenuto, l'esecuzione delle richieste è affidata alla discrezione del Paese membro al quale sono indirizzate in base all'ordine di priorità che avrà esso stesso stabilito.

10 Limitazioni

Il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta non è tenuto:

- (a) a modificare il modello delle sue dichiarazioni o delle sue procedure d'importazione o di esportazione;
- (b) a richiedere documenti diversi da quelli che sono stati presentati con la dichiarazione d'importazione o di esportazione e che sono menzionati al sottoparagrafo 6.1 lettera (c);
- (c) a effettuare ricerche per ottenere le informazioni;
- (d) a modificare il periodo di conservazione delle informazioni;
- (e) a utilizzare documenti cartacei se è già stata adottata la forma elettronica;
- (f) a tradurre le informazioni;
- (g) a verificare l'esattezza delle informazioni; o
- (h) a fornire informazioni che pregiudicherebbero gli interessi commerciali legittimi di talune imprese pubbliche o private.

11 Utilizzo o divulgazione non autorizzati

11.1 In caso di violazione delle condizioni di utilizzo o di divulgazione delle informazioni scambiate ai sensi del presente articolo, il Paese membro richiedente che ha ricevuto le informazioni comunica tempestivamente al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta e che ha fornito le informazioni i dettagli relativi all'utilizzo o alla divulgazione non autorizzati e:

- (a) adotta le misure necessarie per rimediare alla violazione;
- (b) adotta le misure necessarie per impedire qualsiasi violazione futura; e
- (c) notifica al Paese membro al quale è indirizzata la richiesta le misure adottate ai sensi delle lettere (a) e (b).

11.2 Il Paese membro al quale è indirizzata la richiesta può sospendere i suoi obblighi nei confronti del Paese membro richiedente ai sensi del presente articolo finché non siano state adottate le misure previste al sottoparagrafo 11.1.

12 Accordi bilaterali e regionali

12.1 Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un Paese membro di concludere o mantenere un accordo bilaterale, plurilaterale o regionale ai fini della condivisione o dello scambio di dati e informazioni doganali, anche con mezzi sicuri e rapidi, ad esempio in modo automatico o prima dell'arrivo della spedizione.

12.2 Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata in modo da modificare o da influire sui diritti o gli obblighi dei Paesi membri ai sensi di tali accordi bilaterali, plurilaterali o regionali né da reggere gli scambi di dati e informazioni doganali ai sensi di altri accordi di questo tipo.

Sezione II

Disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato per i Paesi membri in via di sviluppo e i Paesi membri meno avanzati

Art. 13 Principi generali

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 12 del presente Accordo sono attuate dai Paesi membri in via di sviluppo e dai Paesi membri meno avanzati conformemente alla presente sezione, che è basata sulle modalità convenute nell'allegato D dell'Accordo quadro del luglio 2004 (WT/L/579) e nel paragrafo 33 dell'allegato E della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).

2. Al fine di aiutare i Paesi membri in via di sviluppo e i Paesi membri meno avanzati ad attuare le disposizioni del presente Accordo, conformemente alla loro natura e alla loro portata, dovrebbero essere forniti loro assistenza e sostegno per il rafforzamento delle loro capacità.¹⁸ L'estensione e il momento dell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo sono legate alle capacità di attuazione di questi Paesi. Se un Paese membro in via di sviluppo o un Paese membro meno avanzato continua a non avere le capacità necessarie, l'attuazione della o delle disposizioni in questione non è richiesta finché queste capacità di attuazione non siano state acquisite.

3. I Paesi membri meno avanzati sono tenuti a contrarre obblighi unicamente nella misura compatibile con le esigenze dello sviluppo, delle finanze e del commercio di ciascuno di essi o con le loro capacità amministrative e istituzionali.

4. Questi principi sono applicati mediante le disposizioni stabilite nella sezione II.

Art. 14 Categorie di disposizioni

1. Vi sono tre categorie di disposizioni:

- (a) La categoria A include le disposizioni che un Paese membro in via di sviluppo o un Paese membro meno avanzato decide di attuare al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, entro il termine di un anno dopo l'entrata in vigore, secondo quanto previsto all'articolo 15.
- (b) La categoria B include le disposizioni che un Paese membro in via di sviluppo o un Paese membro meno avanzato decide di attuare a una data successiva a un periodo di transizione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 16.

¹⁸ Ai fini del presente Accordo «l'assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità» possono assumere la forma di un'assistenza tecnica o finanziaria o qualsiasi altra forma reciprocamente convenuta.

- (c) La categoria C include le disposizioni che un Paese membro in via di sviluppo o un Paese membro meno avanzato decide di attuare a una data successiva a un periodo di transizione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e che esigono l'acquisizione delle capacità di attuazione in seguito all'ottenimento dell'assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità, secondo quanto previsto all'articolo 16.

2. Ogni Paese membro in via di sviluppo o Paese membro meno avanzato stabilisce individualmente le disposizioni da includere in ciascuna delle categorie A, B e C.

Art. 15 Notifica e attuazione della categoria A

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in via di sviluppo attua i suoi obblighi della categoria A. Questi obblighi inclusi nella categoria A costituiscono quindi parte integrante del presente Accordo.

2. Un Paese membro meno avanzato può notificare al Comitato le disposizioni incluse nella categoria A entro un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Gli obblighi inclusi nella categoria A di ogni Paese membro meno avanzato costituiscono quindi parte integrante del presente Accordo.

Art. 16 : Notifica delle date definitive per l'attuazione delle categorie B e C

1. Per quanto riguarda le disposizioni che non ha incluso nella categoria A, un Paese membro in via di sviluppo può differire l'attuazione conformemente al processo indicato nel presente articolo.

Categoria B per i Paesi membri in via di sviluppo

- (a) Con l'entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in via di sviluppo notifica al Comitato le disposizioni che ha incluso nella categoria B e le rispettive date indicative per l'attuazione.¹⁹
- (b) Al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in via di sviluppo notifica al Comitato le date definitive per l'attuazione delle disposizioni che ha incluso nella categoria B. Se un Paese membro in via di sviluppo, prima della scadenza di questo termine, ritiene di necessitare di più tempo per notificare le date definitive, esso può chiedere che il Comitato gli accordi una proroga sufficiente per notificare le sue date.

Categoria C per i Paesi membri in via di sviluppo

- (c) Con l'entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in via di sviluppo notifica al Comitato le disposizioni che ha incluso nella categoria C e le rispettive date indicative per l'attuazione. A scopo di trasparenza, le notifiche presentate includono informazioni relative all'assistenza e al soste-

¹⁹ Le notifiche presentate possono includere anche le altre informazioni che il Paese membro notificante ritiene adeguate. I Paesi membri sono invitati a fornire informazioni sull'ente o l'organismo interno incaricato dell'attuazione.

gno per il rafforzamento delle capacità richieste dal Paese membro per l'attuazione.²⁰

- (d) Entro un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo i Paesi membri in via di sviluppo e i Paesi membri donatori interessati, tenuto conto degli accordi già esistenti, delle notifiche presentate ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 1 e delle informazioni presentate ai sensi della lettera (c), forniscono al Comitato le informazioni sugli accordi mantenuti o conclusi ai fini dell'assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità volte a consentire l'attuazione della categoria C.²¹ Il Paese membro in via di sviluppo partecipante informa tempestivamente il Comitato su tali accordi. Il Comitato invita inoltre i Paesi donatori non membri a fornire informazioni sugli accordi esistenti o conclusi.
 - (e) Entro 18 mesi dopo la data della trasmissione delle informazioni di cui alla lettera (d) i Paesi membri donatori e i rispettivi Paesi membri in via di sviluppo informano il Comitato sui progressi relativi all'assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità. Ogni Paese membro in via di sviluppo notifica nel contempo il suo elenco di date definitive per l'attuazione.
2. Per quanto riguarda le disposizioni che non ha incluso nella categoria A, un Paese membro meno avanzato può differire l'attuazione conformemente al processo indicato nel presente articolo.

Categoria B per i Paesi membri meno avanzati

- (a) Al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un Paese membro meno avanzato notifica al Comitato le sue disposizioni della categoria B e può notificare le rispettive date indicative per l'attuazione, tenendo conto delle flessibilità massime accordate ai Paesi membri meno avanzati.
- (b) Al più tardi due anni dopo la data di notifica di cui alla lettera (a), ogni Paese membro meno avanzato presenta una notifica al Comitato per confermare le disposizioni che ha stabilito e le date per l'attuazione. Se un Paese membro meno avanzato, prima della scadenza di questo termine, ritiene di necessitare di più tempo per notificare le date definitive, esso può chiedere che il Comitato gli accordi una proroga sufficiente per notificare le sue date.

Categoria C per i Paesi membri meno avanzati

- (c) A scopo di trasparenza e per agevolare gli accordi con i donatori, un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro meno avanzato notifica al Comitato le disposizioni che ha incluso nella categoria C, tenendo conto delle flessibilità massime accordate ai Paesi membri meno avanzati.

²⁰ I Paesi membri possono anche includere informazioni sui piani o i progetti nazionali di attuazione in materia di agevolazione degli scambi, sull'ente o l'organismo interno incaricato dell'attuazione e sugli eventuali donatori con i quali hanno concluso un accordo relativo all'assistenza.

²¹ Questi accordi sono conclusi secondo modalità reciprocamente convenute, a livello bilaterale o tramite adeguate organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 21 paragrafo 3.

- (d) Un anno dopo la data di cui alla lettera (c), i Paesi membri meno avanzati notificano le informazioni relative all'assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità di cui il Paese membro necessita per l'attuazione.²²
- (e) Al più tardi due anni dopo la notifica di cui alla lettera (d), i Paesi membri meno avanzati e i Paesi membri donatori interessati, tenendo conto delle informazioni presentate ai sensi della lettera (d), forniscono al Comitato informazioni sugli accordi mantenuti o conclusi ai fini dell'assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità volte a consentire l'attuazione della categoria C.²³ Il Paese membro meno avanzato partecipante notifica nel contempo le sue date indicative per l'attuazione dei rispettivi obblighi della categoria C contemplati dagli accordi relativi all'assistenza e al sostegno. Il Comitato invita inoltre i Paesi donatori non membri a fornire informazioni sugli accordi esistenti e conclusi.
- (f) Al più tardi 18 mesi dopo la data della trasmissione delle informazioni di cui alla lettera (e), i Paesi membri donatori interessati e i rispettivi Paesi membri meno avanzati informano il Comitato sui progressi relativi all'assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità. Ogni Paese membro meno avanzato notifica nel contempo al Comitato il suo elenco di date definitive per l'attuazione.

3. I Paesi membri in via di sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che hanno difficoltà a comunicare le date definitive per l'attuazione entro i termini indicati ai paragrafi 1 e 2, causa la mancanza di sostegno di un donatore o l'assenza di progressi relativi all'assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità, dovrebbero notificare tali difficoltà al Comitato il più presto possibile prima della scadenza dei termini. I Paesi membri convengono di cooperare per far fronte a queste difficoltà, tenendo conto delle particolari circostanze e dei problemi specifici del Paese membro interessato. Se opportuno, il Comitato avvia un'azione per far fronte a queste difficoltà, se necessario anche prorogando i termini per la notifica delle date definitive da parte del Paese membro interessato.

4. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 lettere (b) o (e) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, al paragrafo 2 lettere (b) o (f), il Segretariato invia un richiamo al Paese membro se questo non ha notificato una data stabilita per l'attuazione delle disposizioni che ha incluso nelle categorie B o C. Se il Paese membro non invoca il paragrafo 3 o, nel caso di un Paese membro in via di sviluppo, il paragrafo 1 lettera (b) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, il paragrafo 2 lettera (b), ai fini di una proroga del termine, senza tuttavia notificare una data definitiva per l'attuazione, esso attua le disposizioni entro un anno dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 lettere (b) o (e) o, nel caso di un Paese

²² I Paesi membri possono anche includere informazioni sui piani o i progetti nazionali di attuazione in materia di agevolazione degli scambi, sull'ente o l'organismo interno incaricato dell'attuazione e sugli eventuali donatori con i quali hanno concluso un accordo relativo all'assistenza.

²³ Questi accordi sono conclusi secondo modalità reciprocamente convenute, a livello bilaterale o tramite adeguate organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 21 paragrafo 3.

membro meno avanzato, al paragrafo 2 lettere (b) o (f), o il termine prorogato in base al paragrafo 3.

5. Al più tardi 60 giorni dopo le date fissate per la notifica delle date definitive per l'attuazione delle disposizioni delle categorie B e C conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 il Comitato prende nota degli allegati contenenti le date definitive di ogni Paese membro per l'attuazione delle disposizioni delle categorie B e C, comprese tutte le date fissate conformemente al paragrafo 4; tali allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 17 Meccanismo di avvertimento rapido: differimento delle date di attuazione per le disposizioni delle categorie B e C

1.

- (a) Un Paese membro in via di sviluppo o un Paese membro meno avanzato che ritiene di avere difficoltà ad attuare una disposizione che ha incluso nelle categorie B o C entro la data definitiva fissata conformemente all'articolo 16 paragrafo 1 lettere (b) o (e) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, all'articolo 16 paragrafo 2 lettere (b) o (f), dovrebbe presentare una notifica al Comitato. I Paesi membri in via di sviluppo presentano una notifica al Comitato al più tardi 120 giorni prima della scadenza del periodo di attuazione. I Paesi membri meno avanzati presentano una notifica al Comitato al più tardi 90 giorni prima di questa data.
- (b) La notifica al Comitato indica la nuova data entro la quale il Paese membro in via di sviluppo o il Paese membro meno avanzato ritiene di poter attuare la disposizione in questione. La notifica indica anche i motivi del ritardo previsto nell'attuazione. Questi motivi possono includere una necessità di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità che non ha potuto essere prevista o un'assistenza e un sostegno supplementari per contribuire al rafforzamento delle capacità.

2. Se la richiesta di un termine supplementare presentata da un Paese membro in via di sviluppo per l'attuazione non supera i 18 mesi o se la richiesta di un termine supplementare presentata da un Paese membro meno avanzato non supera i tre anni, il Paese membro richiedente può beneficiare di questa proroga senza altre azioni da parte del Comitato.

3. Se un Paese in via di sviluppo o un Paese membro meno avanzato ritiene di necessitare di una prima proroga più lunga di quella prevista al paragrafo 2 o di una seconda proroga o di un'ulteriore proroga, esso presenta al Comitato una richiesta a tale scopo contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 lettera (b), al più tardi 120 giorni nel caso di un Paese membro in via di sviluppo e 90 giorni nel caso di un Paese membro meno avanzato, prima della scadenza definitiva iniziale del periodo di attuazione o della scadenza del periodo di attuazione ulteriormente prorogato.

4. Il Comitato esamina la possibilità di acconsentire alle richieste di proroga dando prova di comprensione e tenendo conto delle circostanze specifiche in cui si trova il Paese membro che presenta la richiesta. Tali circostanze possono includere difficoltà e ritardi nell'ottenimento di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità.

Art. 18 Attuazione delle categorie B e C

1. Conformemente all'articolo 13 paragrafo 2, se un Paese membro in via di sviluppo o un Paese membro meno avanzato, dopo aver adempiuto le procedure stabilite all'articolo 16 paragrafi 1 o 2 e all'articolo 17, e se una proroga richiesta non è stata accordata o se il Paese membro in via di sviluppo o il Paese membro meno avanzato deve far fronte ad altre circostanze impreviste che impediscono la concessione di una proroga ai sensi dell'articolo 17, constata esso stesso che la sua capacità di attuare una disposizione della categoria C rimane insufficiente, tale Paese membro notifica al Comitato la sua incapacità di attuare la disposizione rilevante.
2. Il Comitato istituisce immediatamente un gruppo di esperti e, in ogni caso, entro e non oltre un termine di 60 giorni dopo che il Comitato ha ricevuto la notifica del Paese membro in via di sviluppo o del Paese membro meno avanzato interessato. Il gruppo di esperti esamina la questione e indirizza una raccomandazione al Comitato entro 120 giorni dopo la sua istituzione.
3. Il gruppo di esperti è composto da cinque persone indipendenti altamente qualificate negli ambiti dell'agevolazione degli scambi e dell'assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità. La composizione del gruppo di esperti garantisce l'equilibrio tra i cittadini di Paesi membri in via di sviluppo e di Paesi membri sviluppati. Se è coinvolto un Paese membro meno avanzato, il gruppo di esperti include almeno un cittadino di un Paese membro meno avanzato. Se il Comitato non raggiunge un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro 20 giorni dopo la sua istituzione, il direttore generale, in consultazione con il presidente del Comitato, determina la composizione del gruppo di esperti conformemente al presente paragrafo.
4. Il gruppo di esperti esamina la constatazione del Paese membro relativa alla mancanza di capacità e indirizza una raccomandazione al Comitato. Nell'esaminare la raccomandazione del gruppo di esperti concernente un Paese membro meno avanzato, il Comitato avvia, se opportuno, un'azione che faciliti l'acquisizione di capacità di attuazione sostenibili.
5. Il Paese membro non è soggetto a procedure in merito, ai sensi dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, dal momento in cui il Paese membro in via di sviluppo notifica al Comitato la sua incapacità di attuare la disposizione rilevante entro la data della prima riunione del Comitato dopo che questo ha ricevuto la raccomandazione del gruppo di esperti. Nel corso di questa riunione il Comitato esamina la raccomandazione del gruppo di esperti. Per un Paese membro meno avanzato, le procedure ai sensi dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie non si applicano per la disposizione in questione a partire dalla data in cui esso notifica al Comitato la sua incapacità di attuare la disposizione finché il Comitato non abbia preso una decisione in merito o, se questo periodo è più breve, nei 24 mesi successivi alla data della prima riunione del Comitato di cui sopra.
6. Se un Paese membro meno avanzato non è più in grado di adempiere un obbligo della categoria C, esso può informarne il Comitato e seguire le procedure stabilite nel presente articolo.

Art. 19 Trasferimento tra le categorie B e C

1. I Paesi membri in via di sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che hanno notificato le disposizioni relative alle categorie B e C possono trasferire disposizioni da una categoria all'altra presentando una notifica al Comitato. Se un Paese membro propone di trasferire una disposizione dalla categoria B alla categoria C, esso fornisce informazioni sull'assistenza e sul sostegno richiesti per rafforzare le capacità.

2. Nel caso in cui sia richiesto un termine supplementare per attuare una disposizione trasferita dalla categoria B alla categoria C, il Paese membro:

- (a) può applicare le disposizioni dell'articolo 17, compresa la possibilità di ottenere una proroga automatica; o
- (b) può chiedere al Comitato di esaminare la sua richiesta volta a ottenere un termine supplementare per attuare la disposizione e, se necessario, assistenza e sostegno per rafforzare le capacità, compresa la possibilità di un riesame e di una raccomandazione da parte del gruppo di esperti, conformemente all'articolo 18; o
- (c) se si tratta di un Paese membro meno avanzato, richiede l'approvazione del Comitato per qualsiasi nuova data di attuazione fissata a più di quattro anni dopo la data inizialmente notificata nella categoria B. Inoltre, un Paese membro meno avanzato continua a poter applicare l'articolo 17. Resta inteso che per un Paese membro meno avanzato che effettua un tale trasferimento sono richiesti assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità.

Art. 20 Proroga per l'applicazione dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

1. Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, non si applicano alla risoluzione delle controversie nei confronti di un Paese membro in via di sviluppo per quanto riguarda le disposizioni che tale Paese membro ha incluso nella categoria A.

2. Per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, non si applicano alla risoluzione delle controversie nei confronti di un Paese membro meno avanzato per quanto riguarda le disposizioni che tale Paese membro ha incluso nella categoria A.

3. Per un periodo di otto anni dall'attuazione di una disposizione relativa alle categorie B o C da parte di un Paese membro meno avanzato, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, non si applicano alla risoluzione delle controversie nei confronti di un Paese membro meno avanzato per quanto riguarda tale disposizione.

4. Nonostante la proroga per l'applicazione dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, prima di chiedere l'avvio di consultazioni conformemente agli articoli XXII o XXIII del GATT 1994, e in tutte le fasi delle procedure di risoluzione delle controversie concernenti una misura di un Paese membro meno avanzato, un Paese membro accorda particolare attenzione alla situazione specifica dei Paesi membri meno avanzati. A questo proposito, i Paesi membri danno prova di moderazione nel sollevare questioni concernenti Paesi membri meno avanzati ai sensi dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

5. Su richiesta, durante la proroga accordata ai sensi del presente articolo, ogni Paese membro accorda agli altri Paesi membri adeguate possibilità di discussione sulle questioni relative all'attuazione del presente Accordo.

Art. 21 Assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità

1. I Paesi membri donatori convengono sulla necessità di agevolare l'assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità forniti ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi membri meno avanzati, a condizioni reciprocamente convenute sul piano bilaterale o tramite adeguate organizzazioni internazionali. L'obiettivo è di aiutare i Paesi membri in via di sviluppo e i Paesi membri meno avanzati ad attuare le disposizioni della sezione I del presente Accordo.

2. Considerate le particolari esigenze dei Paesi membri meno avanzati, dovrebbero essere forniti a questi Paesi un'assistenza e un sostegno mirati per aiutarli a rafforzare in modo sostenibile la loro capacità di adempiere i loro obblighi. Tramite i meccanismi di cooperazione allo sviluppo pertinenti e conformi ai principi di assistenza tecnica e di sostegno per il rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 3, i partner di sviluppo si sforzano di fornire assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità in quest'ambito senza compromettere le priorità previste in materia di sviluppo.

3. Nel fornire assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo i Paesi membri si sforzano di applicare i seguenti principi:

- (a) tenere conto, nell'ambito dello sviluppo globale dei Paesi e delle regioni beneficiari e, se pertinente e opportuno, dei programmi di riforma e di assistenza tecnica in corso;
- (b) includere, se pertinente e opportuno, attività volte a far fronte alle difficoltà incontrate a livello regionale e sub-regionale e promuovere l'integrazione a questi livelli;
- (c) garantire che le attività di riforma in corso nel settore privato in materia di agevolazione degli scambi siano prese in considerazione nelle attività di assistenza;
- (d) promuovere il coordinamento tra i Paesi membri, tra le altre istituzioni rilevanti e tra gli uni e gli altri, comprese le comunità economiche regionali, affinché l'assistenza sia il più possibile efficace e produca un massimo di risultati. A tale scopo:

- (i) il coordinamento, principalmente nel Paese o nella regione in cui deve essere fornita l'assistenza, tra Paesi membri partner e donatori e tra donatori bilaterali e multilaterali, dovrebbe essere volto a evitare sovrapposizioni e doppioni nei programmi di assistenza e incoerenze nelle attività di riforma, mediante uno stretto coordinamento degli interventi in materia di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità;
 - (ii) per i Paesi membri meno avanzati, il Quadro integrato rafforzato per l'assistenza relativa al commercio a favore dei Paesi meno avanzati dovrebbe rientrare in questo processo di coordinamento; e
 - (iii) i Paesi membri dovrebbero inoltre promuovere un coordinamento interno tra i loro funzionari incaricati del commercio e dello sviluppo, nelle capitali e a Ginevra, per l'attuazione del presente Accordo e per l'assistenza tecnica.
- (e) incoraggiare l'utilizzo delle strutture di coordinamento esistenti nei Paesi e nelle regioni, come le tavole rotonde e i gruppi consultivi, al fine di coordinare e monitorare le attività di attuazione; e
- (f) invitare i Paesi membri in via di sviluppo a contribuire al rafforzamento delle capacità di altri Paesi membri in via di sviluppo e Paesi membri meno avanzati e considerare, se possibile, l'eventualità di sostenere tali attività.
4. Il Comitato tiene almeno un'apposita sessione all'anno per:
- (a) discutere di tutti i problemi relativi all'attuazione di disposizioni o parti di disposizioni del presente Accordo;
 - (b) esaminare i progressi relativi all'assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità a sostegno dell'attuazione del presente Accordo, anche per quanto riguarda i Paesi membri in via di sviluppo o i Paesi membri meno avanzati che non ne beneficino in modo adeguato;
 - (c) scambiarsi esperienze e informazioni sui programmi di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità e sui programmi di attuazione in corso, comprese le difficoltà incontrate e i successi ottenuti;
 - (d) esaminare le notifiche presentate dai donatori ai sensi dell'articolo 22; e
 - (e) esaminare il funzionamento del paragrafo 2.

Art. 22 Informazioni concernenti l'assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità che devono essere presentate al Comitato

1. Al fine di garantire trasparenza ai Paesi membri in via di sviluppo e ai Paesi membri meno avanzati in merito all'assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità volte all'attuazione della sezione I, ogni Paese membro donatore che fornisce il proprio aiuto per l'attuazione del presente Accordo a questi Paesi presenta al Comitato, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo e in seguito ogni anno, le seguenti informazioni concernenti l'assistenza e il sostegno per il

rafforzamento delle capacità che ha erogato nei 12 mesi precedenti e, se tali informazioni sono disponibili, che si è impegnato a stanziare nei 12 mesi successivi²⁴:

- (a) una descrizione dell'assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità;
- (b) lo stato di avanzamento e gli importi stanziati/erogati;
- (c) le procedure di erogazione in materia di assistenza e sostegno;
- (d) il Paese membro o, eventualmente, la regione beneficiari; e
- (e) l'organismo incaricato dell'attuazione del Paese membro che fornisce assistenza e sostegno.

Le informazioni sono fornite secondo il modello che compare nell'allegato 1. Nel caso dei membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (denominata nel presente Accordo «OCSE»), possono basarsi sulle informazioni rilevanti del Sistema di notifica dei Paesi creditori dell'OCSE. I Paesi membri in via di sviluppo che si dichiarano in grado di fornire assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità sono invitati a trasmettere le informazioni di cui sopra.

2. I Paesi membri donatori che forniscono assistenza a Paesi membri in via di sviluppo e a Paesi membri meno avanzati comunicano al Comitato:

- (a) i servizi di contatto dei loro organismi incaricati di fornire assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità in relazione all'attuazione della sezione I del presente Accordo, comprese, per quanto fattibile, informazioni su questi servizi di contatto nel Paese o nella regione in cui devono essere forniti l'assistenza e il sostegno; e
- (b) informazioni sui processi e i meccanismi di richiesta di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità.

I Paesi membri in via di sviluppo che si dichiarano in grado di fornire assistenza e sostegno sono invitati a fornire le informazioni di cui sopra.

3. I Paesi membri in via di sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che intendono chiedere assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità in materia di agevolazione degli scambi forniscono al Comitato informazioni sul o sui servizi di contatto del o dei servizi incaricati di coordinare l'assistenza e il sostegno e di stabilirne le priorità.

4. I Paesi membri possono fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 tramite siti Internet e aggiornano le informazioni secondo la necessità. Il Segretariato mette tutte queste informazioni a disposizione del pubblico.

5. Il Comitato invita le organizzazioni internazionali e regionali rilevanti (quali il Fondo monetario internazionale, l'OCSE, la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, l'OMD, le Commissioni regionali dell'ONU, la Banca mondiale, o i loro organi sussidiari, e le banche per lo sviluppo regionale) e altri organismi di cooperazione a fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4.

²⁴ Le informazioni fornite rispecchiano il fatto che l'assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità sono determinati dalla richiesta.

Sezione III

Disposizioni istituzionali e disposizioni finali

Art. 23 Disposizioni istituzionali

1 Comitato per l'agevolazione degli scambi

1.1 È istituito un Comitato per l'agevolazione degli scambi.

1.2 Il Comitato è aperto alla partecipazione di tutti i Paesi membri ed elegge il proprio presidente. Si riunisce in funzione della necessità e conformemente alle disposizioni rilevanti del presente Accordo, ma almeno una volta all'anno, per dare ai Paesi membri la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento del presente Accordo o alla realizzazione dei suoi obiettivi. Il Comitato assume le responsabilità che gli vengono affidate in base al presente Accordo o dai Paesi membri. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

1.3 Il Comitato può istituire gli organi sussidiari necessari. Tutti questi organi fanno rapporto al Comitato.

1.4 Il Comitato elabora, se opportuno, procedure per lo scambio, da parte dei Paesi membri, delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche.

1.5 Il Comitato mantiene strette relazioni con altre organizzazioni internazionali, come l'OMD, nell'ambito dell'agevolazione degli scambi, al fine di ottenere la migliore consulenza possibile per l'attuazione e l'amministrazione del presente Accordo e al fine di evitare inutili sovrapposizioni delle attività. A tale scopo, il Comitato può invitare rappresentanti di queste organizzazioni o loro organi sussidiari:

- (a) ad assistere alle riunioni del Comitato; e
- (b) a discutere questioni specifiche relative all'attuazione del presente Accordo.

1.6 Il Comitato esamina il funzionamento e l'attuazione del presente Accordo dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore e, in seguito, periodicamente.

1.7 I Paesi membri sono invitati a sottoporre al Comitato le questioni relative all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.

1.8 Il Comitato incoraggia e facilita le discussioni tra i Paesi membri su questioni specifiche soggette al presente Accordo al fine di giungere tempestivamente a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2 Comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi

Ogni Paese membro istituisce e/o mantiene un comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi, o designa un meccanismo esistente, per agevolare nel contempo il coordinamento e l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo sul piano interno.

Art. 24 Disposizioni finali

1. Ai fini del presente Accordo, con il termine «Paese membro» s'intende anche l'autorità competente del Paese membro.
2. Tutte le disposizioni del presente Accordo sono vincolanti per tutti i Paesi membri.
3. I Paesi membri attuano il presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. I Paesi membri in via di sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che scelgono di ricorrere alle disposizioni della sezione II attuano il presente Accordo conformemente alla sezione II.
4. Un Paese membro che accetta il presente Accordo dopo la sua entrata in vigore attua i suoi obblighi delle categorie B e C, con decorso dei termini rilevanti a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
5. I Paesi membri che fanno parte di un'unione doganale o di un accordo economico regionale possono adottare approcci regionali per contribuire all'attuazione dei loro obblighi ai sensi del presente Accordo, anche attraverso l'istituzione di organismi regionali e il ricorso a tali organismi.
6. Nonostante la Nota generale sull'interpretazione dell'allegato 1A dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nessuna disposizione del presente Accordo è interpretata nel senso di una riduzione degli obblighi dei Paesi membri previsti dal GATT 1994. Inoltre, nessuna disposizione del presente Accordo è interpretata nel senso di una riduzione dei diritti e degli obblighi dei Paesi membri previsti dall'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio e dall'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.
7. Tutte le eccezioni e le esenzioni²⁵ ai sensi del GATT 1994 si applicano alle disposizioni del presente Accordo. Le deroghe applicabili al GATT 1994 o a una qualsiasi delle sue Parti, accordate conformemente agli articoli IX:3 e IX:4 dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e tutte le relative modifiche intervenute alla data di entrata in vigore del presente Accordo si applicano alle disposizioni di quest'ultimo.
8. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nell'ambito del presente Accordo, salvo espressa disposizione contraria del presente Accordo.
9. Senza il consenso degli altri Paesi membri non possono essere formulate riserve in merito a una qualsiasi disposizione del presente Accordo.
10. Gli obblighi della categoria A assunti dai Paesi membri in via di sviluppo e dai Paesi membri meno avanzati e allegati al presente Accordo conformemente all'articolo 15 paragrafi 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.

²⁵ Sono inclusi gli articoli V:7 e X:1 del GATT 1994 e la nota supplementare relativa all'articolo VIII del GATT 1994.

11. Gli obblighi delle categorie B e C assunti dai Paesi membri in via di sviluppo e dai Paesi membri meno avanzati di cui il Comitato ha preso atto e allegati al presente Accordo conformemente all'articolo 16 paragrafo 5 costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Modello di notifica ai sensi del dell'articolo 22 paragrafo 1

Paese membro donatore:

Periodo coperto dalla notifica:

Descrizione dell'assistenza tecnica e finanziaria e delle risorse per il rafforzamento delle capacità	Stato di avanzamento e importi stanziati/erogati	Paese/regione beneficiari (se necessario)	Organismo incaricato dell'attuazione del Paese membro che fornisce assistenza	Procedure di erogazione dell'assistenza
---	--	---	---	---

concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimentidel 14 gennaio 2015

1 Punti essenziali dell'Accordo**1.1 Situazione iniziale**

Il 3 giugno 2014 la Svizzera ha firmato, con riserva di ratifica, un nuovo Accordo bilaterale concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (APPI) con la Georgia.

Il nuovo APPI con la Georgia è uno strumento moderno che riflette il desiderio delle Parti contraenti, basato sul rispetto del diritto internazionale, di garantire un clima d'investimento stabile e favorevole ai capitali esteri e di contribuire così allo sviluppo sostenibile.

Lo scopo degli APPI è di garantire una protezione contrattuale contro i rischi non commerciali agli investimenti effettuati nei Paesi partner da persone fisiche e da imprese svizzere nonché a quelli effettuati in Svizzera da investitori dei Paesi partner. Sono in particolare interessate le discriminazioni statali nei confronti degli investitori nazionali, le espropriazioni illecite e le restrizioni ai trasferimenti di redditi e di altri importi legati all'investimento. Le procedure di composizione delle controversie consentono, se necessario, di ricorrere all'arbitrato internazionale per garantire l'applicazione delle norme contrattuali. Concludendo un APPI le Parti contraenti migliorano le condizioni quadro della propria piazza economica, rendendola pertanto maggiormente attrattiva per gli investimenti internazionali.

Da lungo tempo l'investimento internazionale ricopre un ruolo di primo piano per la Svizzera. Il volume di investimenti diretti all'estero (oltre 1072 mia. di franchi alla fine del 2013) e il numero di posti di lavoro offerti all'estero da imprese svizzere (più di 2,9 mio.) danno prova, nel confronto internazionale, di un livello straordinario. Nello stesso anno gli investimenti diretti esteri in Svizzera hanno raggiunto 688 miliardi di franchi offrendo lavoro a più di 440 000 persone.

La globalizzazione dell'economia dimostra che gli investimenti internazionali costituiscono un fattore di crescita e di sviluppo determinante per la maggior parte delle economie nazionali. La Svizzera, essendo un importante Paese d'origine di investimenti diretti internazionali, ha interesse a creare condizioni quadro favorevoli alle attività delle sue imprese all'estero e a offrire loro una protezione giuridica efficace. Le piccole e medie imprese che, sempre più spesso, ripartiscono geograficamente le loro attività dipendono maggiormente dalle condizioni quadro garantite dagli accordi tra gli Stati per i loro investimenti all'estero. Tuttavia, in questo settore manca ancora un dispositivo normativo universale paragonabile a quello degli accordi dell'OMC per il commercio internazionale. Istituiti per colmare questa lacuna, gli APPI costituiscono uno strumento importante della politica economica esterna

svizzera, soprattutto nei confronti dei Paesi non membri dell'OCSE. Il fatto che attualmente l'iniziativa di negoziare simili accordi provenga spesso da Paesi in via di sviluppo o da Paesi in transizione dimostra la presenza di un interesse reciproco.

Dal 1961 a oggi la Svizzera ha concluso 131 APPI, di cui 117 sono già in vigore. Dal 2004 gli APPI sono sottoposti per approvazione al Parlamento, di norma unitamente al rapporto annuale sulla politica economica esterna.¹

1.2 Svolgimento dei negoziati

L'Accordo con la Georgia è stato negoziato e parafato una prima volta nel 1997. La Georgia ha tuttavia richiesto in seguito varie modifiche all'accordo parafato, il che ha dato avvio a scambi, negoziati e incontri tra le Parti contraenti che sono proseguiti per diversi anni. Dopo un'ultima tornata negoziale, tenutasi a Berna nell'aprile 2014, i negoziati in vista di un nuovo APPI si sono conclusi in forma scritta in data 11 maggio 2014. L'Accordo è stato firmato il 3 giugno 2014 a Tbilisi.

1.3 Sintesi del contenuto dell'Accordo

Gli APPI conclusi dalla Svizzera negli ultimi anni sono molto simili a livello di contenuto. Il testo negoziato con la Georgia contiene i principi fondamentali difesi dal nostro Paese in quest'ambito, come quelli in materia di non-discriminazione, di libero trasferimento del capitale e dei redditi dell'investimento e di espropriazione². Rispetto agli APPI conclusi finora dalla Svizzera, l'Accordo con la Georgia contiene disposizioni aggiuntive per garantire la coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la trasparenza nelle procedure d'arbitrato internazionale.

1.4 Valutazione

Ex repubblica dell'ex-URSS e Paese indipendente dal 1991, nell'ultimo decennio la Georgia ha avviato importanti riforme economiche che mirano a un'ampia liberalizzazione. Gli sforzi compiuti le hanno permesso un tasso di crescita economica sostenuto, in media superiore al 9 per cento all'anno nel periodo 2004–2007. Il conflitto con la Russia e la debole crescita a livello mondiale hanno avuto ripercussioni negative sullo sviluppo economico del Paese tra il 2008 e il 2010. Nel 2011 e 2012 la Georgia ha di nuovo raggiunto tassi di crescita notevoli (rispettivamente 7,1 % e 6,1 %). Inoltre, nel *Doing Business Index* della Banca mondiale, la Georgia è passata dal 113° posto nel 2003 al 15° nel 2014 (stato: ottobre 2014).

Le esportazioni svizzere verso la Georgia hanno conosciuto un costante aumento negli ultimi anni, in particolare nel 2012, quando hanno quasi toccato i 50 milioni di franchi. I prodotti farmaceutici, i macchinari e gli strumenti medici sono i settori che hanno beneficiato del maggiore incremento. Le esportazioni dalla Georgia in Sviz-

¹ Cfr. messaggio del 22 settembre 2006 concernente gli Accordi di promozione e di protezione reciproca degli investimenti con la Serbia e Montenegro, la Guyana, l'Azerbaijan, l'Arabia Saudita e la Colombia, n. 1.3 (FF **2006** 7767 7774)

² Ibidem

zera sono ancora modeste. Per quanto riguarda gli investimenti esteri, i flussi d'investimento tra il nostro Paese e la Georgia sono attualmente limitati.

In tale contesto l'Accordo con la Georgia aumenterà la certezza del diritto per gli investitori svizzeri già presenti o che intendono operare nel Paese e favorirà i flussi d'investimento tra le due Parti. L'accordo contiene standard di protezione moderni, che promuovono i flussi d'investimento e corrispondono al tempo stesso agli obiettivi dello sviluppo sostenibile prevedendo anche una maggiore trasparenza delle procedure di arbitrato.

1.5 Consultazione

Secondo l'articolo 3 della legge del 18 marzo 2005³ sulla consultazione (LCo), i trattati internazionali che non sottostanno a referendum e non riguardano interessi essenziali dei Cantoni non sono oggetto di una procedura di consultazione, a meno che non si tratti di progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Il presente Accordo non sottostà a referendum (cfr. n. 5.3) e non concerne interessi essenziali dei Cantoni. L'Accordo, il cui contenuto e l'importanza finanziaria, politica ed economica corrispondono essenzialmente a quelli di altri APPI conclusi in precedenza dalla Svizzera⁴, non riveste una portata particolare ai sensi della LCo. La sua esecuzione non è affidata a organi esterni all'Amministrazione federale. Per tali motivi, non è stato necessario organizzare una procedura di consultazione.

2 Commento ai singoli articoli

Preambolo

Descrivendo l'oggetto e gli obiettivi della cooperazione tra le Parti contraenti, il preambolo fornisce le linee guida per l'interpretazione dell'Accordo. In esso si legge che la creazione di condizioni favorevoli per gli investimenti bilaterali e la protezione di questi ultimi va di pari passo con gli altri obiettivi perseguiti dagli Stati per il benessere della propria popolazione. L'Accordo ravvisa la necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti per promuovere la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile dei due Stati, obiettivo che le Parti intendono perseguire nel rispetto delle norme riguardanti la salute, la sicurezza, il lavoro e l'ambiente. Sottolineando il sostegno reciproco delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro, le Parti riaffermano il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Le Parti incoraggiano inoltre gli investitori a rispettare le norme e i principi di responsabilità sociale d'impresa riconosciuti a livello internazionale. Infine, esse confermano il loro impegno nella prevenzione e nella lotta alla corruzione.

³ RS 172.061

⁴ FF 2006 7767

Art. 1 Definizioni

L'articolo 1 dell'Accordo contiene le definizioni dei principali termini utilizzati nell'Accordo, in particolare le nozioni di investimento, di redditi e di investitore (persona fisica o giuridica) e la nozione di territorio delle Parti contraenti. In questa disposizione è contemplato anche il principio del controllo dell'investimento ad opera di un investitore dell'altra Parte contraente (par. 1 lett. c), vale a dire che anche gli investimenti indiretti sono coperti dall'Accordo. Di conseguenza, un ente giuridico non costituito secondo la legislazione di una Parte contraente ma effettivamente controllato da persone fisiche o da persone giuridiche di una Parte contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo.

Art. 2 Campo d'applicazione

Secondo questa disposizione, l'Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alla sua legislazione, da investitori dell'altra Parte contraente, anche prima della sua entrata in vigore. Non si applica alle controversie risultanti da eventi anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 3 Promozione, autorizzazione

Il paragrafo 1 sottolinea la volontà di ciascuna Parte contraente di promuovere gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio. Il paragrafo 2 sancisce l'impegno delle Parti a facilitare, conformemente alla propria legislazione, il rilascio delle necessarie autorizzazioni relative agli investimenti, in particolare per l'esecuzione di contratti di licenza, d'assistenza commerciale e per le attività di consulenti e di esperti. In base al paragrafo 3, le Parti contraenti riconoscono che è inappropriato indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi, regolamentazioni e norme in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti. Si tratta di una nuova disposizione che non figurava negli APPI conclusi finora dalla Svizzera e mira a una maggiore coerenza con lo sviluppo sostenibile.

Art. 4 Protezione, trattamento

Le Parti contraenti si impegnano a garantire agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un *trattamento giusto ed equo*, nonché una protezione e una sicurezza integrali (par. 1).

I paragrafi 2 e 3 prevedono la concessione del *trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita* sia agli investimenti sia agli investitori stessi, ad eccezione (par. 4) dei privilegi accordati a uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune o di un accordo per evitare la doppia imposizione (par. 4). Si precisa infine che il trattamento della nazione più favorita derivante da questo articolo non comprende i meccanismi di risoluzione delle controversie relative agli investimenti previsti dal presente Accordo o da altri accordi internazionali stipulati dalla Parte contraente interessata (par. 5). Ciò significa che un investitore non può rivendicare l'applicazione di norme procedurali derivanti da un altro accordo internazionale nel caso di una procedura arbitrale tra investitore e Stato secondo l'articolo 10.

Art. 5 Libero trasferimento

Il paragrafo 1 garantisce il libero trasferimento degli importi relativi all'investimento di un investitore dell'altra Parte contraente, in particolare dei redditi, dei rimborsi di prestiti, degli apporti supplementari di capitale necessari al mantenimento o allo sviluppo dell'investimento e dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell'investimento. Il paragrafo 2 precisa che sono ammesse l'applicazione in buona fede delle legislazioni delle Parti contraenti in materia fiscale e di protezione dei creditori e l'attuazione di decisioni giudiziarie o amministrative.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

Eventuali misure di espropriazione, nazionalizzazione o qualsiasi altra misura analoga o con effetti equivalenti sono possibili soltanto se le Parti contraenti osservano le condizioni previste, quali l'esistenza di un interesse pubblico, la non-discriminazione, la conformità alle prescrizioni legali e il versamento all'investitore di un indennizzo effettivo e adeguato, che ammonterà al valore di mercato dell'investimento e sarà versato senza indugio.

In caso di perdite causate da conflitti armati o disordini civili (par. 2), l'investitore beneficia di un trattamento conforme alle disposizioni dell'articolo 4, tra cui il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita. Quest'ultima disposizione non è tuttavia applicabile alle perdite causate da un conflitto anteriore all'entrata in vigore dell'Accordo, conformemente all'articolo 2.

Art. 7 Principio di surrogazione

La surrogazione nei diritti dell'investitore riguarda il caso del pagamento effettuato in virtù di un contratto di assicurazione contro i rischi non commerciali stipulato da un investitore di una Parte contraente.

Art. 8 Rifiuto di concedere vantaggi

Una Parte contraente può rifiutarsi di concedere i vantaggi derivanti dall'Accordo a un investitore dell'altra Parte contraente e ai suoi investimenti se si tratta di una persona giuridica di quest'ultima che non esercita un'importante attività commerciale sul territorio dell'altra Parte contraente e se è detenuta o controllata da persone di uno Stato terzo o della Parte contraente che nega la concessione di vantaggi.

Art. 9 Diritto di regolamentare

Il paragrafo 1 stabilisce che le disposizioni dell'Accordo non impediscono alle Parti contraenti di adottare misure compatibili con l'Accordo che perseguano l'interesse pubblico, in particolare in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente. Ciò significa che devono essere rispettati alcuni principi fondamentali, vale a dire i principi di non-discriminazione e di proporzionalità. Inoltre, le misure adottate non devono essere attuate in maniera arbitraria o costituire una restrizione dissimulata degli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente (par. 2). Questa è una nuova disposizione che non figurava negli APPI conclusi finora dalla Svizzera e che persegue la coerenza con lo sviluppo sostenibile.

Art. 10 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

Secondo questo primo tassello del meccanismo di risoluzione delle controversie, l'investitore e lo Stato ospitante devono adoperarsi, in un primo tempo, per risolvere la controversia in via amichevole (par. 1). Se non si giunge a una soluzione, l'investitore può affidarsi alle giurisdizioni competenti del Paese ospitante o rivolgersi all'arbitrato internazionale; in quest'ultimo caso può scegliere tra l'arbitrato internazionale secondo le norme del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (CIRCI)⁵ e l'arbitrato *ad hoc* presso un tribunale costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) (par. 2).

In caso di arbitrato internazionale (CIRCI o UNCITRAL) si applica il nuovo regolamento dell'UNCITRAL sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati fondato su trattati, in vigore dal 1° aprile 2014 (par. 3). Si tratta del primo APPI della Svizzera (e, per quanto noto, del primo APPI a livello mondiale) con un rinvio a tale regolamento che prevede una maggiore trasparenza in merito alle procedure di arbitrato. Pertanto, tutti i documenti importanti quali notifiche d'arbitrato, atti scritti e altre dichiarazioni o conclusioni scritte delle parti in causa nonché ordinanze, decisioni e sentenze del tribunale arbitrale sono messe a disposizione del pubblico. In linea di principio le udienze del tribunale arbitrale sono pubbliche e quest'ultimo può autorizzare terzi a presentare osservazioni scritte (*amicus curiae briefs*). Tale regolamento prevede tuttavia delle eccezioni alla trasparenza nel caso di informazioni confidenziali o protette quali le informazioni commerciali riservate o le informazioni la cui divulgazione comprometterebbe l'applicazione delle leggi.

Il consenso delle Parti a sottoporre all'arbitrato internazionale le controversie sugli investimenti è espressamente sancito nell'Accordo (par. 4). Questa parte del meccanismo di risoluzione delle controversie non potrà più essere invocata se sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui è venuta a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza dei fatti all'origine della controversia (par. 5). Infine, la sentenza arbitrale è considerata definitiva e vincolante per le parti in causa ed è eseguita conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata (par. 9).

Art. 11 Controversie tra le Parti contraenti

Il secondo tassello del meccanismo di risoluzione delle controversie concerne l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo. Anche per le controversie di tale natura sono previste due fasi: la conduzione di consultazioni (par. 1) e, in assenza di una soluzione amichevole, il ricorso a un tribunale arbitrale, costituito secondo le disposizioni del presente articolo (par. 2-7).

Art. 12 Altri obblighi

Gli obblighi del Paese ospitante derivanti dalla legislazione nazionale o dal diritto internazionale che risultano più favorevoli per gli investimenti degli investitori dell'altra Parte rispetto al trattamento previsto dall'Accordo devono essere rispettati (par. 1).

⁵ Istituzione autonoma fondata dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 (RS 0.975.2) e appartenente al gruppo della Banca Mondiale.

Gli obblighi specifici contratti dallo Stato ospitante nell'esercizio della sua autorità sovrana nei confronti di un investimento effettuato sul suo territorio da un investitore dell'altra Parte contraente e sui quali l'investitore poteva contare in buona fede nel momento in cui ha effettuato o modificato l'investimento – ad esempio i contratti con i quali lo Stato ospitante concede a un investitore prestazioni o condizioni particolari, soprattutto in materia di trattamento fiscale – devono essere rispettati (par. 2). Questa disposizione permette all'investitore di far valere, fondandosi sull'Accordo, obblighi dello Stato ospitante che possono avere influito in modo decisivo sulla sua decisione di operare l'investimento in questione.

Art. 13 Modifiche ed emendamenti

Le Parti contraenti possono, di comune accordo, apportare modifiche o emendamenti al presente Accordo.

Art. 14 Disposizioni finali

L'Accordo è concluso per una durata iniziale di dieci anni ed è rinnovabile tacitamente per periodi di due anni, a meno che non sia denunciato da una delle Parti contraenti con una notifica scritta all'altra Parte contraente con un preavviso di sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un periodo successivo. In caso di denuncia dell'Accordo, le disposizioni degli articoli 1–11 saranno ancora applicate per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della sua scadenza.

Protocollo

L'Accordo è corredato di un protocollo in cui si precisa che, in caso di surrogazione nei diritti dell'investitore in virtù di un contratto di assicurazione, non è autorizzato il doppio indennizzo dell'investitore. Il protocollo specifica inoltre, in relazione all'articolo 10 paragrafo 7 («la Parte contraente che è parte in causa non può eccepire la sua immunità»), che il riferimento all'immunità riguarda chiaramente l'immunità giurisdizionale.

3 **Ripercussioni**

3.1 **Ripercussioni per la Confederazione**

3.1.1 **Ripercussioni finanziarie**

La conclusione dell'Accordo non ha alcuna ripercussione sulle finanze della Confederazione. Non si può tuttavia escludere che la Svizzera sia un giorno coinvolta – dalla Georgia o da un investitore georgiano – in una procedura di risoluzione delle controversie contro l'altra Parte contraente (cfr. n. 2 art. 10 e 11) o sia chiamata ad avviare una procedura formale di risoluzione delle controversie per far valere i suoi diritti, il che potrebbe avere determinate ripercussioni finanziarie. In tal caso spetterebbe al nostro Consiglio stabilire chi debba farsi carico di tali spese.⁶

⁶ Cfr. messaggio 22 settembre 2006, n. 3.1, nota 10 (FF 2006 7767 7784).

3.1.2 Ripercussioni per il personale

La conclusione dell'Accordo non ha alcuna ripercussione sul personale della Confederazione.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La conclusione dell'Accordo non ha alcuna ripercussione sulle finanze e sull'effettivo del personale dei Cantoni e dei Comuni.

3.3 Ripercussioni per l'economia

L'importanza economica degli APPI risiede nel fatto che essi forniscono una base di diritto internazionale pubblico alle nostre relazioni d'investimento con i Paesi partner, accrescendo la certezza giuridica degli investitori e riducendo il rischio che vengano discriminati o svantaggiati in altro modo.

L'impatto economico degli accordi di protezione degli investimenti non può essere quantificato in base ai modelli di valutazione applicati alle convenzioni di doppia imposizione o agli accordi di libero scambio, per i quali sono disponibili dati cifrati in materia di dazi doganali o entrate fiscali. Come già detto, l'importanza economica di tali accordi si fa sempre maggiore con l'avanzare della globalizzazione, in particolare per la Svizzera viste le dimensioni ridotte del mercato interno. Sostenendo le nostre imprese – specialmente le PMI – che affrontano la concorrenza internazionale investendo all'estero, gli APPI rafforzano la competitività della piazza economica svizzera.

3.4 Ripercussioni per la società e l'ambiente

Il concetto di sostenibilità richiede una presa in considerazione equilibrata di tre dimensioni: la capacità economica, la responsabilità ecologica e la solidarietà sociale.⁷ Benché l'obiettivo prioritario degli APPI come strumenti di politica economica esterna sia la dimensione economica, questi accordi tengono conto anche della dimensione sociale e ambientale e quindi delle esigenze in materia di sostenibilità.

L'attività economica richiede risorse e manodopera, il che produce degli effetti sull'ambiente e sulla società. Il concetto di sostenibilità implica l'esigenza di rafforzare la capacità economica e il benessere, mantenendo tuttavia l'impatto ambientale e il consumo di risorse a un livello ragionevole a lungo termine, o di raggiungere tale livello, ma anche di garantire o migliorare la coesione sociale.⁸ L'estensione dell'influenza degli investimenti sulle norme ambientali negli Stati contraenti è determinata, da un lato, dalla legislazione nazionale e, dall'altro, dai settori nei quali sono effettuati gli investimenti (ad es. investimenti secondo metodi di produzione rispettosi dell'ambiente o in settori con un maggiore impatto ambientale). Favorendo

⁷ Rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, n. 1.5 (FF 2010 393 429).

⁸ Rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, n. 1.1 (FF 2010 393 406).

il trasferimento di capitale, tecnologie e know-how nei Paesi in via di sviluppo e in transizione si creano posti di lavoro, il che si ripercuote positivamente sull'economia locale e mira a favorire lo sviluppo sostenibile.

L'Accordo con la Georgia contiene disposizioni finalizzate ad attuare in modo coerente la dimensione economica e gli obiettivi sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile. Nel preambolo dell'Accordo le Parti contraenti riconoscono la necessità di ricorrere all'investimento per promuovere il loro sviluppo sostenibile e si dicono persuase di poter raggiungere gli obiettivi perseguiti dall'Accordo nel rispetto della legislazione relativa alla salute, alla sicurezza, al lavoro e all'ambiente, affermando al contempo il sostegno reciproco delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro a questo proposito. Le Parti confermano anche il loro impegno per il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Secondo l'articolo 2 dell'APPI, sono protetti solo gli investimenti effettuati in conformità con la legislazione dello Stato ospitante, inclusa quella in ambito sociale e ambientale. Inoltre, all'articolo 3 paragrafo 3 le Parti riconoscono che è inappropriato indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi, regolamentazioni e norme in materia di salute e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti. Infine, secondo l'articolo 9, la possibilità per gli Stati contraenti di legiferare non è limitata dall'APPI, poiché le Parti sono libere di adottare misure d'interesse pubblico, anche in ambito ambientale. L'accordo protegge pertanto solo gli investimenti che rispettano la legislazione dello Stato ospitante, comprese le norme ambientali, e non impedisce alle Parti di mantenere o modificare i propri standard di protezione ambientale. L'inclusione di queste disposizioni nell'Accordo con la Georgia permette dunque di rafforzare la coerenza con lo sviluppo sostenibile.

4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1 Programma di legislatura

Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012⁹ sul programma di legislatura 2011–2015 né nel decreto federale del 15 giugno 2012¹⁰ sul programma di legislatura 2011–2015. È tuttavia conforme al tenore degli indirizzi politici 1 e 2, e in particolare all'obiettivo 10 («Lo sviluppo della strategia economica esterna prosegue») del programma di legislatura 2011–2015.

4.2 Strategie nazionali del Consiglio federale

Il presente Accordo si inserisce nella strategia di politica economica esterna esposta dal nostro Consiglio nel 2004¹¹ e nel 2011¹².

⁹ FF 2012 305

¹⁰ FF 2012 6413

¹¹ Rapporto del 12 gennaio 2005 sulla politica economica esterna 2004, n. 1 (FF 2005 949 962), n. 1

¹² Rapporto dell'11 gennaio 2012 sulla politica economica esterna 2011, n. 1 (FF 2012 623 640).

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹³ (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Infine, l'articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce all'Assemblea federale la competenza di approvarli, salvo che la loro conclusione sia di competenza del Governo in virtù di una legge o un trattato internazionale, fattispecie che non si presenta nel caso dell'Accordo in questione (cfr. anche gli art. 24 cpv. 2, della legge del 13 dicembre 2002¹⁴ sul Parlamento (LParl) e 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997¹⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)).

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'Accordo non contiene disposizioni che rimettano in discussione gli impegni internazionali esistenti, neppure in materia sociale e ambientale.

5.3 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Il presente Accordo può essere denunciato la prima volta dopo dieci anni e, in seguito, dopo ogni periodo di rinnovo automatico di due anni, rispettando un preavviso di sei mesi secondo l'articolo 14 dell'Accordo; non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e la sua attuazione, analogamente agli APPI conclusi finora dalla Svizzera, non richiede l'adozione di leggi federali. Resta da esaminare se quest'Accordo comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Per analogia con l'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

L'Accordo contiene disposizioni che stabiliscono norme di diritto conformemente all'articolo 22 capoverso 4 LParl. Per quanto riguarda la sua importanza, le vostre Camere hanno deciso¹⁶, in sede di trattazione del messaggio del Consiglio federale del 22 settembre 2006¹⁷, che gli APPI il cui contenuto è analogo a quello degli APPI conclusi in precedenza e che non comportano nuovi obblighi importanti non sotto-

¹³ RS 101

¹⁴ RS 171.10

¹⁵ RS 172.010

¹⁶ Boll. Uff. 2006 S 1169; Boll. Uff. 2007 N 837

¹⁷ FF 2006 7767

stanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. La maggior parte delle disposizioni dell'Accordo con la Georgia corrisponde a quelle di altri APPI conclusi in precedenza dalla Svizzera. Le disposizioni supplementari sullo sviluppo sostenibile e sulla trasparenza nelle procedure d'arbitrato internazionale (art. 3 par. 3, art. 9 e art. 10 par. 3) si inseriscono nel contesto dello sviluppo continuo della prassi seguita dalla Svizzera in materia di negoziazione di APPI. L'inclusione di queste disposizioni, che costituiscono una precisazione dell'attuale concezione degli APPI, è finalizzata a evitare un'interpretazione estensiva in caso di eventuali procedure di risoluzione delle controversie. Si tratta di una concezione già adottata dalla Svizzera negli APPI conclusi finora. Per quanto riguarda la disposizione sulla trasparenza nelle procedure d'arbitrato internazionale, essa non modifica i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'Accordo, che corrispondono a quelli previsti negli APPI già stipulati dalla Svizzera. Queste disposizioni aggiuntive non comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Di conseguenza, l'Accordo ha una portata economica, giuridica e politica sostanzialmente simile a quella degli APPI conclusi negli ultimi anni dalla Svizzera e non determina nuovi impegni importanti per la Svizzera.

Tuttavia, questa prassi di escludere il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali «standard» è attualmente oggetto di riesame da parte del nostro Consiglio, in particolare per quanto riguarda la sua conformità con l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Si analizza l'opportunità di allinearsi alla nuova prassi adottata in materia di accordi contro le doppie imposizioni, che il nostro Collegio propone ormai di sottoporre sempre al referendum facoltativo.

Nella misura in cui il presente Accordo soddisfa i criteri della prassi attuale per non essere soggetto al referendum, il nostro Consiglio propone di non sottoporre il decreto federale che approva il presente Accordo al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, il decreto in questione è emanato sotto forma di decreto federale semplice.

**che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Georgia
concernente la promozione e la protezione reciproca
degli investimenti**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del ... gennaio 2015²

allegato al rapporto sulla politica economica esterna 2014,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 3 giugno 2014³ tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2015 ...

³ RS ...; FF 2015 ...

*Traduzione*¹

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Concluso il 3 giugno 2014
Approvato dall'Assemblea federale il ...²
Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Preambolo

La Confederazione Svizzera

e

la Georgia,

di seguito denominate «Parti contraenti»,

animate dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte contraente,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica e lo sviluppo sostenibile dei due Stati,

persuase che questi obiettivi possono essere raggiunti senza ridurre le norme d'applicazione generale riguardanti la salute, la sicurezza, il lavoro e l'ambiente,

affermando il sostegno reciproco delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro a questo proposito,

riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale,

determinati a incoraggiare gli investitori a rispettare le norme e i principi di responsabilità sociale d'impresa riconosciuti a livello internazionale,

confermando il loro impegno nella prevenzione e nella lotta alla corruzione negli investimenti internazionali,

hanno convenuto quanto segue:

¹ Dal testo originale francese.

² FF 2015 ...

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (1) Il termine «investitore» designa, per ciascuna Parte contraente:
- (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima;
 - (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società di capitali, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente che hanno sede e svolgono attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente;
 - (c) gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma effettivamente controllati da persone fisiche ai sensi della lettera (a) o da persone giuridiche ai sensi della lettera (b) del presente paragrafo.

(2) Il termine «investimento» designa ogni tipo di avere, materiale o immateriale, investito sul territorio di una Parte contraente dagli investitori dell'altra Parte contraente conformemente alla legislazione della prima Parte contraente e comprende in particolare:

- (a) la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- (b) azioni, quote sociali o altre forme di partecipazione a società;
- (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, ad eccezione dei crediti monetari derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi;
- (d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di commercio o di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; e
- (e) le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell'autorità, conformemente alla legge.

Per essere considerati investimenti ai fini del presente Accordo, gli averi devono presentare le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitali o di altre risorse, la prospettiva di un guadagno o di un profitto e l'assunzione di rischi.

(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.

(4) Il termine «territorio» indica:

- per la Georgia:
il territorio della Georgia all'interno dei confini dello Stato internazionalmente riconosciuti, compreso il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali, lo spazio aereo sovrastante nonché le zone adiacenti, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale al largo delle coste

marine sui quali la Georgia può esercitare diritti sovrani in conformità al diritto internazionale.

- per la Confederazione Svizzera:
il territorio della Svizzera designato nelle sue leggi in conformità al diritto internazionale.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alla sua legislazione, da investitori dell'altra Parte contraente, prima o dopo la sua entrata in vigore. Non si applica tuttavia ai crediti o alle controversie risultanti da eventi anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 3 Promozione, autorizzazione

(1) Ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente sul proprio territorio, anche mediante lo scambio di informazioni tra le Parti contraenti sulle possibilità d'investimento, e li ammette conformemente alla propria legislazione.

(2) Ciascuna Parte contraente facilita, conformemente alla propria legislazione, il rilascio delle necessarie autorizzazioni relative agli investimenti, comprese quelle per l'esecuzione di contratti di licenza, d'assistenza tecnica, commerciale o amministrativa e le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti e di esperti.

(3) Le Parti contraenti riconoscono che è inappropriato indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi, regolamentazioni e norme in materia di salute, sicurezza, lavoro e ambiente al solo fine di promuovere gli investimenti. Di conseguenza, una Parte contraente non rinuncia o non deroga in altro modo, né offre di rinunciare o derogare in altro modo a leggi, regolamentazioni e norme al fine di attrarre gli investimenti di un investitore dell'altra Parte contraente.

Art. 4 Protezione, trattamento

(1) Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte contraente beneficiano in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e fruiscono di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell'altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con misure ingiustificate o discriminatorie, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, lo sviluppo o l'alienazione di tali investimenti.

(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore interessato.

(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte contraente, per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o l'alienazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di

quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l'investitore interessato.

(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un'unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo al fine di evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell'altra Parte contraente.

(5) Resta inteso che il trattamento della nazione più favorita di cui ai paragrafi (2) e (3) non si applica ai meccanismi di risoluzione delle controversie relative agli investimenti previsti dal presente Accordo o da altri accordi internazionali stipulati dalla Parte contraente interessata.

Art. 5 Libero trasferimento

(1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell'altra Parte contraente accorda senza indugio a questi investitori il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, e in particolare:

- (a) dei redditi;
- (b) dei rimborsi di prestiti;
- (c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
- (d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
- (e) degli apporti supplementari di capitale necessari al mantenimento o allo sviluppo dell'investimento;
- (f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese le eventuali plusvalenze.

(2) Per evitare qualsiasi ambiguità, si conferma che una Parte contraente può ritardare e/o impedire un trasferimento mediante l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede di misure legate a un qualsiasi obbligo fiscale, alla protezione dei diritti dei creditori o al rispetto di decisioni giudiziarie o amministrative.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, misure di espropriazione o nazionalizzazione, né misure analoghe o con effetti equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell'altra Parte contraente, salvo per ragioni di interesse pubblico e a condizione che tali misure non siano discriminatorie, siano conformi alle prescrizioni legali e implicino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima che la misura di espropriazione venga adottata o diventi di dominio pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L'ammontare dell'indennizzo, compreso un interesse a un tasso commerciale normale, è pagato in

una valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all'avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

(2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell'altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest'ultima, di un trattamento conforme all'articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o altre forme di risarcimento.

Art. 7 Principio di surrogazione

Se un investitore di una Parte contraente riceve da un assicuratore costituito o organizzato conformemente alla legislazione di detta Parte contraente un pagamento in virtù di un contratto di assicurazione contro i rischi non commerciali, l'altra Parte contraente riconosce la cessione dei diritti o dei crediti dell'investitore all'assicuratore e il diritto di quest'ultimo di esercitare tali diritti o di far valere tali crediti mediante surrogazione nella stessa misura del cedente.

Art. 8 Rifiuto di concedere vantaggi

Una Parte contraente può rifiutarsi di concedere i vantaggi derivanti dal presente Accordo a un investitore dell'altra Parte contraente che sia una persona giuridica di quest'ultima, e ai suoi investimenti, se tale persona giuridica non esercita un'importante attività commerciale sul territorio dell'altra Parte contraente e se è detenuta o controllata da persone fisiche o giuridiche di uno Stato terzo o della Parte contraente che nega la concessione dei vantaggi.

Art. 9 Diritto di regolamentare

(1) Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte contraente adotti, mantenga o applichi misure compatibili con il presente Accordo che perseguano l'interesse pubblico, quali misure riguardanti la salute, la sicurezza, il lavoro, l'ambiente o adeguate misure precauzionali.

(2) Tali misure possono essere adottate, mantenute o applicate a condizione che non siano attuate in maniera arbitraria o ingiustificata e che non costituiscano una restrizione dissimulata degli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente.

Art. 10 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente

(1) Le controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente relative a un investimento di quest'ultimo sul territorio della prima e che concernono una presunta violazione del presente Accordo che abbia causato perdite o danni all'investitore dell'altra Parte contraente sono risolte, se possibile, in via amichevole mediante consultazioni.

(2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dall'inoltro della domanda scritta, l'investitore può sottoporre la controversia a un tribunale

giudiziario o amministrativo della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento o all'arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso l'investitore può scegliere tra:

- (a) il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti (CIRCI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, di seguito denominata «Convenzione di Washington»; e
 - (b) un tribunale arbitrale ad hoc costituito secondo il regolamento d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).
- (3) Il regolamento dell'UNCITRAL sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stati fondato su trattati si applica alla risoluzione delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente secondo il paragrafo (2), lettere (a) e (b) del presente articolo.
- (4) Ciascuna Parte contraente acconsente a sottoporre le controversie sugli investimenti all'arbitrato internazionale.
- (5) Nessuna controversia relativa a un investimento può essere sottoposta all'arbitrato internazionale secondo il paragrafo (2), lettere (a) e (b), del presente articolo se sono trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui l'investitore è venuto o dovrebbe essere venuto a conoscenza della presunta violazione e della perdita o del danno che quest'ultima avrebbe causato.
- (6) Una società incorporata o costituita conformemente alle leggi vigenti sul territorio di una Parte contraente e che, prima dell'insorgere della controversia, era controllata da investitori dell'altra Parte contraente è considerata, in conformità all'articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione di Washington, una società dell'altra Parte contraente.
- (7) La Parte contraente che è parte in causa non può, in alcun momento della procedura, eccepire la sua immunità o il fatto che l'investitore abbia ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.
- (8) Nessuna delle Parti contraenti intenta un'azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all'arbitrato internazionale, salvo che l'altra Parte contraente non rispetti e non si conformi alla sentenza arbitrale.
- (9) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti in causa; è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

Art. 11 Controversie tra le Parti contraenti

- (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono risolte, se possibile, in via amichevole mediante consultazioni.
- (2) Se le Parti contraenti non giungono a un'intesa entro sei mesi dall'insorgere della controversia, quest'ultima è sottoposta, su richiesta dell'una o dell'altra Parte

contraente, a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, cittadino di uno Stato terzo.

(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all'invito rivolto dall'altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest'ultimo è nominato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

(5) Se, nei casi previsti ai paragrafi (3) e (4), il presidente della Corte internazionale di giustizia è nell'impossibilità di esercitare il suo mandato o è cittadino di una delle Parti contraenti, le nomine vengono effettuate dal vicepresidente e, se quest'ultimo fosse impossibilitato a farlo o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle Parti contraenti.

(6) Se le Parti contraenti non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale fissa la propria procedura. Esso decide a maggioranza dei voti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della propria rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 12 Altri obblighi

(1) Se disposizioni della legislazione di una Parte contraente od obblighi internazionali applicabili tra le Parti contraenti comportano per gli investimenti degli investitori dell'altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest'ultimo qualora siano più favorevoli.

(2) Ciascuna Parte contraente si conforma agli obblighi contratti nell'esercizio della sua autorità sovrana nei confronti di un investimento effettuato sul proprio territorio da un investitore dell'altra Parte contraente e sui quali l'investitore poteva contare in buona fede nel momento in cui ha effettuato o modificato l'investimento.

Art. 13 Modifiche ed emendamenti

Le Parti contraenti possono, di comune accordo, apportare modifiche o emendamenti al presente Accordo. Tali modifiche o emendamenti entrano in vigore in conformità all'articolo 14 paragrafo (1) del presente Accordo.

Art. 14 Disposizioni finali

(1) Le Parti contraenti si notificano per via diplomatica l'adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore del presente Accordo.

(2) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui perviene l'ultima notifica scritta prevista al paragrafo (1) e resta in vigore per una durata di dieci anni. Dopo di che, si prolunga automaticamente di due anni, a meno che una delle Parti contraenti non lo denunci con una notifica scritta all'altra Parte contraente con un preavviso di sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un periodo successivo.

(3) In caso di denuncia del presente Accordo mediante notifica scritta, le disposizioni degli articoli da 1 a 11 continuano ad applicarsi per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della scadenza dell'Accordo.

Fatto a Tbilisi, il 3 giugno 2014, in due originali, ciascuno dei quali in francese, in georgiano e in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Didier Burkhalter

Per la Georgia:

Irakli Gharibashvili

Protocollo

Con la firma dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Georgia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti accettano anche le seguenti disposizioni.

Ad art. 7 e art. 10 para. (7)

Resta inteso che queste disposizioni non autorizzano il doppio indennizzo dell'investitore.

Ad art. 10 para. (7)

Resta inteso che il riferimento all'immunità riguarda l'immunità giurisdizionale.

Per la
Confederazione Svizzera:

Didier Burkhalter

Per la Georgia:

Irakli Gharibashvili

Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2014

Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

del 14 gennaio 2015

1 Compendio

Il nostro Collegio sottopone alle Camere federali il proprio 41° rapporto sulle misure tariffali. Le misure prese nel 2014 sono state adottate in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD) e della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali. Nell'anno in esame non è stata adottata alcuna misura in virtù della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Lo scorso anno sono state decise le misure elencate qui appresso:

1.1 Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

Il contingente doganale per le patate, comprese le patate da semina e i prodotti a base di patate, è stato aumentato temporaneamente di 30 500 tonnellate, ossia da 22 250 a 52 750 tonnellate. A causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli soprattutto nella prima metà del 2013, la produzione commerciabile è risultata scarsa e all'inizio del 2014 si sono rese necessarie importazioni supplementari. I contingenti doganali parziali per le patate da tavola e per le patate destinate alla valorizzazione sono quindi stati aumentati una volta ciascuno nel primo semestre 2014. Il fabbisogno di patate da semina per la produzione 2014 e 2015 ha inoltre richiesto due aumenti del contingente doganale parziale.

Nell'ambito delle semplificazioni in materia di dichiarazione doganale nel traffico turistico, entrate in vigore il 1° luglio 2014, sono state abrogate le disposizioni riguardanti l'obbligo del permesso per l'importazione di merci nel traffico turistico contemplate dall'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr).

Il protocollo numero 2 del 22 luglio 1972 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati, che completa l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 concluso tra la Svizzera e l'UE, sopprime le misure di compensazione dei prezzi per lo zucchero nei prodotti agricoli trasformati (la cosiddetta «soluzione doppio zero»). Ciò presuppone un livello dei prezzi dello zucchero comparabile tra i due partner. Per garantire la parità di prezzo rispetto all'UE, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), da noi autorizzato, ha provveduto durante l'anno in rassegna a ridurre in tre fasi l'imposizione doganale dello zucchero portandola a 14 franchi per 100 chilogrammi.

Nell'ambito della modifica della LTD – che si iscrive nella politica agricola 2014–2017 – e della successiva modifica dell'OIAgr, il Consiglio federale ha delegato all'UFAG la competenza per gli adeguamenti dell'imposizione doganale dello zucchero e dei cereali panificabili. Poiché secondo le disposizioni dettagliate dell'OIAgr, l'UFAG dispone di uno spazio di manovra ristretto, in futuro gli adeguamenti dell'imposizione doganale per lo zucchero e i cereali panificabili saranno pubblicati online analogamente alla prassi in vigore per i cereali da semina, gli alimenti per animali, i semi oleosi ecc.

Per evitare una discriminazione delle imprese di trasformazione, le aliquote di dazio fuori del contingente per il grano duro, i cereali panificabili e i cereali grezzi sono state ridotte e risultano ora inferiori a quelle per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana. Inoltre, per colmare una lacuna nella protezione alla frontiera del mercato dei cereali panificabili, le aliquote per il semolino di grano duro sono state agganciate alle aliquote fuori del contingente per il grano duro.

Visto che il raccolto 2014 per i cereali panificabili è stato qualitativamente insufficiente, l'UFAG ha aumentato la liberazione del contingente nel primo semestre 2015 detraendola dai quantitativi parziali dei contingenti da liberare nel secondo. La richiesta presentata dal settore di aumentare il contingente figura nel pacchetto di ordinanze in materia di politica agricola della primavera 2015. L'aumento dovrebbe diventare effettivo nel secondo semestre 2015.

1.2 Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali

Nell'anno in esame il Consiglio federale ha approvato l'applicazione nel diritto interno e l'entrata in vigore delle concessioni doganali con i seguenti partner di libero scambio: Repubblica popolare cinese, Bahrain, Oman, Arabia Saudita (gli ultimi tre quali membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo), Stati dell'America centrale (CAS; accordi conclusi con Costa Rica e Panama) come pure Bosnia Erzegovina. Le preferenze tariffali concesse autonomamente a questi Paesi nell'ambito del Sistema generale di preferenze (SGP) a favore dei Paesi in via di sviluppo sono pertanto sostituite dalle concessioni tariffali contemplate da tali accordi. Cina, Bahrain, Oman e Arabia Saudita sono quindi stati cancellati dall'elenco dei Paesi in via di sviluppo contenuto nell'ordinanza sulle preferenze tariffali con effetto dal 1° luglio 2014, Costa Rica e Panama dal 28 agosto 2014 e Bosnia Erzegovina dal 1° gennaio 2015.

1.3 Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali

I dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego vengono pubblicati soltanto in Internet (www.import.ufag.admin.ch).

2 Rapporto

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane (LTD), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974² sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981³ sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dai citati atti normativi.

Il presente rapporto sottopone all'Assemblea federale per approvazione le misure disposte nel corso del 2014 in virtù della LTD e della legge sulle preferenze tariffali. Non sono state adottate misure sulla base della legge sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate. Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure esposte di seguito sono già stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel quadro del presente rapporto.

2.1 Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

**Ordinanza del 26 ottobre 2011
sulle importazioni agricole
(RS 916.01)**

**Modifiche del 9 gennaio, del 27 gennaio,
del 13 febbraio e del 2 ottobre 2014
(RU 2014 199 389 503 3189)**

Aumento temporaneo del contingente doganale per le patate, incluse le patate da semina e i prodotti a base di patate

Le cattive condizioni meteorologiche della prima metà del 2013 hanno in parte compromesso il raccolto di patate. Per garantire un approvvigionamento sufficiente del mercato, il contingente doganale numero 14 per le patate, incluse le patate da semina, e i prodotti a base di patate dell'allegato 3 numero 7 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) è stato temporaneamente aumentato di 30 500 tonnellate in quattro fasi ed è passato da 22 250 a 52 750 tonnellate:

- dal 6 maggio di 15 000 tonnellate: per l'importazione fino al 31 maggio 2014 per la categoria di merci Patate destinate alla valorizzazione;
- dal 15 febbraio di 2000 tonnellate: per l'importazione fino al 31 dicembre 2014 per la categoria di merci Patate da semina;
- dal 1° marzo di 12 000 tonnellate: per l'importazione fino al 18 maggio 2014 per la categoria di merci Patate da tavola;

¹ RS 632.10
² RS 632.111.72
³ RS 632.91

- dal 1° novembre di 1500 tonnellate: per l'importazione fino al 31 dicembre 2014 per la categoria di merci Patate da semina.

La durata di validità delle modifiche del 9 gennaio, del 27 gennaio, del 13 febbraio, e del 2 ottobre 2014 era limitata sino alla fine del 2014. Pertanto non sono soggette a ulteriore approvazione (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 2 aprile 2014 (RU 2014 979)

Semplificazione delle disposizioni nel traffico turistico

Con effetto dal 1° luglio 2014, il Consiglio federale ha semplificato la procedura per la dichiarazione doganale nel traffico turistico. Oltre alle modifiche dell'ordinanza del 1° novembre 2006⁴ sulle dogane (OD) riguardanti le quantità ammesse in franchigia di cui i viaggiatori possono beneficiare all'importazione di determinate merci, è stato abrogato l'allegato 5 OIAgr che disciplinava le quantità massime non computate sul contingente doganale e le quantità massime per le deroghe all'obbligo del permesso generale d'importazione. Dal 1° luglio 2014, nel traffico turistico tutte le merci possono pertanto essere importate senza permesso generale d'importazione (PGI). Le quantità delle merci importate nel traffico turistico non vengono inoltre computate sul rispettivo contingente doganale. Le quantità superiori ai limiti in franchigia a tenore dell'OD soggiacciono alle aliquote di dazio previste dalla tariffa doganale per il traffico turistico.

Conformemente all'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005⁵ sulle dogane, sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta con sé attraversando il confine doganale o che acquista all'arrivo dall'estero in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse, senza che esse siano destinate al commercio.

La modifica del 2 aprile 2014 non fissa nuovi quantitativi per i contingenti doganali né nuove ripartizioni temporali. Pertanto non è soggetta ad approvazione successiva (art. 13 cpv. 1 LTD).

Modifiche del 20 maggio, del 22 luglio e del 22 settembre 2014 (RU 2014 1203 2371 3051)

Modifiche dell'imposizione doganale sullo zucchero

Conformemente al protocollo numero 2 del 22 luglio 1972⁶ riguardante taluni prodotti agricoli trasformati, che completa l'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972⁷ concluso tra la Svizzera e l'UE, negli scambi commerciali entrambi i partner rinunciano bilateralmente alle misure di compensazione dei prezzi previste per lo zucchero e i tipi di zucchero delle voci di tariffa 1701–1703. Il corretto funzionamento di questa soluzione presuppone che il livello dei prezzi dello zucchero sia

⁴ RS 631.01
⁵ RS 631.0
⁶ RS 0.632.401.2
⁷ RS 0.632.401

all'incirca equivalente in Svizzera e nell'UE. Secondo la regolamentazione in vigore nell'UE, il prezzo dello zucchero nell'UE non segue sempre un'evoluzione analoga a quella del prezzo sul mercato mondiale. Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr), il DEFR è incaricato di adeguare periodicamente le aliquote doganali di questo prodotto in modo che i prezzi dello zucchero importato non differiscano dai prezzi di mercato praticati nell'UE. L'imposizione doganale deve essere adeguata solo se i prezzi si scostano dai prezzi di mercato praticati nell'UE di oltre 3 franchi per 100 chilogrammi verso l'alto o verso il basso. I prezzi sono determinati sulla base delle informazioni borsistiche e di quelle riguardanti i prezzi.

L'imposizione doganale (aliquota di dazio e contributo al fondo di garanzia) per la voce di tariffa 1701.9999 determinante è stata ridotta tre volte nell'anno in rassegna: il 1° giugno da 26 a 21 franchi per 100 chilogrammi, il 1° agosto da 21 a 18 franchi per 100 chilogrammi e il 1° ottobre da 18 a 14 franchi per 100 chilogrammi. Dall'ultimo adeguamento, l'aliquota di dazio ammonta a zero franchi e il contributo al fondo di garanzia a 14 franchi per 100 chilogrammi lordi. I tributi doganali per i tipi di zucchero delle altre linee tariffali regolamentate derivano dall'imposizione doganale per lo zucchero cristallizzato e sono adeguati in contemporanea.

Le modifiche del 20 maggio, 22 luglio e 22 settembre 2014 dell'allegato 1 numero 18 OIAgr sono state effettuate nell'ambito della delega di competenze al UFAG approvata dal Parlamento (art. 5 OIAgr) che non lascia praticamente alcun margine di manovra al Dipartimento nell'esecuzione. Pertanto non sono soggette ad approvazione successiva.

Rapporto sugli adeguamenti da parte dell'UFAG dell'imposizione doganale per lo zucchero e i cereali destinati all'alimentazione umana – modifica della prassi

Nell'ambito della politica agricola 2014–2017 il legislatore ha modificato l'articolo 10 capoverso 3 LTD⁸ in modo tale che il Consiglio federale possa delegare anche all'UFAG la competenza di fissare aliquote di dazio se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti e il margine di manovra accordato all'UFAG risulta soltanto esiguo. Il Consiglio federale ha modificato l'OIAgr a decorrere dal 1° gennaio 2014, rendendo di fatto effettiva la delega (v. rapporto del 15 gennaio 2014 concernente le misure tariffali prese nel 2013⁹).

A tenore dell'articolo 5 OIAgr, l'UFAG verifica mensilmente le aliquote di dazio per lo zucchero e, all'allegato 1, le fissa in modo tale che i prezzi dello zucchero importato, compresi il contributo al fondo di garanzia e le aliquote di dazio, corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell'UE. Alla stessa stregua l'UFAG verifica mensilmente in virtù degli articoli 6 e 9 OIAgr le aliquote di dazio per i cereali grezzi (orzo, avena, granturco), per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana (ad es. la farina) e per gli alimenti per animali, i semi oleosi e i cereali da semina e, se necessario, li adegua all'andamento dei prezzi franco dogana svizzera negli allegati 1 e 2 OIAgr. Infine, l'UFAG stabilisce al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre l'aliquota di dazio per i cereali del contingente doganale numero 27 all'allegato 1 OIAgr in modo tale che il prezzo dei cereali importati destinati all'alimentazione umana, compresi il contributo al fondo di garanzia e le aliquote di dazio, corrisponda al prezzo di riferimento fissato.

⁸ RU 2013 3463 (allegato cifra 4)

⁹ FF 2014 1381

Secondo le disposizioni dettagliate contemplate dall'OIAgr, l'UFAG ha uno spazio di manovra esiguo nell'ambito dell'adeguamento periodico delle aliquote. Seguendo la prassi in vigore per la pubblicazione delle modifiche dell'imposizione doganale per i cereali da semina, gli alimenti per animali e i semi oleosi, anche le modifiche per lo zucchero e i cereali panificabili saranno pubblicati online al sito dell'UFAG¹⁰. Con un rinvio alle misure pubblicate elettronicamente, l'obbligo di fare rapporto sancito dall'articolo 13 LTD può essere ritenuto adempiuto. Le informazioni riguardanti le aliquote doganali attuali e quelle precedenti per voce di tariffa sono disponibili nella tariffa elettronica¹¹.

Modifica del 29 ottobre 2014 (RU 2014 4001)

Riduzione delle aliquote di dazio fuori del contingente per il grano duro, i cereali panificabili e i cereali grezzi

Le aliquote di dazio fuori del contingente (ADFC) per i contingenti doganali numero 26 (grano duro), 27 (cereali panificabili) e 28 (cereali grezzi per l'alimentazione umana) erano sensibilmente più elevate di quelle per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana. Le aziende di trasformazione svizzere potevano importare tali prodotti nell'ambito dei rispettivi contingenti, ma se le disposizioni di legge non venivano rispettate (ad es. resa minima della trasformazione di grano duro secondo l'art. 30 OIAgr), gli importatori potevano essere chiamati a pagare il dazio sulla differenza. La discriminazione per le aziende di trasformazione svizzere è stata eliminata riducendo le ADFC per i prodotti dei contingenti numero 26–28 al di sotto della soglia di protezione alla frontiera per i cereali trasformati.

Le ADFC per il grano duro, i cereali panificabili e i cereali grezzi sono state ridotte come segue:

- grano duro: da 74 a 30 franchi per 100 kg;
- cereali panificabili (grano tenero, segale, triticale): da rispettivamente 76 e 81 a 40 franchi per 100 kg;
- cereali grezzi: da rispettivamente 51 (orzo) e 45,90 (avena e granturco) a 20 franchi per 100 kg.

L'imposizione per il grano duro, i cereali panificabili e i cereali grezzi fuori del contingente è quindi inferiore a quella per i cereali trasformati destinati all'alimentazione umana. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Agganciamento dell'aliquota doganale per il semolino di grano duro a quella per il grano duro

L'aliquota normale per il semolino di grano duro è stata nel contempo agganciata all'ADFC ridotta per il grano duro. Questa misura si è resa necessaria poiché il semolino di grano duro importato all'aliquota normale non soggiace a una limitazione circa l'uso mentre il grano duro destinato all'alimentazione umana può essere importato solo nel contingente doganale se è macinato, trasformato in semolino da

¹⁰ www.import.ufag.admin.ch

¹¹ www.tares.ch

cucina oppure come friscello per produrre paste alimentari. Vi era quindi un incentivo a utilizzare per la panetteria il semolino di grano duro importato che soggiace a una protezione alla frontiera nettamente inferiore a quella della farina di grano tenero. Sulla base di un'ADFC per il grano duro di 30 franchi per 100 kg, una resa del 64 per cento e un sopraddazio di 20 franchi per 100 kg, l'aliquota di dazio è stata aumentata da 23,40 a 66,90 franchi per 100 kg. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Modifica del 29 ottobre 2014
(RU 2014 4003)

Modifica dello scaglionamento e delle quantità parziali liberate per il contingente doganale per i cereali panificabili

Ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 OIAgr, l'UFAG può modificare nell'allegato 4 le quantità parziali e i periodi delle liberazioni scaglionate del contingente doganale numero 27 dei cereali panificabili per un volume di 70 000 tonnellate. Vista la scarsità del raccolto di cereali macinabili nell'anno precedente, nel 2014 la quantità generalmente liberata in luglio è stata ripartita sulle due quantità parziali del primo semestre. Per poter mischiare i cereali panificabili svizzeri di scarsa qualità del raccolto 2014 con una quantità adeguata di cereali d'importazione, il contingente doganale per il 2015 è stato liberato come segue:

- dal 5 gennaio al 31 dicembre: 30 000 tonnellate;
- dal 7 aprile al 31 dicembre: 30 000 tonnellate;
- dal 6 luglio al 31 dicembre: 5000 tonnellate;
- dal 5 ottobre al 31 dicembre: 5000 tonnellate.

La modifica dello scaglionamento e delle quantità parziali liberate è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Il fatto che le quantità parziali per il primo semestre siano state aumentate rispetto agli anni precedenti permette di procrastinare la decisione circa un aumento dei contingenti per il secondo semestre 2015. Il settore ha già presentato una richiesta in tal senso. Una decisione verrà presa nell'ambito del «pacchetto di ordinanze agricole – primavera 2015».

2.2 **Misure fondate sulla legge sulle preferenze tariffali**
Ordinanze sulle preferenze tariffali del
16 marzo 2007
(RS 632.911)

Modifiche del 6 giugno, del 20 agosto e del
19 novembre 2014
(RU 2014 1463 1573 2749 4499)

Modifiche dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo a seguito dell'entrata in vigore degli accordi di libero scambio (ALS) conclusi con la Repubblica popolare cinese, il Bahrain, l'Oman e l'Arabia Saudita (gli ultimi tre quali membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo), gli Stati dell'America centrale (CAS; accordi conclusi con Costa Rica e Panama) e la Bosnia Erzegovina

L'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali elenca i Paesi in via di sviluppo che beneficiano di preferenze tariffali. I Paesi con i quali la Svizzera conclude un ALS vengono stralciati dall'elenco e, di conseguenza, le preferenze tariffali autonome sono sostituite da concessioni contrattuali.

Al termine della procedura di ratifica degli ALS conclusi con la Repubblica popolare cinese (decreto federale del 20 marzo 2014¹²), con gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (GCC)¹³ (decreto federale del 7 marzo 2010¹⁴), con gli Stati dell'America centrale (CAS; accordi conclusi con Costa Rica e Panama) (decreto federale del 16 giugno 2014¹⁵) e con la Bosnia Erzegovina (decreto federale del 17 marzo 2014¹⁶) approvati dal Parlamento, le concessioni doganali fissate in tali accordi sono state recepite nel diritto nazionale o sono entrate in vigore il 1° luglio 2014 (Cina, Stati membri del GCC), il 28 agosto 2014 (CAS) e il 1° gennaio 2015 (Bosnia Erzegovina).

Con l'entrata in vigore di questi accordi, Cina, Bahrain, Oman, Arabia Saudita, Costa Rica, Panama e Bosnia Erzegovina sono stati stralciati dall'elenco dei Paesi in via di sviluppo contemplato dall'ordinanza sulle preferenze tariffali a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del rispettivo ALS.

2.3 **Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti**
doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998¹⁷, il legislatore ha stabilito le basi per i contingenti doganali, la loro ripartizione e la pubblicazione dell'assegnazione. In attuazione di tale mandato legislativo, il Consiglio federale ha deciso di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali (art. 15 cpv. 1 e 2 OIAgr):

- a. il contingente doganale intero o parziale;

¹² RU 2014 1315

¹³ Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti

¹⁴ RU 2014 1899

¹⁵ RU 2014 2533

¹⁶ RU 2014 9999

¹⁷ RS 910.1

- b. il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;
- c. il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;
- d. le quote di contingente;
- e. il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

A causa del loro volume, tali dati non vengono pubblicati direttamente nel presente rapporto bensì in Internet presso l'UFAG¹⁸.

¹⁸ www.ufag.admin.ch > Temi > Importazione di prodotti agricoli

Decreto federale che approva le misure tariffali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane

e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981² sulle preferenze tariffali

visto il rapporto del 14 gennaio 2015 concernente le misure tariffali prese nel 2014³ allegato al rapporto del 14 gennaio 2015 sulla politica economica esterna 2014⁴,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. le modifiche del 29 ottobre 2014⁵ dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁶ sulle importazioni agricole;
- b. le modifiche del 6 giugno 2014⁷, del 20 agosto 2014⁸ e del 28 novembre 2014⁹ dell'ordinanza del 16 marzo 2007¹⁰ sulle preferenze tariffali.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

- 1 RS **632.10**
- 2 RS **632.91**
- 3 FF **2015** ...
- 4 FF **2015** ...
- 5 RU **2014** 4001 4003
- 6 RS **916.01**
- 7 RU **2014** 1463 1573
- 8 RU **2014** 2749
- 9 RU **2014** 4499
- 10 RS **632.911**

